

XVII LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

GIUNTA PER IL REGOLAMENTO	<i>Pag.</i>	3
COMITATO PER LA LEGISLAZIONE	»	24
COMMISSIONI RIUNITE (I e III)	»	36
COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)	»	37
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	41
GIUSTIZIA (II)	»	48
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	68
DIFESA (IV)	»	69
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	73
FINANZE (VI)	»	105
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	114
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	118
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	126
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	127

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; Movimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Area Popolare (NCD-UDC): (AP); Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: SI-SEL; Scelta Civica per l'Italia: (SCpI); Lega Nord e Autonomie - Lega dei Popoli - Noi con Salvini: (LNA); Democrazia Solidale-Centro Democratico (DeS-CD); Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (FdI-AN); Misto: Misto; Misto-Alleanza Liberalpopolare Autonomie ALA-MAIE-Movimento Associativo Italiani all'Estero: Misto-ALA-MAIE; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI; Misto-Alternativa Libera-Possibile: Misto-AL-P; Misto-Conservatori e Riformisti: Misto-CR; Misto-USEI (Unione Sudamericana Emigrati Italiani): Misto-USEI; Misto-FARE! - Pri: Misto-FARE! - Pri.

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	<i>Pag.</i>	135
AFFARI SOCIALI (XII)	»	151
AGRICOLTURA (XIII)	»	159
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	162
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE	»	179
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA .	»	180
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA MORTE DEL MILITARE EMANUELE SCIERI	»	181
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	194

GIUNTA PER IL REGOLAMENTO

S O M M A R I O

Seguito dell'esame delle proposte di modifica al Regolamento Doc. II, n. 2 (Articolo 12: previsione del Codice etico della Camera dei deputati), Doc. II, n. 11 (Articoli 1-bis e 12, comma 2-bis: nuove norme in materia di trasparenza e introduzione del Codice di condotta dei deputati) e Doc. II, n. 13 (Articolo 12: previsione del Codice per la trasparenza e la garanzia dell'autonomia dei deputati)	3
ALLEGATO 1 (Emendamenti presentati all'ipotesi di codice di condotta dei deputati (Nuova formulazione) pubblicata nella seduta del 23 marzo 2016)	9
ALLEGATO 2 (Emendamenti presentati all'ipotesi di regolamentazione dell'attività di lobbying (Nuova formulazione) pubblicata nella seduta del 23 marzo 2016)	13
ALLEGATO 3 (Emendamenti approvati all'ipotesi di codice di condotta dei deputati (Nuova formulazione) pubblicata nella seduta del 23 marzo 2016)	20
ALLEGATO 4 (Codice di condotta dei deputati. Approvato dalla Giunta per il Regolamento nella seduta del 12 aprile 2016)	21

Martedì 12 aprile 2016. — Presidenza della Presidente Laura BOLDRINI.

La seduta comincia alle 18.30

Seguito dell'esame delle proposte di modifica al Regolamento Doc. II, n. 2 (Articolo 12: previsione del Codice etico della Camera dei deputati), Doc. II, n. 11 (Articoli 1-bis e 12, comma 2-bis: nuove norme in materia di trasparenza e introduzione del Codice di condotta dei deputati) e Doc. II, n. 13 (Articolo 12: previsione del Codice per la trasparenza e la garanzia dell'autonomia dei deputati).

Laura BOLDRINI, *Presidente*, ricorda che nella seduta del 24 marzo era stato stabilito il termine per la presentazione degli emendamenti, scaduto l'8 aprile, relativamente alle proposte del relatore Pisicchio sul codice di condotta dei deputati e sulla disciplina dell'attività di *lobbying* all'interno della Camera (pubblicate in allegato al resoconto del 23 marzo scorso). In tale sede era anche emersa l'esigenza di

un ulteriore approfondimento su quest'ultimo tema.

Gli emendamenti pervenuti sono stati trasmessi ai membri della Giunta nella giornata di ieri e pubblicati in allegato al resoconto della seduta odierna (*vedi allegato 1 e allegato 2*). Avverte che il relatore ha presentato in un nuovo testo l'emendamento Tit. 2, riferito alla disciplina dell'attività di rappresentanza di interessi.

Precisa quindi che, relativamente al Codice di condotta, l'emendamento VII.2 Toninelli – volto a prevedere l'applicabilità delle sanzioni della censura con interdizione di partecipare ai lavori parlamentari di cui all'articolo 60, comma 3, del Regolamento mediante una contestuale modifica della disciplina recata da tale articolo – non può essere discusso e votato in questa fase: come più volte precisato nel corso del dibattito, infatti, l'opzione metodologica adottata è stata quella di definire, in via sperimentale, un codice di condotta senza modificare, nell'immediato, il Regolamento.

Per quanto riguarda la regolamentazione dell'attività di rappresentanza di interessi all'interno della Camera, analoghe osservazioni possono essere formulate con riferimento agli emendamenti V.3 Toninelli, limitatamente ai commi 2 e 3, e V.01. Toninelli, limitatamente alla parte consequenziale: essi dunque – per tali parti – non saranno ammessi al voto. Infatti, il comma 2 dell'emendamento V.3 prevede l'irrogazione ai deputati di sanzioni pecuniarie e della sanzione dell'interdizione a partecipare ai lavori parlamentari per un periodo da uno a tre mesi, senza peraltro prevedere la necessaria modifica del Regolamento. Le medesime sanzioni sono previste anche nella parte consequenziale dell'emendamento V.01. Toninelli. Il comma 3 dell'emendamento V.3 prevede, inoltre, una sanzione a carico del Gruppo, e cioè la possibilità di una decurtazione del contributo finanziario previsto dal comma 3 dell'articolo 15 del Regolamento a favore dei Gruppi. Anche tale previsione non può essere inserita nella proposta di disciplina in discussione in assenza di una espressa modifica regolamentare. Conseguentemente a tale giudizio, al comma 2 dell'emendamento III.12 Toninelli vanno espunte le parole: « per gli effetti di cui al comma 2 del paragrafo V. »

Danilo TONINELLI precisa che, nel presentare gli emendamenti richiamati dalla Presidente, era ben consapevole della prevedibile dichiarazione di inammissibilità. Ciononostante aveva ritenuto comunque necessario presentarli al fine di lasciare traccia, negli atti della Giunta, dell'esigenza, avanzata nel dibattito dai rappresentanti dei Gruppi MoVimento 5 Stelle, ma anche di Forza Italia, di dare effettività al codice di condotta attraverso un'interpretazione estensiva dell'articolo 60, comma 3, del Regolamento – ben possibile, a suo avviso – che consentisse di applicare alle violazioni del codice le sanzioni disciplinari interdittive. Senza queste sanzioni, infatti, il codice rischia di restare un elenco di sani principi, che non troveranno pratica attuazione. Si tratta dunque di un'occasione mancata, posto che,

attraverso un codice dotato di effettività, sarebbe stato possibile integrare sostanzialmente – con riferimento alla situazione dei deputati – la disciplina prefigurata dalla recente proposta di legge sul conflitto d'interessi approvata dalla Camera, piuttosto carente con riferimento ai parlamentari.

Laura BOLDRINI, *Presidente*, ricorda le ragioni tecniche alla base del giudizio effettuato: infatti la disciplina proposta con il codice – avendo natura sperimentale e non intervenendo in questa fase sul Regolamento – non può comprendere modifiche della disciplina delle sanzioni interdittive a carico dei deputati: è dunque la fonte prescelta per adottare il codice a non consentire di modificare ora l'articolo 60 del Regolamento. Ciò posto, ritiene che tale modifica potrà essere considerata nella sede propria, che è quella delle riforme regolamentari. Peraltro il codice contempla comunque uno strumento sanzionatorio, quello della pubblicità dei casi di mancata osservanza del codice, che potrebbe considerarsi di fatto persino più efficace delle sanzioni disciplinari.

Dà quindi la parola al relatore per esprimersi sugli emendamenti al codice di condotta.

Pino PISICCHIO, *relatore*, esprime parere favorevole all'emendamento I. 1 Vignali; per quanto riguarda l'emendamento I. 2 Giorgis, si dichiara disponibile ad accoglierlo, tenendo, tuttavia, a precisare che l'impiego nel testo del Codice della locuzione « a titolo confidenziale » – di cui l'emendamento propone la soppressione – aveva l'intendimento di incoraggiare l'interpello del Comitato da parte dei deputati, assicurando a tal fine – opportunamente – un carattere riservato a tale interlocuzione.

Per quanto riguarda l'unico emendamento al paragrafo III – l'emendamento III. 1 Melilla – ne propone una riformulazione nei seguenti termini: « I deputati devono altresì rendere dichiarazione di ogni altra attività professionale o di lavoro autonomo o di impiego o di lavoro privato ».

Gianni MELILLA accoglie la riformulazione del suo emendamento III. 1.

Dopo che Laura BOLDRINI, *Presidente*, ha precisato che l'emendamento deve intendersi riferito alle attività in questione assunte successivamente alla proclamazione, Pino PISICCHIO, *relatore*, convenendo sulla precisazione, passa agli emendamenti al paragrafo VI: fa presente di averne presentato uno, l'emendamento VI. 8, che accoglie parzialmente il contenuto dell'emendamento VI. 5 Toninelli ed integralmente quello dell'emendamento VI. 1 Melilla; esso inoltre dà seguito a quanto emerso nel dibattito svolto nella precedente seduta circa la opportunità di non limitare ai soli membri dell'Ufficio di Presidenza la scelta del presidente del Comitato.

Per quanto riguarda gli emendamenti VI. 6. Toninelli e VI. 3 Giorgis, che incidono sempre sulla locuzione « a titolo confidenziale » – utilizzata anche in questo paragrafo del Codice, oltre che nel I – dichiara la disponibilità ad accoglierli; parere favorevole esprime altresì sugli emendamenti VI. 4 Giorgis e VI. 2 Melilla. Dell'emendamento VI. 7 Toninelli propone una riformulazione, che sostanzialmente ne accoglie il secondo periodo, in questi termini: « Gli orientamenti del Comitato sull'interpretazione e sull'attuazione delle disposizioni del presente Codice di condotta sono pubblicati sul sito *internet* della Camera ».

Esprime infine parere favorevole sull'emendamento VII. 1 Melilla.

Andrea GIORGIS tiene a precisare che la soppressione delle parole: « a titolo confidenziale » nel paragrafo I del testo del Codice, da lui proposta congiuntamente agli altri colleghi del Gruppo in seno alla Giunta, è volta ad espungere un'espressione che ritiene inappropriata ed è finalizzata al contempo a conferire un grado di maggiore certezza e strutturazione al rapporto tra il deputato e il Comitato consultivo sulla condotta dei deputati, rapporto evidentemente sottratto a forme di pubblicità.

Laura BOLDRINI, *Presidente*, dichiara di temere anch'ella, come il relatore, che il rischio di una diffusione incontrollata di informazioni sulla richiesta di parere da parte di un deputato in ordine al chiarimento di una propria posizione possa effettivamente dissuadere i deputati dal rivolgersi al Comitato medesimo.

Donata LENZI, per quanto riguarda gli emendamenti al paragrafo I, dichiara di preferire il mantenimento dell'espressione « interesse personale » in luogo di quella « specifico interesse privato » contenuta nell'emendamento I. 1 Vignali, accolto dal relatore, in quanto quest'ultima potrebbe indicare anche l'interesse privato appartenente ad un soggetto terzo, mentre l'interesse personale è inequivocabilmente quello del singolo deputato.

La soppressione dell'espressione « a titolo confidenziale » le appare alquanto opportuna, in quanto non appropriata, a suo avviso, ad un contesto parlamentare. Si potrebbe valutare l'impiego di altra espressione o di un avverbio quale « informalmente », che renda chiaramente il senso di un tipo di investitura del Comitato non formale.

Raffaello VIGNALI tiene a chiarire che con il suo emendamento ha inteso precisare che i casi in cui un deputato si possa sentire in una posizione di conflitto di interessi sono solo quelli legati ad interessi specifici concreti di natura privata, laddove l'uso dell'espressione « interesse personale » potrebbe dar luogo al dubbio che, ad esempio, un deputato che svolga l'attività professionale di avvocato non possa partecipare alla discussione di un progetto di legge di riforma dell'avvocatura. È proprio ad escludere questi dubbi che ha presentato l'emendamento in questione.

Danilo TONINELLI si dichiara favorevole alla soppressione dell'espressione « a titolo confidenziale » nel paragrafo I: del resto nella nuova disciplina del conflitto di interessi di recente approvazione da parte della Camera si fa riferimento alla possibilità, da parte di un titolare di una carica

di governo nazionale, di interpellare l'Autorità garante della concorrenza e del mercato sulla sussistenza in un caso specifico dell'obbligo di astensione, senza che tale tipo di richiesta sia qualificata come confidenziale o riservata.

Qualora dunque si sopprima la suddetta espressione non si inciderebbe sul fatto che l'interlocuzione avviene tra il deputato e il Comitato, ma si eliminerebbe un elemento che rimanda sempre a fatti opachi e poco trasparenti.

Laura BOLDRINI, *Presidente*, ribadisce la sua preoccupazione circa un possibile uso strumentale di informazioni attinenti alle posizioni dei deputati, ove non vi fosse la copertura di un regime di riservatezza: ciò scoraggerebbe dal ricorrere ai pareri del Comitato per chiarire le posizioni di incertezza sulla sussistenza di un caso di conflitto di interessi.

Pino PISICCHIO, *relatore*, conviene con l'ordine di preoccupazioni espresso dalla Presidente, cui aggiunge l'ulteriore considerazione che, essendo al momento non contemplate delle sanzioni, occorre fare tutto il possibile per incoraggiare l'impiego delle misure di trasparenza previste dal Codice medesimo e che, se l'espressione ingenera un elemento di dubbio, appare preferibile dissiparlo: non annette tuttavia a tale questione un valore decisivo.

Danilo TONINELLI ribadisce l'opportunità di assumere a titolo comparativo la scelta legislativa effettuata con la nuova disciplina del conflitto di interessi, cui si dovrebbe far riferimento anche per chiarire l'altro dubbio posto dall'emendamento I. 1 Vignali: nella proposta in questione si parla, infatti, di « interesse economico privato » e non di interesse personale.

Laura BOLDRINI, *Presidente*, per quanto riguarda la comparazione con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, fa presente che la completezza del parallelo richiederebbe forse la previsione di un regime specifico di riservatezza in capo ai membri del Comitato.

Mario CATANIA esprime l'avviso che per dirimere la questione occorra far riferimento al generale regime di pubblicità previsto per l'attività del Comitato.

Donata LENZI suggerisce quindi di individuare una soluzione normativa alla questione nel regime di pubblicità da collocare al paragrafo VI, all'interno del quale alcuni emendamenti propongono la soppressione della medesima espressione ivi presente.

Pino PISICCHIO, *relatore*, dopo aver ricordato di aver espresso parere favorevole agli emendamenti che incidono, al paragrafo VI, sull'uso della locuzione in questione, ritiene che un'ulteriore riformulazione dell'emendamento VI. 7 potrebbe essere soddisfattiva dei dubbi insorti.

Dopo che il deputato Danilo TONINELLI ha evidenziato la necessità di prevedere un termine per la pubblicazione su *internet* dei pareri del Comitato sull'interpretazione e sull'attuazione delle disposizioni del Codice, Pino PISICCHIO, *relatore*, propone conclusivamente la seguente riformulazione dell'emendamento VI. 7 Toninelli, aggiuntivo di un comma dopo il terzo: « Gli orientamenti del Comitato sull'interpretazione e sull'attuazione delle disposizioni del presente Codice di condotta, diversi dai pareri espressi ai sensi del paragrafo I, secondo comma, sono tempestivamente pubblicati sul sito *internet* della Camera. »

Danilo TONINELLI, nel condividere i contenuti dell'emendamento VI. 8 del relatore, che assicura che, in seno al Comitato consultivo, sia garantita la rappresentanza paritaria della maggioranza e delle opposizioni, chiede che sia rivisto il parere precedentemente espresso sul suo emendamento VI. 5, nella parte che non risulterebbe assorbita dall'approvazione del richiamato emendamento del relatore. Ritiene infatti necessaria la previsione di meccanismi idonei ad assicurare la turnazione della presidenza tra maggioranza e opposizioni, analogamente a quanto at-

tualmente prevede l'articolo 16-*bis* del Regolamento per il Comitato per la legislazione.

Chiede poi al collega Giorgis un chiarimento sulla finalità dell'emendamento VI. 4 a sua prima firma, soppressivo del secondo periodo del secondo comma del paragrafo VI.

Accetta infine la proposta di riformulazione del relatore del suo emendamento VI. 7.

Andrea GIORGIS fa presente che l'emendamento VI. 4 a sua prima firma è volto a scongiurare l'insorgere di conflitti interpretativi tra il Comitato consultivo sulla condotta dei deputati e la Giunta per le elezioni, trattandosi di organi chiamati ad interpretare e ad applicare, per finalità diverse, le stesse norme.

Il periodo del quale il suo emendamento chiede la soppressione accorda al deputato che abbia ricevuto dal Comitato consultivo orientamenti sull'interpretazione e sull'attuazione del codice di condotta, il diritto di farvi riferimento. La soppressione è dunque volta ad evitare che tali orientamenti possano essere fatti valere in sede di Giunta per le elezioni allo scopo di richiedere una diversa interpretazione delle norme nell'ambito dei procedimenti di competenza della Giunta medesima finalizzati all'accertamento di cause di ineleggibilità o incompatibilità.

Pino PISICCHIO, *relatore*, replicando al collega Toninelli, ribadisce la propria contrarietà sul secondo periodo del suo emendamento VI. 5 che prevede, sulla falsariga di quanto avviene presso il Comitato per la legislazione, la turnazione dei presidenti. In proposito, ritiene che, in particolare in sede di prima applicazione della disciplina, di carattere sperimentale, debbano essere preservate le competenze acquisite dal presidente del Comitato consultivo nell'esercizio del suo mandato, le quali finirebbero per essere disperse nel caso di turnazione. Fa inoltre presente che, qualora si volesse accedere ad un modello diverso da quello proposto, che prevede che sia il Presidente della Camera a de-

signare il presidente dell'organo, bisognerebbe introdurre criteri ulteriori – in analogia a quanto previsto nel parere della Giunta per il Regolamento del 16 ottobre 2001, per il Comitato per la legislazione – per disciplinare tale turnazione.

Laura BOLDRINI, *Presidente*, nel concordare con il relatore, fa presente che il rischio nel quale si incorrerebbe prevedendo una turnazione dei presidenti del Comitato è quello di non poter disporre di orientamenti uniformi proprio nella prima fase applicativa del codice di condotta. Peraltro, il periodo di sei mesi che l'emendamento del collega Toninelli assegna ai turni di presidenza sarebbe a suo avviso comunque eccessivamente ridotto anche a regime.

Danilo TONINELLI, comprendendo le preoccupazioni espresse per la prima fase dell'attività del Comitato, prospetta la possibilità che si preveda che la durata del primo turno di presidenza sia maggiore rispetto a quella dei successivi, allo scopo così di assicurare una prima uniforme applicazione del codice di condotta.

Pino PISICCHIO, *relatore*, ribadisce il carattere sperimentale della disciplina proposta: un'eventuale turnazione della presidenza potrebbe ostacolare la definizione di orientamenti solidi particolarmente utili proprio ai fini della trasformazione a regime della disciplina. Ritiene quindi che la soluzione proposta dal collega Toninelli potrebbe essere utilmente presa in considerazione quando si metterà mano al Regolamento al fine di rendere stabile e definitiva la disciplina che qui si introduce in via sperimentale.

Ricapitola in conclusione, con riferimento al paragrafo VI, l'invito al ritiro dell'emendamento VI. 5. Riguardo alla soppressione dell'inciso « a titolo confidenziale, di cui agli emendamenti Toninelli VI. 6 e Giorgis VI. 3, ritiene preferibile la formulazione contenuta in quest'ultimo: invita dunque al ritiro dell'emendamento VI. 6 Toninelli ed esprime parere favorevole sull'emendamento VI. 3. Raccomanda

infine l'approvazione del suo emendamento VI. 8 e ribadisce il parere favorevole sugli emendamenti VI. 4 Giorgis, VI. 2 Melilla e VI. 7 Toninelli come ulteriormente riformulato.

Con distinte votazioni, la Giunta approva quindi all'unanimità gli emendamenti I. 1 Vignali, I. 2 Giorgis, e III. 1 Melilla (*nuova formulazione*).

Danilo TONINELLI ritira gli emendamenti VI. 5 e VI. 6 a sua prima firma.

Con distinte votazioni, la Giunta approva all'unanimità l'emendamento VI. 8 del relatore, risultando assorbito l'emendamento VI. 1 Melilla.

La Giunta approva inoltre all'unanimità l'emendamento VI. 3 Giorgis e, con una sola astensione, l'emendamento VI. 4 Giorgis; approva quindi all'unanimità gli emendamenti VI. 2 Melilla, VI. 7 Toninelli (*nuova formulazione*) e VII. 1 Melilla.

Pino PISICCHIO, prima che la Presidenza dia corso alla votazione finale sul testo del Codice, come risultante al termine dell'esame degli emendamenti, desidera precisare che dal testo devono intendersi espunte le note di commento e i riferimenti al codice di condotta del Parlamento europeo presenti nella versione originaria pubblicata in allegato al resoconto della riunione della Giunta del 23 marzo scorso. Il testo così definito dovrà quindi essere oggetto di pubblicazione.

Danilo TONINELLI, intervenendo in dichiarazione di voto finale, preannunzia il suo voto di astensione sul testo del Codice di condotta, rappresentando la posizione anche della collega Dieni, che è impossibilitata a partecipare alla seduta in quanto destinataria di una sanzione interdittiva da parte dell'Ufficio di Presidenza.

Pur ritenendo l'iniziativa dell'introduzione del codice di condotta meritevole, osserva che la medesima risulta depotenziata dalla mancata previsione di sanzioni disciplinari per il caso di inadempimento degli obblighi di comportamento previsti nel testo, reputando a tal fine insufficiente la sola sanzione della pubblicità dell'inadempienza.

Laura BOLDRINI, *Presidente*, pone quindi in votazione il testo del Codice di condotta, come risultante dagli emendamenti approvati (*vedi allegato 3*) e con le precisazioni del relatore, precisando che la Presidenza si intende autorizzata al coordinamento formale.

La Giunta, con una sola astensione, approva il testo nel suo complesso (*vedi allegato 4*).

Laura BOLDRINI, *Presidente*, nell'apprezzare lo sforzo compiuto dalla Giunta e ritenendo che il Codice approvato rappresenti un passo importantissimo nell'ottica della trasparenza delle istituzioni e della condotta dei suoi membri, si riserva di convocare una prossima seduta dell'organo in tempi molto stretti al fine di terminare l'esame degli ulteriori punti all'ordine del giorno. A tal fine prospetta fin d'ora la data del 26 aprile, alle 16, che risulterebbe la prima data utile per consentire al collega Toninelli di parteciparvi, posto che a suo carico è stata irrogata dall'Ufficio di Presidenza la sanzione della censura con interdizione dai lavori parlamentari di cinque giorni a decorrere dal 18 aprile e che tale decorrenza non può essere modificata, posto che la stessa – come risulta dalla prassi consolidata – ha assunto carattere di definitività dopo la comunicazione della decisione dell'ufficio di presidenza all'Assemblea.

La seduta termina alle 19.35.

ALLEGATO 1

**Emendamenti presentati all'ipotesi di codice di condotta dei deputati
(Nuova formulazione) pubblicata nella seduta del 23 marzo 2016.****I****(Principi generali)**

(specificativo degli artt. 54 e 67 Cost.)

Nell'esercizio delle loro funzioni, i deputati agiscono con disciplina e onore, rappresentando la Nazione e osservando i principi di integrità, trasparenza, diligenza, onestà, responsabilità e tutela del buon nome della Camera dei deputati. Non ottengono né cercano di ottenere alcun vantaggio finanziario diretto o indiretto o altre gratifiche. *(v. articolo 1 codice cond. P.E.)*.

In caso di conflitto di interessi, ossia quando un interesse personale potrebbe influenzare indebitamente l'esercizio delle sue funzioni, ciascun deputato adotta senza indugio tutti i provvedimenti necessari per rimuoverlo, in conformità ai principi e alle disposizioni del presente codice di condotta. In caso di dubbio, il deputato può, a titolo confidenziale, chiedere il parere del Comitato di cui al paragrafo VI. *(v. articolo 3 codice cond. P.E.)*

EMENDAMENTI

Al secondo comma, sostituire le parole: un interesse personale con le seguenti: uno specifico interesse privato.

I. 1. Vignali.

Al secondo comma, sopprimere le parole: , a titolo confidenziale.

I. 2. Giorgis, Cinzia Maria Fontana, Ermini, Gitti, Lenzi.**II****(Doveri dei deputati)**

(ricognitivo dei principi desumibili da norme vigenti)

I deputati osservano con scrupolo e rigore gli obblighi, previsti dall'ordinamento e dalle norme regolamentari della Camera, di trasparenza e di dichiarazione delle proprie attività patrimoniali e finanziarie, dei finanziamenti ricevuti nonché delle cariche da essi ricoperte in qualunque ente o società di carattere pubblico o privato.

III**(Dichiarazioni dei deputati)**

(ricognitivo di norme del Regolamento della Giunta delle elezioni, la cui portata applicativa viene estesa, e della l. 441/1982)

Entro trenta giorni dalla prima seduta della Camera, ovvero dalla data di proclamazione e comunque ogni volta che sia richiesto dalla Giunta delle elezioni, per i procedimenti di sua competenza, ovvero dal Comitato consultivo sulla condotta dei deputati di cui al paragrafo VI, per i profili concernenti l'applicazione del presente Codice, ciascun deputato dichiara al Presidente della Camera le cariche e gli uffici di ogni genere che ricopriva alla data della presentazione della candidatura e quelle che ricopre in enti pubblici o privati, anche di carattere internazionale, nonché le funzioni e le attività imprenditoriali o professionali comunque svolte. Qualora un deputato assuma una carica o un ufficio successivamente alla proclama-

zione, deve renderne dichiarazione entro il termine di trenta giorni. (v. articolo 4 codice cond. P.E.)

Secondo quanto disposto dalla legge n. 441 del 1982, entro tre mesi dalla proclamazione i deputati devono depositare presso l'Ufficio di Presidenza:

1) una dichiarazione concernente i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri; le azioni di società; le quote di partecipazione a società; l'esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero»;

2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche;

3) una dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero l'attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista hanno fatto parte, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero».

Alla dichiarazione debbono essere allegate le copie delle dichiarazioni relative agli eventuali finanziamenti o contributi ricevuti previste dalla legge n. 659 del 1981. I deputati devono corredare le stesse dichiarazioni con l'indicazione di quanto ricevuto, direttamente o a mezzo di comitati costituiti a loro sostegno, comunque denominati, a titolo di liberalità per ogni importo superiore alla somma di 5.000 euro l'anno.

Gli adempimenti indicati concernono anche la situazione patrimoniale e la dichiarazione dei redditi del coniuge non separato, nonché dei figli e dei parenti entro il secondo grado di parentela, se gli stessi vi consentono.

Entro un mese dalla scadenza del termine utile per la presentazione della di-

chiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche, i deputati sono tenuti a depositare un'attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi. Anche tale adempimento si estende al coniuge non separato, nonché ai figli e ai parenti entro il secondo grado di parentela, se gli stessi vi consentono.

Entro tre mesi successivi alla cessazione dall'ufficio i deputati sono tenuti a depositare una dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione. Entro un mese successivo alla scadenza del relativo termine, essi sono tenuti a depositare una copia della dichiarazione annuale relativa ai redditi delle persone fisiche. Anche tale adempimento si estende al coniuge non separato, nonché ai figli e ai parenti entro il secondo grado di parentela, se gli stessi vi consentono.

I dati relativi alla situazione patrimoniale e di reddito dei parlamentari sono pubblicati nel sito internet ufficiale del Parlamento italiano, dando evidenza specifica dei contributi ricevuti, direttamente o a mezzo di comitati costituiti a loro sostegno, superiori a 5.000 euro l'anno. (v. articolo 4 codice cond. P.E.)

EMENDAMENTI

Al primo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

I deputati dichiarano altresì tutti gli incarichi professionali assunti e le consulenze attribuite anche successivamente alla proclamazione.

III. 1. Melilla.

IV

(Doni)

(innovativo)

Nell'esercizio delle loro funzioni, i deputati si astengono dall'accettare doni o

benefici analoghi, salvo quelli di valore inferiore a 250 euro, offerti conformemente alle consuetudini di cortesia, o quelli ricevuti conformemente alle medesime consuetudini qualora rappresentino la Camera in veste ufficiale.

Le predette disposizioni non si applicano al rimborso delle spese di viaggio, di alloggio e di soggiorno dei deputati o ai pagamenti diretti di dette spese da parte di terzi quando i deputati partecipano sulla base di un invito e nell'esercizio delle loro funzioni a eventi organizzati da terzi. Per tali casi l'Ufficio di Presidenza adotta le disposizioni necessarie ad assicurare la trasparenza. (*v. articolo 5 codice cond. P.E.*)

V

(Pubblicità)

(parzialmente innovativo)

Le dichiarazioni dei deputati relative alle posizioni ed agli interessi finanziari, ai finanziamenti ricevuti e alle cariche ricoperte, rese ai sensi dell'ordinamento vigente, delle norme regolamentari e del presente codice di condotta, sono pubblicate sul sito *internet* della Camera dei deputati.

VI

(Comitato consultivo sulla condotta dei deputati)

(innovativo)

L'ufficio di presidenza costituisce, all'inizio di ogni legislatura, un Comitato consultivo sulla condotta dei deputati, composto da quattro membri dell'Ufficio di Presidenza e da sei deputati (*complessivamente cinque al PE*) designati dal Presidente della Camera tenendo conto della loro esperienza e, per quanto possibile, della esigenza di rappresentatività ed equi-

librio politico. Il Comitato è presieduto da un membro dell'ufficio di presidenza designato dal Presidente della Camera.

Fatte salve le competenze della Giunta delle elezioni, su richiesta di un deputato, il Comitato consultivo fornisce, a titolo confidenziale, entro il termine di un mese dalla richiesta, orientamenti sull'interpretazione e l'attuazione delle disposizioni del presente codice di condotta. Il deputato in questione ha il diritto di fare riferimento a detti orientamenti.

Su richiesta del Presidente della Camera, il Comitato consultivo esamina inoltre i presunti casi di violazione del presente codice di condotta e ne comunica gli esiti al Presidente anche ai fini della eventuale sottoposizione agli organi competenti. Il Comitato consultivo può, previa autorizzazione del Presidente, chiedere il parere di esperti.

Il Comitato consultivo pubblica una relazione annuale sulle sue attività resa disponibile sul sito *internet* della Camera. (*v. articolo 7 codice cond. P.E.*)

EMENDAMENTI

Sostituire il primo comma con il seguente:

È istituito un Comitato consultivo sulla condotta dei deputati, composto da dieci deputati nominati dal Presidente della Camera all'inizio della legislatura, in modo da garantire la rappresentanza paritaria della maggioranza e delle opposizioni. Il Comitato è presieduto, a turno, da uno dei suoi componenti per la durata di sei mesi ciascuno, in modo che la presidenza sia esercitata alternativamente da un membro dell'opposizione e da uno della maggioranza.

VI. 5. Toninelli, Dieni.

Al primo comma, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , in modo da garantire comunque la rappresentanza pa-

ritaria della maggioranza e delle opposizioni.

Conseguentemente, al medesimo comma, al secondo periodo, sopprimere le parole: dell'Ufficio di Presidenza.

VI. 8. Il Relatore.

Al primo comma, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , in modo da garantire comunque la rappresentanza paritaria della maggioranza e delle opposizioni.

VI. 1. Melilla.

Al secondo comma, primo periodo, sopprimere le parole: a titolo confidenziale.

VI. 6. Toninelli, Dieni.

Al secondo comma, primo periodo, sostituire le parole: a titolo confidenziale con le seguenti: al deputato medesimo.

VI. 3. Giorgis, Cinzia Maria Fontana, Ermini, Gitti, Lenzi.

Al secondo comma, sopprimere il secondo periodo.

VI. 4. Giorgis, Cinzia Maria Fontana, Ermini, Gitti, Lenzi.

Al terzo comma, secondo periodo, dopo le parole: Comitato consultivo aggiungere le seguenti: svolge al riguardo gli accertamenti istruttori necessari, convocando eventualmente il deputato interessato e.

VI. 2. Melilla.

Dopo il terzo comma aggiungere il seguente:

Di tutte le riunioni del Comitato viene redatto un resoconto integrale pubblicato nell'apposita sezione del sito *web* della

Camera dei Deputati nel termine perentorio di cinque giorni. Nella medesima sezione sono pubblicati tutti i pareri a qualsiasi titolo forniti dal Comitato entro il termine perentorio del giorno successivo alla loro emanazione.

VI. 7. Toninelli, Dieni.

VII

(Sanzioni)

(innovativo)

Della mancata osservanza delle disposizioni del codice di condotta, come accertata dal Comitato consultivo sulla condotta dei deputati, è assicurata la pubblicità sul sito *internet* della Camera.

EMENDAMENTI

Dopo le parole: Comitato consultivo sulla condotta dei deputati aggiungere le seguenti: è dato annuncio all'Assemblea ed.

VII. 1. Melilla.

Aggiungere in fine il seguente comma:

Alle violazioni del codice di condotta si applicano inoltre le disposizioni di cui all'articolo 60, comma 3, del Regolamento, come modificato.

Conseguentemente, all'articolo 60 del Regolamento della Camera, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

5. Il Presidente della Camera può altresì proporre all'Ufficio di presidenza le sanzioni previste nel comma 3 quando un deputato viola gli obblighi, previsti dall'ordinamento, di trasparenza e di denuncia delle proprie attività patrimoniali e finanziarie, dei finanziamenti ricevuti nonché delle cariche ricoperte in qualunque ente o società di carattere pubblico o privato.

VII. 2. Toninelli, Dieni.

ALLEGATO 2

Emendamenti presentati all'ipotesi di regolamentazione dell'attività di lobbying (Nuova formulazione) pubblicata nella seduta del 23 marzo 2016

I

(Registro dei soggetti che svolgono attività di relazione istituzionale)

L'attività di relazione istituzionale svolta nei confronti dei membri della Camera dei deputati presso le sue sedi si informa ai principi di pubblicità e di trasparenza. È istituito a tal fine presso l'Ufficio di Presidenza un registro dei soggetti che svolgono attività di relazione istituzionale nei confronti dei deputati. Il registro è pubblicato sul sito internet della Camera.

EMENDAMENTI

Dopo la parola: svolgono aggiungere le seguenti: in modo non occasionale.

- I. 1.** Giorgis, Cinzia Maria Fontana, Ermini, Gitti, Lenzi.

Aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'ufficio di presidenza aggiorna periodicamente, e non oltre dieci giorni dalla loro ricezione, i dati comunicati dagli iscritti al registro.

- I. 2.** Toninelli, Dieni.

II

(Definizione dell'attività di relazione istituzionale)

Per attività di relazione istituzionale si intende ogni attività svolta da persone,

associazioni, enti e società attraverso proposte, richieste, suggerimenti, studi, ricerche, analisi e qualsiasi altra iniziativa o comunicazione orale e scritta anche per via elettronica, intesa a perseguire interessi leciti propri o di terzi nei confronti dei membri della Camera dei deputati.

EMENDAMENTI

Sopprimerlo.

- II. 7.** Giorgis, Cinzia Maria Fontana, Ermini, Gitti, Lenzi.

Dopo le parole: attività svolta aggiungere le seguenti: nelle sedi della Camera dei deputati.

Conseguentemente, dopo le parole: per via elettronica *aggiungere le seguenti:* nella casella di posta elettronica assegnata a ciascun deputato nel dominio «camera.it».

- II. 3.** Vignali.

Sostituire le parole: da persone *con le seguenti:* per conto di.

- II. 4.** Vignali.

Sopprimere le parole: anche per via elettronica.

- II. 5.** Vignali.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

Non costituiscono attività di relazione le dichiarazioni rese e il materiale depositato nel corso di audizioni dinanzi alle Commissioni e ai Comitati parlamentari.

* **II. 1.** Giancarlo Giorgetti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

Non costituiscono attività di relazione le dichiarazioni rese e il materiale depositato nel corso di audizioni dinanzi alle Commissioni e ai Comitati parlamentari.

* **II. 2.** Catania.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

Non costituiscono attività di relazione le dichiarazioni rese e il materiale depositato nel corso di audizioni dinanzi alle Commissioni e ai Comitati parlamentari.

* **II. 6.** Vignali.

III

(Iscrizione nel registro dell'attività di relazione istituzionale)

Chiunque intenda svolgere attività di relazione istituzionale, rappresentando o promuovendo presso la Camera dei deputati, nelle sue sedi, interessi privati, deve chiedere l'iscrizione nell'apposito registro indicando:

a) i dati anagrafici e il domicilio professionale, con l'indicazione dei soggetti per conto dei quali opera;

b) la descrizione dell'attività di relazione istituzionale che intende svolgere;

c) i soggetti istituzionali che si intendono contattare.

Per l'iscrizione nel registro il soggetto richiedente deve:

a) avere compiuto la maggiore età;

b) non avere subito, nell'ultimo decennio, condanne definitive per reati contro la pubblica fede o il patrimonio;

c) godere dei diritti civili e non essere stato interdetto dai pubblici uffici.

La medesima disciplina si applica anche ai parlamentari cessati dal mandato ove intendano svolgere attività di relazione istituzionale.

Le ulteriori disposizioni relative all'iscrizione e alla tenuta del registro sono stabilite dall'Ufficio di presidenza della Camera e pubblicate sul sito internet della Camera.

EMENDAMENTI

Al primo comma, all'alinea, sostituire le parole: presso la Camera dei deputati, nelle sue sedi, *con le seguenti:* presso i membri della Camera dei deputati, anche al di fuori delle sue sedi ufficiali e anche indirettamente attraverso i loro collaboratori.

III. 10. Toninelli, Dieni.

Al primo comma, lettera c), sopprimere la parola: istituzionali.

Conseguentemente al paragrafo IV, secondo periodo, sopprimere la medesima parola.

III. 5. Melilla.

Al primo comma, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

d) la delega del titolare di interessi specifici per conto del quale si intende svolgere attività di relazione istituzionale.

III. 8. Toninelli, Dieni.

Al secondo comma, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) non avere subito, nell'ultimo decennio, condanne definitive per delitti contro la pubblica amministrazione o l'ordine pubblico o l'incolumità pubblica o la fede pubblica o il patrimonio ovvero per delitti commessi con finalità di terrorismo;

III. 4. Melilla.

Al secondo comma, alla lettera b), dopo le parole: per reati contro aggiungere le seguenti: la pubblica amministrazione,

III. 7. Toninelli, Dieni.

Al secondo comma, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

d) non aver ricoperto negli ultimi ventiquattro mesi: incarichi governativi; incarichi dirigenziali nella pubblica amministrazione o in società partecipate da organi della pubblica amministrazione; la carica di parlamentare della Repubblica ovvero di consigliere regionale.

III. 9. Toninelli, Dieni.

Al terzo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai parlamentari cessati dal mandato è fatto divieto di svolgere attività di relazione istituzionale prima che siano trascorsi tre anni dalla cessazione del mandato.

III. 11. Toninelli, Dieni.

Dopo il terzo comma, aggiungere il seguente:

Per le associazioni di categoria e sindacali sono soggetti agli obblighi e alle condizioni di cui ai precedenti commi i funzionari che in maniera stabile e costante svolgono la loro attività nei confronti della Camera e dei suoi membri.

* **III. 1.** Giancarlo Giorgetti.

Dopo il terzo comma, aggiungere il seguente:

Per le associazioni di categoria e sindacali sono soggetti agli obblighi e alle condizioni di cui ai precedenti commi i funzionari che in maniera stabile e costante svolgono la loro attività nei confronti della Camera e dei suoi membri.

* **III. 2.** Catania.

Sopprimere il quarto comma.

Conseguentemente, sostituire il paragrafo IV con il seguente:

IV (Contenuti e forme di pubblicità del registro di attività istituzionale)

1. Nel registro vengono annotati tutti i nomi degli iscritti e gli incontri che questi tengono con i deputati. A tal fine, gli iscritti che intendano incontrare uno o più deputati sono tenuti a comunicarlo all'Amministrazione della Camera dei deputati, compilando sul sito *web* della Camera l'apposito modulo di domanda, specificando la data, l'orario e l'oggetto dell'incontro, nonché i partecipanti. Dell'avvenuta compilazione viene inviata notifica elettronica automatica, tramite *email* e messaggio di testo sul telefono cellulare, al deputato o ai deputati partecipanti all'incontro.

2. Il deputato o i deputati che partecipano all'incontro sono responsabili in solido della mancata o parziale o erronea comunicazione di cui al comma precedente per gli effetti di cui al comma 2 dell'articolo V.

3. Entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno, gli iscritti nel registro sono obbligati a presentare alla Camera una relazione sull'attività di relazione istituzionale svolta nel semestre, che dia conto dei contatti effettivamente posti in essere, degli obiettivi conseguiti, dei mezzi impiegati e delle spese sostenute. Le relazioni devono, inoltre, contenere un elenco delle

persone, associazioni, enti o società e dei rispettivi rappresentanti nel cui interesse l'attività di relazione istituzionale è stata svolta, con le eventuali variazioni intervenute, nonché dei dipendenti o collaboratori che hanno partecipato all'attività e dei soggetti istituzionali contattati.

4. L'Ufficio di Presidenza della Camera può disporre verifiche sulle dichiarazioni di cui al comma 1 del presente articolo, sulle relazioni di cui al comma 3 del presente articolo e sui documenti presentati ai sensi dell'articolo III dai soggetti esercenti l'attività di relazione istituzionale iscritti nel registro, richiedendo, se necessario, la produzione di ulteriori dati e informazioni in merito. Le relazioni sono pubblicate sul sito internet della Camera.

5. Il registro è pubblicato, in formato aperto e riutilizzabile, in una apposita sezione del sito *internet* della Camera dei Deputati e viene aggiornato in tempo reale e comunque quotidianamente degli incontri che si svolgono. In tale sezione del sito *internet* è altresì indicato l'indirizzo *email* presso il quale i cittadini possono chiedere chiarimenti in merito alle modalità di compilazione del registro.

6. L'ufficio di Presidenza della Camera provvede ad inserire nelle schede dei lavori preparatori ai progetti di legge presenti sul sito della Camera le informazioni relative alle attività di relazione istituzionale ad essi attinenti riportata nelle relazioni di cui al comma 3 ed agli incontri di cui al comma 1.

7. Ulteriori norme attuative del presente articolo sono approvate dall'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati e pubblicate sul sito *internet* nella apposita sezione insieme al presente Regolamento.

III. 12. Toninelli, Dieni.

Al quarto comma, dopo le parole: tenuta del registro aggiungere le seguenti: , nonché alle modalità di accesso alla Camera dei deputati da parte dei soggetti iscritti al medesimo registro,.

Conseguentemente:

sopprimere il paragrafo IV;

sostituire il paragrafo V con il seguente:

V (Sanzioni)

In caso di violazione, da parte dei soggetti iscritti al registro, delle disposizioni contenute al paragrafo III e di quelle adottate dall'Ufficio di Presidenza in attuazione dell'ultimo comma del predetto paragrafo, si applicano le sanzioni previste dall'Ufficio di Presidenza secondo procedure e modalità stabilite dallo stesso Ufficio di Presidenza.

III. 3. Vignali.

Al quarto comma, dopo le parole e alla tenuta del registro aggiungere le seguenti: nonché alle modalità di accesso alla Camera dei deputati e all'eventuale individuazione di locali e attrezzature per favorire al meglio l'esplicazione della loro attività.

III. 6. Giorgis, Cinzia Maria Fontana, Ermini, Gitti, Lenzi.

IV

(Relazioni periodiche)

Entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno, gli iscritti nel registro sono obbligati a presentare alla Camera una relazione sull'attività di relazione istituzionale svolta nel semestre, che dia conto dei contatti effettivamente posti in essere, degli obiettivi conseguiti, dei mezzi impiegati e delle spese sostenute. Le relazioni devono, inoltre, contenere un elenco delle persone, associazioni, enti o società e dei rispettivi rappresentanti nel cui interesse l'attività di relazione istituzionale è stata svolta, con le eventuali variazioni intervenute, nonché dei dipendenti o collaboratori che hanno partecipato all'attività e dei soggetti istituzionali contattati. L'Ufficio di

presidenza della Camera, secondo modalità e criteri da esso stesso stabiliti, può disporre verifiche sulle relazioni presentate dai soggetti esercenti l'attività di relazione istituzionale iscritti nel registro, richiedendo, se necessario, la produzione di ulteriori dati e informazioni in merito. Le relazioni sono pubblicate sul sito internet della Camera.

EMENDAMENTI

Al primo periodo, sopprimere le parole: il 30 giugno e.

Conseguentemente, al medesimo periodo, sopprimere le parole da: nel semestre fino a spese sostenute.

IV. 5. Vignali.

Al primo periodo, sopprimere le parole: il 30 giugno e.

Conseguentemente, al medesimo periodo, sopprimere le parole: nel semestre.

IV. 4. Vignali.

Al primo periodo, sopprimere le parole: il 30 giugno e.

Conseguentemente, al medesimo periodo sostituire le parole: nel semestre con le seguenti: nell'anno.

IV. 10. Giorgis, Cinzia Maria Fontana, Ermini, Gitti, Lenzi.

Al primo periodo, sostituire la parola: conseguiti con la seguente: perseguiti.

IV. 6. Vignali.

Al secondo periodo, sopprimere le parole: e dei soggetti istituzionali contattati.

IV. 7. Vignali.

Sopprimere il terzo periodo.

IV. 8. Vignali.

Al terzo periodo, sostituire le parole: può disporre verifiche sulle con le seguenti: dispone verifiche sulla veridicità e completezza delle.

IV. 9. Melilla.

All'ultimo periodo, dopo le parole: Le relazioni sono pubblicate sul sito internet della Camera aggiungere le seguenti: entro e non oltre 15 giorni dalla loro ricezione.

IV. 12. Toninelli, Dieni.

Aggiungere, in fine, il seguente periodo:

Le associazioni di categoria a vocazione generale presentano alla Camera entro il 31 dicembre una relazione inerente all'attività di relazione istituzionale svolta, con specifica indicazione anche dei contatti effettivamente posti in essere.

*** IV. 1.** Giancarlo Giorgetti.

Aggiungere, in fine, il seguente periodo:

Le associazioni di categoria a vocazione generale presentano alla Camera entro il 31 dicembre una relazione inerente all'attività di relazione istituzionale svolta, con specifica indicazione anche dei contatti effettivamente posti in essere.

*** IV. 2.** Catania.

Dopo il paragrafo IV, aggiungere il seguente:

IV-bis. (Incontri richiesti dai membri della Camera dei deputati).

I membri della Camera dei deputati che, a qualsiasi titolo, richiedono un incontro nelle sedi della Camera dei deputati a persone che, in ragione della propria

attività, rappresentano interessi privati, sono tenuti ad annotare in un proprio registro gli incontri avvenuti. L'elenco di tali incontri, regolarmente aggiornato, è custodito dal membro della Camera dei deputati e deve essere esibito su richiesta dell'Ufficio di Presidenza della Camera.

IV. 01. Catania.

V

(Sanzioni)

In caso di violazione delle disposizioni contenute nel presente testo e delle altre disposizioni adottate nella materia dall'Ufficio di presidenza si applicano le sanzioni previste dall'Ufficio di Presidenza secondo procedure e modalità stabilite dallo stesso Ufficio di Presidenza.

EMENDAMENTI

Sostituirlo con il seguente:

V (Sanzioni).

1. In caso di violazioni delle disposizioni contenute nel presente testo e delle ulteriori disposizioni adottate in materia dall'Ufficio di Presidenza, fermo restando l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria per dichiarazioni mendaci, formazione di atti falsi e loro utilizzo secondo quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e per la violazione degli articoli 495 e 496 del codice penale, l'Ufficio di Presidenza irroga a chiunque svolga attività di relazione istituzionale in violazione delle predette disposizioni, anche se non iscritto al registro, le seguenti sanzioni:

a) il divieto di accesso alle sedi della Camera dei deputati per un periodo da 30 giorni a 3 anni;

b) la cancellazione dal registro di cui al paragrafo III per un periodo da 30 giorni a 3 anni.

2. Al membro della Camera dei deputati che partecipi ad incontri non debitamente comunicati ai sensi del comma 2 del paragrafo IV, l'Ufficio di Presidenza irroga sanzioni pecuniarie consistenti nella decurtazione dal dieci per cento dell'indennità parlamentare mensile fino a sei volte l'indennità parlamentare mensile, e, in caso di inadempienza reiterata, la sanzione della interdizione a partecipare ai lavori parlamentari per un periodo da uno a tre mesi.

3. Al gruppo parlamentare del deputato che partecipi ad incontri non debitamente comunicati ai sensi del comma 2 del paragrafo IV, l'Ufficio di Presidenza irroga una sanzione consistente nella decurtazione del 3 per cento del contributo finanziario unico e onnicomprensivo a carico del bilancio della Camera dei deputati e previsto dall'articolo 15 del Regolamento della Camera dei deputati per ogni incontro non comunicato o comunicato erroneamente o parzialmente.

V. 3. Toninelli, Dieni.

Dopo le parole: in caso di violazione *aggiungere le seguenti:* da parte dei soggetti iscritti nel registro,

V. 1. Vignali.

Dopo le parole: sanzioni previste dall'Ufficio di Presidenza *aggiungere le seguenti:* , graduate in relazione alla gravità delle infrazioni,

V. 2. Melilla.

Aggiungere, infine, il seguente periodo: Della mancata osservanza delle disposizioni del presente regolamento, come accertata dall'Ufficio di Presidenza, e della irrogazione delle sanzioni di cui sopra è assicurata, a cura dell'Ufficio di Presidenza, la pubblicità sul sito *internet* della Camera.

V. 4. Toninelli, Dieni.

Dopo il paragrafo V, aggiungere il seguente:

VI (Obblighi dei deputati)

L'attività di relazione istituzionale svolta nei confronti dei membri della Camera dei deputati è obbligatoriamente resa nota, ove pertinente all'oggetto dei processi decisionali, facendone specifica menzione nella relazione illustrativa dei disegni di legge sotto la responsabilità del primo firmatario dell'atto.

Il membro della Camera dei deputati che venga a conoscenza di una violazione, da parte di chi svolge attività di relazione istituzionale o di un altro membro della Camera dei deputati, delle disposizioni di cui al presente regolamento, è tenuto a darne immediata comunicazione all'ufficio di Presidenza.

Conseguentemente, al paragrafo V aggiungere, infine, il seguente periodo: In particolare, nei confronti dei deputati ed in proporzione alla diversa gravità delle violazioni, l'Ufficio di Presidenza irroga sanzioni pecuniarie consistenti nella decurtazione dal dieci per cento dell'indennità parlamentare mensile fino a sei volte l'indennità parlamentare mensile, e, in caso di inadempienza reiterata, la sanzione della interdizione a partecipare ai lavori parlamentari per un periodo da uno a tre mesi.

V. 01. Toninelli, Dieni.

Dopo il paragrafo V, aggiungere il seguente:

VI (Registro degli accessi)

L'ufficio di presidenza della Camera, secondo modalità e criteri da esso stesso stabiliti, dispone la pubblicazione sul sito istituzionale della camera dell'elenco di tutti i soggetti, ad esclusione dei collaboratori dei deputati e dei dipendenti della Camera, che hanno avuto accesso alle sedi della Camera con specifica indicazione del giorno, della motivazione, dell'eventuale iscrizione al registro di cui all'articolo I e dei deputati presso cui è stata esercitata l'attività di relazione istituzionale, nel rispetto delle vigenti leggi sulla *privacy*.

V. 02. Toninelli, Dieni.

EMENDAMENTI AL TITOLO

Ai paragrafi da 1 a 4, sostituire, ovunque ricorrono, le parole: attività di relazione istituzionale *con le seguenti:* attività di rappresentanza di interessi.

Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente: Regolamentazione dell'attività di rappresentanza di interessi.

TIT. 2. Il Relatore.

Nel titolo, dopo le parole: lobbying *aggiungere le seguenti:* nelle sedi della Camera dei deputati

TIT. 1. Catania.

ALLEGATO 3

**Emendamenti approvati all'ipotesi di codice di condotta dei deputati
(Nuova formulazione) pubblicata nella seduta del 23 marzo 2016**

Al secondo comma, sostituire le parole: un interesse personale con le seguenti: uno specifico interesse privato.

I. 1. Vignali.

Al secondo comma, sopprimere le parole: , a titolo confidenziale.

I. 2. Giorgis, Cinzia Maria Fontana, Ermini, Gitti, Lenzi.

Al primo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

I deputati devono altresì rendere dichiarazione di ogni altra attività professionale o di lavoro autonomo o di impiego o di lavoro privato.

III. 1. (nuova formulazione) Melilla.

Al primo comma, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , in modo da garantire comunque la rappresentanza paritaria della maggioranza e delle opposizioni.

Conseguentemente, al medesimo comma, al secondo periodo, sopprimere le parole: dell'ufficio di presidenza.

VI. 8. Il Relatore.

Al secondo comma, primo periodo, sostituire le parole: a titolo confidenziale con le seguenti: al deputato medesimo.

VI. 3. Giorgis, Cinzia Maria Fontana, Ermini, Gitti, Lenzi.

Al secondo comma, sopprimere il secondo periodo.

VI. 4. Giorgis, Cinzia Maria Fontana, Ermini, Gitti, Lenzi.

Al terzo comma, secondo periodo, dopo le parole: Comitato consultivo aggiungere le seguenti: svolge al riguardo gli accertamenti istruttori necessari, convocando eventualmente il deputato interessato e.

VI. 2. Melilla.

Dopo il terzo comma aggiungere il seguente:

Gli orientamenti del Comitato sull'interpretazione e sull'attuazione delle disposizioni del presente codice di condotta, diversi dai pareri espressi ai sensi del paragrafo I, secondo comma, sono tempestivamente pubblicati sul sito *internet* della Camera.

VI. 7. (Nuova formulazione) Toninelli, Dieni.

Dopo le parole: Comitato consultivo sulla condotta dei deputati aggiungere le seguenti: è dato annuncio all'Assemblea ed.

VII. 1. Melilla.

ALLEGATO 4

CODICE DI CONDOTTA DEI DEPUTATI**Approvato dalla Giunta per il Regolamento
nella seduta del 12 aprile 2016****I*****(Principi generali)***

Nell'esercizio delle loro funzioni, i deputati agiscono con disciplina e onore, rappresentando la Nazione e osservando i principi di integrità, trasparenza, diligenza, onestà, responsabilità e tutela del buon nome della Camera dei deputati. Non ottengono né cercano di ottenere alcun vantaggio finanziario diretto o indiretto o altre gratifiche.

In caso di conflitto di interessi, ossia quando uno specifico interesse privato potrebbe influenzare indebitamente l'esercizio delle sue funzioni, ciascun deputato adotta senza indugio tutti i provvedimenti necessari per rimuoverlo, in conformità ai principi e alle disposizioni del presente codice di condotta. In caso di dubbio, il deputato può chiedere il parere del Comitato di cui al paragrafo VI.

II***(Doveri dei deputati)***

I deputati osservano con scrupolo e rigore gli obblighi, previsti dall'ordinamento e dalle norme regolamentari della Camera, di trasparenza e di dichiarazione delle proprie attività patrimoniali e finanziarie, dei finanziamenti ricevuti nonché delle cariche da essi ricoperte in qualunque ente o società di carattere pubblico o privato.

III***(Dichiarazioni dei deputati)***

Entro trenta giorni dalla prima seduta della Camera, ovvero dalla data di proclamazione e comunque ogni volta che sia richiesto dalla Giunta delle elezioni, per i procedimenti di sua competenza, ovvero dal Comitato consultivo sulla condotta dei deputati di cui al paragrafo VI, per i profili concernenti l'applicazione del presente Codice, ciascun deputato dichiara al Presidente della Camera le cariche e gli uffici di ogni genere che ricopriva alla data della presentazione della candidatura e quelle che ricopre in enti pubblici o privati, anche di carattere internazionale, nonché le funzioni e le attività imprenditoriali o professionali comunque svolte. Qualora un deputato assuma una carica o un ufficio successivamente alla proclamazione, deve renderne dichiarazione entro il termine di trenta giorni. I deputati devono altresì rendere dichiarazione di ogni altra attività professionale o di lavoro autonomo o di impiego o di lavoro privato.

Secondo quanto disposto dalla legge n. 441 del 1982, entro tre mesi dalla proclamazione i deputati devono depositare presso l'ufficio di presidenza:

1) una dichiarazione concernente i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri; le azioni di società; le quote di partecipazione a società; l'esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero»;

2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche;

3) una dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero l'attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista hanno fatto parte, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero».

Alla dichiarazione debbono essere allegate le copie delle dichiarazioni relative agli eventuali finanziamenti o contributi ricevuti previste dalla legge n. 659 del 1981. I deputati devono corredare le stesse dichiarazioni con l'indicazione di quanto ricevuto, direttamente o a mezzo di comitati costituiti a loro sostegno, comunque denominati, a titolo di liberalità per ogni importo superiore alla somma di 5.000 euro l'anno.

Gli adempimenti indicati concernono anche la situazione patrimoniale e la dichiarazione dei redditi del coniuge non separato, nonché dei figli e dei parenti entro il secondo grado di parentela, se gli stessi vi consentono.

Entro un mese dalla scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche, i deputati sono tenuti a depositare un'attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi. Anche tale adempimento si estende al coniuge non separato, nonché ai figli e ai parenti entro il secondo grado di parentela, se gli stessi vi consentono.

Entro tre mesi successivi alla cessazione dall'ufficio i deputati sono tenuti a depositare una dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione. Entro un mese successivo alla scadenza del relativo termine, essi sono tenuti a depo-

sitare una copia della dichiarazione annuale relativa ai redditi delle persone fisiche. Anche tale adempimento si estende al coniuge non separato, nonché ai figli e ai parenti entro il secondo grado di parentela, se gli stessi vi consentono.

I dati relativi alla situazione patrimoniale e di reddito dei parlamentari sono pubblicati nel sito internet ufficiale del Parlamento italiano, dando evidenza specifica dei contributi ricevuti, direttamente o a mezzo di comitati costituiti a loro sostegno, superiori a 5.000 euro l'anno.

IV

(Doni)

Nell'esercizio delle loro funzioni, i deputati si astengono dall'accettare doni o benefici analoghi, salvo quelli di valore inferiore a 250 euro, offerti conformemente alle consuetudini di cortesia, o quelli ricevuti conformemente alle medesime consuetudini qualora rappresentino la Camera dei deputati in veste ufficiale.

Le predette disposizioni non si applicano al rimborso delle spese di viaggio, di alloggio e di soggiorno dei deputati o ai pagamenti diretti di dette spese da parte di terzi quando i deputati partecipano sulla base di un invito e nell'esercizio delle loro funzioni a eventi organizzati da terzi. Per tali casi l'ufficio di presidenza adotta le disposizioni necessarie ad assicurare la trasparenza.

V

(Pubblicità)

Le dichiarazioni dei deputati relative alle posizioni ed agli interessi finanziari, ai finanziamenti ricevuti e alle cariche ricoperte, rese ai sensi dell'ordinamento vigente, delle norme regolamentari e del presente codice di condotta, sono pubblicate sul sito *internet* della Camera dei deputati.

VI**(Comitato consultivo sulla condotta dei deputati)**

L'ufficio di presidenza costituisce, all'inizio di ogni legislatura, un Comitato consultivo sulla condotta dei deputati, composto da quattro membri dell'Ufficio di Presidenza e da sei deputati designati dal Presidente della Camera tenendo conto della loro esperienza e, per quanto possibile, della esigenza di rappresentatività ed equilibrio politico, in modo da garantire comunque la rappresentanza paritaria della maggioranza e delle opposizioni. Il Comitato è presieduto da un membro designato dal Presidente della Camera.

Fatte salve le competenze della Giunta delle elezioni, su richiesta di un deputato, il Comitato consultivo fornisce al deputato medesimo, entro il termine di un mese dalla richiesta, orientamenti sull'interpretazione e l'attuazione delle disposizioni del presente codice di condotta.

Su richiesta del Presidente della Camera, il Comitato consultivo esamina inoltre i presunti casi di violazione del pre-

sente codice di condotta e ne comunica gli esiti al Presidente anche ai fini della eventuale sottoposizione agli organi competenti. Il Comitato consultivo svolge al riguardo gli accertamenti istruttori necessari, convocando eventualmente il deputato interessato, e può, previa autorizzazione del Presidente, chiedere il parere di esperti.

Gli orientamenti del Comitato sull'interpretazione e sull'attuazione delle disposizioni del presente codice di condotta, diversi dai pareri espressi ai sensi del paragrafo I, secondo comma, sono tempestivamente pubblicati sul sito *internet* della Camera dei deputati.

Il Comitato consultivo pubblica una relazione annuale sulle sue attività resa disponibile sul sito *internet* della Camera dei deputati.

VII**(Sanzioni)**

Della mancata osservanza delle disposizioni del codice di condotta, come accertata dal Comitato consultivo sulla condotta dei deputati, è dato annuncio all'Assemblea ed è assicurata la pubblicità sul sito *internet* della Camera dei deputati.

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

S O M M A R I O

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO:	
Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze. C. 3634, approvato dal Senato (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere con condizioni, osservazioni e raccomandazione</i>)	24
Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace. Governo C. 3672, approvato dal Senato (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere con condizioni e osservazione</i>)	31

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO

Martedì 12 aprile 2016. — Presidenza del presidente Gianluca PINI.

La seduta comincia alle 14.35.

Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze.

C. 3634, approvato dal Senato.
(Parere alla II Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere con condizioni, osservazioni e raccomandazione*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Gianluca PINI, *presidente*, nell'illustrare il provvedimento in titolo, ne evidenzia talune criticità. Ben consapevole che trattasi di un provvedimento che si presta a valutazioni assai divergenti sul piano politico, reputa opportuno sottolineare come i conseguenti rilievi contenuti nella proposta di parere che si accinge ad illustrare sono stati da lui predisposti tenendo esclusivamente conto dei parametri valutativi di carattere tecnico-giuridico previsti dall'ar-

ticolo 16-bis del Regolamento, come costantemente applicati dal Comitato nella sua lunga e consolidata giurisprudenza. Si tratta quindi di rilievi che sono unicamente volti a suggerire agli organi di merito alcune modifiche indispensabili al fine di rendere concretamente efficace ed applicabile la normativa che è stata proposta.

Formula quindi la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione, esaminata la proposta di legge n. 3634 e rilevato che:

sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto e della struttura del testo:

la proposta di legge, a seguito della posizione della questione di fiducia presso l'altro ramo del Parlamento, si compone di un unico articolo suddiviso in 69 commi, all'interno del quale sono confluiti i due distinti titoli – dedicati alla disciplina di due autonomi istituti giuridici – nei quali opportunamente si articolava l'originaria proposta di legge;

il provvedimento presenta un contenuto omogeneo e corrispondente al titolo in quanto interviene, in parte mediante

una nuova disciplina, in parte mediante rinvii all'ordinamento vigente, a introdurre la disciplina giuridica delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e delle unioni di fatto (sia tra coppie omosessuali sia tra coppie eterosessuali);

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

sul piano del coordinamento interno ed esterno al testo, la proposta di legge, con riguardo al vincolo derivante dalla precedente unione civile, contiene due disposizioni, una formulata in termini di novella ed una recante un'autonoma disciplina, che parzialmente si sovrappongono: in particolare, al comma 8, il primo periodo riproduce, integrandola, la disciplina contenuta all'articolo 124, primo periodo, del codice civile, prevedendo che il coniuge sia in ogni tempo legittimato ad impugnare, oltre al matrimonio successivamente contratto dall'altro coniuge, anche l'unione civile successivamente costituita dal medesimo; il secondo periodo riproduce invece il secondo periodo dell'articolo 124 del codice civile, sostituendo il riferimento al matrimonio con quello all'unione civile e prevedendo cioè che, nel caso in cui venga opposta la nullità dell'unione civile, tale questione debba essere preventivamente giudicata; il successivo comma 33, con disposizione di identico contenuto rispetto a quella presente nel comma 8, primo periodo, novella l'articolo 124 del codice civile, integrando il primo periodo con il riferimento all'unione civile;

sempre sul piano del coordinamento con l'ordinamento vigente, al comma 18 è presente un riferimento alla sospensione della prescrizione senza che sia specificato che si tratta di quella derivante dai rapporti tra le parti di cui all'articolo 2941 del codice civile;

con riferimento al comma 47, che integra il comma 712 del codice di procedura civile prevedendo che nella domanda di interdizione o inabilitazione debbano essere indicati nome e cognome e residenza dell'eventuale "convivente di

fatto", si segnala invece che l'articolo 417 del codice civile – con diversa espressione che andrebbe armonizzata, o attraverso la delega al coordinamento di cui al comma 28 o direttamente nel testo – prevede che l'istanza di interdizione o inabilitazione sia promossa, tra l'altro, dalla persona "stabilmente convivente"; problemi di coordinamento si pongono anche al successivo comma 48, che prevede la possibilità che il convivente di fatto sia nominato amministratore di sostegno: l'articolo 408 del codice civile, riferendosi anche in questo caso alla persona "stabilmente convivente", già prevede tale possibilità, precisando inoltre che la scelta del giudice tutelare debba ricadere preferibilmente su tale soggetto;

al comma 20, che, con norma che sembrerebbe avere carattere generale, estende alle parti delle unioni civili i diritti e i doveri derivanti dal rapporto di coniugio ad eccezione di quelli disciplinati nel codice civile e non espressamente richiamati nella legge n. 184 del 1983 in materia di adozioni, parrebbe opportuno precisare se con il suddetto rinvio si intendano richiamare anche le norme *in malam partem* derivanti dalla qualità di coniuge (a mero titolo esemplificativo, si consideri l'articolo 577 del codice penale, che, nel caso di omicidio, prevede un aumento di pena se il reato è stato commesso contro il coniuge, ovvero le diverse normative che pongono quale causa di incompatibilità nell'esercizio di una professione o della funzione assegnata il rapporto di coniugio con un'altra parte) e, in caso affermativo, individuare le suddette norme in maniera puntuale;

al medesimo comma 20 sembrerebbe inoltre necessario chiarire se, l'ultimo periodo, che mantiene fermo quanto previsto e consentito in materia di adozione dalle norme vigenti, abbia, come sembra, natura meramente ricognitiva;

in relazione alla formulazione delle disposizioni di delega, il comma 28, alla lettera a), annovera tra i principi e i criteri direttivi ai quali il legislatore delegato deve

attenersi, quello dell'adeguamento delle disposizioni dell'ordinamento dello stato civile in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni alle previsioni della legge all'esame: in proposito, si segnala che le succitate disposizioni sono contenute principalmente in una fonte regolamentare (si tratta del decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 3 novembre del 2000, recante Disciplina dell'archivio civile); conseguentemente, il medesimo articolo, alla lettera c), annovera, tra i principi e i criteri direttivi ai quali il legislatore delegato deve attenersi, quello del coordinamento con la nuova disciplina delle vigenti disposizioni contenute non solo in fonti di rango primario, ma anche "nei regolamenti e nei decreti", con la conseguenza che entrambi i principi e criteri direttivi sembrerebbero volti a delegare il Governo a modificare con fonte di rango primario disposizioni di natura regolamentare, integrando una modalità di produzione legislativa che, secondo i costanti indirizzi del Comitato, non appare conforme alle esigenze di coerente utilizzo delle fonti, in quanto può derivarne l'effetto secondo cui atti non aventi forza di legge presentano un diverso grado di resistenza ad interventi modificativi successivi (si veda il punto 3, lettera e), della circolare congiunta dei Presidenti di Camera e Senato e del Presidente del Consiglio del 20 aprile 2001);

inoltre, il successivo comma 34, nelle more dell'entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 28, lettera a), affida ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, il compito di stabilire "le disposizioni transitorie necessarie per la tenuta dei registri nell'archivio dello stato civile", delineando così una procedura della quale andrebbe verificata la coerenza con il sistema delle fonti del diritto e che determina, nelle more della legificazione della fonte operata dal comma 28, una transitoria dequalificazione della stessa;

sul piano dell'efficacia temporale delle disposizioni:

la proposta di legge, al comma 35 prevede, per le sole disposizioni di cui ai commi da 1 a 34, relative alle unioni civili, che esse acquistino efficacia "a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge"; in assenza di una diversa previsione di entrata in vigore differita per le altre disposizioni, tale norma risulta sprovvista di un'effettiva portata normativa;

sul piano della chiarezza e della proprietà della formulazione e del coordinamento interno al testo:

con riferimento al computo dei termini per l'esercizio della delega, la proposta di legge, ai commi da 28 a 33, conferisce una delega al Governo in materia di unioni civili tra persone dello stesso sesso da esercitare nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge all'esame; al riguardo, il comma 30 prevede che qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di delega o successivamente, tale termine sia prorogato per un periodo di tre mesi, sulla base di un meccanismo, la cosiddetta "tecnica dello scorrimento", che non permette di individuare il termine per l'esercizio della delega in modo univoco; a tale proposito, si segnala che, secondo una costante linea di indirizzo, il Comitato per la legislazione nei propri pareri, ha sempre segnalato che "appare opportuno individuare univocamente i termini per l'esercizio della delega principale e di quelle integrative e correttive, rinunciando alla 'tecnica dello scorrimento'" e che, in numerose recenti circostanze, a seguito dell'espressione di rilievi in tal senso, sono stati approvati emendamenti volti a prevedere, in luogo dello scorrimento del termine di delega, termini certi entro i quali il Governo deve trasmettere alle Camere gli schemi dei decreti legislativi, pena l'inefficacia della delega;

al comma 36, ove si stabilisce che "si intendono per" conviventi di fatto "due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca

assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile" non risulta specificato il grado di parentela e di affinità che impedisce la costituzione della convivenza di fatto;

infine, sul piano del coordinamento interno al testo, il comma 60, primo periodo, che disciplina la forma con la quale il contratto di convivenza deve essere redatto, appare ripetitivo di quanto già stabilito al comma 51;

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

per quanto detto in premessa, sia verificata la coerenza del combinato disposto dell'articolo 1, comma 28, lettere a) e c), e comma 34, con le regole che presiedono ad un appropriato impiego delle fonti del diritto;

per quanto detto in premessa, al comma 30, si dovrebbe valutare la soppressione del terzo periodo che consente il ricorso alla « tecnica dello scorrimento » del termine per l'esercizio della delega, individuando in modo univoco, al comma 28, il termine ultimo per l'esercizio della delega;

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

alla luce di quanto considerato in premessa, si precisi la portata normativa del comma 20 dell'articolo 1.

Il Comitato osserva altresì quanto segue:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

per quanto detto in premessa, si dovrebbero coordinare le disposizioni contenute al comma 8 e al comma 33, valu-

tando in particolare la soppressione del primo e la riformulazione del secondo al fine di inserirvi una ulteriore novella all'articolo 124 del codice civile con la quale si preveda che anche la nullità della precedente unione civile, se opposta, sia preventivamente giudicata;

al comma 18, si dovrebbe precisare il riferimento normativo all'articolo 2941 del codice civile;

al comma 28, che delega il Governo al « coordinamento con la presente legge delle disposizioni contenute nelle leggi, negli atti aventi forza di legge (...) », si dovrebbe esplicitare se tale coordinamento riguardi anche i codici;

per quanto detto in premessa, si dovrebbero coordinare le disposizioni di cui al comma 48 con il disposto dell'articolo 408, terzo comma, del codice civile;

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

si dovrebbe valutare la soppressione del comma 35;

infine, al comma 36, si dovrebbe specificare il grado di parentela e di affinità che rappresenta un impedimento alla convivenza di fatto ».

Marilena FABBRI, pur condividendo la proposta di parere presentata dal presidente e relatore, lo invita a riconsiderare la prassi, sin qui seguita dal Comitato, nel senso di formulare in termini di condizioni i rilievi con il quali si invitano le Commissioni ad individuare termini certi per l'esercizio della delega e ad evitare il ricorso alla tecnica dello scorrimento dei termini.

Il ricorso alla tecnica dello scorrimento dei termini rappresenta infatti una vera e propria prassi che si è venuta consolidando in ambito parlamentare, cosa che potrebbe indurre, in via generale, il Comitato a prenderne atto e a derubricare tale rilievo in una osservazione.

Ritiene inoltre che la terza condizione, con la quale si chiede di precisare la portata normativa del comma 20 dell'ar-

articolo 1, nonché la terza e la quarta osservazione, in materia di coordinamento normativo, potrebbero essere sostituite da un'unica raccomandazione con la quale si inviti il legislatore, in sede di attuazione della delega, ad interpretare la disposizione contenuta al comma 28, lettera c), come volta a delegare il Governo ad adottare tutte le modificazioni ed integrazioni normative necessarie ad assicurare il coordinamento con la presente legge delle disposizioni contenute nei codici.

A suo avviso, tale soluzione, nel caso il testo non dovesse subire alcuna modificazione nel corso del suo iter alla Camera, come sembrerebbe di poter intuire dalle cronache parlamentari, offrirebbe il pregio di fornire un indirizzo interpretativo al Governo ai fini dell'esercizio della delega conferitagli.

Gianluca PINI, *presidente*, nel ricordare come la qualificazione in termini di condizione del rilievo concernente il ricorso alla tecnica dello scorrimento costituisce una prassi storicamente consolidata nell'ambito dei lavori del Comitato, reputa, proprio alla luce delle considerazioni da lui precedentemente svolte in merito alla necessità di fugare ogni sospetto di strumentalizzazione dell'attività del Comitato, quanto mai inopportuno innovarla nella presente circostanza. Quanto invece alle considerazioni svolte dalla collega Fabbri sull'opportunità di riformulare in termini di raccomandazione tutti i rilievi che, a vario titolo, riguardano il coordinamento della proposta di legge all'esame con le disposizioni codicistiche, ritiene che esse siano condivisibili e, se accolte, suscettibili di rendere più efficace il parere del Comitato.

Giovanni MONCHIERO, ritiene anch'egli che, relativamente allo scorrimento del termine di esercizio della delega, vada al momento confermato il consolidato indirizzo del Comitato.

Gianluca PINI, *presidente*, allo scopo di consentire una più approfondita riflessione su tali tematiche, propone di sospen-

dere i lavori del Comitato e di aggiornarli al termine dei lavori pomeridiani dell'Assemblea.

La seduta, sospesa alle 15, è ripresa alle 18.10.

Gianluca PINI, *presidente*, alla luce del dibattito svoltosi in Comitato prima della sospensione della seduta, formula la seguente nuova proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminata la proposta di legge n. 3634 e rilevato che:

sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto e della struttura del testo:

la proposta di legge, a seguito della posizione della questione di fiducia presso l'altro ramo del Parlamento, si compone di un unico articolo suddiviso in 69 commi, all'interno del quale sono confluiti i due distinti titoli – dedicati alla disciplina di due autonomi istituti giuridici – nei quali opportunamente si articolava l'originaria proposta di legge;

il provvedimento presenta un contenuto omogeneo e corrispondente al titolo in quanto interviene, in parte mediante una nuova disciplina, in parte mediante rinvii all'ordinamento vigente, a introdurre la disciplina giuridica delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e delle unioni di fatto (sia tra coppie omosessuali sia tra coppie eterosessuali);

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

sul piano del coordinamento interno ed esterno al testo, la proposta di legge, con riguardo al vincolo derivante dalla precedente unione civile, contiene due disposizioni, una formulata in termini di novella ed una recante un'autonoma disciplina, che parzialmente si sovrappongono: in particolare, al comma 8, il primo periodo riproduce, integrandola, la disciplina contenuta all'articolo 124, primo periodo, del codice civile, prevedendo che

il coniuge sia in ogni tempo legittimato ad impugnare, oltre al matrimonio successivamente contratto dall'altro coniuge, anche l'unione civile successivamente costituita dal medesimo; il secondo periodo riproduce invece il secondo periodo dell'articolo 124 del codice civile, sostituendo il riferimento al matrimonio con quello all'unione civile e prevedendo cioè che, nel caso in cui venga opposta la nullità dell'unione civile, tale questione debba essere preventivamente giudicata; il successivo comma 33, con disposizione di identico contenuto rispetto a quella presente nel comma 8, primo periodo, novella l'articolo 124 del codice civile, integrando il primo periodo con il riferimento all'unione civile;

sempre sul piano del coordinamento con l'ordinamento vigente, al comma 18 è presente un riferimento alla sospensione della prescrizione senza che sia specificato che si tratta di quella derivante dai rapporti tra le parti di cui all'articolo 2941 del codice civile;

con riferimento al comma 47, che integra il comma 712 del codice di procedura civile prevedendo che nella domanda di interdizione o inabilitazione debbano essere indicati nome e cognome e residenza dell'eventuale "convivente di fatto", si segnala invece che l'articolo 417 del codice civile – con diversa espressione che andrebbe armonizzata, o attraverso la delega al coordinamento di cui al comma 28 o direttamente nel testo – prevede che l'istanza di interdizione o inabilitazione sia promossa, tra l'altro, dalla persona "stabilmente convivente"; problemi di coordinamento si pongono anche al successivo comma 48, che prevede la possibilità che il convivente di fatto sia nominato amministratore di sostegno: l'articolo 408 del codice civile, riferendosi anche in questo caso alla persona "stabilmente convivente", già prevede tale possibilità, precisando inoltre che la scelta del giudice tutelare debba ricadere preferibilmente su tale soggetto;

al comma 20, che, con norma che sembrerebbe avere carattere generale,

estende alle parti delle unioni civili i diritti e i doveri derivanti dal rapporto di coniugio ad eccezione di quelli disciplinati nel codice civile e non espressamente richiamati nella legge n. 184 del 1983 in materia di adozioni, parrebbe opportuno precisare se con il suddetto rinvio si intendano richiamare anche le norme *in malam partem* derivanti dalla qualità di coniuge (a mero titolo esemplificativo, si consideri l'articolo 577 del codice penale, che, nel caso di omicidio, prevede un aumento di pena se il reato è stato commesso contro il coniuge, ovvero le diverse normative che pongono quale causa di incompatibilità nell'esercizio di una professione o della funzione assegnata il rapporto di coniugio con un'altra parte) e, in caso affermativo, individuare le suddette norme in maniera puntuale;

al medesimo comma 20 sembrerebbe inoltre necessario chiarire se, l'ultimo periodo, che mantiene fermo quanto previsto e consentito in materia di adozione dalle norme vigenti, abbia, come sembra, natura meramente ricognitiva;

in relazione alla formulazione delle disposizioni di delega, il comma 28, alla lettera *a*), annovera tra i principi e i criteri direttivi ai quali il legislatore delegato deve attenersi, quello dell'adeguamento delle disposizioni dell'ordinamento dello stato civile in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni alle previsioni della legge all'esame: in proposito, si segnala che le succitate disposizioni sono contenute principalmente in una fonte regolamentare (si tratta del decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 3 novembre del 2000, recante Disciplina dell'archivio civile); conseguentemente, il medesimo articolo, alla lettera *c*), annovera, tra i principi e i criteri direttivi ai quali il legislatore delegato deve attenersi, quello del coordinamento con la nuova disciplina delle vigenti disposizioni contenute non solo in fonti di rango primario, ma anche "nei regolamenti e nei decreti", con la conseguenza che entrambi i principi e criteri direttivi sembrerebbero volti a delegare il Governo a modificare con fonte di rango

primario disposizioni di natura regolamentare, integrando una modalità di produzione legislativa che, secondo i costanti indirizzi del Comitato, non appare conforme alle esigenze di coerente utilizzo delle fonti, in quanto può derivarne l'effetto secondo cui atti non aventi forza di legge presentano un diverso grado di resistenza ad interventi modificativi successivi (si veda il punto 3, lettera *e*), della circolare congiunta dei Presidenti di Camera e Senato e del Presidente del Consiglio del 20 aprile 2001);

inoltre, il successivo comma 34, nelle more dell'entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 28, lettera *a*), affida ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, il compito di stabilire "le disposizioni transitorie necessarie per la tenuta dei registri nell'archivio dello stato civile", delineando così una procedura della quale andrebbe verificata la coerenza con il sistema delle fonti del diritto e che determina, nelle more della legificazione della fonte operata dal comma 28, una transitoria dequalificazione della stessa;

sul piano dell'efficacia temporale delle disposizioni:

la proposta di legge, al comma 35 prevede, per le sole disposizioni di cui ai commi da 1 a 34, relative alle unioni civili, che esse acquistino efficacia "a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge"; in assenza di una diversa previsione di entrata in vigore differita per le altre disposizioni, tale norma risulta sprovvista di un'effettiva portata normativa;

sul piano della chiarezza e della proprietà della formulazione e del coordinamento interno al testo:

con riferimento al computo dei termini per l'esercizio della delega, la pro-

posta di legge, ai commi da 28 a 33, conferisce una delega al Governo in materia di unioni civili tra persone dello stesso sesso da esercitare nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge all'esame; al riguardo, il comma 30 prevede che qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di delega o successivamente, tale termine sia prorogato per un periodo di tre mesi, sulla base di un meccanismo, la cosiddetta "tecnica dello scorrimento", che non permette di individuare il termine per l'esercizio della delega in modo univoco; a tale proposito, si segnala che, secondo una costante linea di indirizzo, il Comitato per la legislazione nei propri pareri, ha sempre segnalato che "appare opportuno individuare univocamente i termini per l'esercizio della delega principale e di quelle integrative e correttive, rinunciando alla 'tecnica dello scorrimento'" e che, in numerose recenti circostanze, a seguito dell'espressione di rilievi in tal senso, sono stati approvati emendamenti volti a prevedere, in luogo dello scorrimento del termine di delega, termini certi entro i quali il Governo deve trasmettere alle Camere gli schemi dei decreti legislativi, pena l'inefficacia della delega;

al comma 36, ove si stabilisce che "si intendono per" conviventi di fatto "due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile" non risulta specificato il grado di parentela e di affinità che impedisce la costituzione della convivenza di fatto;

infine, sul piano del coordinamento interno al testo, il comma 60, primo periodo, che disciplina la forma con la quale il contratto di convivenza deve essere redatto, appare ripetitivo di quanto già stabilito al comma 51;

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

per quanto detto in premessa, sia verificata la coerenza del combinato disposto dell'articolo 1, comma 28, lettere a) e c), e comma 34, con le regole che presiedono ad un appropriato impiego delle fonti del diritto;

per quanto detto in premessa, al comma 30, si dovrebbe valutare la soppressione del terzo periodo che consente il ricorso alla « tecnica dello scorrimento » del termine per l'esercizio della delega, individuando in modo univoco, al comma 28, il termine ultimo per l'esercizio della delega;

Il Comitato osserva altresì quanto segue:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

per quanto detto in premessa, si dovrebbero coordinare le disposizioni contenute al comma 8 e al comma 33, valutando in particolare la soppressione del primo e la riformulazione del secondo al fine di inserirvi una ulteriore novella all'articolo 124 del codice civile con la quale si preveda che anche la nullità della precedente unione civile, se opposta, sia preventivamente giudicata;

al comma 18, si dovrebbe precisare il riferimento normativo all'articolo 2941 del codice civile;

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

si dovrebbe valutare la soppressione del comma 35;

infine, al comma 36, si dovrebbe specificare il grado di parentela e di affinità che rappresenta un impedimento alla convivenza di fatto.

Il Comitato raccomanda infine quanto segue:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

nell'esercizio della delega di cui al comma 28, lettera c), abbia cura il legislatore di interpretare la suddetta disposizione come volta a delegare il Governo ad adottare tutte le modificazioni ed integrazioni normative necessarie ad assicurare il coordinamento con la presente legge delle disposizioni contenute nei codici ».

Il Comitato approva la proposta di parere come riformulata.

Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace.

Governo C. 3672, approvato dal Senato.

(Parere alla II Commissione).

(Esame e conclusione – Parere con condizioni e osservazione).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Tancredi TURCO, *relatore*, nell'illustrare il provvedimento in titolo, fa presente che le disposizioni di delega in esso contenute non denotano particolari criticità, eccezion fatta, anche in questo caso, per il ricorso alla cosiddetta « tecnica dello scorrimento ». Alle norme di delega si affiancano peraltro alcuni articoli, contenenti disposizioni immediatamente applicabili relative ad aspetti che sono anche oggetto della delega legislativa, rispetto ai quali si pone a suo parere la necessità di chiarire se essi rechino discipline a regime o meramente transitorie. Un'esigenza di chiarimento si pone anche relativamente alla data di riferimento per regolare la durata dell'incarico dei magistrati onorari in servizio, che nel testo proposto è riferita alla data di entrata in vigore del decreto legislativo ovvero dell'ultimo dei decreti

legislativi emanati in attuazione della delega.

Formula quindi la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 3672 e rilevato che:

sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto:

il disegno di legge all'esame reca un contenuto omogeneo e corrispondente al titolo in quanto, mediante il conferimento di una delega al Governo, è volto all'attuazione di una riforma organica della magistratura onoraria attraverso:

l'introduzione di uno statuto unico della magistratura onoraria in ordine alle modalità di accesso, alla formazione e al tirocinio, alla durata e decadenza dell'incarico, alla revoca e alla dispensa dal servizio, alle incompatibilità, ai trasferimenti, alla responsabilità disciplinare, alla disciplina delle indennità;

la riorganizzazione dell'ufficio del giudice di pace;

l'unificazione della magistratura giudicante onoraria mediante il superamento della distinzione tra giudice di pace e giudici onorari di tribunale (GOT) e l'istituzione del giudice onorario di pace (GOP); l'istituzione di una specifica struttura organizzativa dei vice procuratori onorari (VPO) presso le procure;

alle disposizioni di delega, si aggiungono, oltre alle clausole finali, alcune norme immediatamente applicabili, contenute agli articoli da 4 a 7, in materia di incompatibilità, di coordinamento dell'ufficio del giudice di pace, di formazione dei magistrati onorari e di applicazione dei giudici di pace;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

con riferimento alle norme contenute agli articoli 4, 5 e 7, che contengono

disposizioni immediatamente applicabili relative ad aspetti che sono anche oggetto della delega legislativa, non risulta chiaro se esse abbiano efficacia transitoria, ovvero dettino discipline a regime; in quest'ultimo caso, le predette norme dovrebbero essere riformulate in termini di novelle alla legge 21 novembre 1991, n. 374, relativa all'istituzione del giudice di pace. In particolare: l'articolo 4, che riguarda le incompatibilità (i principi e criteri direttivi di delega sono invece definiti dall'articolo 2, comma 4), dovrebbe prevedere gli opportuni coordinamenti con l'articolo 8 della citata legge n. 374; l'articolo 5, che concerne il coordinamento dell'ufficio del giudice di pace (i principi e criteri direttivi di delega sono definiti dall'articolo 2, comma 12), dovrebbe prevedere gli opportuni coordinamenti con l'articolo 15 della richiamata legge e, infine, l'articolo 7, che tratta la formazione (i principi e criteri direttivi di delega sono definiti dall'articolo 2, comma 14), dovrebbe prevedere gli opportuni coordinamenti con l'articolo 6 della citata legge e con l'articolo 2 del decreto legislativo n. 26 del 2006;

sul piano della chiarezza e della proprietà della formulazione:

con riferimento al computo dei termini per l'esercizio della delega, il disegno di legge, all'articolo 3, comma 1, ultimo periodo, prevede che, qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di delega o successivamente, tale termine sia prorogato per un periodo di sessanta giorni, sulla base di un meccanismo, la cosiddetta "tecnica dello scorrimento", che non permette di individuare il termine per l'esercizio della delega in modo univoco; a tale proposito, si segnala che, secondo una costante linea di indirizzo, il Comitato per la legislazione nei propri pareri, ha sempre segnalato che "appare opportuno individuare univocamente i termini per l'esercizio della delega principale e di quelle integrative e correttive, rinunciando alla "tecnica dello scorrimento" e che, in numerose recenti circostanze, a seguito dell'espressione di

rilievi in tal senso, sono stati approvati emendamenti volti a prevedere, in luogo dello scorrimento del termine di delega, termini certi entro i quali il Governo deve trasmettere alle Camere gli schemi dei decreti legislativi, pena l'inefficacia della delega;

sul piano della formulazione del testo, sia l'articolo 1, comma 1, lettera r), sia l'articolo 2, comma 17, nelle cinque lettere in cui si articola, disciplinano il regime transitorio per i magistrati onorari in servizio « alla data di entrata in vigore del decreto legislativo ovvero dell'ultimo dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega », con formulazione che genera incertezza circa la data di riferimento per regolare la durata dell'incarico dei magistrati onorari in servizio;

infine, il disegno di legge, nel testo presentato al Senato, risulta corredato sia della relazione sull'analisi tecnico normativa (ATN) sia dell'analisi sull'impatto della regolamentazione (AIR);

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

per quanto detto in premessa, si chiarisca se gli articoli 4, 5 e 7 abbiano efficacia transitoria, ovvero dettino discipline a regime e, in quest'ultimo caso, si provveda a riformularli in termini di novelle alla legge 21 novembre 1991, n. 374, relativa all'istituzione del giudice di pace;

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

per quanto detto in premessa, all'articolo 3, comma 1, si dovrebbe valutare la soppressione dell'ultimo periodo, che consente il ricorso alla "tecnica dello scorrimento" del termine per l'esercizio della delega, individuando in modo univoco, all'articolo 1, comma 1, il termine ultimo per l'esercizio della delega.

Il Comitato osserva altresì quanto segue:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

per quanto detto in premessa, all'articolo 1, comma 1, lettera r), e all'articolo 2, comma 17, al fine di eliminare ogni incertezza circa la data di riferimento per regolare la durata dell'incarico dei magistrati onorari in servizio, si valuti l'opportunità di fare riferimento, piuttosto che "alla data di entrata in vigore del decreto legislativo ovvero dell'ultimo dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega", al completo esercizio della delega stessa ».

Gianluca PINI, *presidente*, senza che ciò si traduca in un apposito rilievo, osserva una certa incongruenza nel testo in relazione all'ampliamento delle competenze del giudice di pace. Il disegno di legge, infatti, mentre prevede che i procedimenti di volontaria giurisdizione in materia successoria e di comunione e le cause in materia di diritti reali e di comunione siano assegnati alla cognizione di tale giudice solo in quanto connotati da minore complessità, non pone tale limitazione per le cause e i procedimenti di volontaria giurisdizione in materia di condominio degli edifici.

Propone che di tale incongruenza sia fatta menzione nelle premesse del parere.

Tancredi TURCO, *relatore*, nel condividere la proposta di integrazione delle premesse del parere testé illustrata dal presidente, formula la nuova seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 3672 e rilevato che:

sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto:

il disegno di legge all'esame reca un contenuto omogeneo e corrispondente al

titolo in quanto, mediante il conferimento di una delega al Governo, è volto all'attuazione di una riforma organica della magistratura onoraria attraverso:

l'introduzione di uno statuto unico della magistratura onoraria in ordine alle modalità di accesso, alla formazione e al tirocinio, alla durata e decadenza dell'incarico, alla revoca e alla dispensa dal servizio, alle incompatibilità, ai trasferimenti, alla responsabilità disciplinare, alla disciplina delle indennità;

la riorganizzazione dell'ufficio del giudice di pace;

l'unificazione della magistratura giudicante onoraria mediante il superamento della distinzione tra giudice di pace e giudici onorari di tribunale (GOT) e l'istituzione del giudice onorario di pace (GOP); l'istituzione di una specifica struttura organizzativa dei vice procuratori onorari (VPO) presso le procure;

l'ampliamento delle competenze del giudice di pace, al quale, tra l'altro, vengono assegnati i procedimenti di volontaria giurisdizione in materia successoria e di comunione, le cause in materia di diritti reali e di comunione, nonché le cause e i procedimenti di volontaria giurisdizione in materia di condominio degli edifici: solo per tali ultimi, tuttavia, non si prevede che siano assegnati alla cognizione del giudice di pace solo in quanto connotati da minore complessità;

alle disposizioni di delega, si aggiungono, oltre alle clausole finali, alcune norme immediatamente applicabili, contenute agli articoli da 4 a 7, in materia di incompatibilità, di coordinamento dell'ufficio del giudice di pace, di formazione dei magistrati onorari e di applicazione dei giudici di pace;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

con riferimento alle norme contenute agli articoli 4, 5 e 7, che contengono disposizioni immediatamente applicabili

relative ad aspetti che sono anche oggetto della delega legislativa, non risulta chiaro se esse abbiano efficacia transitoria, ovvero dettino discipline a regime; in quest'ultimo caso, le predette norme dovrebbero essere riformulate in termini di novelle alla legge 21 novembre 1991, n. 374, relativa all'istituzione del giudice di pace. In particolare: l'articolo 4, che riguarda le incompatibilità (i principi e criteri direttivi di delega sono invece definiti dall'articolo 2, comma 4), dovrebbe prevedere gli opportuni coordinamenti con l'articolo 8 della citata legge n. 374; l'articolo 5, che concerne il coordinamento dell'ufficio del giudice di pace (i principi e criteri direttivi di delega sono definiti dall'articolo 2, comma 12), dovrebbe prevedere gli opportuni coordinamenti con l'articolo 15 della richiamata legge e, infine, l'articolo 7, che tratta la formazione (i principi e criteri direttivi di delega sono definiti dall'articolo 2, comma 14), dovrebbe prevedere gli opportuni coordinamenti con l'articolo 6 della citata legge e con l'articolo 2 del decreto legislativo n. 26 del 2006;

sul piano della chiarezza e della proprietà della formulazione:

con riferimento al computo dei termini per l'esercizio della delega, il disegno di legge, all'articolo 3, comma 1, ultimo periodo, prevede che, qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di delega o successivamente, tale termine sia prorogato per un periodo di sessanta giorni, sulla base di un meccanismo, la cosiddetta "tecnica dello scorrimento", che non permette di individuare il termine per l'esercizio della delega in modo univoco; a tale proposito, si segnala che, secondo una costante linea di indirizzo, il Comitato per la legislazione nei propri pareri, ha sempre segnalato che "appare opportuno individuare univocamente i termini per l'esercizio della delega principale e di quelle integrative e correttive, rinunciando alla "tecnica dello scorrimento" e che, in numerose recenti circostanze, a seguito dell'espressione di rilievi in tal senso, sono stati approvati

emendamenti volti a prevedere, in luogo dello scorrimento del termine di delega, termini certi entro i quali il Governo deve trasmettere alle Camere gli schemi dei decreti legislativi, pena l'inefficacia della delega;

sul piano della formulazione del testo, sia l'articolo 1, comma 1, lettera *r*), sia l'articolo 2, comma 17, nelle cinque lettere in cui si articola, disciplinano il regime transitorio per i magistrati onorari in servizio "alla data di entrata in vigore del decreto legislativo ovvero dell'ultimo dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega", con formulazione che genera incertezza circa la data di riferimento per regolare la durata dell'incarico dei magistrati onorari in servizio;

infine, il disegno di legge, nel testo presentato al Senato, risulta corredato sia della relazione sull'analisi tecnico normativa (ATN) sia dell'analisi sull'impatto della regolamentazione (AIR);

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

per quanto detto in premessa, si chiarisca se gli articoli 4, 5 e 7 abbiano efficacia transitoria, ovvero dettino discipline a regime e, in quest'ultimo caso, si

provveda a riformularli in termini di novelle alla legge 21 novembre 1991, n. 374, relativa all'istituzione del giudice di pace;

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

per quanto detto in premessa, all'articolo 3, comma 1, si dovrebbe valutare la soppressione dell'ultimo periodo, che consente il ricorso alla "tecnica dello scorrimento" del termine per l'esercizio della delega, individuando in modo univoco, all'articolo 1, comma 1, il termine ultimo per l'esercizio della delega.

Il Comitato osserva altresì quanto segue:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

per quanto detto in premessa, all'articolo 1, comma 1, lettera *r*), e all'articolo 2, comma 17, al fine di eliminare ogni incertezza circa la data di riferimento per regolare la durata dell'incarico dei magistrati onorari in servizio, si valuti l'opportunità di fare riferimento, piuttosto che "alla data di entrata in vigore del decreto legislativo ovvero dell'ultimo dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega", al completo esercizio della delega stessa. ».

Il Comitato approva la proposta di parere come riformulata dal relatore.

La seduta termina alle 18.30.

COMMISSIONI RIUNITE

**I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)
e III (Affari esteri e comunitari)**

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 36

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 12 aprile 2016.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
14.10 alle 14.15.

COMMISSIONI RIUNITE

VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Una strategia dell'Unione europea in materia di riscaldamento e raffreddamento. COM(2016)51 final (*Esame e rinvio*) ... 37

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Martedì 12 aprile 2016. — Presidenza del presidente della X Commissione, Guglielmo EPIFANI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'ambiente, la tutela del territorio e del mare, Silvia Velo.

La seduta comincia alle 14.25.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Una strategia dell'Unione europea in materia di riscaldamento e raffreddamento.

COM(2016)51 final.

(Esame e rinvio).

Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento in titolo.

Cristina BARGERÒ (PD), *relatrice per la X Commissione*, anche a nome della relatrice per la VIII Commissione, Stella Bianchi, illustra i contenuti della Strategia della Commissione europea sul riscaldamento e il raffreddamento.

Si tratta di un ulteriore passo nel processo di attuazione dell'Unione dell'e-

nergia, uno dei progetti più ambiziosi dell'UE nell'ambito più generale delle politiche per lotta ai cambiamenti climatici. Occorre, quindi, dare atto alla Commissione europea della decisione e della coerenza con la quale sta procedendo in questa materia. In particolare, con questa Comunicazione si intende definire il quadro complessivo delle politiche che l'Unione europea dovrà adottare nei prossimi anni per quanto concerne il consumo più efficiente dell'energia, con specifico riferimento al riscaldamento e al raffreddamento che concentrano la metà del consumo energetico finale all'interno dell'UE. Una gestione più efficiente dei sistemi di riscaldamento e raffreddamento potrà assicurare, oltre che un abbattimento delle emissioni inquinanti, un consistente vantaggio economico in termini di riduzione dei costi sostenuti dalle imprese e dalle famiglie e, in generale, del grado di dipendenza dell'Unione europea dai fornitori esterni. La Commissione europea parte dalla considerazione per cui nei prossimi anni, in assenza di politiche che modifichino significativamente i comportamenti degli utenti e le tecnologie impiegate, il riscaldamento e il raffreddamento continueranno a rappresentare la prima

voce nei consumi di energia nell'Unione europea. Peraltro, in questo comparto, si registra ancora una netta prevalenza nell'uso, tra le fonti, dei combustibili fossili rispetto a quelle rinnovabili. Allo scopo di rimediare a questa situazione, un'attenzione particolare viene dedicata dalla Commissione europea alle prospettive di crescita del consumo di biomassa e, in seconda battuta, al maggiore impiego di pompe di calore. Il primo problema che si pone, nella definizione di una Strategia che riguardi il complesso dei Paesi dell'Unione europea, è di promuovere un'evoluzione verso un uso più efficiente delle risorse e una conversione in direzione delle energie rinnovabili che riguardi tutti i *partner*. Attualmente, infatti, si registrano forti disallineamenti tra i diversi paesi per cui, mentre i Paesi baltici e nordici usano prevalentemente energie rinnovabili per il riscaldamento e il raffreddamento e sperimentano sempre più intensamente il teleriscaldamento e la cogenerazione, altri Paesi, tra cui l'Italia, sono molto più indietro e continuano a utilizzare prevalentemente combustibili più inquinanti e impianti spesso obsoleti. Ovviamente, le diverse abitudini riscontrabili nei vari Paesi discendono anche dalle condizioni climatiche che all'interno dell'Unione europea sono fortemente differenziate. A livello europeo, in base ai dati del 2012, il 64 per cento dei sistemi di riscaldamento era costituito da caldaie non a condensazione; soltanto il 26 per cento da caldaie a condensazione e il 6 per cento da caldaie a biomassa, pompe di calore e altre tecnologie. Per quanto riguarda il teleriscaldamento, le reti esistenti coprirebbero soltanto l'8 per cento della domanda complessiva e servono 70 milioni di cittadini; la percentuale degli utenti che se ne possono avvalere oscilla tra una quota superiore al 50 per cento nei Paesi baltici e scandinavi a meno del 10 per cento in Francia, Italia e Spagna. Le aspettative di maggiore progresso sono affidate alla cogenerazione che, nei processi produttivi industriali, potrebbe consentire di risparmiare il 30 per cento dell'energia. Il combinato disposto di questi fattori determina

situazioni molto diverse per cui è evidente la utilità di una strategia a livello continentale che non affidi interamente alla responsabilità di ciascuno Stato il conseguimento degli obiettivi previsti in termini di riduzione delle emissioni, di efficienza e di risparmio energetico. La Commissione europea sottolinea che l'attuazione della strategia delineata assicurerebbe vantaggi concreti in primo luogo per i cittadini, non soltanto per il miglioramento della qualità dell'aria e delle condizioni di salute, ma anche sotto il profilo economico; i risparmi di spesa per utenti domestici vengono stimati da un minimo di 3-400 euro annui a 1500-2 mila euro. La transizione verso tecnologie e metodi di riscaldamento più evoluti e più efficienti assicurerebbe, inoltre, importanti prospettive di occupazione, quantificate, nelle stime della Commissione europea, in 900 mila posti di lavoro diretti e 2,4 milioni posti di lavoro indiretti; le industrie, a loro volta, potrebbero vedere ridotti i costi di approvvigionamento dell'energia dal 4 al 10 per cento. Né si può trascurare l'importanza che i progressi tecnologici in questo comparto possono svolgere anche ai fini della ricerca e dell'innovazione; l'Europa e gli Stati membri non devono fare l'errore di rinunciare ad una occasione fondamentale di aggiornamento delle tecnologie, come in parte avvenuto anche nel recente passato, ad esclusivo vantaggio di alcuni Paesi terzi e, in particolare, della Cina. Per conseguire tali obiettivi, la Commissione europea indica alcune linee di indirizzo, la prima delle quali concerne la promozione di interventi volti a facilitare la ristrutturazione del patrimonio immobiliare europeo, prevalentemente risalente ad oltre cinquanta anni fa e, quindi, meno attrezzato dal punto di vista delle tecnologie utilizzate. La Commissione europea non ha elaborato una stima puntuale dei possibili oneri che interventi sistematici di ristrutturazione possono comportare anche se una valutazione di massima era stata elaborata da uno specifico gruppo di lavoro, istituito dalla Commissione stessa, che quantificava da 60 a 100 miliardi di euro il fabbisogno finanziario annuale per far

fronte agli oneri relativi agli interventi da realizzare sul patrimonio immobiliare. Più elevata era la stima elaborata dall'Agenzia internazionale per l'energia che ha quantificato in oltre 1.450 miliardi di euro l'entità degli investimenti da realizzare nell'UE per conseguire i risultati attesi per l'efficienza energetica degli edifici e dell'industria. A questo proposito, non si può non rilevare che il punto più critico riguarda l'adeguamento degli immobili pubblici, per i quali si registrano i ritardi più vistosi anche per la indisponibilità dei necessari finanziamenti, in ragione dei vincoli di bilancio. Una valutazione del Governo, anche sulla base degli esiti prodotti dalle misure di incentivazione sino ad ora adottate nel nostro Paese, a partire dalle detrazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie volte a favorire il risparmio energetico e l'efficientamento degli impianti, può al riguardo essere opportuna per valutare la sostenibilità e i potenziali vantaggi per il nostro Paese di un sistematico impegno per l'attuazione degli obiettivi indicati nella Strategia. È appena il caso di rilevare che gli incentivi potrebbero anche essere parzialmente aggiornati e ridisegnati per farli coincidere meglio con gli obiettivi che si intendono realizzare. Quanto alle risorse utilizzabili allo scopo, può essere opportuno acquisire dal Governo un quadro compiuto delle disponibilità attivabili, con specifico riferimento a quelle di cui ai fondi strutturali e ai programmi diretti a promuovere la ricerca e l'innovazione tecnologica quali Horizon 2020, oltre al Fondo europeo per gli investimenti strategici e, più in generale, alle risorse che potrebbero essere attivate attraverso un più intenso utilizzo delle potenzialità della BEI. La seconda delle grandi linee strategiche indicate dalla Commissione europea concerne la necessità di aumentare la quota percentuale di energie rinnovabili utilizzate, mentre la terza concerne più specificamente il comparto produttivo e attiene alla necessità di promuovere il più intenso utilizzo dell'energia prodotta nell'ambito dei processi produttivi attraverso sistemi di teleriscaldamento, l'utilizzo di impianti e la realiz-

zazione di reti di cogenerazione. Tra i suggerimenti che la Strategia prospetta, merita segnalare una serie di misure puntuali che potrebbero assicurare indubbi vantaggi quali: la promozione di aggregazioni di progetti di limitate dimensioni e la promozione dell'accorpamento di consumatori altrimenti dispersi per favorire il conseguimento di migliori condizioni economiche e finanziarie; la creazione di sportelli unici specializzati nei servizi di consulenza e assistenza ai soggetti che vogliono realizzare investimenti nei progetti a basse emissioni di carbonio; le diffusioni delle migliori pratiche. In sostanza, siamo in presenza di un documento che tocca una serie di questioni in una logica coerente e complessiva; si tratta di un'occasione utile, in assenza di una aggiornata Strategia energetica nazionale, anche per il decisore politico per una ricognizione aggiornata e puntuale sui risultati fino ad ora conseguiti con le misure poste in essere, dai certificati bianchi agli incentivi per le ristrutturazioni e per verificare, sulla base di una ricognizione delle risorse attivabili, quali ulteriori progressi possano essere compiuti. In conclusione, propone alle Commissioni di svolgere un breve ciclo di audizioni al fine di disporre di utili elementi per l'approfondimento delle questioni più rilevanti evidenziate.

Davide CRIPPA (M5S) condivide innanzitutto la proposta avanzata dalla relattrice Bargero di svolgere un breve ciclo di audizioni anche al fine di far emergere quanto in realtà, a suo giudizio, l'Italia non stia facendo in merito agli interventi di efficienza energetica. Si riferisce, in particolare, all'efficientamento del patrimonio immobiliare della pubblica amministrazione i cui decreti di attuazione ancora non risultano emanati.

Sottolinea inoltre come, in tema di certificati bianchi, sia stata introdotta nel disegno di legge annuale sulla concorrenza all'esame del Senato, una sorta di brusca sospensione del meccanismo di risparmi incentivati in caso di sospensione dell'at-

tività produttiva dell'impresa, che ha inasprito il livello di contenzioso delle aziende nei confronti del GSE.

Esprime apprezzamento per il fatto che nella Comunicazione in esame si sottolinea la necessità di una strategia integrata fra il settore del riscaldamento e del raffreddamento ed il sistema dell'energia elettrica al fine di ridurre le emissioni di carbonio. Auspica che le Commissioni non si limitino a discutere di teleraffrescamento e di teleriscaldamento perché nelle premesse della Comunicazione in esame si sostiene che è possibile intervenire in tempi rapidi per aumentare l'efficienza energetica senza dover preventivamente investire in nuove infrastrutture. Ritene che si debbano incrementare le sinergie utilizzando le reti elettriche già esistenti, anche per evidenti ragioni di sicurezza. In merito alla gestione delle reti elettriche, segnala l'attuale situazione di un monopolio può favorire scelte economicamente più convenienti, ma non efficienti dal punto di vista energetico.

In conclusione, chiede di svolgere audizioni di rappresentanti del GSE per approfondire la questione relativa al meccanismo dei certificati bianchi e di ENEA, agenzia che possiede le competenze necessarie a fornire utili elementi di approfondimento riguardo alla strategia che si sta discutendo in sede europea nonché indicazioni circa i possibili risvolti positivi sul piano occupazionale di investimenti strategici nell'ambito dell'efficientamento.

Filiberto ZARATTI (SI-SEL), nel manifestare condivisione sul contenuto della relazione testé illustrata dalla relatrice, rileva che la discussione sul provvedimento in esame rappresenta un'importante occasione per approfondire le scelte

di Governo sulle politiche attinenti al settore energetico, considerato, peraltro, che negli ultimi anni si è assistito a una consistente diminuzione degli investimenti nel settore del fotovoltaico, e più in generale delle energie rinnovabili, con una conseguente considerevole crisi in termini occupazionali. Espresa, altresì, condivisione su quanto rilevato dal collega Crippa, auspica lo svolgimento di una discussione approfondita sul provvedimento in esame, che consenta, non solo di discutere della Strategia europea, ma anche delle iniziative concrete da adottare in Italia per superare i limiti esistenti in tema di energia.

Ermete REALACCI, *presidente della VIII Commissione*, espressa condivisione sulle considerazioni testé svolte dai colleghi, sottolinea la rilevanza del tema trattato dal provvedimento in esame, giudicando utile l'avvio di un ciclo di audizioni in materia, a partire dall'ENEA. Nel sottolineare come i consumi energetici si siano spostati verso il raffrescamento di case che avrebbero dovuto essere costruite in modo migliore, rileva l'importanza di un coordinamento tra le politiche di sviluppo e quelle ambientali in tale settore. Aggiunge come a tal fine sia centrale la definizione di una cabina di regia che provveda ad effettuare il necessario coordinamento tra gli strumenti destinati all'attuazione della strategia in materia di riscaldamento e raffreddamento.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190, e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Atto n. 267 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio*) 41

SEDE REFERENTE:

Disposizioni di attuazione dell'articolo 49 della Costituzione. C. 3004 Fontanelli, C. 3147 Lorenzo Guerini, C. 3438 Roberta Agostini, C. 3494 Zampa e C. 3610 D'Alia (*Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge nn. 3724 e 3732*) 44

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Interventi per il settore ittico. Testo unificato C. 338 Catanoso e abb. (Parere alla XIII Commissione) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazione*) 45

ALLEGATO (*Parere approvato*) 46

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 45

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 12 aprile 2016. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, Angelo Rughetti.

La seduta comincia alle 12.45.

Schema di decreto legislativo recante revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190, e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Atto n. 267.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 10 marzo 2016.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, ricorda che il termine per l'espressione del parere scadrà il prossimo 17 aprile. Fa presente che nell'ambito dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, è stata avanzata la richiesta che la Commissione possa disporre di maggior tempo per l'espressione del suddetto parere. Ricorda che il termine di legge per l'esercizio della delega, fissato al 28 febbraio 2016, è stato prorogato di 90 giorni ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della legge n. 124 del 2015.

Chiede, pertanto, al rappresentante del Governo se vi sia la disponibilità ad at-

tendere che il parere della Commissione sia espresso entro la data di mercoledì 20 aprile.

Il sottosegretario Angelo RUGHETTI, nel sottolineare la volontà del Governo di collaborare con il Parlamento ai fini di ricevere dalle Commissioni competenti un parere completo ed approfondito sullo schema di decreto legislativo, dichiara la disponibilità del Governo ad attendere, per l'espressione del parere medesimo, la data indicata dal Presidente.

Massimo Enrico BARONI (M5S) fa presente che quando è stata approvata la « legge delega Madia » il suo gruppo era consapevole che si stava dando una delega in bianco al Governo e che sulla trasparenza e sull'anticorruzione le intenzioni non erano affatto buone. Per questo, ricorda che il suo gruppo ha svolto una battaglia in Assemblea con tutte le nostre forze. Ritiene, comunque, che la realtà abbia superato ogni immaginazione con il provvedimento in esame.

Ritiene che si sia di fronte ad una vera e propria scellerata incursione nei confronti di una delle poche leggi vigenti che, per quanto perfettibile, garantiva un livello di civiltà accettabile e una giusta direzione nella prevenzione della corruzione, attraverso l'istituto della trasparenza. Fa notare che alcune modifiche fanno rabbrivire.

La prima incursione ritiene sia stata compiuta eliminando il riferimento « agli obblighi di trasparenza » e ciò in contrasto con i principi e i criteri direttivi della legge 6 novembre 2012, n. 190, secondo i quali la trasparenza è assicurata quale livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione.

Rileva che lo schema di decreto modifica l'ambito soggettivo di applicazione della norma, abrogando l'articolo 11 del decreto legislativo n. 33 del 2013 che pure era stato modificato di recente, dopo i tanti scandali che coinvolsero il mondo delle partecipate.

La norma vigente prevede l'ambito soggettivo di applicazione senza ambiguità,

riferendosi indistintamente sia alle pubbliche amministrazioni indicate dalla legge n. 165 del 2001, sia agli enti di diritto pubblico non territoriali nazionali, regionali o locali, comunque denominati, istituiti, vigilati, finanziati dalla pubblica amministrazione, ovvero i cui amministratori siano da questa nominati, sia alle società partecipate e in controllo pubblico.

Con l'articolo 2-bis dello schema di decreto, ritiene che si riducano gli enti cui si applica la trasparenza e lo si fa inserendo la « parolina magica » ovvero « in quanto compatibile », distinguendo le amministrazioni pubbliche della legge n. 165 del 2001 da altri enti come ad esempio gli enti pubblici economici, le autorità portuali e gli ordini professionali e le società in controllo pubblico.

Fa notare che, in riferimento all'articolo 3 dello schema di decreto, come peraltro opportunamente evidenziato anche dal Consiglio di Stato, si inserisce l'estensione esplicita della disciplina « in quanto compatibile » per le autorità portuali e per gli Ordini professionali, atteso che la loro natura di enti pubblici non economici li colloca già nell'ambito delle pubbliche amministrazioni come definite dal decreto legislativo n. 165 del 2001. A suo avviso, è pertanto evidente che tale formula apparentemente inclusiva ha in realtà il surrettizio scopo di escludere parzialmente le autorità portuali e gli ordini professionali dagli obblighi attualmente vigenti per tutti gli enti pubblici non economici; tale surrettizia esclusione, peraltro non contemplata dalla legge delega, viola, a suo avviso, l'articolo 3 della Costituzione.

Invece di estendere la cultura e il dovere della trasparenza, magari anche alle casse di previdenza, alle fondazioni bancarie, alle fondazioni dei politici e alle cooperative, ritiene che si vada indietro.

Rileva che l'Anac fece una delibera sugli ordini professionali e il TAR Lazio diede ragione all'autorità affermando, (semmai ce ne fosse ulteriormente bisogno a fronte di fior fiore di sentenze anche di rango costituzionale!) che gli ordini professionali sono « enti pubblici non econo-

mici » e come tali rientrano nell'alveo di applicazione del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Ricorda che in Parlamento, fin dall'inizio della legislatura, senatori e presidenti di ordini hanno reiteratamente tentato d'inserire emendamenti o di fare pressioni forti affinché queste norme non trovassero applicazione.

Ricorda peraltro una proposta emendativa presentata alla Camera con la quale si intendeva promuovere le collaborazioni a titolo gratuito; disposizione in ragione della quale, a suo avviso, hanno trovato accesso alla pubblica amministrazione anche personaggi saliti agli onori delle cronache giudiziarie per vicende poco chiare. Fa notare che tutti conoscono il doppio filo che lega casse previdenziali ed ordini professionali e l'ingente patrimonio immobiliare e mobiliare che li riguarda (oltre 60 miliardi!), soldi che i professionisti versano in virtù di un obbligo di legge e non già un contributo volontario.

Ritiene che, con una truffa semantica, includendo per escludere, il Governo accontenti le *lobby* degli ordini professionali e le autorità portuali (tanto care ai petrolieri e agli amici dei petrolieri) compiendo un chiaro eccesso di delega che senz'altro non autorizzava a restringere il campo di applicazione delle norme sulla trasparenza per talune amministrazioni pubbliche che per vivere necessitano di opacità.

Ricorda che il presidente dell'Anac, Raffaele Cantone, ha avuto modo di dire « che gli davano più problemi gli ordini che... » lamentando o facendo intendere un pressing indebito di queste *lobby*. Fa notare che il suo gruppo ritiene che esse abbiano effettivamente un potere immenso nel paese e che il Governo abbia ceduto a queste pressioni.

Ritiene che la parte più bella e, per taluni aspetti, anche rivoluzionaria del decreto legislativo n. 33 del 2013 era ed è (fin tanto che il Governo non la abrogò con questo decreto che definisce scellerato) l'istituto dell'accesso civico che nel « progetto Madia » viene di fatto svuotato. Si abroga l'articolo 5 di quel provvedi-

mento e s'introduce un accesso civico ad « ostacoli » che potrà essere esercitato « nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti. ». Potrà essere rivolto « ad un ufficio » non ben identificato e non più al responsabile della trasparenza e con tutte le garanzie per i controinteressati. Praticamente un accesso agli atti. Ma la cosa più sconvolgente, a suo avviso, è che il rilascio di dati in formato elettronico o cartaceo è subordinato soltanto al rimborso del costo sostenuto dall'amministrazione. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende respinta. Ritiene che ciò sia indecoroso, rappresenti una sconfitta, un imbroglio.

Fa notare che tutti sanno che il problema più rilevante del decreto legislativo n. 33 del 2013 era la pubblicazione dei dati e delle informazioni dei componenti degli organi di indirizzo politico o dei consulenti e collaboratori (articoli 14 e 15 del decreto legislativo n. 33 del 2013). Fa presente che anche lo schema di decreto legislativo in esame è sconvolgente più di quanto si sarebbe potuto pensare. Fa notare che non si parla più di organi d'indirizzo ma dei « titolari di incarichi politici » e l'ambito di applicazione si riduce drasticamente allo Stato, alle regioni e agli enti locali lasciando fuori il mondo intero di tutti gli enti pubblici, delle università, degli ordini professionali, delle partecipate, delle autorità portuali. Ritiene inaccettabile e sconvolgente che, mentre il Presidente del Consiglio Renzi artatamente annuncia licenziamenti in 48 ore dei « fanulloni in mutande », nel frattempo studia la soluzione ottimale per salvaguardare i privilegi dei soggetti in doppiopetto. Fa notare che la corruzione, oggi, è presente soprattutto nel mondo variegato della pubblica amministrazione, e cercare di attenuarne la trasparenza rappresenta una indecenza.

Ritiene che per i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti e per gli ordini professionali si ipotizzi un'applicazione semplificata. Rileva che il suo gruppo chiede invece che se le amministrazioni non sono in grado di attuare le

leggi dello Stato perché non hanno dipendenti è bene che si accorpino o che si consorzino, per non penalizzare e comprimere i diritti dei cittadini che devono essere ugualmente garantiti in tutto il territorio italiano.

Fa notare che si sopprimono alcuni obblighi di pubblicazione: i bandi di concorso espletati nel corso dell'ultimo triennio; i provvedimenti finali relativi ai procedimenti di autorizzazione o concessione e ai concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera; i documenti di programmazione anche pluriennale delle opere pubbliche di competenza dell'amministrazione; i tempi medi di erogazione dei servizi; gli schemi di provvedimento relativi a gli atti di governo del territorio, quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonché le loro varianti. Rileva che così si sopprimono anche le poche norme sanzionatorie, come ad esempio il divieto per le amministrazioni di erogare somme alle partecipate che non si adeguino alla trasparenza, osservando che si cancella la responsabilità amministrativa, patrimoniale e contabile del dirigente che non proceda riguardo all'omissione o all'incompletezza della pubblicazione degli atti di concessione delle sovvenzioni, dei contributi, dei sussidi e degli ausili finanziari alle imprese, dei vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro. Osserva che su questo schema di decreto il Governo e la maggioranza si giocano la faccia, non con il M5S, ma con i cittadini e con tutte le istituzioni europee e internazionali, a cui, fa notare, il suo gruppo provvederà a segnalare immediatamente quello che si sta attuando sulla trasparenza e sulla prevenzione della corruzione. Invita a fermarsi, finché si è in tempo.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, comunica che il gruppo del Movimento 5 Stelle ha preannunciato la presentazione di una proposta di parere al-

ternativo sullo schema di decreto legislativo in esame.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.55.

SEDE REFERENTE

Martedì 12 aprile 2016. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, Sesa Amici.

La seduta comincia alle 12.55.

Disposizioni di attuazione dell'articolo 49 della Costituzione.

C. 3004 Fontanelli, C. 3147 Lorenzo Guerini, C. 3438 Roberta Agostini, C. 3494 Zampa e C. 3610 D'Alia.

(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge nn. 3724 e 3732).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 7 aprile 2016.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, comunica che sono state assegnate alla I Commissione la proposta di legge n. 3724 Quaranta ed altri, recante « Disciplina dei partiti politici, in attuazione dell'articolo 49 della Costituzione » e la proposta di legge n. 3732 Toninelli ed altri, recante « Disposizioni in materia di trasparenza e controllo dei partiti e movimenti politici ».

Poiché le suddette proposte di legge vertono sulla stessa materia delle proposte di legge già all'ordine del giorno, avverte che ne è stato disposto l'abbinamento, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del regolamento.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 12 aprile 2016. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.

La seduta comincia alle 13.

Interventi per il settore ittico.

Testo unificato C. 338 Catanoso e abb.

(Parere alla XIII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazione).

Il Comitato prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 5 aprile 2016.

Luigi FAMIGLIETTI (PD), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole con una condizione e un'osservazione (*vedi allegato*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 13.05.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Martedì 12 aprile 2016.

L'ufficio di presidenza si è svolto dalle 13.05 alle 13.10.

ALLEGATO

Interventi per il settore ittico (Testo unificato C. 338 Catanoso e abb.)**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 338 Catanoso ed altri, recante « Interventi per il settore ittico »;

considerato che il provvedimento mira ad incentivare una gestione razionale e sostenibile delle risorse ittiche, a sostenere le attività di pesca commerciale e non commerciale nonché l'acquacoltura nelle acque marittime salmastre, a semplificare il riassetto della normativa vigente in materia di pesca e acquacoltura;

rilevato che, quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, secondo la giurisprudenza costituzionale, sulla materia della pesca, considerata oggetto della potestà legislativa residuale delle regioni, si giustifica l'intervento statale in considerazione della complessità e della rilevanza delle attività in cui essa si estrinseca, ai fini di una generale promozione della funzione di razionalizzazione del sistema ittico (sentenza n. 213 del 2006);

preso atto che peculiare rilievo, pertanto, assume l'applicazione del principio di prevalenza tra le materie interessate e di quello, fondamentale, di leale collaborazione, che si sostanzia in momenti di reciproco coinvolgimento istituzionale e di necessario coordinamento dei livelli di governo statale e regionale;

valutati favorevolmente, in tal senso, gli articoli 2 (comma 3), 6 (commi 1 e 2), 7 (comma 3), 23 (comma 3), i quali – in materia di delega al Governo per il

riordino e la semplificazione della normativa del settore pesca e acquacoltura, individuazione e gestione dei distretti ittici e determinazione delle modalità di istituzione e di funzionamento dei Centri di assistenza per lo sviluppo della pesca e dell'acquacoltura, delega al Governo per il riordino degli attrezzi consentiti per la pesca ricreativa e sportiva – prevedono opportunamente il coinvolgimento delle regioni nell'adozione dei necessari provvedimenti legislativi e normativi;

rilevato che l'articolo 3, che istituisce il Fondo per lo sviluppo della filiera ittica, al comma 2-*bis*, prevede, per l'individuazione cui sarà destinato il medesimo fondo, il parere della Commissione consultiva centrale della pesca e dell'acquacoltura e non della Conferenza Stato – regioni;

evidenziato che sarebbe opportuno che l'individuazione degli interventi cui sarà destinato il Fondo di cui all'articolo 3 avvenga anche con il coinvolgimento della Conferenza Stato-regioni, analogamente a quanto previsto, ad esempio, all'articolo 6 sui distretti della pesca in cui è previsto che sia sentita la Conferenza Stato-regioni e la citata Commissione consultiva;

osservato che l'articolo 9 prevede che, nell'ambito del riparto delle risorse finanziarie destinate all'esercizio delle funzioni conferite alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di agricoltura e pesca, non meno del 30 per cento delle medesime risorse sia riservato al settore della pesca e dell'acquacoltura;

rilevato che secondo una consolidata giurisprudenza costituzionale, l'articolo 119 della Costituzione vieta al legislatore statale di prevedere, in materie di competenza legislativa regionale residuale o concorrente, finanziamenti a destinazione vincolata, i quali « possono divenire strumenti indiretti, ma pervasivi, di ingerenza dello Stato nell'esercizio delle funzioni delle Regioni e degli enti locali, negli ambiti materiali di loro competenza » (sentenze n. 118 del 2015; nello stesso senso, *ex plurimis*, sentenze n. 254 del 2013, n. 168 del 2009, nn. 168, 63, 50 e 45 del 2008; n. 137 del 2007; n. 160, n. 77 e n. 51 del 2005);

evidenziato che la disposizione dell'articolo 9 deve essere pertanto valutata alla luce della richiamata giurisprudenza costituzionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

sia valutata la disposizione di cui all'articolo 9 alla luce della giurisprudenza costituzionale richiamata in premessa, che vieta al legislatore statale di prevedere, in materie di competenza legislativa regionale residuale o concorrente, finanziamenti a destinazione vincolata;

e con la seguente osservazione:

all'articolo 3, sia valutata l'opportunità di prevedere il coinvolgimento della Conferenza Stato-regioni nell'individuazione degli interventi cui sarà destinato il Fondo per lo sviluppo della filiera ittica.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze. C. 3634, approvata dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	48
Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace. C. 3672 Governo, approvato dal Senato, C. 1338 Greco, C. 1696 Tartaglione e 1669 Carrescia (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	57
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	64

SEDE REFERENTE:

Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace. C. 3672 Governo, approvato dal Senato, C. 1338 Greco, C. 1696 Tartaglione e 1669 Carrescia (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	64
---	----

SEDE REFERENTE

Martedì 12 aprile 2016. — Presidenza del Presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il Sottosegretario di Stato alla Giustizia Gennaro Migliore.

La seduta comincia alle 9.30.

Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze. C. 3634, approvata dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 7 aprile 2016.

Donatella FERRANTI, *presidente*, rammenta che la Commissione ha esaminato, da ultimo, l'emendamento Roccella 1.331 e che sono stati esaminati 363 emendamenti in circa 9 ore e 30 minuti di seduta,

suddivise in tre sedute. Nel far presente che l'onorevole Schullian ha ritirato le proposte emendative a sua prima firma 1.118, 1.119, 1.120, 1.121 e 1.122, avverte quindi, che la Commissione passerà ora all'esame degli identici emendamenti Molteni 1.407, Palmieri 1.135, Pagano 1.56 e Gigli 1.57, volti a sopprimere il comma 12 dell'articolo unico del provvedimento in discussione.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Molteni 1.407, Palmieri 1.135, Pagano 1.56 e Gigli 1.57.

Nicola MOLTENI (LNA) sottoscrive emendamento Sarro 1.176.

Alessandro PAGANO (AP), pur ritenendo condivisibili le finalità dell'emendamento Sarro 1.76, fa notare, tuttavia, come lo stesso sia volto ad introdurre disposizioni, come ad esempio quelle in materia di assistenza in caso di malattia, che sono già contemplate dalla vigente normativa.

Nicola MOLTENI (LNA), nel sottoscrivere l'emendamento Sarro 1.176, evidenzia come il suo gruppo parlamentare, pur essendo contrario all'impianto complessivo del provvedimento in discussione, sia disponibile ad avviare un costruttivo confronto sul riconoscimento di diritti individuali nell'ambito di unioni composte da persone dello stesso sesso.

La Commissione respinge l'emendamento Sarro 1.176.

Alessandro PAGANO (AP), nell'illustrare l'emendamento a sua firma 1.224, evidenzia come lo stesso, interamente sostitutivo del comma 12 dell'articolo 1 della proposta di legge in titolo, sia diretto a prevedere che le parti concordino tra loro, anziché l'indirizzo della vita « familiare », l'indirizzo della vita « comune ». A suo avviso è necessario rimarcare, infatti, i tratti distintivi dell'unione civile rispetto all'istituto del matrimonio.

Nicola MOLTENI (LNA) sottoscrive l'emendamento Pagano 1.224.

La Commissione respinge l'emendamento Pagano 1.224.

Nicola MOLTENI (LNA) sottoscrive l'emendamento Gigli 1.17, sottolineando la necessità di evitare sovrapposizioni tra l'unione civile e il matrimonio.

Alessandro PAGANO (AP) sottoscrive l'emendamento Gigli 1.17.

Antonio PALMIERI (FI-PdL), nell'associarsi alle considerazioni del collega Molteni, preannuncia il suo voto favorevole sull'emendamento Gigli 1.17.

Gian Luigi GIGLI (DeS-CD), illustrando l'emendamento a sua firma 1.17, rileva come l'unione civile rappresenti una « formazione sociale » specifica che trova il suo fondamento nell'articolo 2 della Costituzione, non potendo la stessa essere sovrapposta al matrimonio, cui fa, invece, richiamo il successivo articolo 29 della

Costituzione medesima. Ciò premesso, sottolinea la necessità che la proposta di legge in titolo non contempli alcun riferimento all'indirizzo della vita « familiare » propriamente intesa, limitandosi ad effettuare un richiamo all'indirizzo della vita « dell'unione civile ».

La Commissione respinge l'emendamento Gigli 1.17.

Antonio PALMIERI (FI-PdL), intervenendo sull'ordine dei lavori, richiama l'attenzione sul fatto che dal resoconto sommario della seduta pomeridiana di giovedì 7 aprile scorso, non emerge che vi è stato un voto contestato e che la presidenza ha disposto che venisse ripetuta la votazione e che alcuni deputati, come l'onorevole Marzano, hanno cambiato il voto tra la prima e la seconda votazione al fine di evitare che la maggioranza venisse battuta. Chiede, pertanto, che venga dato atto di tale circostanza nel resoconto della Commissione.

Donatella FERRANTI, *presidente*, prende atto della richiesta testé formulata dall'onorevole Palmieri.

Antonio PALMIERI (FI-PdL), illustrando l'emendamento Sisto 1.177, invita i colleghi della maggioranza ad intervenire nel dibattito in corso, al fine di meglio chiarire le proprie posizioni circa la reale ed effettiva configurazione dell'istituto dell'unione civile, che appare, a suo avviso, assimilabile ad un vero e proprio « matrimonio sotto falso nome ».

Micaela CAMPANA, *relatrice*, nel confermare il parere contrario precedentemente espresso sull'emendamento Sisto 1.177, rammenta come la costante giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo sia orientata verso il riconoscimento di adeguate forme di tutela della vita familiare delle coppie omosessuali. Fa presente, altresì, che proprio in relazione a tale aspetto, l'Italia sia stata destinataria di pronunce di condanna in sede europea, in ragione del mancato ricono-

scimento dei diritti delle unioni composte da persone dello stesso sesso.

Gian Luigi GIGLI (DeS-CD), prendendo atto delle dichiarazioni testé rese dalla relatrice, fa notare come l'obiettivo perseguito dai colleghi della maggioranza e dal Governo sia, in realtà, sostanzialmente quello di equiparare l'istituto dell'unione civile a quello del matrimonio, pur essendo stato ipocritamente soppresso, nel testo della proposta di legge, ogni riferimento all'articolo 29 della Costituzione. A suo giudizio, tale scelta di compromesso è funzionale, infatti, a dissimulare un matrimonio « sotto mentite spoglie ».

Alessandro PAGANO (AP), ritenendo il complessivo impianto della proposta di legge ipocrita e incongruente, invita i colleghi della maggioranza ed il Governo ad effettuare una precisa scelta circa la configurazione dell'unione civile o quale « formazione sociale » specifica ai sensi dell'articolo 2 della Costituzione o, in alternativa, quale istituto giuridicamente equiparato al matrimonio ai sensi dell'articolo 29 della Costituzione stessa.

Il sottosegretario Gennaro MIGLIORE, nel replicare alle considerazioni dei deputati Gigli e Pagano, precisa che per « vita familiare » non può esclusivamente intendersi quella riconducibile al matrimonio, rammentando come esistano, ad esempio, anche famiglie monoparentali. Rileva che l'aggettivo familiare serve ad indicare la tipologia di certe relazioni senza fare riferimento all'istituto della famiglia.

Nicola MOLTENI (LNA), pur apprezzando l'onestà intellettuale del sottosegretario Migliore, ribadisce la sua netta contrarietà in ordine alla proposta di legge in discussione, che appare densa di incongruenze, ambiguità, contraddizioni e lacune. A suo avviso, l'istituto dell'unione civile, che, in tutta evidenza, appare assimilabile a quello del matrimonio, dovrebbe, infatti, avere contorni più chiari e coerenti sul piano giuridico.

Gian Luigi GIGLI (DeS-CD), nel concordare con il collega Molteni circa la chiarezza e l'onestà intellettuale del sottosegretario Migliore, richiama l'attenzione sul fatto che il comma 20 dell'articolo 1 della proposta di legge prevede espressamente che le disposizioni di legge che si riferiscono al matrimonio, nonché quelle contenenti la parola « coniuge » o termini equivalenti, ovunque ricorrano, si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso.

Micaela CAMPANA, *relatrice*, ribadisce che la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo fa costante riferimento, in tema di diritti delle coppie omosessuali, non al « matrimonio » bensì alla « vita familiare ». Precisa, inoltre, che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 138 del 2010, più volte richiamata nel corso del dibattito, ha richiesto al legislatore il riconoscimento dell'unione civile quale « specifica formazione sociale » ai sensi dell'articolo 2 della Costituzione, e non necessariamente la sua equiparazione all'istituto del matrimonio.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Sisto 1.177, Molteni 1.681 e Sarro 1.178.

Nicola MOLTENI (LNA) sottoscrive l'emendamento Gigli 1.59, identico agli emendamenti Pagano 1.58 e Palmieri 1.136.

Antonio PALMIERI (FI-PdL), nell'illustrare l'emendamento a sua firma 1.136, ribadisce che la disciplina dell'unione civile è del tutto assimilabile, con riferimento sia alle modalità di celebrazione e di scioglimento, sia al riconoscimento di diritti e prerogative, a quella del matrimonio. Chiede, pertanto, ai colleghi della maggioranza e al Governo, di assumere posizioni di maggiore coerenza intellettuale ed onestà politica.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Gigli 1.59, Pagano 1.58 e Palmieri 1.136.

Gian Luigi GIGLI (DeS-CD) preannuncia il suo voto favorevole sull'emendamento Molteni 1.682, del quale dichiara di condividere pienamente le finalità.

La Commissione respinge l'emendamento Molteni 1.682.

Antonio PALMIERI (FI-PdL) dichiara di voler sottoscrivere l'emendamento Sannicandro 1.16.

Marisa NICCHI (SI-SEL) non consente la sottoscrizione dell'emendamento Sannicandro 1.16, del quale è cofirmataria, da parte del collega Palmieri appartenente al Gruppo FI-PdL. Al riguardo, evidenzia, infatti, come l'intento del suo gruppo sia quello di assumere posizioni nettamente distinte da quelle degli altri gruppi di opposizione, il cui obiettivo non è certamente quello di migliorare il provvedimento, quanto, piuttosto, di scongiurarne l'approvazione.

Antonio PALMIERI (FI-PdL), nel prendere atto delle dichiarazioni della collega Nicchi, preannuncia il suo voto favorevole sull'emendamento Sannicandro 1.16, concorrendo lo stesso a fare maggiore chiarezza sulle reali finalità del provvedimento, che si propone di disciplinare un istituto, quale quello delle unioni civili, che altro non è che un « matrimonio sotto falso nome ».

Alessandro PAGANO (AP), nell'associarsi alle considerazioni del collega Palmieri, evidenzia come il reale scopo perseguito dalla maggioranza sia quello di creare un istituto del tutto assimilabile al matrimonio, in aperta contrarietà rispetto all'orientamento della maggioranza dei cittadini che non accettano tale impostazione. Pur riconoscendo la sostanziale buona fede di molti colleghi, ritiene tuttavia che la stessa è destinata ad essere delusa nel giro di poco tempo, in quanto l'obiettivo effettivamente perseguito dalla maggioranza e dal Governo, come si evince anche dalle dichiarazioni rese in più di una occasione dal sottosegretario Scalfa-

rotto e dalla senatrice Cirinnà, è quello di equiparare sostanzialmente i due istituti.

Gian Luigi GIGLI (DeS-CD) precisa che da parte del suo gruppo non c'è alcun intento di « affossare » il provvedimento, rammentando di aver presentato una specifica proposta di legge (A.C. 2666) in materia di convivenza. Ciò premesso, ribadisce, tuttavia, che la maggioranza dovrebbe assumere una posizione improntata a una maggiore coerenza politica ed intellettuale, dichiarando espressamente come l'obiettivo perseguito sia quello di equiparare l'unione civile all'istituto del matrimonio. Per tali ragioni, preannuncia il suo voto favorevole sull'emendamento Sannicandro 1.16, che si propone proprio tale scopo.

Nicola MOLTENI (LNA), preannunciando il suo voto favorevole sull'emendamento Sannicandro 1.16, fa notare come quello della Lega Nord, che ha, a più riprese, manifestato netta contrarietà sul complessivo impianto del provvedimento in discussione, sia l'unico gruppo che, sia alla Camera che al Senato, ha assunto una posizione di chiara coerenza politica.

Marisa NICCHI (SI-SEL), raccomandando l'approvazione dell'emendamento Sannicandro 1.16, del quale è cofirmataria, evidenzia come lo stesso, in attuazione del principio di cui all'articolo 3 della Costituzione, si proponga l'obiettivo di superare inaccettabili discriminazioni in danno dei componenti delle unioni civili rispetto alle persone unite in matrimonio.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Sannicandro 1.16 e Molteni 1.685.

Alfonso BONAFEDE (M5S) illustra e raccomanda l'approvazione dell'emendamento Agostinelli 1.369, del quale è cofirmatario.

La Commissione respinge l'emendamento Agostinelli 1.369.

Alessandro PAGANO (AP) sottoscrive l'emendamento Molteni 1.680, del quale dichiara di condividere le finalità.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Molteni 1.680, 1.670 e 1.672.

Antonio PALMIERI (FI-PdL), nel preannunciare il suo voto favorevole sull'emendamento Molteni 1.667, sottolinea come lo stesso sia volto a prevedere l'obbligo delle parti, con dichiarazione resa all'ufficiale di stato civile contestualmente alla costituzione dell'unione civile, di impegnarsi a non ricorrere alla pratica della cosiddetta « maternità surrogata ». Nel rilevare la necessità di avviare una profonda riflessione sul tema, richiama l'attenzione sul fatto che il ricorso a tale pratica condanna i bambini ad essere « orfani » di madre o di padre, contrariamente alle leggi di natura, che richiedono la presenza di genitori di sesso diverso.

Alessandro PAGANO (AP) sottoscrive emendamento Molteni 1.667, del quale dichiara di condividere pienamente le finalità. Nel richiamare quanto emerso nel corso dell'attività conoscitiva svoltasi nella giornata di ieri in tema di adozioni, durante la quale è stata evidenziata dalla maggioranza degli auditi la necessità di garantire al minore la presenza di entrambe le figure genitoriali, ritiene che debba essere esplicitato il divieto di ricorrere alla pratica della « maternità surrogata ».

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Molteni 1.667, 1.683, 1.684 e 1.408.

Alessandro PAGANO (AP) illustra e raccomanda l'approvazione dell'emendamento Roccella 1.333, di cui è cofirmatario.

La Commissione respinge l'emendamento Roccella 1.333.

Gian Luigi GIGLI (DeS-CD) illustra e raccomanda l'approvazione dell'emendamento a sua firma 1.18, che, nel sostituire il comma 13 dell'articolo unico della proposta di legge, prevede che il regime patrimoniale dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, in mancanza di diversa convenzione patrimoniale, è costituito dalla separazione dei beni.

Il sottosegretario Gennaro MIGLIORE precisa che le disposizioni di cui al comma 13 dell'articolo 1 del provvedimento, che prevedono che, in mancanza di diversa convenzione tra le parti, il regime patrimoniale dell'unione civile è costituito dalla comunione dei beni, sono il risultato di una precisa scelta politica, su cui il Parlamento è chiamato ad esprimersi.

Alessandro PAGANO (AP) sottoscrive l'emendamento Gigli 1.18.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Gigli 1.18, Marzano 1.20 e Molteni 1.675.

Alessandro PAGANO (AP) illustra e raccomanda l'approvazione dell'emendamento a sua firma 1.61, volto a prevedere che il regime patrimoniale dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, in mancanza di diversa convenzione tra le parti, sia costituito, anziché dalla comunione, dalla separazione dei beni. Al riguardo, rileva come la sua proposta emendativa si prefigga l'obiettivo di non rendere del tutto omologabile, contrariamente al reale intento della maggioranza e del Governo, l'istituto dell'unione civile a quello del matrimonio. Rammenta, inoltre, che quella in discussione è una proposta di legge d'iniziativa parlamentare, i cui contenuti sono stati, tuttavia, fortemente condizionati, nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, da successivi interventi del Governo, tra i quali quelli del Ministro Boschi, del sottosegretario Scalfarotto che ha, addirittura, intrapreso uno sciopero della fame, e dallo stesso *premier*, che ha deciso di porre sul provvedimento la questione di fiducia. Per tali

ragioni, osserva come l'unico momento di serio e costruttivo confronto parlamentare sui contenuti della proposta di legge sia quello dell'esame in Commissione, tuttora in corso di svolgimento.

Gian Luigi GIGLI (DeS-CD) ribadisce come, dalle dichiarazioni del sottosegretario Migliore, che ringrazia per la consueta chiarezza, si evinca inequivocabilmente che l'obiettivo perseguito dalla maggioranza sia quello di delineare un istituto del tutto equiparabile alla famiglia costituzionalmente intesa.

Carlo SARRO (FI-PdL), nell'illustrare l'emendamento Palmieri 1.137, del quale è cofirmatario, rileva come lo scopo dello stesso sia quello di connotare sostanzialmente l'istituto dell'unione civile, quale formazione sociale specifica ai sensi dell'articolo 2 della Costituzione, in modo più libero rispetto al matrimonio propriamente inteso. Per tali ragioni, ritiene che il regime patrimoniale della separazione dei beni sia più coerente con le caratteristiche di tale istituto, rispetto a quello della comunione, cui, invece, si fa riferimento nella proposta di legge.

Eugenia ROCCELLA (Misto-USEI) sottolinea che l'intervento del sottosegretario Migliore, che, in relazione al comma 13 ha fatto riferimento ad una precisa scelta di natura « politica », lascia chiaramente intendere che l'obiettivo perseguito sia, così come avvenuto anche per la « *stepchild adoption* », quello di aprire la strada a successive pronunce degli organi giurisdizionali dell'Unione europea. Fa, infatti, notare che tali organi, che sono soliti privilegiare nelle loro pronunce non l'aspetto formale, ma quello sostanziale dei singoli istituti, non potranno non riconoscere profili di natura discriminatoria nella disciplina dell'unione civile rispetto a quella del matrimonio.

Nicola MOLTENI (LNA) preannuncia il suo voto favorevole sull'emendamento Palmieri 1.137. Chiede, inoltre, che i colleghi della maggioranza ed il Governo chiariscano

per quali ragioni sia stato soppresso, nel corso dell'esame presso il Senato, il richiamo all'obbligo della fedeltà nella disciplina delle unioni civili. Ritiene, infatti, che tale scelta politica ha concorso a realizzare un vero e proprio « imbroglio mediatico » nei confronti dei cittadini, che denota la scarsa coerenza politica da parte della maggioranza stessa.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Pagano 1.61, Molteni 1.686, Palmieri 1.137 e Gigli 1.60.

Alfonso BONAFEDE (M5S) illustra l'emendamento a sua firma 1.372, volto a prevedere che il regime patrimoniale delle unioni civili sia rappresentato, in assenza di diversa convenzione tra le parti, dalla comunione « legale », anziché dalla ordinaria comunione dei beni.

La Commissione respinge l'emendamento Bonafede 1.372.

Marisa NICCHI (SI-SEL) illustra e raccomanda l'approvazione del suo emendamento 1.19.

Carlo SARRO (FI-PdL) preannuncia il voto favorevole sull'emendamento Nicchi 1.19, che, a suo giudizio, concorre a conferire alla norma un maggiore grado di chiarezza.

La Commissione respinge l'emendamento Sarro 1.19.

Eugenia ROCCELLA (Misto-USEI) illustra l'emendamento a sua firma 1.332, volto a sopprimere il secondo, il terzo ed il quarto periodo del comma 13 dell'articolo 1 della proposta di legge.

Alessandro PAGANO (AP), nel preannunciare il suo voto favorevole sull'emendamento Roccella 1.332, richiama l'attenzione sull'ultimo periodo del comma 13, laddove è prevista l'applicazione alle unioni civili delle disposizioni di cui alle sezioni seconda, terza, quarta, quinta e sesta del Capo VI del Titolo VI del Libro

primo del codice civile. L'applicazione di tali disposizioni rendono infatti, a suo avviso, l'istituto dell'unione civile sostanzialmente equiparabile a quello del matrimonio.

Gian Luigi GIGLI (DeS-CD) rileva come le pronunce degli organi giurisdizionali dell'Unione europea non abbiano imposto al legislatore italiano di prevedere il matrimonio tra omosessuali, ma di disciplinare le unioni tra persone dello stesso sesso come specifiche «formazioni sociali». Per tali ragioni, a suo giudizio, la sostanziale equiparazione tra l'unione civile ed il matrimonio, come delineata dalla proposta di legge in discussione, aprirà il varco a successive sentenze delle Corti europee, che elimineranno i residui tratti distintivi tra i due istituti.

Donatella FERRANTI, *presidente*, osserva che l'ultimo periodo del comma 13 dell'articolo unico del provvedimento fa richiamo alle sole disposizioni di cui al Capo VI del Titolo VI del Libro primo del codice civile, riguardante i rapporti patrimoniali.

La Commissione respinge l'emendamento Roccella 1.332.

Carlo SARRO (FI-PdL) illustra l'emendamento a sua firma 1.180, volto a sopprimere il secondo periodo del comma 13. Ritiene, infatti, che il richiamo alle disposizioni di cui agli articoli 162, 163, 164 e 166 del codice civile sia destinato a determinare confusione nella prassi applicativa.

La Commissione, con distinte votazioni respinge gli identici emendamenti Molteni 1.687 e Sisto 1.180, nonché gli emendamenti Molteni 1.677, 1.676, 1.678, 1.679 e 1.688.

Eugenia ROCCELLA (Misto-USEI), intervenendo sull'emendamento Sarro 1.179, ribadisce che le numerose incongruenze, sul piano giuridico, della proposta di legge costringeranno le corti europee a succes-

sive pronunce, che elimineranno ogni elemento distintivo tra le unioni civili e il matrimonio. A suo giudizio, pertanto, proprio per scongiurare tale rischio, sarebbe compito del legislatore, in linea con la sentenza della Corte costituzionale n. 138 del 2010, prevedere una più netta linea di demarcazione tra i due istituti.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Sarro 1.179, Roccella 1.334 e Molteni 1.409.

Alessandro PAGANO (AP), illustra e raccomanda l'approvazione del suo emendamento 1.93.

La Commissione respinge l'emendamento Pagano 1.93.

Alessandro PAGANO (AP) sottoscrive emendamento Molteni 1.410.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Molteni 1.410 e Gigli 1.21.

Gian Luigi GIGLI (DeS-CD). Illustra l'emendamento a sua firma 1.23, volto a prevedere, sostituendo il comma 15 dell'articolo unico della proposta di legge, che l'interdizione o l'inabilitazione possano essere promosse anche dalla parte dell'unione civile, che può presentare istanza di revoca quando ne cessa la causa.

Eugenia ROCCELLA (Misto-USEI) si domanda quale sia la disciplina applicabile, nell'ipotesi in cui ci siano dei figli oppure nel caso in cui sorgano conflitti tra i figli stessi e uno dei partner dell'unione civile.

Alessandro PAGANO (AP) sottoscrive l'emendamento Gigli 1.23.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Gigli 1.23 e 1.22, Agostinelli 1.373, Molteni 1.411 e Pagano 1.94.

Alessandro PAGANO (AP) sottoscrive l'emendamento Gigli 1.24, identico all'e-

mendamento Molteni 1.412, del quale dichiara di condividere pienamente le finalità.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge le identiche proposte emendative Molteni 1.412 e Gigli 1.24, nonché gli emendamenti Bonafede 1.374, Pagano 1.95, Roccella 1.347.

Antonio PALMIERI (FI-PdL) sottoscrive l'emendamento La Russa 1.201.

La Commissione respinge l'emendamento La Russa 1.201.

Antonio PALMIERI (FI-PdL), intervenendo sull'ordine dei lavori, esprime ai colleghi del Movimento 5 Stelle il suo cordoglio per la morte di Gianroberto Casaleggio.

Donatella FERRANTI, *presidente*, si associa, a nome di tutta la Commissione, all'intervento del collega Palmieri.

Il sottosegretario Gennaro MIGLIORE esprime, anche a nome del Governo, le sue condoglianze ai colleghi del Movimento Cinque Stelle e ai familiari di Gianroberto Casaleggio.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Molteni 1.413 e Pagano 1.96.

Donatella FERRANTI, *presidente*, constatata l'essenza del presentatore dell'emendamento 1.218, ritiene che si intende vi abbia rinunciato.

Carlo SARRO (FI-PdL) illustra e raccomanda l'approvazione dell'emendamento Palmieri 1.138, del quale è cofirmatario, volto a sopprimere il comma 19 dell'articolo unico del provvedimento in discussione. Al riguardo, osserva come tale ultimo comma, nel prevedere l'applicazione delle disposizioni di cui al titolo XIII del libro primo del codice civile, nonché degli articoli 116, primo comma, 146, 2647, 2653, primo comma, numero 4), e

2659 del codice civile, determini una incongruente e contraddittoria equiparazione tra l'istituto dell'unione civile e quello del matrimonio. Nel soffermarsi, in particolare, sul richiamo alle disposizioni di cui all'articolo 2653, primo comma, numero 4), del codice civile, invita i colleghi della maggioranza ad assumere atteggiamenti improntati a maggiore coerenza, dato che l'equiparazione sostanziale tra i due istituti appare foriera di distorsioni e di incertezze sul piano interpretativo.

Alessandro ZAN (PD), nel replicare all'onorevole Sarro, ribadisce che l'unione civile ravvisa il suo fondamento giuridico nell'articolo 2 della Costituzione, mentre la disciplina del matrimonio individua la sua *ratio* giustificativa nelle disposizioni di cui all'articolo 29 della Costituzione medesima. Ciò premesso, rammenta che la Corte costituzionale, nella più volte richiamata sentenza n. 138 del 2010, nel definire l'unione civile quale « formazione sociale » specifica ai sensi dell'articolo 2 della Costituzione, ha attribuito al legislatore piena facoltà di scelta in ordine a quali articoli del codice civile fare oggetto di specifico richiamo. Osserva, infatti, che, altrimenti, la Corte stessa non avrebbe pronunciato una sentenza additiva « di principio », ma una sentenza additiva *tout court*.

Eugenia ROCCELLA (Misto-USEI), nel replicare al collega Zan, osserva che sarebbe stato più coerente, da parte della maggioranza, anziché richiamare specifiche disposizioni del codice civile, la cui applicazione determina la sostanziale equiparazione tra i due istituti, definire direttamente lo specifico contenuto del complesso dei diritti e delle prerogative dei componenti delle unioni civili.

Nicola MOLTENI (LNA), nel sottolineare, ancora una volta, come l'istituto dell'unione civile avrebbe dovuto più nettamente distinguersi da quello matrimoniale, richiama l'attenzione sulle ben note difficoltà connesse all'applicazione dell'ar-

articolo 116, primo comma, del codice civile, laddove si prevede che lo straniero che vuole contrarre matrimonio nello Stato deve presentare all'ufficiale dello stato civile una dichiarazione dell'autorità competente del proprio Paese, dalla quale risulti il nulla osta al matrimonio stesso, nonché un documento attestante la regolarità del soggiorno nel territorio italiano.

Gian Luigi GIGLI (DeS-CD), nel replicare al collega Zan, osserva che la proposta di legge ha attribuito ai componenti delle unioni civili diritti e prerogative del tutto assimilabili a quelli previsti nell'ambito del matrimonio, con la sola eccezione dell'obbligo di fedeltà e della possibilità di fare ricorso all'adozione, che resterà, tuttavia, percorribile, coerentemente a quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 20 dell'articolo unico del provvedimento, grazie all'interpretazione giurisprudenziale.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Molteni 1.414, Palmieri 1.138, Gigli 1.62 e Pagano 1.63, nonché l'emendamento Agostinelli 1.375 e le identiche proposte emendative Molteni 1.391, Palmieri 1.139, Gigli 1.64 e Pagano 1.65.

Carlo SARRO (FI-PdL) illustra l'emendamento a sua firma 1.186 e ne raccomanda l'approvazione.

La Commissione respinge l'emendamento Sarro 1.186.

Marisa NICCHI (SI-SEL) illustra l'emendamento Sannicandro 1.25, di cui è cofirmataria, volto a sopprimere il richiamo all'articolo 116, primo comma, del codice civile. Ritiene, infatti, che l'applicazione di tale ultima disposizione alle unioni civili potrebbe comportare rilevanti problemi, in ragione del fatto che vi sono molti Paesi, tra i quali l'Uganda, dove l'omosessualità viene considerata un reato. Al riguardo, ritiene opportuno, come peraltro previsto dal successivo emendamento a sua firma 1.26, prevedere che non

debbano essere sottoposti alla disciplina di cui al predetto articolo i cittadini dei Paesi che criminalizzano l'omosessualità o che, pur non criminalizzandola, non consentono, né disciplinano, l'unione tra due persone dello stesso sesso.

Eugenia ROCCELLA (Misto-USEI), pur condividendo le preoccupazioni dell'onorevole Nicchi, richiama l'attenzione sull'eventuale rischio di strumentalizzazione dell'istituto dell'unione civile, così come di quello del matrimonio, da parte di cittadini stranieri.

Alessandro PAGANO (AP), nel condividere le osservazioni della collega Roccella, osserva che l'esempio richiamato dalla deputata Nicchi non sia del tutto calzante, laddove gli omosessuali in fuga all'Uganda sono, statisticamente, in numero esiguo. Ritiene, invece, che sarebbe più coerente fare riferimento a paesi come l'Arabia Saudita ed il Qatar, paesi sottoscrittori del debito pubblico americano, dove si applica integralmente la *sharia* e vengono perpestrate, in nome della stessa, gravissime violazioni dei diritti umani.

Gian Luigi GIGLI (DeS-CD), nel condividere le considerazioni dell'onorevole Nicchi, osserva, tuttavia, come il richiamo all'articolo 116, primo comma, del codice civile, rappresenti il chiaro segno che l'unione civile, nel complessivo impianto del provvedimento in discussione, viene sostanzialmente equiparata al matrimonio.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Sannicandro 1.25 e Nicchi 1.26.

Carlo SARRO (FI-PdL), illustra l'emendamento a sua firma 1.173, volto a prevedere che le agevolazioni e gli oneri fiscali che derivano dall'appartenenza al nucleo familiare si applichino anche alle parti delle unioni civili, considerandosi le stesse tra i carichi di famiglia. Nel soffermarsi, inoltre, sui successivi emendamenti a sua firma, sottolinea come gli stessi, per esigenze di maggiore coerenza sul piano

giuridico, prevedano l'esplicito richiamo di alcune disposizioni del codice civile, del codice penale, del codice di procedura penale, nonché di alcune leggi speciali, anche alle parti delle unioni civili, oltre che ai « coniugi ».

Alessandro PAGANO (AP), nel sottoscrivere gli emendamenti Sarro 1.173, 1.185, 1.188, 1.189 e 1.184, osserva che il comma 19, recependo per intero la disciplina prevista per gli alimenti, non indica in quale ordine e in quale progressione la parte dell'unione civile debba essere inserita tra i soggetti obbligati agli alimenti in base all'articolo 433 del codice civile. Al riguardo, rammenta che gli obblighi alimentari possono sorgere, tra i membri della famiglia nucleare, solo quando essa si smembra: i coniugi si separano e allora ciascuno di essi, se la separazione gli è stata addebitata, avrà diritto agli alimenti nei confronti dell'altro se si trova in stato di bisogno (articolo 156, terzo comma, del codice civile). Rammenta, inoltre, che nei casi di separazione giudiziale senza addebito, separazione consensuale e separazione di fatto, l'obbligo alimentare resta di norma assorbito nel più ampio obbligo di mantenimento. Evidenzia, quindi, che la conclusione di un rapporto tra partner uniti civilmente sembrerebbe non prevedere l'addebito, giungendosi direttamente al divorzio. Ricorda, altresì, che la Suprema Corte ha precisato che la legge sul divorzio non prevede la permanenza di alcun obbligo alimentare a carico dell'ex coniuge, ma dispone solo la somministrazione eventuale di un assegno allo scopo di consentire al coniuge più debole di permanere nella medesima situazione economica di cui godeva in costanza di matrimonio. A sostegno della soppressione del comma, ritiene che l'articolo 436 del codice civile non sia compatibile con la nuova disciplina, in quanto le parti delle unioni civili non possono assurgere a genitori adottivi; né tantomeno, ritiene compatibile con tale disciplina il successivo articolo 448-bis, perché non è previsto che i partner delle unioni civili abbiano figli

naturali e, di conseguenza, neppure discendenti.

La Commissione respinge l'emendamento Sarro 1.173.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta, sospesa alle 11.55, riprende alle 12.10.

Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace.

C. 3672 Governo, approvato dal Senato, C. 1338 Greco, C. 1696 Tartaglione e 1669 Carrescia.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 5 aprile 2016.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che sono stati presentati emendamenti ed articoli aggiuntivi al testo in esame *(vedi allegato)*.

Giuseppe GUERINI, *relatore*, invita al ritiro delle proposte emendative presentate, esprimendo altrimenti parere contrario.

Il sottosegretario Cosimo Maria FERRI esprime parere conforme al relatore.

Arcangelo SANNICANDRO (SI-SEL) fa presente che sono stati presentati circa 150 emendamenti, dei quali prende visione al momento. Chiede, quindi, una sospensione dei lavori per poterli analizzare.

Donatella FERRANTI, *presidente*, ricorda che la programmazione dei lavori è stata determinata dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, e che nella seduta odierna è prevista la votazione degli emendamenti. Ricorda altresì che il fascicolo degli emen-

damenti è in distribuzione dall'inizio della seduta in sede referente convocata oggi alle ore 9.30 per l'esame degli emendamenti sulla proposta di legge sulle unioni civili. Ritiene, quindi, che non ci siano le condizioni per accogliere la richiesta del deputato Sannicandro.

Nicola MOLTENI (LNA) interviene per illustrare in generale gli emendamenti presentati dal suo gruppo. A fronte del muro innalzato dalla maggioranza e dal Governo rispetto a qualsiasi possibilità di confronto sul testo trasmesso dal Senato, sottolinea come la riforma della magistratura onoraria sia di fondamentale importanza per la giustizia italiana, che la magistratura onoraria è uno strumento imprescindibile per garantire l'efficienza di tutto il sistema. Per tale ragione, la Lega non ha presentato emendamenti ostruzionistici, ma unicamente proposte modificative del testo nell'ottica di migliorarlo sulla base dei rilievi che sono pervenuti, in maniera univoca, dalle associazioni maggiormente rappresentative dei magistrati onorari. Per tale ragione, ritiene che sia grave blindare a priori il provvedimento senza voler verificare, attraverso il confronto parlamentare, se le proposte sostanzialmente formulate proprio da coloro che in questi anni hanno maturato una significativa esperienza sul campo, siano meritevoli di accoglimento. Ritiene che trincerarsi dietro alla blindatura del testo significherebbe perdere una grande occasione per porre mano in maniera adeguata ad una riforma che deve considerarsi strategica per l'intero settore della giustizia. Invita, quindi, il relatore ed il Governo a rivedere il loro parere contrario ad ogni emendamento, valutando così se sia opportuno o addirittura necessario modificare il testo in alcuni punti, con la consapevolezza che in altri, come quelli relativi alla competenza, si sono fatti importanti passi in avanti.

Stefano DAMBRUOSO (SCpI) ritira gli emendamenti da lui presentati insieme all'onorevole Matarrese, avendo verificato anche con il rappresentante del Governo,

con il Presidente del gruppo PD e con il relatore, che una terza lettura del provvedimento metterebbe a fortemente rischio l'approvazione finale del provvedimento in tempi utili rispetto alla scadenza del 31 maggio prossimo.

Antonio MAROTTA (AP) rileva che, pur condividendo l'impostazione del testo del Senato, il suo gruppo ha ritenuto di presentare alcuni emendamenti su particolari questioni, come quelle relative alla competenza su alcune materie estremamente complesse, per le quali sarebbe opportuno confermare la competenza della magistratura togata, la quale verrebbe comunque presumibilmente sempre coinvolta in secondo grado. A questo proposito, richiama la competenza per le cause in materia di condominio degli edifici, che, nonostante la complessità che potrebbero assumere in alcuni casi, è rimessa ai giudici di pace. Ritiene che si potrebbe pensare, attraverso un ordine del giorno interpretativo dell'articolo 2, comma 15, lettera a), ad una soluzione che contemperi l'esigenza di evitare una nuova lettura del Senato e confermare la competenza della magistratura togata per la materia condominiale.

Alessandro PAGANO (AP) si associa all'intervento dell'onorevole Marotta.

Donatella AGOSTINELLI (M5S) nel ribadire la ristrettezza dei tempi dell'esame degli emendamenti già evidenziata dal deputato Sannicandro, prende atto con forte disappunto dei pareri contrari del relatore e del Governo anche in relazione a emendamenti che non sono ostruzionistici, come quelli del Movimento 5 Stelle.

La Commissione respinge l'emendamento Colletti 1.1.

Nicola MOLTENI (LNA) raccomanda l'approvazione del suo emendamento 1.2, ribadendo lo sconcerto per i pareri contrari su tutti gli emendamenti. Ricorda che gli emendamenti della Lega sono stati tutti suggeriti dalle associazioni maggiormente rappresentative della magistratura onora-

ria per cui è difficilmente comprensibile la posizione di totale contrarietà da parte della maggioranza. Ribadisce che il Parlamento si trova avanti ad una grande occasione mancata, in quanto non si vuole tenere conto che per la prima volta le sigle rappresentanti della magistratura onoraria hanno raggiunto una posizione comune, che la Lega ha ritenuto opportuno trasformare in emendamenti, dei quali tuttavia non si vuole tenere conto.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Molteni 1.2, Maestri 1.3 e Colletti 1.4, 1.5 e 1.6.

Arcangelo SANNICANDRO (SI-SEL) dichiara che il suo gruppo si asterrà dalle votazioni in quanto non è stato dato tempo ai deputati di esaminare gli emendamenti.

Donatella FERRANTI, *presidente*, ricorda che i tempi di esame degli emendamenti sono stati stabiliti da tempo e che oggi, prima della seduta, ci sarebbe stato il tempo per esaminarli.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Colletti 1.7, Maestri 1.8, Molteni 2.1, Sannicandro 2.3, Turco 2.4 e Colletti 2.5.

Donatella AGOSTINELLI (M5S) chiede di accantonare gli emendamenti presentati dal deputato Colletti, considerato che sta arrivando.

Donatella FERRANTI, *presidente*, accantona gli emendamenti Colletti 2.6 e 2.7.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Molteni 2.8, Turco 2.9 e 2.10 e Sannicandro 2.11.

Donatella FERRANTI, *presidente*, considerato che è giunto il deputato Colletti, avverte che si passa agli emendamenti 2.6 e 2.7.

Andrea COLLETTI (M5S) dichiara che gli emendamenti presentati dal Movimento

5 Stelle sono volti a rappresentare al Governo come si sarebbe dovuta riformare la magistratura onoraria. Osserva che finora i magistrati onorari sono stati sfruttati da parte di tutti i governi che si sono succeduti facendo fare loro il lavoro che avrebbero dovuto fare i magistrati togati, secondo la logica della precarietà del lavoro e la delocalizzazione dello stesso. Gli emendamenti del Movimento 5 Stelle mirano a trasformare i magistrati onorari in veri e propri collaboratori del giudice, e quindi in funzionari pubblici, con tutte le tutele connesse a tale *status*. Il Governo invece vuole continuare a sfruttare i magistrati onorari come se fossero dei lavoratori precari con il compito di alleggerire il carico di lavoro dei magistrati togati. Gli emendamenti del suo gruppo sono diretti anche a limitare quantitativamente il carico di lavoro dei giudici di pace che non può essere lo stesso dei magistrati togati, dovendosi limitare nel numero delle cause. Il giudice di pace deve essere un ausilio per il giudice togato, senza sostituirsi ad esso, secondo, invece, il disegno del Governo, che contraddice con la natura onoraria di tale magistratura ed i principi costituzionali.

La Commissione respinge l'emendamento Colletti 2.6.

Andrea COLLETTI (M5S) illustra il suo emendamento 2.7 e ne raccomanda l'approvazione. Si sofferma sull'attuale sistema di remunerazione a cottimo del giudice di pace, che rischia fortemente di pregiudicare la qualità delle sentenze, e, quindi, i diritti dei cittadini, che pagano troppo per accedere alla giustizia, a causa del contributo unificato, mentre lo Stato non retribuisce in maniera adeguata i magistrati onorari. L'attribuzione alla magistratura onoraria di competenze che dovrebbero spettare alla magistratura togata risponde molto probabilmente ad un disegno di delocalizzazione della giustizia, che, per assurdo, potrebbe arrivare a vedere sentenze fatte in altri Paesi, così come già avviene da tempo per il mercato.

La Commissione respinge l'emendamento Colletti 2.7.

Andrea COLLETTI (M5S) raccomanda l'approvazione del suo emendamento 2.12 che regola i requisiti di accesso alla magistratura onoraria, sottolineando che per il Movimento 5 Stelle sarebbe necessario un concorso pubblico anche per accedere alla magistratura onoraria, che naturalmente non dovrà essere come quello relativo alla magistratura togata. Strettamente collegata alla questione dell'accesso alla magistratura onoraria vi è quella della competenza, che dovrebbe essere più ridotta rispetto a quella delineata dal Governo che non tiene conto della natura onoraria di tale magistratura.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Colletti 2.12 e 2.15.

Andrea COLLETTI (M5S) raccomanda l'approvazione dell'emendamento 2.13, che pone rimedio al tentativo del Governo di rendere i tirocinanti dei veri e propri « schiavi », non essendo prevista per loro neanche una indennità e il Governo ne dovrebbe spiegare le ragioni.

Nicola MOLTENI (LNA) raccomanda l'approvazione del suo emendamento 2.13 rilevando che al principio del servizio deve corrispondere il principio della retribuzione equa. Invita il Governo a dare delle risposte.

Alessandro PAGANO (AP) ritiene importante che il Governo si esprima.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Molteni 2.13 e Colletti 2.16.

Andrea COLLETTI (M5S) si chiede per quali ragioni la Lega intenda sopprimere le incompatibilità, quando invece dovrebbero essere ampliate, prevedendola per esempio per l'esercizio della funzione forense nell'ambito del circondario di Corte

d'appello. Il suo gruppo voterà contro l'emendamento Molteni 2.14.

Nicola MOLTENI (LNA) ritira il suo emendamento 2.14.

Andrea COLLETTI (M5S) si sofferma sul suo emendamento 2.17 ricordando la proposta di legge sulla incompatibilità dei magistrati che da oltre un anno è all'esame delle Commissioni I e II, ritenendo che il magistrato che svolge funzioni politiche non deve rientrare in magistratura, in quanto è importante anche apparire imparziali. Ricorda che il nuovo presidente dell'ANM, a titolo personale, ha già affermato tale esigenza.

Donatella FERRANTI, *presidente*, invita il deputato Colletti ad attenersi all'emendamento, che fa riferimento alla magistratura onoraria.

Andrea COLLETTI (M5S) fa presente che ha richiamato la proposta di legge sulla incompatibilità dei magistrati per far presente che gli emendamenti presentati dal suo gruppo in materia di incompatibilità dei magistrati onorari rispondono alla stessa ratio di quelli presentati per la magistratura togata. Ad esempio, l'emendamento 2.17 è diretto a stabilire che l'incompatibilità con lo svolgimento delle funzioni di magistrato onorario da parte di chi abbia rivestito cariche politiche deve essere temporale, così come deve avvenire per la magistratura togata. Ritiene che il testo su questo punto sia incostituzionale prevedendo una incompatibilità assoluta, considerato che vi è un diritto costituzionale per l'elettorato attivo.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Colletti 2.17, 2.18 e 2.19.

Andrea COLLETTI (M5S) raccomanda l'approvazione del suo emendamento 2.20.

Albrecht PLANGGER (Misto-Min.Ling.) sottoscrive gli emendamenti Schullian 2.21 e 2.23.

Andrea COLLETTI (M5S) sottoscrive l'emendamento Schullian 2.21.

La Commissione respinge l'emendamento Schullian 2.21.

Andrea COLLETTI (M5S) raccomanda l'approvazione del suo emendamento 2.22 e lo illustra.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Colletti 2.22, Schullian 2.23, gli identici emendamenti Sannicandro 2.24 e Maestri 2.25, e Turco 2.28, fatto proprio dall'onorevole. Maestri.

Andrea COLLETTI (M5S) illustra il suo emendamento 2.29 volto a prevedere tutele previdenziali a favore dei magistrati onorari, disciplinando anche le modalità contributive. Rileva che l'emendamento al fine di dare una tutela ai magistrati onorari prevede anche l'equipollenza tra il servizio prestato come magistrato onorario da avvocati che abbiano chiesto la cancellazione dall'Albo all'iscrizione e l'iscrizione nell'albo professionale ai fini del computo dell'anzianità di iscrizione presso l'albo medesimo, per un eguale periodo ai fini della eventuale iscrizione presso la Cassa forense nonché dell'accesso dell'abilitazione per il patrocinio avanti le magistrature superiori. Ritiene che in materia previdenziale il testo approvato dal Senato sia carente, in quanto non si è voluto prevedere alcun onere a carico dello Stato e tanto meno la possibilità per i magistrati onorari di sanare tale lacuna a spese proprie.

Il sottosegretario Cosimo Maria FERRI rileva che nel testo si prevede un regime previdenziale con contributi a carico del giudice onorario senza oneri per lo Stato, in quanto non si sta procedendo a una stabilizzazione di una determinata figura professionale. Ritiene che si tratti di un passo in avanti rispetto alla situazione attuale.

Andrea COLLETTI (M5S) osserva che il suo emendamento non è volto a prevedere

una stabilizzazione, ma a risolvere questioni tecniche che in futuro sicuramente si dovranno affrontare.

La Commissione respinge l'emendamento 2.29.

Nicola MOLTENI (LNA) raccomanda l'approvazione del suo emendamento 2.33, volto ad eliminare il riferimento alla tassatività che appare del tutto incerto nei suoi contenuti per quanto attiene alla scopertura dei posti di magistrato ordinario.

Andrea COLLETTI (M5S) pur ritenendo non opportuno sopprimere il riferimento alla tassatività, condivide le osservazioni del deputato Molteni sulle incertezze interpretative del testo, che a suo parere sono finalizzate a dare un'ampissima libertà di manovra al governo in fase di attuazione della delega.

La Commissione respinge l'emendamento Molteni 2.33.

Andrea COLLETTI (M5S) raccomanda l'approvazione del suo emendamento 2.34 volto a sopprimere la parte della delega relativa alla possibilità in cui il giudice onorario possa sostituire per determinate ragioni non sufficientemente determinate il giudice togato. Si tratta di una disposizione che dovrebbe essere superata attraverso il reclutamento di magistrati togati. Chiede che il Governo si impegni formalmente a risolvere la grave questione della carenza di organico della magistratura togata.

Il sottosegretario Cosimo Maria FERRI ricorda che ogni anno vengono banditi due concorsi per magistrati togati per 350 posti.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Colletti 2.34, Maestri 2.35, Colletti 2.36 e Colletti 2.37.

Nicola MOLTENI (LNA) interviene sul suo emendamento 2.38, volto a prevedere

che i magistrati onorari possano essere confermati non solo per un quadriennio, quanto piuttosto per ulteriori quadrienni fino al raggiungimento dei limiti di età, garantendo in tale modo continuità e stabilità nell'esercizio delle funzioni.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Molteni 2.38 e Molteni 2.40.

Andrea COLLETTI (M5S) si sofferma sul suo emendamento 2.42 che si ispira ai principi del giusto processo per estenderli al giudizio di idoneità da parte del consiglio giudiziario in merito alla conferma del magistrato onorario.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Colletti 2.42 e gli identici emendamenti Colletti 2.43 e Molteni 2.44, gli emendamenti Colletti 2.45 e Colletti 2.46, gli identici emendamenti Molteni 2.48 e Maestri 2.49, gli identici emendamenti Daniele Farina 2.50 e Maestri 2.51, gli emendamenti Molteni 2.52, Sannicandro 2.54, Molteni 2.55, Daniele Farina 2.59 e Molteni 2.60.

Andrea COLLETTI (M5S) interviene sull'emendamento Molteni 2.61 ritenendo che la lettera *h*) non sia chiara nella sua formulazione e neanche compatibile con la lettera *f*) alla quale rinvia. Chiede quindi chiarimenti al Governo su come interpretare la lettera *h*). Ritiene che sostanzialmente si tratti di un principio in bianco, che lascia al Governo libertà assoluta sulla determinazione dei criteri in base ai quali prevedere che la dotazione organica dei magistrati onorari, i compiti agli stessi demandati, i loro obiettivi stabiliti dal presidente del tribunale e dal procuratore della Repubblica ai sensi della lettera *f*) e i criteri di liquidazione delle indennità siano compatibili con la natura onoraria dell'incarico e lo svolgimento di altre attività lavorative.

Nicola MOLTENI (LNA) rileva di aver presentato l'emendamento 2.61 proprio in ragione dell'indeterminatezza dei principi

e criteri direttivi appena richiamati dal deputato Colletti.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Molteni 2.61, Turco 2.67 e 2.68.

Andrea COLLETTI (M5S) rileva che l'emendamento 2.70 è volto a correggere il testo eliminando il vincolo del cosiddetto costo zero della riforma in relazione al regime previdenziale.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Colletti 2.70, Maestri 2.71, gli identici emendamenti Colletti 2.72 e Molteni 2.73 e l'emendamento Maestri 2.74.

Andrea COLLETTI (M5S) illustra il suo emendamento 2.75 che alla lettera *o*) garantisce al Governo una via di uscita per risolvere la questione previdenziale, prevedendo per i magistrati onorari che abbiano optato per il regime di incompatibilità con altre professioni o comunque attività da lavoro dipendente la continuità contributiva nei rispettivi fondi previdenziali nonché l'iscrizione presso il fondo INPS dei magistrati privi di fondo previdenziale.

La Commissione respinge l'emendamento Colletti 2.75.

Andrea COLLETTI (M5S) illustra il suo emendamento 2.77 che prevede un regime assistenziale su base volontaria attraverso le indennità date dallo Stato.

La Commissione respinge l'emendamento Colletti 2.77.

Andrea MAESTRI (Misto-AL-P) e Andrea COLLETTI (M5S) sottoscrivono l'emendamento Sannicandro 2.80.

La Commissione respinge l'emendamento Sannicandro 2.80.

Alessandro PAGANO (AP) illustra il suo emendamento 2.81 che riprende un grido

di allarme che proviene dalla magistratura onoraria e che potrà avere comunque soddisfazione in fase di attuazione della delega.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Marotta 2.81, Turco 2.82 e Colletti 2.83.

Antonio MAROTTA (AP) interviene sull'emendamento a sua firma 2.87 annunciando la presentazione di un ordine del giorno per raggiungere lo stesso obiettivo dell'emendamento, senza la necessità di modificare il testo, ma procedendo, come già accennato, ad una interpretazione della lettera *a*) del comma 15 dell'articolo 2, per quanto attiene alla competenza in materia condominiale, prevedendo per esempio un limite per valore. Ritira pertanto tutti gli emendamenti presentati al comma 5.

Alessandro PAGANO (AP), dopo aver annunciato che il predetto ordine del giorno sarà anche a sua firma, rileva che nel caso in cui si dovesse realmente procedere all'ampliamento delle competenze in materia di condominio in realtà non si avrà altro, in relazione alla magistratura togata, che uno spostamento delle cause condominiali dal primo al secondo grado di giudizio, in quanto tutte le decisioni del giudice di pace verrebbero sicuramente impugnate innanzi alla Corte d'appello.

Andrea COLLETTI (M5S) ritiene che la scelta del Governo di affidare al giudice di pace la competenza per determinate materia estremamente complesse, come quelle condominiali, senza porre un limite di valore sia estremamente grave ed insensato. Vi potrebbero essere cause estremamente complesse e rilevanti, per esempio quelle connesse al risarcimento del danno per la morte di una persona a causa del crollo del lastrico solare ovvero quelle relative ad appalti da parte del condominio, che verrebbero affidate alla competenza del giudice di pace anche qualora avessero un valore di milioni di

euro. Chiede al rappresentante del Governo se vi sia consapevolezza di cosa si sta facendo.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Bonafede 2.86, Sarro 2.88.

Andrea COLLETTI (M5S) ribadisce la sua richiesta di una risposta da parte del Governo.

Il sottosegretario Cosimo Maria FERRI rileva che in sede di attuazione della delega si terrà conto del dibattito in Commissione e della questione relativa al valore anche recependo l'ordine del giorno Marotta-Pagano. Tiene però a precisare che la materia degli appalti è materia contrattuale e quindi diversa da quella condominiale.

Donatella FERRANTI, *presidente*, ritiene che l'ordine del giorno possa essere scritto non solo in relazione al valore della causa ma anche della tipologia della causa. Ad esempio, si potrebbe precisare che la materia condominiale debba essere interpretata limitandola alle liti condominiali.

Andrea COLLETTI (M5S) replica al rappresentante del Governo che la materia condominiale si riferisce a diversi profili che possono essere contrattuali ed extra contrattuali, purché siano relativi al condominio. Per lui il limite di valore previsto alla lettera *d*) non si riferisce alla lettera *a*). C'è, quindi, nel testo un errore che non si vuole correggere.

Il sottosegretario Cosimo Maria FERRI ribadisce che la materia condominiale si riferisce alle controversie interne al regime condominiale.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Bonafede 2.91, Marotta 2.92, Sarro 2.94 e respinge l'emendamento Colletti 2.95.

Andrea COLLETTI (M5S) raccomanda l'approvazione del suo emendamento 2.96, volto a prevedere un limite di valore per la competenza del giudice di pace in merito alla materia condominiale. Ribadisce nuovamente che tra i principi di delega non vi è quello relativo ai limiti di valore e che quindi occorre modificare il testo trasmesso dal Senato se si intende introdurre tale limite tra i principi di delega, non essendo possibile raggiungere tale obiettivo attraverso acrobazie interpretative.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Bonafede 2.96, e Sarro 2.98.

Donatella FERRANTI, *presidente*, facendo presente che alle ore 14.45 è convocato un Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, per programmare la prosecuzione dei lavori della Commissione anche in relazione al provvedimento in esame. Rinvia il seguito dell'esame al termine delle votazioni pomeridiane dell'Assemblea.

La seduta termina alle 14.40.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Martedì 12 aprile 2016.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.45 alle 15.

SEDE REFERENTE

Martedì 12 aprile 2016. — Presidenza del Presidente Donatella FERRANTI. — Intervengono i Sottosegretari di Stato alla Giustizia Gennaro Migliore e Cosimo Maria Ferri.

La seduta comincia alle 18.10.

Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace.

C. 3672 Governo, approvato dal Senato, C. 1338 Greco, C. 1696 Tartaglione e 1669 Carrescia.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta antimeridiana.

Nicola MOLTENI (LNA) sottoscrive l'emendamento Sarro 2.101.

La Commissione respinge l'emendamento Sarro 2.101.

Donatella FERRANTI, *presidente*, constatata l'assenza del presentatore degli emendamenti 2.105, 2.107 e 2.110, ritiene che si intende vi abbia rinunciato.

Andrea COLLETTI (M5S) sottoscrive l'emendamento Schullian 2.111.

La Commissione respinge l'emendamento Schullian 2.111.

Andrea COLLETTI (M5S) chiede che l'emendamento a sua firma 2.112 sia accantonato, in attesa dell'arrivo del rappresentante del Governo.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nel prendere atto della richiesta del collega Colletti, avverte che l'emendamento Colletti 2.112 si intende accantonato.

Nicola MOLTENI (LNA) illustra e raccomanda l'approvazione dell'emendamento a sua firma 2.113, volto a prevedere la competenza del giudice di pace non in relazione alle cause in materia di diritti reali e di comunione connotate da « minore complessità », bensì nei limiti della competenza per valore del giudice medesimo.

Andrea COLLETTI (M5S), nell'intervenire sull'emendamento Molteni 2.113, rileva l'opportunità che il Governo chiarisca

che cosa esattamente si intenda per « minore complessità », e, in particolare, se nell'esercizio della delega prevista dall'articolo 2, comma 15, lettera c), del provvedimento in discussione, sarà previsto o meno un limite di valore.

Il sottosegretario Gennaro MIGLIORE precisa che tali aspetti saranno compiutamente definiti dal Governo nell'emanazione dei decreti legislativi delegati.

Nicola MOLTENI (LNA), nell'associarsi alle osservazioni del collega Colletti, evidenzia come vadano chiariti gli specifici criteri di definizione delle cause di « minore complessità », cui si fa riferimento all'articolo 2, comma 15, lettera c), del disegno di legge in titolo.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nel concordare con quanto testé dichiarato dal sottosegretario Migliore, richiama l'attenzione sul fatto che quello in discussione è un disegno di legge, con il quale si conferisce una delega al Governo. Rileva, quindi, che soltanto nell'esercizio della predetta delega potranno essere definiti compiutamente i criteri di individuazione delle cause, in tema di diritti reali e comunione, connotate da minore complessità.

Andrea COLLETTI (M5S) fa notare come le cause di « minore complessità » non possano essere, a priori, preventivamente individuate o definite dal legislatore, potendo tale specifica connotazione emergere soltanto nel corso del processo. Rammenta, inoltre, che vi sono cause certamente di esiguo valore, ma di elevato grado di complessità sul piano giuridico e, viceversa, cause di valore ingente, ma non particolarmente complesse sotto il profilo tecnico.

La Commissione respinge l'emendamento Molteni 2.113.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che la Commissione procederà, ora

all'esame dell'emendamento Colletti 2.112, precedentemente accantonato.

Andrea COLLETTI (M5S), nel ribadire le argomentazioni già espresse in ordine all'emendamento Molteni 2.113, testé respinto dalla Commissione, illustra e raccomanda l'approvazione della proposta emendativa a sua firma 2.112, volta a sopprimere il criterio di delega di cui all'articolo 2, comma 15, lettera c), del disegno di legge in titolo.

Il sottosegretario Cosimo Maria FERRI, replicando al deputato Colletti, precisa che il Governo non ha ancora predisposto i decreti legislativi di attuazione del provvedimento in titolo e che, pertanto, non è possibile, al momento, rendere noti i criteri e le modalità con i quali sarà esercitata la delega. Assicura, in ogni caso, che il Governo individuerà, anche tenuto conto della giurisprudenza delle sezioni unite della Corte di Cassazione, criteri oggettivi di individuazione delle cause di minore complessità da attribuire alla competenza, che sarà certamente solo residuale, del giudice di pace.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Colletti 2.112 e 2.114.

Andrea COLLETTI (M5S) illustra l'emendamento a sua firma 2.115, volto ad attribuire alla competenza dell'ufficio del giudice di pace le cause relative a beni mobili di valore superiore, anziché a 30 mila, a 10 mila euro.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Colletti 2.115, 2.116 e Molteni 2.117.

Andrea COLLETTI (M5S) illustra l'emendamento a sua firma 2.118, volto ad attribuire alla competenza del giudice di pace le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e natanti di valore non superiore, anziché a 50 mila, a 20 mila euro.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Colletti 2.118 e Molteni 2.119.

Andrea COLLETTI (M5S) illustra l'emendamento a sua firma 2.120, volto a sopprimere il criterio di delega di cui all'articolo 2, comma 15, lettera *g*) del disegno di legge, dove è prevista l'attribuzione alla competenza dell'ufficio del giudice di pace dei procedimenti di espropriazione mobiliare presso il debitore e di espropriazione di cose del debitore in possesso di terzi. Al riguardo, rileva la necessità che il rappresentante del Governo chiarisca se, nell'ipotesi di opposizione agli atti esecutivi, la relativa competenza sia da attribuire al giudice di pace oppure al tribunale.

La Commissione respinge l'emendamento Colletti 2.120.

Andrea COLLETTI (M5S) illustra e raccomanda l'approvazione dell'emendamento a sua firma 2.121, ribadendo la necessità che il Governo chiarisca se l'eventuale opposizione agli atti esecutivi, nei casi di pignoramento presso terzi, sia da attribuirsi alla competenza dell'ufficio del giudice di pace, oppure al tribunale.

Il sottosegretario Cosimo Maria FERRI, nel rispondere all'onorevole Colletti, chiarisce che, in materia di opposizione agli atti esecutivi, le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 15, lettera *g*), del disegno di legge in titolo non sono destinate ad incidere in alcun modo sugli attuali criteri di attribuzione della competenza al giudice di pace e al tribunale, che restano vincolati al valore della controversia.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Colletti 2.121 e Molteni 2.122.

Andrea MAESTRI (Misto-AL-P) sottoscrive l'emendamento Farina 2.123.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Farina

2.123 e Turco 2.124, nonché gli emendamenti Colletti 2.125 e Molteni 2.126, 2.127, 2.128 e 2.129.

Andrea MAESTRI (Misto-AL-P) sottoscrive l'emendamento Sannicandro 2.130.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Sannicandro 2.130, Marotta 2.131, Molteni 2.132 e 2.133, 2.134, 2.135 e Colletti 2.136.

Andrea MAESTRI (Misto-AL-P) sottoscrive l'emendamento Sannicandro 2.142.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Sannicandro 2.142 e Andrea Maestri 2.143.

Andrea MAESTRI (Misto-AL-P) sottoscrive l'emendamento Sannicandro 2.144.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Sannicandro 2.144, Colletti 2.145, Turco 2.150, Colletti 2.155, Andrea Maestri 2.156, nonché le identiche proposte emendative Sannicandro 2.157 e Turco 2.158.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che l'emendamento Andrea Maestri 2.160, nel richiamare una inesistente lettera *a-bis*) del comma 17 dell'articolo 2 del disegno di legge, non è da intendersi in alcun modo riferibile al testo in discussione non sarà pertanto posto in votazione.

La Commissione respinge l'emendamento Marotta 2.161.

Andrea MAESTRI (Misto-AL-P) ritira l'emendamento a sua firma 2.162.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Sannicandro 2.169 e Andrea Maestri 2.170, nonché gli emendamenti Andrea Maestri 2.171 e Molteni 2.172.

Andrea COLLETTI (M5S) raccomanda l'approvazione del suo emendamento 3.1

diretto a sopprimere la possibilità per il Governo di continuare ad esercitare, attraverso i decreti correttivi, la delega per altri due anni rispetto alla scadenza della delega. L'emendamento inoltre raddoppia i termini per le Commissioni per esprimere i pareri sugli schemi di decreto legislativo, consentendo così di poter svolgere anche le audizioni delle associazioni rappresentative della magistratura onoraria.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Colletti 3.1 e 3.2.

Andrea COLLETTI (M5S) illustra il suo emendamento 4.1 sulla incompatibilità del giudice di pace, prevedendo un limite temporale superato il quale possano essere esercitate le funzioni di giudice di pace da parte di coloro che abbiano ricoperti incarichi politici anche elettivi.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Colletti 4.1 e 4.2, Molteni 4.3 e 5.1, Schullian 8.1 e 8.2. e gli identici articoli aggiuntivi Sannicandro 8.01 e Turco 8.03.

Andrea COLLETTI (M5S) illustra il suo emendamento 8.02 volto a sopprimere il cosiddetto limite delle tre consegne previste per il concorso in magistratura, ritenendo che si tratti di una limitazione ingiustificata, come peraltro il limite delle età. Chiede se il Governo, almeno in futuro, ritenga di eliminare questa limitazione.

Il sottosegretario Cosimo Maria FERRI, dopo aver rilevato che l'articolo aggiuntivo tocca un tema che è estraneo alla magistratura onoraria, dichiara, a titolo personale, di non essere contrario a che ci sia una riflessione sul punto, che comunque non può essere fatta in occasione della riforma della magistratura onoraria.

La Commissione respinge l'emendamento Colletti 8.02

Andrea COLLETTI (M5S) illustra il suo emendamento 9.1 volto a reperire le risorse finanziarie necessarie per fare una efficace riforma della magistratura onoraria, che, al contrario di quanto previsto dal testo approvato dal Senato, non può essere a costo zero.

La Commissione respinge l'emendamento Colletti 9.1.

Andrea COLLETTI (M5S) raccomanda l'approvazione del suo emendamento 9.3 volto a sopprimere i tagli fatti dalla legge di stabilità 2016 alla magistratura onoraria.

La Commissione respinge l'emendamento Colletti 9.3.

Donatella FERRANTI, *presidente*, in attesa dei pareri delle Commissioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 19.15.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2015.

Doc. LXXXVII, n. 4 (Parere alla XIV Commissione) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*) 68

SEDE CONSULTIVA

Martedì 12 aprile 2016. — Presidenza del presidente Fabrizio CICCHITTO. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri e alla cooperazione internazionale, Vincenzo Amendola.

La seduta comincia alle 13.10.

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2015.

Doc. LXXXVII, n. 4.

(Parere alla XIV Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dell'atto in titolo, rinviato nella seduta del 6 aprile scorso.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, ricorda che nella seduta del 6 aprile scorso la relatrice, onorevole Eleonora Cimbro,

ha presentato una proposta di parere favorevole.

Rammenta, altresì, che nella stessa seduta, essendo assente il rappresentante del Governo, il gruppo MoVimento 5 Stelle ha richiesto il rinvio ad oggi della deliberazione sulla proposta di parere, condiviso dalla Commissione, valutata la rilevanza della materia.

Il sottosegretario Vincenzo AMENDOLA esprime anzitutto le più sentite condoglianze ai deputati del MoVimento 5 Stelle per la scomparsa di Gianroberto Casaleggio, cofondatore e figura di rilievo dello stesso Movimento.

Concorda quindi con la proposta di parere formulata della relatrice.

La Commissione approva quindi la proposta di parere favorevole della relatrice.

La seduta termina alle 13.15.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 28 gennaio 2014, n. 7 e n. 8. Atto n. 277 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	69
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	72

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 12 aprile 2016. — Presidenza del presidente Francesco Saverio GAROFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Domenico Rossi.

La seduta comincia alle 14.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 28 gennaio 2014, n. 7 e n. 8. Atto n. 277.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 16 marzo 2016.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente e relatore*, ricorda che la Commissione ha svolto, congiuntamente alla Commissione Difesa del Senato, un ciclo di audizioni informali sullo schema di decreto in esame, che si è concluso il 5 aprile scorso con l'audizione del Capo di Stato Maggiore della difesa, generale Claudio Graziano.

Quanto ai tempi, ricorda che il termine per l'espressione del parere è martedì 26 aprile 2016. Considerato, tuttavia, che il 26 aprile è anche il termine di scadenza della delega e che il Governo deve avere il tempo di valutare i pareri parlamentari, oltre che di espletare gli adempimenti procedurali necessari per l'emanazione del decreto legislativo, avverte che la Commissione dovrà concludere i propri lavori nella prossima settimana, possibilmente martedì 19 aprile. Ricorda poi che, oltre a quella di oggi, è prevista una seduta di esame del provvedimento anche giovedì 14 aprile, a meno che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, non decida di sconvocarla in considerazione dell'andamento dei lavori dell'Assemblea.

Donatella DURANTI (SI-SEL), premesso di non essere contraria a concludere l'esame del provvedimento nella prossima settimana, ritiene però necessaria una seduta anche mercoledì 21 aprile, per consentire una più approfondita discussione delle varie questioni emerse. Menziona, in particolare, la questione sollevata nella lettera del presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sugli effetti dell'utilizzo dell'uranio impoverito,

deputato Scanu, della quale la Commissione non può, a suo avviso, non tenere conto nella sua discussione.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente e relatore*, sottolinea che intende dare conto della lettera del presidente Scanu quando si verrà al merito del provvedimento, e quindi non appena conclusa questa fase di discussione sull'organizzazione dei lavori della Commissione.

Gian Piero SCANU (PD) chiede al presidente e relatore di non presentare una proposta di parere nella seduta di oggi, per dare modo ai commissari di fargli pervenire le proprie eventuali osservazioni o proposte.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente e relatore*, chiarisce che è sua intenzione limitarsi nella seduta di oggi a preannunciare le questioni che, a suo avviso, dovranno essere affrontate nel parere, invitando nel contempo i componenti la Commissione a segnalargli nei prossimi giorni – anche informalmente, se la seduta di giovedì 14 aprile dovesse essere sconvocata – le ulteriori questioni che, a loro avviso, meritano di essere trattate.

Personalmente, ritiene che il parere della Commissione dovrebbe richiamare l'attenzione del Governo sulla necessità di attenuare l'impatto sul personale della progressiva riduzione della consistenza organica della componente militare della difesa, privilegiando un meccanismo di uscite volontarie anziché obbligatorie e quindi innanzitutto promuovendo, in favore del personale che ne faccia richiesta, il collocamento in aspettativa per riduzione quadri (ARQ) in anticipo rispetto a quanto previsto e poi, in secondo luogo, reperendo, anche con altro provvedimento, le risorse finanziarie necessarie per aumentare le unità di personale da collocare in ausiliaria nei prossimi anni.

La Commissione dovrebbe poi richiamare l'attenzione del Governo sull'opportunità di iniziative, anche di carattere legislativo, volte a favorire il volontario transito del personale militare in altri

ambiti lavorativi, prevedendo per gli interessati, anche nella nuova prospettiva d'impiego, il pieno riconoscimento ad ogni effetto, giuridico ed economico, del periodo di carriera maturato nelle Forze armate. Si tratta di una questione già posta da specifici atti di indirizzo al Governo approvati dalle Camere nella precedente legislatura nell'ambito della discussione del disegno di legge delega per la revisione dello strumento militare (S. 3271 e C. 5569), e segnatamente dall'ordine del giorno n. G3.103, approvato dal Senato il 6 novembre 2012, e dall'ordine del giorno n. 9/05569/001, approvato dalla Camera l'11 dicembre 2012.

Altro punto che il parere della Commissione deve, a suo giudizio, trattare è quello degli alloggi di servizio per il personale, che sono disponibili in numero insufficiente rispetto alle esigenze. In particolare, ritiene si debba segnalare al Governo l'opportunità di promuovere un programma pluriennale per la costruzione e la ristrutturazione di tali alloggi, al fine di corrispondere maggiormente alle necessità del personale militare.

Infine, il parere deve, a suo avviso, richiamare l'attenzione del Governo sulla necessità di iniziative di riqualificazione energetica – in linea con quanto previsto dalla risoluzione n. 8-00171 Bolognesi, approvata dalla Commissione il 3 febbraio 2016 – e in particolare sull'opportunità di una revisione dell'articolo 355 del codice dell'ordinamento militare volta a favorire e rendere economicamente più sostenibile lo scambio sul posto dell'energia senza coincidenza tra punto di prelievo e punto di immissione, al fine da garantire risparmi, purché nell'ambito di sedimi facenti parte del demanio militare e nei limiti del fabbisogno energetico della Difesa, vocati a divenire isole di produzione energetica alternativa resilienti e sicure, evitando al contempo aggravii degli oneri generali di sistema.

A parte le questioni fin qui evidenziate, che a suo giudizio non possono non essere toccate nel parere che la Commissione esprimerà, ci sono altri temi che sono emersi nel corso delle audizioni informali

o che comunque sono stati posti al relatore, sui quali occorrerà svolgere una riflessione.

Segnala, in particolare, la questione relativa alla profilassi vaccinale, rispetto alla quale si dovrà valutare se sia possibile, e in quali termini, introdurre nel parere una condizione o una osservazione. Riferisce in proposito che il deputato Scanu, presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sugli effetti dell'utilizzo dell'uranio impoverito, nonché componente della Commissione Difesa, gli ha inviato, il 31 marzo scorso, la seguente lettera:

« Caro Presidente,

nello schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive ai decreti legislativi 28 gennaio 2014, n. 7 e n. 8 (Atto del Governo n. 277), su cui la Commissione da Lei presieduta è chiamata ad esprimere un parere, è prevista all'articolo 12 l'introduzione di un articolo 206-bis, aggiuntivo al codice dell'ordinamento militare, recante un obbligo relativo alla profilassi vaccinale del personale militare.

Con specifico riferimento a questo tema, l'articolo 1 della delibera della Camera dei deputati del 30 giugno 2015, istitutiva della Commissione di inchiesta da me presieduta, attribuisce alla stessa il compito di indagare, fra l'altro, sulle modalità di somministrazione dei vaccini al personale militare, nonché sul monitoraggio delle condizioni immunitarie dei soggetti osservati, oltre che sulle componenti dei vaccini somministrati al personale militare.

A tale riguardo, mi corre l'obbligo, anche in nome e per conto dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione, e nell'ambito delle competenze della stessa, di rappresentarLe l'opportunità di chiedere al Governo la soppressione dell'articolo 12 dello schema di decreto legislativo citato, nella parte in cui si introduce l'obbligo di profilassi vaccinale del personale militare.

Dallo svolgimento delle audizioni e dalla documentazione acquisita nell'atti-

vità di inchiesta, è emerso infatti come sia fortemente auspicabile che si provveda piuttosto a sancire un espresso obbligo, a carico degli organi competenti del Ministero della difesa, di svolgere, prima di iniziare le profilassi vaccinali, ulteriori adempimenti riferiti alla somministrazione di vaccini, quali in particolare: comporre il quadro anamnestico del paziente; acquisire il consenso informato del vaccinando, come condizione preliminare alla vaccinazione stessa; registrare su fascicolo elettronico di ciascun militare tutte le profilassi vaccinali adottate nei suoi confronti, con l'indicazione del medico che ne ha autorizzato la somministrazione.

Fiducioso nella Sua disponibilità a valutare, in qualità di Presidente della Commissione Difesa, le considerazioni che ho desiderato rappresentarLe in questa sede, Le invio i miei migliori saluti ».

Massimo ARTINI (Misto-AL-P) chiede quali margini ci siano per integrare la proposta di parere che il presidente presenterà, aggiungendo anche questioni diverse da quelle fin qui accennate.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente e relatore*, risponde che le questioni emerse sono numerose e che il suo intendimento, come relatore, è quello di arrivare ad una proposta di parere che rifletta in ogni suo punto l'orientamento più ampio possibile della Commissione.

Antonino MOSCATT (PD), dopo aver sottolineato come la Commissione stia procedendo con tutta l'attenzione dovuta all'importanza del provvedimento, svolgendo anche le opportune audizioni informali di approfondimento, dichiara che il suo gruppo condivide le questioni segnalate come essenziali dal presidente e relatore.

Quanto alla domanda del deputato Artini, ritiene che ciascuna delle proposte che saranno avanzate dai gruppi dovrà essere considerata per sé, caso per caso, fermo restando che — a parte i temi evidenziati dal presidente — ce ne sono altri, dei quali alcuni non potranno es-

sere ignorati, a cominciare da quello posto dal presidente Scanu in merito alla profilassi vaccinale, mentre altri potrebbero trovare, a suo avviso, soluzione in altri provvedimenti: si riferisce, tra l'altro, alla questione relativa al mandato del Comandante generale della Guardia costiera, che potrebbe essere affrontata in sede di attuazione della cosiddetta « delega Madia » per la riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni.

In conclusione, nel ricordare come il suo gruppo abbia dato spesso prova di apertura e disponibilità al dialogo nei confronti dei gruppi di opposizione, rileva che probabilmente non sarà possibile accogliere tutte le richieste e i suggerimenti

che verranno formulati ai fini della definizione del parere che la Commissione esprimerà.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente e relatore*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.30 alle 14.40.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Bermuda per lo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Londra il 23 aprile 2012. C. 3529 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	74
Disciplina delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico, educatore professionale socio-sanitario e di pedagoga. Testo unificato C. 2656 e abb. (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	75
Disposizioni per il coordinamento della disciplina in materia di abbattimento delle barriere architettoniche. Nuovo testo C. 1013 e abb. (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	76
Contenimento del consumo del suolo e riuso del suolo edificato. Ulteriore nuovo testo C. 2039 Governo e abb. (Parere alle Commissioni VIII e XIII) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, e condizione</i>)	76
Modifiche al codice della navigazione in materia di responsabilità dei piloti dei porti e disposizioni in materia di servizi tecnico-nautici. Nuovo testo C. 2721 (Parere alla IX Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	79
Interventi per il settore ittico. Testo unificato C. 338 e abb. (Parere alla XIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	79

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190, e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Atto n. 267 (<i>Esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	80
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive ai decreti legislativi 28 gennaio 2014, n. 7 e n. 8. Atto n. 277 (<i>Esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	81
Schema di decreto ministeriale relativo all'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche, con riferimento agli istituti di cui all'articolo 30, commi da 1 a 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171. Atto n. 282 (<i>Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	83
Schema di decreto ministeriale recante adozione di un'integrazione della nota metodologica relativa alla procedura di calcolo e dell'aggiornamento della stima delle capacità fiscali per singolo comune delle regioni a statuto ordinario, di cui all'articolo 1, comma 380- <i>quater</i> , della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Atto n. 284 (<i>Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	83
Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato in attuazione dell'articolo 40 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Atto n. 264.	

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino della disciplina per la gestione del bilancio dello Stato e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa in attuazione dell'articolo 42 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Atto n. 265 (<i>Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Pareri favorevoli, con condizioni</i>)	84
DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 32, di attuazione della direttiva 2010/64/UE sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali. Atto n. 288 (Rilievi alla II Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi</i>) ..	102
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	104

SEDE CONSULTIVA

Martedì 12 aprile 2016. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il Viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 13.40.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Bermuda per lo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Londra il 23 aprile 2012.

C. 3529 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giampiero GIULIETTI (PD), *relatore*, fa presente che il disegno di legge in esame reca la ratifica dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Bermuda sullo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Londra il 23 aprile 2012.

In merito ai profili di quantificazione, prende atto di quanto affermato dalla relazione tecnica, secondo la quale le attività connesse allo scambio di informazioni saranno svolte utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Poiché l'Accordo menziona anche eventuali costi straordinari (da sostenere in talune delle ipotesi in cui l'Italia sia Parte richiedente le informazioni) evidenzia che andrebbe chiarito

a quali categorie di spese si faccia specificamente riferimento e andrebbe altresì acquisita una valutazione del Governo circa l'effettiva possibilità di imputare anche tali costi, benché eventuali, alle risorse esistenti.

Il Viceministro Luigi CASERO evidenzia innanzitutto che l'Accordo in oggetto comporta un prevedibile aumento di gettito per l'Erario derivante dall'accresciuta possibilità di ricorrere allo scambio di informazioni in conformità allo standard OCSE in materia, con conseguente emersione di base imponibile attualmente sottratta dalla tassazione.

Segnala poi che tra i costi straordinari da sostenere in talune delle ipotesi, previste dall'Accordo, solo in via residuale ed eventuale, sono sicuramente inclusi i costi per i consulenti esterni in relazione a liti o altro necessari per soddisfare la richiesta di informazioni e sono escluse espressamente le normali spese amministrative e le spese generali sostenute dalla Parte interpellata per rispondere alle richieste di informazione della parte richiedente. Sottolinea comunque che la previsione espressa di una previa consultazione tra le autorità competenti nel caso di costi straordinari consente una valutazione caso per caso delle risorse disponibili a legislazione vigente delle eventuali spese da sostenere in relazione a specifiche richieste di informazioni. Ricorda infine che una previsione analoga in materia di costi straordinari è contenuta anche negli altri Accordi per lo scambio di informazioni fiscali stipulati dall'Italia.

Giampiero GIULIETTI (PD), *relatore*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il progetto di legge C. 3529 Governo, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Bermuda per lo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Londra il 23 aprile 2012;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

l'Accordo in oggetto comporta per l'Erario un prevedibile aumento di gettito derivante dall'accresciuta possibilità di ricorrere allo scambio di informazioni in conformità allo standard OCSE in materia, con conseguente emersione di base imponibile attualmente sottratta dalla tassazione;

tra i costi straordinari da sostenere in talune delle ipotesi, previste dall'Accordo, solo in via residuale ed eventuale, sono sicuramente inclusi i costi per i consulenti esterni in relazione a liti o altro necessari per soddisfare la richiesta di informazioni ed escluse espressamente le normali spese amministrative e le spese generali sostenute dalla Parte interpellata per rispondere alle richieste di informazione della parte richiedente;

la previsione espressa di una previa consultazione tra le autorità competenti nel caso di costi straordinari consente una valutazione caso per caso delle risorse disponibili a legislazione vigente delle eventuali spese da sostenere in relazione a specifiche richieste di informazioni;

una previsione analoga in materia di costi straordinari è contenuta anche negli altri Accordi per lo scambio di informazioni fiscali stipulati dall'Italia,

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

Il Viceministro Luigi CASERO concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disciplina delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico, educatore professionale socio-sanitario e di pedagogista.

Testo unificato C. 2656 e abb.

(Parere alla VII Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in sostituzione del relatore, evidenzia che la proposta di legge in esame, di iniziativa parlamentare, reca la Disciplina delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico, educatore professionale socio-sanitario e di pedagogista, che il provvedimento non è corredato di relazione tecnica e il testo all'esame è quello risultante dagli emendamenti approvati dalla VII Commissione, in sede referente, da ultimo nella seduta del 31 marzo 2016.

In relazione ai profili di carattere finanziario ritiene opportuno acquisire una conferma circa l'effettiva possibilità, per le amministrazioni interessate, di svolgere le previste attività nell'ambito delle risorse esistenti, ciò con particolare riguardo all'adeguamento dei percorsi formativi universitari e all'organizzazione, in via transitoria, di corsi di formazione intensivi per i quali è prevista anche la modalità di erogazione a distanza (articolo 15, comma 2).

In merito ai profili di copertura finanziaria, considerato che l'articolo 16 è volto esclusivamente ad affermare la neutralità sul piano finanziario delle norme contenute nella presente proposta di legge, evidenzia che andrebbe valutata l'opportunità di riformulare la rubrica di detto articolo in maniera rispondente alla prassi

corrente, sostituendo all'attuale denominazione « Disposizioni finanziarie » quella di « Clausola di invarianza finanziaria ».

Il Viceministro Luigi CASERO si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore in una successiva seduta.

Francesco BOCCIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per il coordinamento della disciplina in materia di abbattimento delle barriere architettoniche.

Nuovo testo C. 1013 e abb.

(Parere alla VIII Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 28 luglio 2015.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in sostituzione del relatore, ricorda che la Commissione ha avviato l'esame del provvedimento, recante Disposizioni per il coordinamento della disciplina in materia di abbattimento delle barriere architettoniche, nella seduta del 25 marzo 2014. In tale occasione la Commissione ha deliberato di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, la predisposizione della relazione tecnica, entro il termine del 26 aprile 2014. Nelle successive sedute del 7 maggio 2014 e del 28 luglio 2015 il rappresentante del Governo ha comunicato che la relazione tecnica non era ancora stata predisposta ed ha richiesto di rinviare l'esame del provvedimento. In considerazione del tempo trascorso, chiede al rappresentante del Governo se la stessa sia ora disponibile.

Il Viceministro Luigi CASERO fa presente che la relazione tecnica non è ancora stata redatta e che il Ministero dell'economia e delle finanze ne ha nuova-

mente sollecitato la predisposizione da parte dei Ministeri competenti.

Francesco BOCCIA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Contenimento del consumo del suolo e riuso del suolo edificato.

Ulteriore nuovo testo C. 2039 Governo e abb.

(Parere alle Commissioni VIII e XIII).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, e condizione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 6 aprile 2016.

Francesco BOCCIA, *presidente*, ricorda che nelle sedute del 10 marzo e del 6 aprile 2016 il relatore aveva formulato richieste di chiarimento al rappresentante del Governo, che si era riservato di rispondere.

Il Viceministro Luigi CASERO conferma che l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e il Consiglio per la ricerca in agricoltura e per l'analisi dell'economia agraria (CREA) possono svolgere gli adempimenti di cui all'articolo 3, comma 7, relativi al monitoraggio sulla riduzione del consumo del suolo, con le risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ed evidenzia la necessità di riformulare più correttamente la relativa clausola di invarianza finanziaria, contenuta al medesimo articolo 3, comma 7, ultimo periodo.

Fa quindi presente che all'articolo 4, comma 3, che prevede un censimento comunale degli edifici sfitti, non utilizzati o abbandonati esistenti e la pubblicazione delle relative informazioni in forma aggregata e costantemente aggiornate sui siti *web* istituzionali dei comuni interessati, appare necessario inserire un'apposita

clausola di invarianza finanziaria, mentre le altre disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, poiché sono da intendere alla stregua di criteri innovativi di tutela e di valorizzazione del suolo da applicare alla futura pianificazione territoriale.

In relazione all'articolo 5, comma 1, che prevede una delega legislativa in materia di interventi di rigenerazione delle aree urbanizzate degradate, evidenzia poi la necessità di sopprimere il principio e criterio direttivo di cui alla lettera *c-bis*), volto ad introdurre misure tali da determinare per un congruo periodo una fiscalità di vantaggio per incentivare gli interventi di rigenerazione, poiché l'attuazione di tale previsione potrebbe richiedere lo stanziamento di risorse con conseguente difficoltà o impossibilità, qualora esse non fossero preventivamente reperite, di esercitare la delega.

Segnala inoltre che all'articolo 5, comma 2, terzo periodo, appare necessario precisare che la disposizione si riferisce a decreti legislativi e che, allo stesso articolo 5, appare necessario sopprimere il comma 3, poiché tale disposizione, introducendo un obbligo per i comuni di deliberare, per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, costi di costruzione inferiori a quelli previsti per le nuove costruzioni laddove la normativa vigente prevede in tal senso una mera facoltà, appare suscettibile di determinare minori entrate per i medesimi comuni.

Conferma che l'articolo 6, in materia di compendi agricoli neorurali, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, poiché eventuali interventi sugli insediamenti rurali locali saranno a carico esclusivo dei soggetti privati interessati.

Precisa che la concessione di finanziamenti statali e regionali per gli interventi di rigenerazione urbana, bonifica dei siti contaminati, insediamento di attività di agricoltura urbana, ripristino delle colture nei terreni agricoli incolti o inutilizzati, di

cui all'articolo 8, commi 1 e 2, sarà effettuata nei limiti delle risorse stanziare per le medesime finalità.

Segnala che anche la disposizione di cui all'articolo 8, comma 3, che prevede per le regioni la possibilità di introdurre misure di incentivazione, anche di natura fiscale, per il recupero del patrimonio edilizio esistente, non appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, essendo tale norma di carattere facoltativo e quindi potendo trovare applicazione soltanto nei limiti delle risorse regionali disponibili a legislazione vigente.

Infine conferma che l'articolo 10 non comporta effetti negativi per la finanza pubblica, in quanto la disposizione, che vincola la destinazione da parte dei comuni dei proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni stabilite dalla normativa in materia edilizia, fa salve al comma 2 le previsioni di spesa contenute nei bilanci annuali approvati sulla base della norma abrogata.

Ernesto PREZIOSI (PD), *relatore*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato l'ulteriore nuovo testo del progetto di legge C. 2039 Governo e abb., recante Contenimento del consumo e riuso del suolo edificato;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e il Consiglio per la ricerca in agricoltura e per l'analisi dell'economia agraria (CREA) possono svolgere gli adempimenti di cui all'articolo 3, comma 7, relativi al monitoraggio sulla riduzione del consumo del suolo, con le risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

al medesimo articolo 3, comma 7, ultimo periodo, appare necessario riformulare più correttamente la relativa clausola di invarianza finanziaria;

all'articolo 4, comma 3, che prevede un censimento comunale degli edifici sfitti, non utilizzati o abbandonati esistenti e la pubblicazione delle relative informazioni in forma aggregata e costantemente aggiornate sui siti *web* istituzionali dei comuni interessati, appare necessario inserire un'apposita clausola di invarianza finanziaria;

le altre disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, poiché sono da intendere alla stregua di criteri innovativi di tutela e di valorizzazione del suolo da applicare alla futura pianificazione territoriale;

all'articolo 5, comma 1, che prevede una delega legislativa in materia di interventi di rigenerazione delle aree urbanizzate degradate, appare necessario sopprimere il principio e criterio direttivo di cui alla lettera *c-bis*), volto ad introdurre misure tali da determinare per un congruo periodo una fiscalità di vantaggio per incentivare gli interventi di rigenerazione, poiché l'attuazione di tale previsione potrebbe richiedere lo stanziamento di risorse con conseguente difficoltà o impossibilità, qualora esse non fossero preventivamente reperite, di esercitare la delega;

all'articolo 5, comma 2, terzo periodo, appare necessario precisare che la disposizione si riferisce a decreti legislativi;

all'articolo 5 appare necessario sopprimere il comma 3, poiché tale disposizione, introducendo un obbligo per i comuni di deliberare, per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, costi di costruzione inferiori a quelli previsti per le nuove costruzioni laddove la normativa vigente prevede in tal senso una mera facoltà, appare suscettibile di determinare minori entrate per i medesimi comuni;

l'articolo 6, in materia di compendi agricoli neorurali, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, poiché eventuali interventi sugli insediamenti rurali locali saranno a carico esclusivo dei soggetti privati interessati;

la concessione di finanziamenti statali e regionali per gli interventi di rigenerazione urbana, bonifica dei siti contaminati, insediamento di attività di agricoltura urbana, ripristino delle colture nei terreni agricoli incolti o inutilizzati, di cui all'articolo 8, commi 1 e 2, sarà effettuata nei limiti delle risorse stanziare per le medesime finalità;

la disposizione di cui all'articolo 8, comma 3, che prevede per le regioni la possibilità di introdurre misure di incentivazione, anche di natura fiscale, per il recupero del patrimonio edilizio esistente, non appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, essendo tale norma di carattere facoltativo e quindi potendo trovare applicazione soltanto nei limiti delle risorse regionali disponibili a legislazione vigente;

l'articolo 10 non comporta effetti negativi per la finanza pubblica, in quanto la disposizione, che vincola la destinazione da parte dei comuni dei proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni stabilite dalla normativa in materia edilizia, fa salve al comma 2 le previsioni di spesa contenute nei bilanci annuali approvati sulla base della norma abrogata,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

All'articolo 3, comma 7, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

All'articolo 4, comma 3, aggiungere infine il seguente periodo: All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

All'articolo 5, comma 2, terzo periodo, ovunque ricorra, dopo la parola: decreti aggiungere la seguente: legislativi.

All'articolo 5, sopprimere il comma 3.

e con la seguente condizione:

All'articolo 5, comma 1, sia soppressa la lettera c-bis) ».

Il Viceministro Luigi CASERO concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Modifiche al codice della navigazione in materia di responsabilità dei piloti dei porti e disposizioni in materia di servizi tecnico-nautici.

Nuovo testo C. 2721.

(Parere alla IX Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Marco MARCHETTI (PD), *relatore*, fa presente che la proposta di legge, di iniziativa parlamentare, reca disposizioni in materia di responsabilità dei piloti dei porti e in materia di servizi tecnico-nautici e che è oggi all'esame della Commissione la proposta di legge, come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente svolto presso la IX Commissione. Fa presente, altresì, che il testo non è corredato di relazione tecnica.

Con riferimento agli articoli 1 e 2, recanti Disposizioni in materia di responsabilità dei piloti dei porti, rileva che gli oneri conseguenti alla stipula del contratto di assicurazione sembrerebbero ricadere

esclusivamente sui singoli piloti. Premessa l'opportunità di una conferma in proposito, occorrerebbe altresì chiarire su quali soggetti gravino eventuali oneri per danni eccedenti il massimale fissato nelle norme al di fuori dei casi di dolo e colpa grave; ciò al fine di poter confermare l'esclusione di ogni eventuale onere, sia pure di carattere indiretto, a carico di soggetti pubblici che potrebbero essere coinvolti. Circa i compiti di vigilanza svolti dalle Autorità marittime sui contratti di assicurazione, non ha osservazioni da formulare nel presupposto che gli stessi siano svolti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

In merito all'articolo 2-bis, recante Disposizioni in materia di servizi tecnico-nautici, rileva che le disposizioni in esame risultano volte a trasferire dalle Autorità marittime al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il potere di individuare l'obbligatorietà dell'utilizzo dei servizi tecnico-nautici: in proposito non ha osservazioni da formulare, nel presupposto – sul quale appare opportuna una conferma – che a tali compiti il Ministero possa fare fronte con le risorse già disponibili.

Il Viceministro Luigi CASERO si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore in una successiva seduta.

Francesco BOCCIA, *presidente*, nessun altro chiedendo in intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Interventi per il settore ittico.

Testo unificato C. 338 e abb.

(Parere alla XIII Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 6 aprile 2016.

Francesco BOCCIA, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta del 6 aprile 2016 la Commissione aveva deliberato di

richiedere una relazione tecnica sul provvedimento in esame, da predisporre nel termine di cinque giorni.

Il Viceministro Luigi CASERO comunica che la relazione tecnica non è ancora disponibile.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in considerazione della mancata predisposizione della relazione tecnica e della particolare complessità del provvedimento, dal punto di vista dei profili finanziari, non essendovi obiezioni al riguardo, avverte che, scriverà al presidente della XIII Commissione per invitarlo a valutare la possibilità di chiedere alla Presidente della Camera uno slittamento di almeno una settimana della discussione in Assemblea del provvedimento, in modo da consentire alla Commissione bilancio di esprimere il proprio parere prima della conclusione dell'esame in sede referente.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.55.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 12 aprile 2016. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il Viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 13.55.

Schema di decreto legislativo recante revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190, e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Atto n. 267.

(Esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Simonetta RUBINATO (PD), *relatrice*, fa presente che il provvedimento, adottato in attuazione della delega contenuta nell'articolo 7 della legge n. 124 del 2015, in materia di Riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, reca norme per la revisione e la semplificazione della disciplina in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza contenute nella legge n. 190 del 2012 (Prevenzione e repressione della corruzione e della illegalità nella pubblica amministrazione) e nel decreto legislativo n. 33 del 2013 (Pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni).

In merito ai profili di quantificazione, per quanto attiene all'ampliamento del potere di accesso civico, disciplinato dall'articolo 6, fa presente che la relazione tecnica afferma che non si configurano oneri aggiuntivi in quanto il rilascio dei dati e dei documenti risulta subordinato al rimborso dei costi sostenuti dall'amministrazione. Peraltro, nel caso in cui la richiesta abbia per oggetto dati non soggetti ad obbligo di pubblicazione, la norma rinvia ad un'apposita procedura amministrativa nell'ambito della quale è prevista l'eventualità di notifiche con raccomandata a soggetti, anche privati, che potrebbero avere un controinteresse finalizzato ad impedire l'accesso ai dati medesimi da parte del richiedente. Poiché dette spese per notifiche non sembrerebbero poter formare oggetto di rimborso da parte dei soggetti direttamente interessati al rilascio delle informazioni, andrebbe chiarito con quali risorse si intenda far fronte alle medesime. Più in generale poiché le disposizioni del provvedimento ampliano facoltà che ineriscono a diritti dei cittadini, che non appaiono quindi riconducibili entro limiti di spesa prefissati, andrebbero forniti dati ed elementi di valutazione volti a suffragare l'effettiva possibilità di dare attuazione alle norme nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, come prefigurato sia dalla relazione tecnica sia dalla clausola di cui all'articolo 44. Detti elementi andrebbero forniti tenendo conto

anche dell'ambito soggettivo di applicazione della normativa in esame, come ridefinito ai sensi dell'articolo 2 del provvedimento. Con riferimento alle norme recate dagli articoli 4 e 39, prende atto di quanto affermato dalla relazione tecnica circa la possibilità per l'ANAC di svolgere i nuovi compiti ad essa attribuiti mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente. Non ha nulla da osservare per quanto concerne la disposizione che prevede che la Commissione di cui all'articolo 27 della legge n. 241 del 1990 continui ad operare anche oltre la scadenza del mandato prevista dalla disciplina vigente, senza oneri a carico del bilancio dello Stato. Infatti, a tale proposito osserva che la suddetta Commissione risulta già ricostituita in base alla normativa vigente. Andrebbe peraltro confermato che la Commissione medesima operi effettivamente senza oneri per la finanza pubblica.

Per quanto riguarda le disposizioni recate dall'articolo 14, concernenti l'albo degli amministratori giudiziari ed il registro nazionale dei curatori, dei commissari giudiziari e dei liquidatori giudiziari, prende atto di quanto affermato dalla relazione tecnica ossia che gli attuali stanziamenti di bilancio recherebbero le disponibilità necessarie a fronteggiare gli adempimenti previsti.

Infine, con riferimento all'articolo 40, che estende gli obblighi di monitoraggio sullo stato di attuazione e sul finanziamento delle opere pubbliche a tutti i soggetti ricompresi nell'ambito applicativo del provvedimento in esame, ritiene che andrebbe chiarito se tali previsioni comportino adempimenti a carico di soggetti appartenenti al comparto della pubblica amministrazione, attualmente non ricompresi nella predetta disciplina, e se, in tal caso, a detti obblighi si possa comunque fare fronte a valere sugli stanziamenti destinati alle medesime finalità in base alla vigente normativa.

Il Viceministro Luigi CASERO si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dalla

relatrice in occasione di una successiva seduta.

Francesco BOCCIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive ai decreti legislativi 28 gennaio 2014, n. 7 e n. 8.

Atto n. 277.

(Esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Simonetta RUBINATO (PD), *relatrice*, osserva che lo schema di decreto legislativo in esame reca modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi nn. 7 e 8 del 2014, concernenti, rispettivamente, disposizioni in materia di revisione in senso riduttivo dell'assetto strutturale e organizzativo delle Forze armate e disposizioni in materia di personale militare e civile del Ministero della difesa, nonché misure per la funzionalità della medesima amministrazione.

Il provvedimento, corredato di relazione tecnica, è adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge n. 244 del 2012, che consente al Governo di adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei richiamati decreti legislativi, disposizioni integrative e correttive delle norme delegate, nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi.

Esaminando le norme considerate dalla relazione tecnica e le altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario, segnala quanto segue.

In merito all'articolo 1, fa presente che lo stesso è volto a modificare ed integrare le disposizioni del decreto legislativo n. 7 del 2014 che, in attuazione delle norme di delega contenute nella legge n. 244 del 2012, hanno ridefinito in senso riduttivo l'assetto strutturale e organizzativo delle Forze armate nell'ambito di un pro-

gramma sessennale volto a conseguire una contrazione strutturale complessiva non inferiore al 30 per cento. Pertanto alla disposizione in esame, al pari di quanto previsto per il decreto legislativo n. 7 del 2014, non sono ascritti effetti scontati ai fini dei saldi di finanza pubblica, in quanto, i relativi risparmi sono programmaticamente destinati alle esigenze della Difesa. Dette disponibilità, secondo quanto stabilito dalla legge delega n. 244 del 2012, dovrebbero costituire risorse aggiuntive rispetto ai risparmi scontati (269,5 milioni di euro di oneri annui dal 2016) con riferimento al decreto-legge n. 95 del 2012. Premessa l'opportunità di una conferma circa il carattere effettivamente addizionale delle risorse di cui all'articolo in esame rispetto ai predetti risparmi, non formula osservazioni per i profili di quantificazione.

Per quanto riguarda gli articoli da 2 a 14, rammenta in via preliminare che gli stessi sono finalizzati a modificare e ad integrare le disposizioni del decreto legislativo n. 8 del 2014 che, in attuazione della delega contenuta nella legge n. 244 del 2012, hanno disposto la riduzione delle dotazioni organiche del personale militare e civile del Ministero della difesa e hanno introdotto nel Codice dell'ordinamento militare (COM) misure per la funzionalità della medesima amministrazione. Tali disposizioni determinano, in base alla relazione tecnica, effetti netti di risparmio che, al pari di quelli di cui al decreto legislativo n. 8 del 2014, non sono scontati ai fini dei saldi di finanza pubblica. Ciò in quanto, sulla base dell'articolo 4, comma 1, della legge n. 244 del 2012, i risparmi medesimi, accertati secondo le procedure indicate dal medesimo articolo, sono programmaticamente destinati alle esigenze della Difesa. Ciò premesso, considera opportuno acquisire chiarimenti in merito alle modifiche apportate agli artt. 2209-*octies* [articolo 10, comma 1, lettera *b*)] e 2259-*ter*, comma 7, del COM [articolo 11, comma 1, lettera *c*)]. Dette modifiche anticipano dal 2020 al 2017 la possibilità di finanziare, rispettivamente, il fondo per l'efficienza del servizio istituzionale destinato al per-

sonale militare non dirigente e i fondi per la retribuzione della produttività del personale civile non dirigente con i risparmi derivanti dalla riforma dello strumento militare. Sul punto la relazione tecnica afferma che per gli eventuali oneri derivanti da tali previsioni la copertura potrà essere assicurata utilizzando quota parte delle disponibilità annualmente accertate (ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge n. 244 del 2012) con particolare riferimento a quelle derivanti dalle riduzioni effettive del personale militare civile. In proposito ritiene opportuno acquisire elementi circa la prevedibile entità di detti oneri nonché una valutazione del Governo in merito alla compatibilità sotto il profilo finanziario della copertura di tali possibili oneri nell'ambito della complessiva procedura di accertamento e riutilizzo dei risparmi indicata dal citato articolo 4, comma 1, della legge n. 244 del 2012.

Con riguardo ad altre misure previste dagli articoli in esame, alle quali la relazione tecnica non attribuisce effetti onerosi, ritiene opportuno che vengano forniti ulteriori elementi di valutazione al fine di verificarne la neutralità finanziaria. Nello specifico fa riferimento alle seguenti misure:

alla modifica dell'articolo 1084 del COM [articolo 5, comma 1, lettera *b*)], che estende al personale militare deceduto o divenuto permanentemente inabile per cause di servizio la possibilità di accedere alla « promozione alla vigilia » al grado superiore per cessazione dal servizio; viene in tal modo superata la limitazione che a normativa vigente circoscrive l'accesso a tale beneficio ai militari appartenenti a specifici ruoli, derogando al comma 258 della legge n. 190 del 2014, al quale sono peraltro ascritti effetti permanenti di risparmio ai fini dei saldi;

alla riduzione da 10 a 9 anni dell'anzianità minima di grado richiesta ai fini dell'avanzamento a maggiore per i capitani del ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri [articolo 5, comma 1, lettera *i*)], in relazione alle eventuali accelerazioni nelle progressioni di carriera che potreb-

bero determinare un accesso anticipato al godimento dei benefici economici connessi al grado;

alla modifica dell'articolo 1798 del COM [articolo 9, comma 1, lettera *e*]), che riconosce agli allievi delle scuole e accademie militari una paga giornaliera pari al 70 per cento dello stipendio parametrico spettante al grado iniziale dei volontari in servizio permanente, considerato che la vigente normativa non indica, al riguardo, alcun parametro percentuale.

Infine, rileva che, in base a quanto evidenziato dalla relazione tecnica, le disposizioni che prevedono la promozione aggiuntiva al grado di maggior generale – con conseguente creazione di una posizione soprannumeraria [articolo 5, comma 1, lettera *e*] – nonché il collocamento anticipato in ausiliaria – con conseguente erogazione anticipata del TFS [articolo 10, comma 1, lettere *c*) e *d*)] – determinano effetti onerosi, che troverebbero peraltro adeguata compensazione finanziaria attraverso il ricorso ai risparmi determinabili per effetto della soppressione [articolo 5, comma 1, lettera *d*)] della norma del Codice dell'ordinamento militare che consente promozioni annuali extra-organico al grado di Colonnello per i Tenenti Colonnelli in servizio permanente a disposizione (SPAD). In proposito, prende atto che la relazione tecnica, nel quantificare gli oneri imputabili a tali interventi, evidenzia che la misura dei medesimi, in termini annui, è comunque inferiore ai risparmi conseguibili dalle mancate promozioni dei colonnelli SPAD. Ritiene che andrebbe peraltro acquisito l'avviso del Governo in merito alla prudenzialità dell'utilizzo in via previsionale, a copertura dei predetti oneri, di risorse provenienti dai risparmi in questione, anche al di fuori della procedura di accertamento dei risparmi medesimi prevista anche dall'articolo 4, comma 1, lettera *d*), della legge delega n. 244 del 2012.

Inoltre, con riguardo alla quantificazione degli effetti netti sia dei risparmi per le mancate promozioni dei colonnelli

SPAD sia degli oneri per erogazioni anticipate del TFS, ritiene che andrebbero acquisiti chiarimenti circa le aliquote tributarie e contributive applicate ai corrispondenti effetti lordi.

Il Viceministro Luigi CASERO si riserva di fornire in altra seduta i chiarimenti richiesti dalla relatrice.

Francesco BOCCIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto ministeriale relativo all'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche, con riferimento agli istituti di cui all'articolo 30, commi da 1 a 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171.

Atto n. 282.

(Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto ministeriale in oggetto, rinviato nella seduta del 30 marzo 2016.

Antonio MISIANI (PD), *relatore*, ricorda che nella precedente seduta il Governo si era riservato di fornire i chiarimenti richiesti.

Il Viceministro Luigi CASERO segnala di non essere ancora in grado di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore nella seduta del 30 marzo scorso.

Francesco BOCCIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto ministeriale recante adozione di un'integrazione della nota metodologica relativa alla procedura di calcolo e dell'aggiornamento della stima delle capacità fiscali per singolo comune delle regioni a statuto ordinario, di cui all'articolo 1,

comma 380-*quater*, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

Atto n. 284.

(Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto ministeriale in oggetto, rinviato nella seduta del 30 marzo 2016.

Maino MARCHI (PD), *relatore*, fa presente che la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale ha concluso l'esame dello schema in oggetto, esprimendo sullo stesso parere favorevole con condizione e osservazione, e che il Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ha inviato una nota di commento di detto parere. Chiede pertanto che il seguito dell'esame del provvedimento sia rinviato per effettuare i necessari approfondimenti istruttori.

Il Viceministro Luigi CASERO concorda con la richiesta avanzata dal relatore.

Francesco BOCCIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato in attuazione dell'articolo 40 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Atto n. 264.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino della disciplina per la gestione del bilancio dello Stato e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa in attuazione dell'articolo 42 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Atto n. 265.

(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Pareri favorevoli, con condizioni).

La Commissione prosegue l'esame congiunto degli schemi di decreti legislativi all'ordine del giorno, rinviato, da ultimo, nella seduta del 6 aprile 2016.

Francesco BOCCIA (PD), *presidente e relatore*, prima di procedere alla formulazione delle proposte di parere concernenti, rispettivamente, i due schemi di decreto legislativo all'ordine del giorno, desidera richiamare, sia pure succintamente, talune specifiche questioni che hanno trovato esplicitazione in corrispondenti condizioni contenute nelle due citate proposte di parere. In particolare, per quanto concerne l'atto del Governo n. 264 evidenzia che sono state soppresse dal testo del provvedimento le disposizioni in materia di flessibilità di bilancio nella fase della sua formazione, posto che si tratta di un tema che dovrà essere affrontato nell'ambito dell'esame della proposta di legge che disciplinerà i contenuti del disegno di legge di bilancio unificato e fermo rimanendo che il testo di tali disposizioni dovrà comunque essere reintrodotta nell'alveo della predetta proposta di legge. Per quanto riguarda gli accordi tra il Ministero dell'economia e delle finanze e i singoli Dicasteri, ai fini della programmazione finanziaria, è stato inoltre previsto che tali accordi siano pubblicati sul sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze. Avverte che è stata altresì definita una puntuale disciplina della fase transitoria del passaggio dai capitoli alle azioni, chiarendo che in tale fase le unità elementari di bilancio continueranno ad essere rappresentate dai capitoli, che saranno corredati dall'apparato informativo già vigente, mentre durante la medesima fase transitoria le azioni saranno adottate in via sperimentale, anche al fine di adeguare i sistemi informatici. Per quanto riguarda gli esiti della sperimentazione, è stato invece previsto che di essi si dia conto in una relazione distinta dal rendiconto annuale di bilancio, in modo da consentire alle Commissioni parlamentari competenti, ove lo ritenessero opportuno, di pronunciarsi su di essa al fine di fornire eventuali indicazioni al Governo mediante

l'adozione di specifici atti di indirizzo. Segnala che sono state inoltre inserite disposizioni derogatorie rispetto alla chiusura delle contabilità speciali aperte in occasione di eventi calamitosi, alla luce peraltro della documentazione depositata dal Governo a margine di una interlocuzione intercorsa tra il Ministero dell'economia e delle finanze e il Dipartimento della protezione civile. Fa presente che, riguardo al tema della riassegnazione di entrate alla spesa, di cui all'articolo 6, è stata puntualmente coordinata la nuova disciplina in materia introdotta dallo schema di decreto con quella prevista dalla legge di stabilità 2008. Infine, per quanto riguarda l'adozione della contabilità economico-patrimoniale, è stato previsto, da un lato, che il periodo di adozione sperimentale della contabilità integrata sia esteso da uno a due anni, in modo da assicurare la disponibilità delle informazioni relative al consuntivo del primo esercizio in cui si svolge la sperimentazione, dall'altro, che il decreto che disciplina l'attività di sperimentazione sia adottato entro 30 giorni dalla data di emanazione del regolamento che definisce le voci del piano dei conti integrato di cui all'articolo 38-ter della predetta legge n. 196 del 2009.

Giulio MARCON (SI-SEL) auspica che la proposta di parere che il relatore si accinge a formulare sull'atto del Governo n. 264 possa tenere debitamente conto – analogamente a quanto già previsto dall'articolo 38-septies del medesimo schema di decreto in materia di bilancio di genere – della esigenza, peraltro da più parti manifestata, di adottare, ai fini della valutazione dell'effettivo impatto delle politiche di bilancio, i cosiddetti indicatori di benessere equo e sostenibile.

Francesco BOCCIA (PD), *presidente e relatore*, avverte che nelle premesse della proposta di parere sarà data evidenza alla esigenza testé manifestata dal deputato Marcon, fermo restando che l'effettiva disciplina di tale aspetto non potrà avere luogo che nell'ambito dell'esame della pro-

posta di legge di iniziativa parlamentare sull'unificazione dei disegni di legge di bilancio e stabilità, della cui presentazione si farà egli stesso carico nei prossimi giorni. Ciò posto, formula quindi la seguente proposta di parere sull'atto del Governo n. 264:

« La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato lo Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato in attuazione dell'articolo 40 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (atto n. 264),

premessi che:

il presente schema di decreto legislativo è volto a dare attuazione alla delega conferita al Governo dall'articolo 1, comma 2, della legge 23 giugno 2014, n. 89, ai fini del completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato con particolare riguardo alla riorganizzazione dei programmi di spesa e delle missioni e alla programmazione delle risorse, assicurandone una maggiore certezza, trasparenza e flessibilità, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 40, comma 2, della citata legge n. 196 del 2009;

i detti principi e criteri direttivi devono essere interpretati alla luce di quanto stabilito dall'articolo 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, cosiddetta legge «rinforzata» recante «Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione»;

il citato articolo 15, infatti, nel rinviare ad una successiva legge dello Stato l'integrazione in un unico documento dei contenuti dei disegni di legge di stabilità e di bilancio, definisce gli elementi essenziali che dovranno caratterizzare la legge di bilancio, stabilendo tra

l'altro che essa reca « previsioni di entrata e di spesa formate sulla base della legislazione vigente »;

in questo quadro, la ricerca di una maggiore « flessibilità » del bilancio, e dunque l'esercizio di una parte della delega, deve essere bilanciata con l'esigenza di rendere ostensivo e trasparente il raccordo delle previsioni di bilancio con le autorizzazioni legislative che ne costituiscono il presupposto;

appare pertanto necessario affrontare il tema concernente la flessibilità di bilancio nella fase della sua formazione, non già con il presente schema di decreto legislativo, ma con il successivo provvedimento che, ai sensi del citato articolo 15, disciplinerà il contenuto del nuovo disegno di legge di bilancio, con specifico riguardo alle modifiche che attraverso di esso potranno essere introdotte alla legislazione vigente;

più in particolare, appare necessario espungere dal testo del presente provvedimento le disposizioni in materia di flessibilità di bilancio nella fase della sua formazione, di cui all'articolo 5, comma 1, che introduce modifiche all'articolo 23 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con riferimento alle rimodulazioni in via compensativa che possono essere effettuate tra diversi programmi di spesa, fermo restando che il testo di tali disposizioni dovrà comunque essere reintrodotta con il provvedimento che disciplinerà il contenuto del nuovo disegno di legge di bilancio;

all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), appare necessario riformulare la modifica all'articolo 21, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, precisando in maniera più puntuale la definizione di programmi di spesa, allo scopo di evidenziarne la finalità omogenea di spesa;

appare necessario individuare in modo univoco nel testo del provvedimento le ripartizioni dei programmi di spesa utilizzate ai fini della gestione e della rendicontazione, adottando in tutto il testo

della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e non solo negli articoli novellati dal presente schema di decreto legislativo, l'espressione « unità elementare di bilancio », fermo restando che, ai sensi dell'articolo 25-*bis*, comma 7, della citata legge n. 196 del 2009, come inserito dall'articolo 2, comma 2, del medesimo schema di decreto, nella fase di sperimentazione delle azioni l'unità elementare del bilancio rimane rappresentata dai capitoli;

in questo quadro, appare altresì necessario denominare anche i capitoli delle entrate, di cui all'articolo 25, comma 1, lettera *e*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, quali « unità elementari di bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione », ferma restando la vigente ripartizione delle entrate medesime, in modo da assicurare la dovuta uniformità terminologica all'interno della legge di contabilità pubblica;

all'articolo 1, comma 1, lettera *c*), capoverso 2-*ter*, appare necessario precisare, nella novella introdotta all'articolo 21 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che la revisione degli stanziamenti iscritti in ciascun programma e delle relative autorizzazioni legislative viene effettuata annualmente con il disegno di legge di bilancio, anche ai fini dell'attribuzione dei programmi medesimi a ciascuna amministrazione sulla base delle rispettive competenze;

all'articolo 1, comma 1, lettera *d*), che novella l'articolo 21, comma 4, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, disciplinando il contenuto degli appositi allegati agli stati di previsione della spesa, appare necessario indicare in relazione a ciascun programma non solo la quota delle spese di fattore legislativo, ma anche quella delle spese di oneri inderogabili e di adeguamento al fabbisogno, in modo da rendere un'informazione completa in merito a tutte le spese, nonché la distinzione tra spese di parte corrente e spese in conto capitale;

come si evince dalla relazione illustrativa al presente provvedimento, l'infor-

mazione in merito al raccordo tra il bilancio di previsione dello Stato approvato e il sistema di contabilità nazionale per i conti del settore della pubblica amministrazione, di cui all'articolo 21, comma 17, ultimo periodo, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, soppresso dall'articolo 1, comma 1, lettera p), dello schema di decreto in esame, viene comunque assicurata a legislazione vigente dai dati esposti nella nota tecnico-illustrativa al disegno di legge di stabilità;

all'articolo 2, comma 1, che novella l'articolo 25 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, al fine di assicurare una puntuale disciplina della fase di passaggio dai capitoli alle azioni, appare necessario attribuire all'unità elementare di bilancio la medesima definizione attualmente vigente per i capitoli, ossia quella di articolazione della spesa dello Stato secondo l'oggetto della spesa medesima, mantenendo inalterato per la predetta fase l'attuale apparato informativo costituito dai macroaggregati di spesa;

all'articolo 2, comma 2, appare necessario sostituire l'articolo 25-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196, al fine di chiarire alcuni aspetti non sufficientemente precisati dal testo dello schema di decreto legislativo in oggetto;

a questo riguardo, in particolare, appare necessario prevedere che le azioni del bilancio dello Stato siano individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 6 del medesimo articolo 25-bis, in via sperimentale, a decorrere dal 2017, al fine di consentire l'adeguamento dei sistemi informativi delle istituzioni competenti in materia di formazione, gestione e rendicontazione del bilancio dello Stato nonché di valutare l'efficacia dell'introduzione delle azioni medesime, prevedendo altresì che, nelle more della sperimentazione, le azioni risultanti dalla suddivisione dei programmi di spesa abbiano carattere conoscitivo e integrino le unità elementari di bilancio ai fini della gestione e della rendicontazione;

appare altresì necessario assicurare un adeguato livello di informazioni con-

cernente le tipologie di spesa contenute nelle istituende azioni, con particolare riguardo alle spese di parte corrente e in conto capitale;

appare inoltre necessario prevedere che il provvedimento con il quale, ai sensi dell'articolo 25-bis, comma 8, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, si stabilisce l'esercizio a decorrere dal quale le azioni costituiscono l'unità elementare di riferimento per la gestione e la rendicontazione e la classificazione delle spese del bilancio – e non anche delle entrate, come impropriamente previsto dal testo – è conseguentemente aggiornata, sia rappresentato da un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri – anziché da un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, prevedendo espressamente che con tale provvedimento, all'esito della sperimentazione, possano anche essere introdotte modifiche alle azioni originariamente individuate;

infine, appare necessario prevedere, sempre in rapporto ai contenuti del predetto articolo 25-bis della legge n. 196, anziché un'intesa con la Corte dei conti, che quest'ultima sia « sentita », ai fini della presentazione da parte del Ministro dell'economia e delle finanze di una relazione al Parlamento in merito all'efficacia dell'introduzione delle azioni, attribuendo alla medesima relazione un rilievo autonomo rispetto al rendiconto, in modo da consentire ai due rami del Parlamento, ove lo ritengano, di pronunciarsi in merito ad essa sulla base delle rispettive procedure regolamentari;

all'articolo 2, comma 4, che novella l'articolo 21, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, laddove viene disciplinato il contenuto della nota integrativa al bilancio, appare necessario precisare che i criteri di formulazione delle previsioni sono conseguenti ai relativi riferimenti legislativi, in modo da rimarcare la vincolatività del criterio della legislazione vigente;

all'articolo 3, la revisione delle appendici e degli allegati del bilancio dello

Stato, come emerso dai chiarimenti resi dal rappresentante del Governo, è stata prevista in relazione al criterio generale di delega concernente la semplificazione dei documenti di bilancio, nell'ambito dei più specifici criteri di delega in materia di completamento della struttura del bilancio di cui all'articolo 40, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n.196;

all'articolo 4, comma 1, che inserisce nella legge 31 dicembre 2009, n. 196, l'articolo 22-*bis*, in materia di programmazione finanziaria e accordi tra Ministeri, appare necessario precisare, al comma 1 del medesimo articolo 22-*bis*, in coerenza con i principi e criteri direttivi di delega, che gli obiettivi finanziari triennali debbano essere definiti in termini di limiti di spesa, ivi comprese eventuali risorse aggiuntive rispetto a quelle previste a legislazione vigente, e di eventuali risparmi da realizzare;

appare altresì necessario conservare, al successivo comma 2 del predetto articolo 22-*bis*, il riferimento normativo che consente ai Ministri interessati, ai fini del conseguimento dei citati obiettivi, di proporre gli interventi da adottare non solo con il disegno di legge di bilancio ma anche con il disegno di legge di stabilità, fermo restando che il predetto richiamo al disegno di legge di stabilità dovrà essere soppresso con il provvedimento che disciplinerà il contenuto del nuovo disegno di legge di bilancio;

con riguardo al predetto articolo 4, comma 1, appare inoltre necessario assicurare un'adeguata divulgazione agli accordi intercorsi tra il Ministero dell'economia e delle finanze e i singoli Ministeri, di cui all'articolo 22-*bis*, comma 3, terzo periodo, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, attraverso i quali sono definite le modalità e i termini per il monitoraggio del conseguimento degli obiettivi di spesa, prevedendone la pubblicazione sul sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze;

le relazioni sul citato monitoraggio del conseguimento degli obiettivi di spesa,

come emerso dai chiarimenti resi dal rappresentante del Governo, sono sostanzialmente sostitutive del rapporto sulla spesa delle amministrazioni centrali dello Stato di cui all'articolo 41 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, del quale viene del resto previsto la soppressione ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del presente schema di decreto legislativo;

all'articolo 5, che novella l'articolo 23 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di formazione del bilancio, appare necessario modificare il comma 1, non solo al fine di espungere dal testo, come dianzi evidenziato, le disposizioni concernenti la flessibilità in sede di formazione del bilancio, ma anche per coordinare le norme di cui al comma 1 del medesimo articolo 23, con quelle in materia di programmazione economico-finanziaria di cui all'articolo 22-*bis*, comma 1, precisando che i Ministri, in sede di formulazione degli schemi degli stati di previsione indicano le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi di spesa definiti con deliberazione del Consiglio dei ministri di cui al medesimo articolo 22-*bis*, comma 1;

all'articolo 5, comma 5, che novella l'articolo 33 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di assestamento e variazioni di bilancio, appare necessario in primo luogo precisare, ai commi 4, 4-*bis* e 4-*ter*, che le spese predeterminate per legge che vengono escluse dalle variazioni compensative ivi previste si riferiscono ai fattori legislativi di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*) e che tali variazioni dovranno comunque avvenire nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dalla lettera *a*) del medesimo comma 5 dell'articolo 21, in modo da consentire l'utilizzo di eventuali spazi finanziari che residuassero dal rispetto dei citati vincoli;

al medesimo articolo 5, comma 5, appare in secondo luogo necessario, da un lato, precisare che le variazioni compensative di cui ai commi 4 e 4-*bis* dell'articolo 33 della citata legge n. 196 del 2009 sono disposte in termini di competenza e di cassa, dall'altro, prevedere che, nel caso

in cui esse abbiano ad oggetto spese concernenti l'acquisto di beni e servizi comuni a più centri di responsabilità amministrativa, gestite nell'ambito dello stesso Ministero da un unico ufficio o struttura di servizio, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, le medesime variazioni, al fine di assicurare una maggiore tempestività nella riallocazione delle risorse, possano essere disposte con decreto interdirettoriale, anziché con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

sempre con riferimento all'articolo 5, comma 5, appare infine necessario riformulare più puntualmente il comma 4-*quinquies* dell'articolo 33 della legge n. 196, al fine di precisare che la ripartizione di fondi istituiti per legge negli stati di previsione della spesa con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ha luogo su proposta dei Ministri interessati e si riferisce ai soli fondi cosiddetti da ripartire;

all'articolo 6, comma 1, che inserisce all'articolo 23 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 il comma 1-*bis*, in materia di assegnazione delle entrate finalizzate per legge al finanziamento di specifici interventi o attività, appare necessario prevedere che l'ammontare degli stanziamenti possa essere commisurato all'andamento delle entrate verificatosi in un numero di esercizi inferiore a tre, nel caso in cui la legge che finalizza le entrate al finanziamento di specifici interventi sia entrata in vigore da meno di tre anni;

ancora con riguardo all'articolo 6, comma 1, appare necessario da punto di vista formale, fare riferimento al disegno di legge ai fini dell'assestamento delle previsioni di bilancio di cui all'articolo 33, comma 1, anziché al provvedimento di assestamento del bilancio di previsione dello Stato;

all'articolo 6, comma 2, che reca una disposizione di coordinamento tra la nuova disciplina in materia di assegnazione delle entrate finalizzate per legge di cui al precedente comma 1 e la disciplina

vigente in materia delle specifiche entrate di cui ai commi 615, 616 e 617 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, appare necessario sostituire la predetta disposizione di coordinamento con puntuali novelle ai citati commi 615, 616 e 617, in modo da rendere la disciplina vigente applicabile fino alla fine dell'anno 2016 e da prevedere, altresì, che a decorrere dall'anno 2017 anche alle predette entrate si applicherà la nuova disciplina introdotta all'articolo 23, comma 1-*bis*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, fermo restando il rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al predetto comma 617;

all'articolo 7, comma 1, che inserisce, tra l'altro, l'articolo 44-*bis* nella legge 31 dicembre 2009, n. 196, appare necessario precisare, al comma 3 del predetto articolo 44-*bis*, che le tabelle recanti informazioni sull'integrazione dei dati contabili della gestione del bilancio statale con quelli della tesoreria sono fornite dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;

all'articolo 7, comma 4, che reca modifiche all'articolo 5, comma 4-*quater*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, come evidenziato dai chiarimenti resi dal rappresentante del Governo, appare necessario, al fine di superare talune criticità rappresentate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della protezione civile, riformulare le citate modifiche, nonché il successivo comma 5 che stabilisce la decorrenza delle disposizioni introdotte dal medesimo articolo 7, comma 4;

si tratta, in primo luogo, di far confluire nell'ordinario regime di chiusura delle contabilità speciali disciplinato dai commi 1 e 2 dell'articolo 44-*ter* della legge 31 dicembre 2009 n. 196, le contabilità speciali afferenti ad eventi calamitosi non rientranti nell'ambito di applicazione dei commi 4-*ter* e 4-*quater* dell'articolo 5 della legge 225 del 1992, e, in secondo luogo, di prevedere che per le altre contabilità speciali concernenti eventi calamitosi si applichi il regime di cui ai citati commi 4-*ter*

e 4-*quater* dell'articolo 5 della legge n. 225, stabilendo un termine per la chiusura delle medesime contabilità pari a 36 mesi e, infine, di disporre la salvezza degli effetti dei provvedimenti di proroga già adottati alla data di entrata in vigore del presente decreto;

all'articolo 8, che inserisce nella legge 31 dicembre 2009, n. 196, l'articolo 38-*bis*, recante sistema di contabilità economico-patrimoniale e piano dei conti integrato, appare necessario precisare, in coerenza con il principio e criterio direttivo di delega di cui all'articolo 40, comma 2, lettera *n*), della menzionata legge n. 196, che l'affiancamento della contabilità economico-patrimoniale alla contabilità finanziaria avviene, nell'ambito della gestione, a fini conoscitivi;

con riferimento al medesimo all'articolo 8, al predetto articolo 38-*bis* della legge 31 dicembre 2009, n. 196, al comma 2, appare necessario precisare che le convenzioni tra il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e la Corte dei conti, riguardano anche gli aspetti informativi delle procedure di controllo contabile di rispettiva competenza;

sempre con riguardo all'articolo 8, laddove si inserisce l'articolo 38-*sexies* della legge 31 dicembre 2009, n. 196, appare necessario, da un lato, prevedere che il periodo di adozione sperimentale della contabilità integrata sia esteso da uno a due anni, in modo da assicurare la disponibilità delle informazioni relative al consuntivo del primo esercizio in cui si svolge la sperimentazione, dall'altro che il decreto che disciplina l'attività di sperimentazione sia adottato entro 30 giorni dalla data di emanazione del regolamento che definisce le voci del piano dei conti integrato di cui all'articolo 38-*ter* della predetta legge n. 196 del 2009, prevedendo espressamente che il decreto medesimo provveda anche ad introdurre una codifica provvisoria delle transazioni elementari;

il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre

2013, n. 132, richiamato dal comma 1 del menzionato articolo 38-*ter* ai fini dell'adozione del citato piano dei conti integrato, come emerso dai chiarimenti resi dal rappresentante del Governo, è stato adottato sulla base delle possibili esigenze delle amministrazioni pubbliche, quale riferimento generale per l'armonizzazione e il consolidamento dei conti pubblici;

il piano dei conti che sarà utilizzato dalle amministrazioni centrali stesse, come precisato nei chiarimenti stessi, conterrà le sole voci finanziarie, economiche e patrimoniali di loro specifico interesse e l'eventuale revisione delle medesime voci dipenderà dagli esiti della sperimentazione;

appare infine opportuno che, nell'ambito dell'esame del provvedimento che disciplinerà il contenuto del nuovo disegno di legge di bilancio, sia introdotta un'apposita normativa in materia di indicatori di benessere equo e sostenibile, analogamente a quanto previsto per il bilancio di genere dall'articolo 9, comma 1, capoverso articolo 38-*septies* dello schema di decreto in oggetto,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) *all'articolo 1, comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente: a) al comma 2, secondo periodo, le parole da: « quali aggregati » fino alla fine del medesimo periodo sono sostituite dalle seguenti: « I programmi rappresentano aggregati di spesa con finalità omogenea diretti al perseguimento di risultati, definiti in termini di prodotti e di servizi finali, allo scopo di conseguire gli obiettivi stabiliti nell'ambito delle missioni »;*

2) *all'articolo 1, comma 1, lettera b), sostituire le parole: delle unità gestionali di bilancio con le seguenti: delle unità elementari di bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione,;*

3) *all'articolo 1, comma 1, lettera c), capoverso 2-ter, sostituire le parole:* anche ricollocando programmi sulla base delle competenze tra amministrazioni diverse *con le seguenti:* anche ai fini dell'attribuzione dei programmi medesimi a ciascuna amministrazione sulla base delle rispettive competenze;

4) *all'articolo 1, comma 1, lettera d), sostituire le parole da:* per ciascun programma *fino alla fine della medesima lettera con le seguenti:* per ciascun programma la distinzione tra spese di parte corrente e in conto capitale nonché la quota delle spese di oneri inderogabili, di fattore legislativo e di adeguamento al fabbisogno di cui, rispettivamente, alle lettere *a), b) e c)* del comma 5;

5) *all'articolo 1, comma 1, lettera i), sostituire le parole:* unità elementari di riferimento per la gestione e la rendicontazione *con le seguenti:* unità elementari di bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione,;

6) *all'articolo 1, comma 1, lettera n), sostituire le parole:* unità gestionali di bilancio *con le seguenti:* unità elementari di bilancio;

7) *all'articolo 1, sostituire il comma 3 con il seguente:* 3. All'articolo 24, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le parole: « ai capitoli di spesa di particolare entrate » sono sostituite dalle seguenti: « di particolari entrate alle unità elementari di bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione »;

8) *all'articolo 1, sostituire il comma 4 con il seguente:* 4. All'articolo 25, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le parole: « dei capitoli » sono sostituite dalle seguenti: « delle unità elementari di bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione, »;

9) *all'articolo 1, sostituire il comma 5 con il seguente:* 5. All'articolo 27, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le parole: « ai capitoli di bilancio » sono sostituite dalle seguenti: « alle unità elementari di bilancio, ai fini della gestione e

della rendicontazione, » e le parole: « dei capitoli interessati » sono sostituite dalle seguenti: « delle unità elementari di bilancio interessate »;

10) *all'articolo 1, dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:* 5-bis. All'articolo 26 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 2, le parole: « dei competenti capitoli » sono sostituite dalle seguenti: « delle competenti unità elementari di bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione, »;

al comma 3, le parole: « dei capitoli » sono sostituite dalle seguenti: « delle unità elementari di bilancio ».

5-ter. All'articolo 28, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le parole « ai capitoli » sono sostituite dalle seguenti: « alle unità elementari di bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione, » e le parole: « dei capitoli interessati » sono sostituite dalle seguenti: « delle unità elementari di bilancio interessate ».

5-quater. All'articolo 29, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le parole: « dei capitoli iscritti » sono sostituite dalle seguenti: « delle unità elementari di bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione, iscritte » e le parole: « dei capitoli medesimi » sono sostituite dalle seguenti: « delle medesime unità elementari di bilancio ».

5-quinquies. All'articolo 32, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le parole: « ciascun capitolo » sono sostituite dalle seguenti: « ciascuna unità elementare di bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione, ».

5-sexies. All'articolo 33, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le parole: « ciascun capitolo » sono sostituite dalle seguenti: « ciascuna unità elementare di bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione, ».

5-septies. All'articolo 36, comma 2, lettera *d)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le parole: « ciascun capitolo » sono

sostituite dalle seguenti: « ciascuna unità elementare di bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione, »;

11) *all'articolo 2, comma 1, premettere la seguente lettera: 0a)* al comma 1, lettera e), le parole: « capitoli, eventualmente suddivisi » sono sostituite dalle seguenti: « unità elementari di bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione, eventualmente suddivise »;

12) *all'articolo 2, comma 1, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:*

a) al comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente: b) programmi, ai fini dell'approvazione parlamentare, come definiti all'articolo 21, comma 2, secondo periodo;

b) al comma 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente: c) unità elementari di bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione, ai sensi del comma 2-bis del presente articolo. Tali unità possono essere ripartite in articoli;

b-bis) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti: 2-bis. Fino alla conclusione dell'esercizio precedente a quello individuato ai sensi dell'articolo 25-bis, comma 8, le unità elementari di bilancio di cui alla lettera c) del comma 2 del presente articolo sono costituite dai capitoli, nei quali le spese dello Stato sono ripartite secondo l'oggetto della spesa. I capitoli sono classificati secondo il contenuto economico e funzionale delle spese in essi iscritte.

2-ter. Durante il medesimo periodo di cui al comma 2-bis, i programmi di spesa di cui alla lettera b) del comma 2 sono suddivisi in macroaggregati per spese di funzionamento, per interventi, per trattamenti di quiescenza e altri trattamenti integrativi o sostitutivi di questi ultimi, per oneri del debito pubblico, per oneri comuni di parte corrente, per investimenti e per oneri comuni in conto capitale. In autonome previsioni è esposto il rimborso di passività finanziarie;

13) *all'articolo 2, comma 1, lettera c),* sostituire le parole: tutte le unità elementari di riferimento per la gestione e la rendicontazione *con le seguenti:* tutte le unità elementari di bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione,;

14) *all'articolo 2, comma 2, sostituire il capoverso articolo 25-bis con il seguente:*

ART. 25-bis.

(Introduzione delle azioni).

1. I programmi di spesa, come definiti all'articolo 21, comma 2, secondo periodo, sono suddivisi in azioni.

2. Le azioni costituiscono un livello di dettaglio dei programmi di spesa che specifica ulteriormente la finalità della spesa rispetto a quella individuata in ciascun programma.

3. Ai fini della loro individuazione, le azioni devono presentare le seguenti caratteristiche:

a) raggruppano le risorse finanziarie dedicate al raggiungimento di una stessa finalità, salvo quanto previsto al comma 4;

b) specificano la finalità della spesa in termini di:

1) settori o aree omogenee di intervento;

2) tipologie dei servizi o categorie di utenti;

3) tipi di attività omogenee;

4) categorie di beneficiari di trasferimenti o contribuzioni in denaro;

5) ogni altro elemento che descriva esplicitamente le realizzazioni, i risultati e gli scopi della spesa;

c) corrispondono a insiemi omogenei di autorizzazioni di spesa, sotto il profilo delle finalità;

d) sono significative sotto il profilo finanziario e, quanto più possibile, stabili nel tempo.

4. Le azioni possono contenere spese di natura economica diversa. In ogni caso, ai

fini della gestione e della rendicontazione, le spese di personale di ciascun programma di spesa sono iscritte all'interno di un'unica azione.

5. A fini conoscitivi, per ciascuna azione, è assicurata l'analisi della spesa sulla base delle pertinenti voci della classificazione economica, in coerenza con il piano dei conti di cui all'articolo 38-ter, distinguendo, in ogni caso, la spesa di parte corrente da quella in conto capitale.

6. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base di quanto previsto al comma 3, sono individuate le azioni del bilancio dello Stato.

7. Al fine di consentire l'adeguamento dei sistemi informativi delle istituzioni competenti in materia di formazione, gestione e rendicontazione del bilancio dello Stato nonché di valutare l'efficacia dell'introduzione delle azioni, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 si applicano, in via sperimentale, dall'esercizio 2017 fino alla conclusione dell'esercizio precedente a quello individuato ai sensi del comma 8. Durante il medesimo periodo, la suddivisione dei programmi di spesa in azioni, effettuata ai sensi del comma 1 del presente articolo, riveste carattere meramente conoscitivo e integra quella prevista, ai fini della gestione e della rendicontazione, dall'articolo 25, comma 2-bis.

8. Con riferimento a ciascun esercizio finanziario in cui si svolge la sperimentazione di cui al comma 7, il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, sentita la Corte dei conti, predispone una relazione annuale in merito all'efficacia dell'introduzione delle azioni, da trasmettere alle Camere entro il termine previsto per la presentazione del rendiconto generale dello Stato di cui all'articolo 35. In relazione all'esito positivo di tale valutazione e all'adeguamento dei sistemi informativi di cui al comma 7, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, è stabilito l'esercizio finanziario a decorrere dal

quale le azioni costituiscono le unità elementari di bilancio ai fini della gestione e della rendicontazione ed è conseguentemente aggiornata la classificazione delle spese del bilancio dello Stato di cui all'articolo 25. Con il medesimo decreto, sulla base della relazione di cui al primo periodo, possono essere modificate le azioni individuate ai sensi del comma 6;

15) *all'articolo 4, comma 1, capoverso articolo 22-bis, comma 1, sostituire le parole:* in termini di risparmi da conseguire o di risorse da impiegare *con le seguenti:* in termini di limiti di spesa, comprendendo in essi anche eventuali risorse aggiuntive rispetto a quelle previste a legislazione vigente, e di risparmi da conseguire;

16) *all'articolo 4, comma 1, capoverso articolo 22-bis, comma 3, terzo periodo, dopo le parole:* decreti interministeriali e *aggiungere le seguenti:* pubblicati sul sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze. I medesimi accordi;

17) *all'articolo 5, sostituire il comma 1 con il seguente:* 1. All'articolo 23, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le parole: « i Ministri indicano, anche sulla base delle proposte dei responsabili della gestione dei programmi, gli obiettivi di ciascun Dicastero e quantificano le risorse necessarie per il loro raggiungimento » sono sostituite dalle seguenti: « i Ministri, anche sulla base delle proposte dei responsabili della gestione dei programmi e in relazione agli obiettivi di ciascun Dicastero definiti ai sensi dell'articolo 22-bis, comma 1, indicano le risorse necessarie per il raggiungimento dei medesimi obiettivi »;

18) *all'articolo 5, sopprimere il comma 2;*

19) *all'articolo 5, comma 5, capoverso articolo 33, comma 4, apportare le seguenti modificazioni:*

dopo le parole: possono essere rimodulate *inserire le seguenti:* in termini di competenza e di cassa;

sostituire le parole: con esclusione delle spese predeterminate per legge con le seguenti: con esclusione dei fattori legislativi di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), e comunque nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dalla lettera a) del medesimo comma 5 dell'articolo 21;

20) *all'articolo 5, comma 5, capoverso articolo 33, comma 4-bis, apportare le seguenti modificazioni:*

dopo le parole: variazioni compensative *inserire le seguenti:* , in termini di competenza e di cassa,;

sostituire le parole: con esclusione delle spese predeterminate per legge *con le seguenti:* con esclusione dei fattori legislativi di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), e comunque nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dalla lettera a) del medesimo comma 5 dell'articolo 21;

21) *all'articolo 5, comma 5, capoverso articolo 33, sostituire il comma 4-ter con i seguenti: 4-ter.* Nell'ambito dello stato di previsione di ciascun Ministero possono essere effettuate, ad invarianza di effetti sui saldi di finanza pubblica, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, aventi ad oggetto stanziamenti di spesa, anche se appartenenti a titoli diversi, iscritti nella categoria 2 (consumi intermedi) e nella categoria 21 (investimenti fissi lordi), con esclusione dei fattori legislativi di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), e comunque nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dalla lettera a) del medesimo comma 5 dell'articolo 21. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti in conto capitale per finanziare spese correnti. Salvo quanto previsto dal comma 4-ter.1, le variazioni compensative di cui al primo periodo sono disposte con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze su proposta del Ministro competente.

4-ter.1. Nel caso in cui le variazioni compensative di cui al comma 4-ter abbiano ad oggetto spese concernenti l'acquisto di beni e servizi comuni a più centri di responsabilità amministrativa, gestite nell'ambito dello stesso Ministero da un

unico ufficio o struttura di servizio, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, le medesime variazioni possono essere disposte con decreto interdirettoriale del dirigente generale, cui fa capo il predetto ufficio o struttura di servizio del Ministero interessato, e dell'Ispettore generale capo dell'Ispettorato generale del bilancio della Ragioneria generale dello Stato, da comunicare alla Corte dei Conti;

22) *all'articolo 5, comma 5, capoverso articolo 33, comma 4-quater, sostituire le parole:* unità gestionali di bilancio *con le seguenti:* unità elementari di bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione,;

23) *all'articolo 5, comma 5, capoverso articolo 33, sostituire il comma 4-quinquies con il seguente: 4-quinquies.* Le variazioni di bilancio in termini di competenza, cassa e residui, necessarie alla ripartizione nel corso dell'esercizio finanziario, anche tra diversi Ministeri, di fondi da ripartire istituiti per legge sono disposte, salvo che non sia diversamente previsto dalla legge medesima, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze su proposta dei Ministri interessati.

24) *all'articolo 6, comma 1, capoverso articolo 23, comma 1-bis, apportare le seguenti modificazioni:*

al primo periodo, dopo le parole: nell'erogazione delle risorse *inserire le seguenti:* a decorrere dall'anno 2017;

sostituire il secondo periodo con il seguente: L'ammontare degli stanziamenti da iscrivere in bilancio è commisurato all'andamento dei versamenti registrati nei singoli esercizi del triennio precedente a quello di iscrizione ovvero nei singoli esercizi successivi alla data di entrata in vigore della legge che dispone la destinazione delle entrate al finanziamento di specifici interventi o attività, nel caso in cui il numero di tali esercizi sia inferiore a tre;

al terzo periodo sostituire le parole da: con il provvedimento di assestamento del bilancio di previsione dello Stato *con*

le seguenti: con il disegno di legge ai fini all'assestamento delle previsioni di bilancio di cui all'articolo 33, comma 1;

25) *all'articolo 6, sostituire il comma 2 con il seguente:* All'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 615, dopo le parole: « A decorrere dall'anno 2008 » sono aggiunte le seguenti: « e fino all'anno 2016 » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « A decorrere dall'anno 2017 si applicano le disposizioni di cui al comma 617-bis. »;

al comma 616, dopo le parole: « sono istituiti » sono aggiunte le seguenti: « , a decorrere dall'anno 2008 e fino all'anno 2016 »;

al comma 617, dopo le parole: « A decorrere dall'anno 2008 » sono aggiunte le seguenti: « e fino all'anno 2016 »;

dopo il comma 617 è inserito il seguente: « 617-bis. Fermo restando il conseguimento degli obiettivi di risparmio a regime, di cui al comma 617, a decorrere dall'anno 2017 ai versamenti di somme all'entrata del bilancio dello Stato autorizzati dai provvedimenti legislativi di cui all'elenco n. 1 allegato alla presente legge si applicano le disposizioni di cui all'articolo 23, comma 1-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 »;

26) *all'articolo 7, comma 1, capoverso articolo 44-bis, comma 3, sostituire il terzo periodo con il seguente:* Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvede all'elaborazione di apposite tabelle, mediante le quali i dati contabili della gestione del bilancio statale sono integrati con quelli della gestione della tesoreria;

27) *all'articolo 7, comma 1, capoverso articolo 44-ter, apportare le seguenti modificazioni:*

al comma 2, secondo periodo, premettere le seguenti parole: Fatto salvo quanto previsto al comma 2-bis;

dopo il comma 2, aggiungere il seguente: 2-bis. Con il decreto di cui al

comma 1 sono altresì definite le modalità per la soppressione in via definitiva delle contabilità speciali afferenti ad eventi calamitosi alle quali non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 4-ter e 4-quater, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, anche con riferimento alla destinazione delle risorse residue;

28) *all'articolo 7, sostituire i commi 4 e 5 con i seguenti:*

4. All'articolo 5, comma 4-quater, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla fine del primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: « , e comunque non superiore a 36 mesi;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le risorse di cui al periodo precedente, e le relative spese, non rilevano ai fini dei vincoli finanziari a cui sono soggetti le regioni e gli enti locali ».

5. Sono fatti salvi gli effetti di provvedimenti di proroga delle contabilità speciali aperte per le emergenze ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, già adottati e vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

29) *all'articolo 8, comma 1, capoverso articolo 38-bis, comma 1, dopo le parole:* « le Amministrazioni centrali dello Stato adottano » *aggiungere le seguenti:* « , nell'ambito della gestione, a fini conoscitivi, »;

30) *all'articolo 8, comma 1, capoverso articolo 38-bis, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* « ivi compresi gli aspetti informatici delle medesime procedure »;

31) *all'articolo 8, comma 1, sostituire il capoverso articolo 38-sexies con il seguente:*

ART. 38-sexies.

(Sperimentazione).

1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30

giorni dalla data di emanazione del regolamento di cui all'articolo 38-ter, comma 3, è disciplinata un'attività di sperimentazione della durata di due esercizi finanziari, con verifica dei risultati a consuntivo, al fine di valutare gli effetti dell'adozione della contabilità integrata, del piano dei conti integrato e del suo utilizzo quale struttura di riferimento per la predisposizione dei documenti contabili e di bilancio unitamente alle missioni, ai programmi e alle azioni di cui all'articolo 25-bis, nonché della codifica provvisoria di cui al periodo successivo. Con il medesimo decreto è introdotta una codifica provvisoria delle transazioni elementari di cui all'articolo 38-quater, comma 1, al fine di tracciare le operazioni contabili movimentando contemporaneamente le voci del piano dei conti finanziario economico e patrimoniale. ».

Per quanto concerne invece l'atto del Governo n. 265, fa presente che nella proposta di parere che si accinge a formulare si è in particolare tenuto conto della necessità di assicurare coerenza tra l'esercizio della delega e quanto stabilito dall'articolo 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, cosiddetta legge rinforzata, recante « Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio del bilancio, ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione ». Più in particolare, osserva come la ricerca di una maggiore comprensione della decisione di spesa e di un più immediato legame con i risultati dell'azione amministrativa attraverso il potenziamento della fase di cassa non può prescindere dalla necessità di rendere ostensivo e trasparente il raccordo delle previsioni di bilancio con le autorizzazioni legislative che ne costituiscono il presupposto. Segnala come, in questa prospettiva, si è ritenuto opportuno prevedere adeguate forme di pubblicità del piano finanziario dei pagamenti, disciplinato all'articolo 1, stabilendo che la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze che definisce le modalità di compilazione del citato piano di cui al predetto articolo

1, comma 2, ne definisca altresì le forme di pubblicità. Rileva inoltre che, al fine di mantenere uno stretto collegamento tra autorizzazione di spesa complessiva in conto capitale e le singole annualità di bilancio, è stato precisato che le leggi pluriennali di spesa di conto capitale quantificano, oltre alla spesa complessiva, anche le quote di competenza attribuite a ciascun anno interessato e che nell'apposito allegato al disegno di legge di bilancio viene data evidenza non solo alle quote di competenza rimodulate in relazione al piano finanziario dei pagamenti, ma anche alle spese non impegnate alla chiusura dell'esercizio e reiscritte con la legge di bilancio nella competenza degli esercizi successivi. Avverte infine che, con riferimento al tema della semplificazione dei controlli amministrativi, sono state approntate talune modificazioni richieste dal Governo, anche alla luce della documentazione depositata nella seduta del 5 aprile scorso. Ciò premesso, formula quindi la seguente proposta di parere sull'atto del Governo n. 265:

« La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato lo Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino della disciplina per la gestione del bilancio dello Stato e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa in attuazione dell'articolo 42 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (atto n. 265),

premessi che:

il presente schema di decreto legislativo è volto a dare attuazione alla delega conferita al Governo dall'articolo 1, comma 5, della legge 23 giugno 2014, n. 89, ai fini del riordino della disciplina per la gestione del bilancio dello Stato e del potenziamento della funzione del bilancio di cassa, ferma restando la redazione anche in termini di competenza, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 42, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

con il presente schema di decreto si intende in particolare valorizzare il momento in cui le risorse sono effettivamente incassate ed erogate, al fine di consentire una più immediata e concreta comprensione dell'azione pubblica; di rendere più stretto e trasparente il legame tra decisione parlamentare sull'allocazione delle risorse e i risultati dell'azione amministrativa; di migliorare la previsione e la gestione degli andamenti di finanza pubblica, con particolare riferimento al fabbisogno e al debito pubblico, come richiesto dall'evoluzione delle regole fiscali sovranazionali; di arginare il fenomeno della formazione dei residui attivi e passivi;

nell'esercizio della delega si è tenuto conto della sperimentazione condotta con i ministeri dell'interno, della difesa e delle infrastrutture e dei trasporti, i cui risultati sono contenuti nel Rapporto sulla sperimentazione del bilancio di cassa per gli anni 2011-2012, attività svolta ai sensi dell'articolo 42, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

in questo quadro, appare necessario assicurare coerenza all'esercizio della delega con quanto stabilito dall'articolo 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, cosiddetta legge rinforzata, recante « Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio del bilancio, ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione »;

più in particolare, la ricerca di una maggiore comprensione della decisione di spesa e di un più immediato legame con i risultati dell'azione amministrativa attraverso il potenziamento della fase di cassa non può prescindere dalla necessità di rendere ostensivo e trasparente il raccordo delle previsioni di bilancio con le autorizzazioni legislative che ne costituiscono il presupposto;

in questa prospettiva, appare necessario prevedere adeguate forme di pubblicità del piano finanziario dei pagamenti, disciplinato all'articolo 1, stabilendo che la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze che definisce le modalità di

compilazione del citato piano di cui al predetto articolo 1, comma 2, ne definisca altresì le forme di pubblicità;

sempre in relazione al piano finanziario dei pagamenti, al comma 1-ter dell'articolo 23 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, inserito dal predetto articolo 1 del presente schema di decreto, appare necessario precisare che il medesimo piano ha ad oggetto le singole unità elementari di bilancio;

all'articolo 2, concernente le leggi di spesa pluriennale, che sostituisce i commi 1 e 2 dell'articolo 30 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, appare necessario precisare che le leggi pluriennali di spesa di conto capitale quantificano, oltre alla spesa complessiva, anche le quote di competenza attribuite a ciascun anno interessato e che nell'apposito allegato al disegno di legge di bilancio viene data evidenza non solo alle quote di competenza rimodulate in relazione al piano finanziario dei pagamenti, ma anche alle spese non impegnate alla chiusura dell'esercizio e riscritte con la legge di bilancio nella competenza degli esercizi successivi;

all'articolo 4, comma 1, appare necessario riferire la clausola di invarianza finanziaria esclusivamente agli approfondimenti e alle analisi che gli uffici dell'amministrazione economico-finanziaria effettueranno in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei ministri, anziché all'intero articolo 4, posto che in relazione agli interventi da realizzare ai fini della razionalizzazione delle procedure contabili e del miglioramento della rappresentazione delle risultanze gestionali di entrata nel rendiconto generale dello Stato, la relazione tecnica allegata al presente provvedimento quantifica specifici oneri oggetto di copertura finanziaria;

all'articolo 5, recante modifiche al sistema dei controlli di regolarità amministrativa e contabile, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, appare necessario intervenire sulle citate modifiche alla luce degli ulteriori approfondimenti effettuati dal Governo in materia di

controllo sui pagamenti stipendiali, di controlli a campione nonché in ordine al principio di non sovrapposizione tra controlli preventivi e controlli successivi;

in particolare, per quanto riguarda i controlli sui pagamenti stipendiali, appare necessario, attraverso puntuali novelle agli articoli 5 e 11 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, escludere dal controllo preventivo una serie di atti di scarso o inesistente effetto finanziario, delimitando il predetto controllo solo agli atti dai quali discende una modifica degli elementi di calcolo del trattamento fisso ed accessorio (progressioni di carriera e simili), trasformando da preventivo a successivo il controllo sui pagamenti stipendiali fissi e accessori, che confluiscono nel cedolino unico, erogati al personale delle amministrazioni che hanno aderito al sistema centralizzato delle operazioni di pagamento degli stipendi, allineandolo, in tal modo, al controllo sul trattamento economico principale che, allo stato attuale, viene effettuato quando il titolo di pagamento è portato in esecuzione da parte della tesoreria dello Stato;

in merito ai citati pagamenti, ai fini del controllo successivo, appare comunque necessario prevedere che gli uffici di controllo abbiano accesso a tutti gli applicativi informatici e ai database in uso per il pagamento delle competenze fisse e accessorie del personale e possano richiedere ogni altro atto o documento ritenuto necessario;

per quanto riguarda i controlli a campione, appare invece necessario estendere tale tipologia di controllo prevista dall'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, sulla base dei criteri definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, anche ai rendiconti resi dai commissari delegati titolari di contabilità speciale e a quelli afferenti a contabilità speciali volte alla realizzazione di accordi di programma, di cui, rispettivamente, alle lettere *b*) e *c*) del comma 1 dell'articolo 11

del predetto decreto legislativo n. 123, in modo da rendere maggiormente efficaci i controlli su una selezione di atti maggiormente significativi dal punto di vista finanziario;

per quanto riguarda il principio di non sovrapposizione tra controlli preventivi e controlli successivi, appare necessario prevedere che, per alcune tipologie di atti, quali gli atti soggetti a controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti, i decreti di approvazione dei contratti o atti aggiuntivi, nonché i provvedimenti o contratti di assunzione di personale a qualsiasi titolo, di cui rispettivamente alle lettere *a*), *b*) e *c*) del comma 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, siano assoggettati unicamente al controllo successivo qualora facenti parte di uno dei rendiconti amministrativi previsti dall'articolo 11, comma 1, lettere *a*), *b*) e *c*) del medesimo decreto legislativo n. 123;

all'articolo 6, comma 2, che inserisce l'articolo 34-*bis* della legge 31 dicembre 2009, n. 196, appare necessario, al comma 1 del medesimo articolo 34-*bis*, delimitare la possibilità di deroghe al principio generale secondo cui gli stanziamenti di parte corrente non impegnati al termine dell'esercizio costituiscono economie di bilancio alla sola ipotesi in cui ciò non sia diversamente previsto dall'autorizzazione legislativa di spesa sulla base della quale è stato iscritto in bilancio lo stanziamento di parte corrente, al fine di escludere il formalizzarsi di un principio di copertura finanziaria non coerente con l'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

inoltre, con riferimento al medesimo articolo 6, comma 2, appare necessario precisare al comma 5 dell'articolo 34-*bis* della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che le risorse relative a contributi pluriennali iscritte nel conto dei residui, non più dovute al creditore originario, possono essere utilizzate a favore di altri soggetti, ferme restando le finalità per le quali le risorse sono state originariamente

iscritte in bilancio ai sensi della legislazione vigente;

sempre con riferimento all'articolo 6, comma 2, appare necessario riferire le rubriche degli articoli 34-*bis* e 34-*ter* della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ai residui passivi e, per quanto riguarda il mantenimento in bilancio delle somme stanziare in conto capitale, appare necessario richiamare il terzo periodo, anziché il secondo, del comma 2 dell'articolo 30 della predetta legge n. 196;

infine, con riguardo al predetto articolo 6, comma 2, agli articoli 34-*bis* e 34-*ter* della citata legge n. 196 appare necessario fare riferimento ai « competenti Uffici centrali di bilancio » anziché ai « coesistenti Uffici centrali di bilancio »;

all'articolo 9, recante disposizioni in materia di sperimentazione ed entrata in vigore, al comma 4 appare necessario prevedere che la sperimentazione ivi prevista abbia durata di 12 mesi dall'avvio della stessa e non di un esercizio finanziario, al fine di rendere tale termine coerente con la data del 1° gennaio 2018, a partire dalla quale acquistano efficacia le disposizioni di cui all'articolo 3 dello schema di decreto in oggetto, in materia di impegno e pagamento,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) all'articolo 1, comma 1, capoverso 1-*ter*, primo periodo, dopo le parole: la predisposizione aggiungere le seguenti: per ciascuna unità elementare di bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione;

2) all'articolo 2, apportare le seguenti modificazioni:

al capoverso comma 1, primo periodo, sostituire le parole: l'onere per competenza relativo con le seguenti: le quote di competenza attribuite;

al capoverso comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , dandone evidenza nell'apposito allegato di cui al comma 1;

3) all'articolo 3, comma 1, capoverso articolo 34, comma 2, sostituire le parole: legislativamente disciplinato di con le seguenti: legislativamente disciplinato.;

4) all'articolo 4, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

al primo periodo, sostituire le parole: ed analisi effettuati con le seguenti: da effettuare senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

sopprimere il secondo periodo;

5) all'articolo 5, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

alla lettera a) premettere le seguenti: 0a) all'articolo 5, comma 2, la lettera d) è sostituita dalla seguente: d) atti relativi alle modifiche della posizione giuridica o della base stipendiale del personale statale in servizio; 0b) all'articolo 5 dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: 3-*bis*. Gli atti di cui al comma 2, lettere a), b) e c), sono assoggettati unicamente al controllo successivo qualora facenti parte di una delle rendicontazioni previste dall'articolo 11, comma 1, lettere a), b) e c). È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 11, comma 5;

dopo la lettera c) aggiungere le seguenti: d) all'articolo 11, comma 1, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente: f) ordini collettivi di pagamento relativi alle competenze fisse ed accessorie del personale centrale e periferico dello Stato, erogati secondo le modalità di cui all'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni; e) all'articolo 11, dopo il comma 3, aggiungere il seguente: 3-*bis*. Nelle ipotesi di cui al comma 1, lettera f), agli ordini collettivi di pagamento, emessi in esecuzione dei provvedimenti amministrativi di cui all'articolo 5, comma 2, lettere c) e d), è data esecuzione sotto la diretta responsabilità dell'amministrazione ordinante. Gli uffici di controllo verificano i flussi dei pagamenti

erogati e segnalano alle amministrazioni titolari delle partite stipendiali le eventuali irregolarità riscontrate. A questi fini gli uffici di controllo hanno accesso a tutti gli applicativi informatici e ai database in uso per il pagamento delle competenze fisse e accessorie del personale e possono richiedere ogni altro atto o documento ritenuto necessario; f) all'articolo 12, sostituire il comma 1 con il seguente: 1. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile dei rendiconti di cui all'articolo 11, comma 1, lettere a), b) e c), nonché dei pagamenti di cui alla lettera f) del medesimo articolo 11, comma 1, può essere esercitato secondo un programma elaborato sulla base dei criteri definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.;

6) *all'articolo 6, comma 2, capoverso articolo 34-bis, apportare le seguenti modificazioni:*

alla rubrica del predetto capoverso articolo 34-bis, dopo le parole: Conservazione dei residui aggiungere la seguente: passivi;

sostituire il comma 1 con il seguente: 1. Salvo che non sia diversamente previsto, gli stanziamenti di parte corrente non impegnati al termine dell'esercizio costituiscono economie di bilancio.;

al comma 2, sostituire le parole: al coesistente Ufficio centrale di bilancio con le seguenti: al competente Ufficio centrale di bilancio;

al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: secondo periodo del comma 2 con le seguenti: terzo periodo del comma 2;

al comma 5, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ai sensi della legislazione vigente;

7) *all'articolo 6, comma 2, capoverso articolo 34-ter apportare le seguenti modificazioni:*

alla rubrica del medesimo capoverso articolo 34-ter, dopo le parole: Ac-

certamento e riaccertamento annuale dei residui *aggiungere la seguente:* passivi;

al comma 1, sostituire le parole: comma 2, secondo periodo con le seguenti: comma 2, terzo periodo;

al comma 2, sostituire le parole: ai coesistenti Uffici centrali di bilancio con le seguenti: ai competenti Uffici centrali di bilancio;

8) *all'articolo 9, comma 4, primo periodo, sostituire le parole:* della durata massima di un esercizio finanziario *con le seguenti:* della durata massima di 12 mesi; ».

Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con le proposte di parere del relatore concernenti, rispettivamente, gli atti del Governo n. 264 e n. 265. Con particolare riferimento al primo e più rilevante dei due citati schemi di decreto legislativo, recante norme in materia di completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato, osserva come la proposta di parere su di esso formulata dal relatore rappresenti la positiva conclusione di un approfondito lavoro istruttorio sviluppatosi nella logica di un confronto serio e ravvicinato tra i competenti organi parlamentari e le strutture tecniche del Governo. In particolare, condivide l'opportunità, contenuta nella citata proposta di parere, di rinviare la definizione delle misure in tema di flessibilità di bilancio nella fase della sua formazione al successivo provvedimento legislativo che, ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 243 del 2012, disciplinerà il contenuto del nuovo disegno di legge di bilancio unificato, fermo restando che in quella sede si dovrà comunque procedere alla reintroduzione delle citate disposizioni. Da un punto di vista più generale, tiene a precisare che nel suo complesso la disciplina prefigurata dagli interventi di riforma delle procedure contabili costituisce una innovazione di portata assai significativa, se non addirittura strategica, soprattutto nella parte in cui reca modifiche all'attuale assetto delle regole concernenti la fase di formazione del

bilancio a legislazione vigente, le quali a suo avviso consentiranno al Parlamento di concentrare la propria attenzione sul bilancio previsionale nella sua interezza, e non solo, come normalmente avviene, sulla quota del tutto residuale del bilancio medesimo interessata dalle modificazioni apportate con la legge di stabilità. Segnala, infatti, come allo stato attuale il meccanismo di formazione del bilancio previsionale dello Stato risulti ispirato ad un approccio orientato dal basso verso l'alto, laddove con lo schema di decreto in esame, come modificato dalle condizioni contenute nella proposta di parere del relatore, si tende viceversa ad una impostazione di segno totalmente opposto, ovvero *top-down* per usare una terminologia di derivazione anglosassone. Ricorda infatti che il nuovo disegno normativo – di cui fanno parte integrante, ricorda, anche il disegno di legge del Governo recante modifiche alla legge n. 243 del 2012 in materia di bilanci delle regioni e degli enti locali presentato al Senato, nonché la proposta di legge cui ha fatto cenno il presidente Boccia sull'unificazione dei disegni di legge di bilancio e stabilità, che sarà invece esaminato in prima lettura presso la Camera – prevede a monte l'emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, volto a definire la programmazione dei fabbisogni finanziari, entro la cornice del quale dovranno quindi inserirsi le proposte formulate dalle singole amministrazioni di settore. Rileva come tale nuova procedura non solo consentirà tanto al Governo quanto al Parlamento di effettuare una più pregnante valutazione in merito al complesso delle entrate e delle spese del bilancio statale, ma assicurerà anche una maggiore trasparenza nello svolgimento dell'intero processo decisionale. Ritiene inoltre che di tale rinnovata impostazione potrà trarre giovamento anche il processo di revisione della spesa, posto che tale attività potrà tenere conto non solo delle innovazioni legislative introdotte con la legge di stabilità ma anche dell'insieme delle decisioni rilevanti assunte a livello amministrativo.

Rocco PALESE (Misto-CR) esprime apprezzamento per le due proposte di parere formulate dal relatore sugli schemi di decreto legislativo, che a suo giudizio consentono di perfezionare, sulla base anche della intensa interlocuzione intercorsa con i competenti uffici della Ragioneria generale dello Stato, talune formulazioni iniziali dei testi. Più in generale, ritiene che il combinato disposto dei due schemi di decreto consentirà al Parlamento di disporre di procedure e strumenti volti ad assicurare una maggiore comprensibilità e trasparenza dei processi di formazione ed esecuzione del bilancio statale, meglio valorizzando l'elemento della responsabilità amministrativa. Esprime infine soddisfazione per le disposizioni di cui all'atto del Governo n. 265 finalizzate a garantire un maggiore allineamento tra il bilancio di competenza e quello di cassa.

Carlo DELL'ARINGA (PD) osserva come, in linea con quanto in precedenza accennato dal Viceministro Morando, dal disposto combinato dei due atti del Governo in titolo e degli ulteriori progetti di riforma della contabilità pubblica all'esame del Parlamento si ricava un disegno complessivo volto a valorizzare la responsabilità amministrativa dei dirigenti, premiando gli elementi di merito e consentendo l'individuazione di criteri oggetto di verifica, ciò tanto più alla luce della recente introduzione del ruolo unico della dirigenza pubblica.

Giulio MARCON (SI-SEL), preso atto dell'inserimento tra le premesse della proposta di parere sull'atto del Governo n. 264 della questione da lui in precedenza indicata, esprime apprezzamento per il lavoro svolto dal relatore in raccordo con i competenti uffici del Governo, che a suo avviso consentirà di recepire anche molte delle ulteriori osservazioni emerse nel corso del dibattito parlamentare.

Alberto GIORGETTI (FI-PdL), nel preannunciare il proprio voto favorevole sulle proposte di parere formulate dal

relatore, esprime soddisfazione per il proficuo lavoro svolto in una logica di condivisione ampia, a prescindere dai diversi schieramenti politici. Ciò premesso, auspica tuttavia che nell'ambito dell'esame della proposta di legge sull'unificazione dei disegni di legge di bilancio e stabilità preannunciata dal presidente Boccia possa pervenirsi al conseguimento di due obiettivi, a suo giudizio essenziali. Da un lato, ritiene infatti opportuno assicurare una maggiore trasparenza nei processi di formazione e di esecuzione del bilancio statale, ciò al fine sia di porre il Parlamento nelle condizioni di effettuare un vaglio consapevole su tali rilevanti passaggi, sia di garantire una maggiore responsabilizzazione dei singoli centri di spesa. Dall'altro, reputa necessario pervenire ad una seria politica di revisione e di riqualificazione della spesa statale, anche nella prospettiva di intervenire in maniera selettiva sugli attuali stanziamenti di bilancio tenuto conto degli obiettivi prefissati, anche a livello amministrativo.

Maino MARCHI (PD) esprime apprezzamento per le proposte di parere formulate dal relatore, che giungono all'esito di un ampio lavoro che ha coinvolto tutti i soggetti interessati e ha recepito, in larga misura, anche le considerazioni a vario titolo emerse nel corso del dibattito parlamentare. Con specifico riguardo allo schema di decreto di cui all'atto del Governo n. 264, ritiene che la proposta di parere tenga coerentemente conto dei prossimi interventi di riforma concernenti, rispettivamente, la modifica della legge n. 243 del 2012 per la parte relativa ai bilanci delle regioni e degli enti locali e l'attuazione dell'articolo 15 della predetta legge. Con specifico riguardo allo schema di decreto di cui all'atto del Governo n. 265, considera invece assai rilevanti le disposizioni volte a potenziare lo strumento del bilancio di cassa che, oltre a favorire una maggiore trasparenza nelle procedure di spesa, potrà consentire al Parlamento un più elevato livello conoscitivo rispetto all'effettivo utilizzo delle finanze pubbliche. Con riguardo infine al-

l'opportunità, richiamata anche dal Vice-ministro Morando, che il vaglio del Parlamento possa avere ad oggetto il bilancio dello Stato nella sua interezza, ritiene che gli schemi di decreto in esame forniscano utili strumenti da questo punto di vista e che solo il superamento dell'attuale assetto bicamerale possa consentire un effettivo approfondimento delle diverse questioni attinenti al bilancio statale, dal momento che gli attuali tempi di esame di tali questioni da parte di ogni singolo ramo del Parlamento non sempre permettono un adeguato livello di approfondimento istruttorio.

La Commissione, con distinte votazioni, approva quindi le proposte di parere del relatore concernenti, rispettivamente, gli atti del Governo n. 264 e n. 265.

La seduta termina alle 14.35.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Martedì 12 aprile 2016. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il Viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 14.35.

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 32, di attuazione della direttiva 2010/64/UE sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali. Atto n. 288.

(Rilievi alla II Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione — Valutazione favorevole con rilievi).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Giampaolo GALLI (PD), *relatore*, fa presente che il provvedimento, adottato ai sensi dall'articolo 31, comma 5, della legge

n. 234 del 2012, reca modifiche al decreto legislativo n. 32 del 2014, di attuazione della direttiva 2010/64/UE sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali.

In merito ai profili di quantificazione, osserva che la disciplina in essere appare volta a perseguire uno snellimento ed una razionalizzazione delle procedure relative agli obblighi di traduzione e di interpretariato. Peraltro, la medesima disciplina, nel dare attuazione al diritto al colloquio con il difensore, sembra estendere i casi di accesso gratuito al servizio di interpretariato per il colloquio con il difensore. La stessa relazione tecnica evidenzia in proposito che l'articolo 2, comma 1, attua il diritto al colloquio con il difensore assistito gratuitamente dall'interprete per coloro che non versino nelle condizioni economiche previste per l'accesso a gratuito patrocinio. Andrebbero acquisiti, pertanto, elementi volti a verificare il possibile impatto finanziario di tali previsioni nonché l'effettiva possibilità di farvi fronte in condizioni di neutralità finanziaria, stante la clausola di cui all'articolo 3. In merito agli ulteriori adempimenti previsti dalla disciplina in esame da parte degli organismi della giurisdizione penale e dell'Amministrazione della giustizia, non si hanno osservazioni da formulare nel presupposto – sul quale appare opportuna una conferma – che i medesimi possano essere attuati senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

In merito ai profili di copertura finanziaria, considerato che l'articolo 3 è volto esclusivamente ad affermare la neutralità sul piano finanziario delle norme contenute nel presente schema di decreto legislativo, evidenzia che andrebbe valutata l'opportunità di riformularne la rubrica in maniera rispondente alla prassi corrente, sostituendo all'attuale denominazione « Disposizioni finanziarie » quella di « Clausola di invarianza finanziaria ».

Il Viceministro Luigi CASERO assicura che dall'attuazione dell'articolo 2, comma

1, che prevede il diritto al colloquio con il difensore assistito gratuitamente dall'interprete per coloro che non versino nelle condizioni economiche previste per l'accesso a gratuito patrocinio, non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, dal momento che l'estensione dell'uso degli strumenti tecnologici a distanza, già in uso presso gli uffici giudiziari, determinerà sicuri effetti di risparmio ampiamente compensativi degli oneri derivanti dal maggior ricorso all'istituto del patrocinio a spese dello Stato per gli interpreti. Conferma inoltre che agli ulteriori adempimenti previsti dalla disciplina in esame a carico dell'amministrazione della giustizia, trattandosi di attività di carattere istituzionale, si farà fronte con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Segnala infine che appare necessario riformulare la rubrica dell'articolo 3 in maniera rispondente alla prassi corrente, sostituendo all'attuale denominazione « Disposizioni finanziarie » quella di « Clausola di invarianza finanziaria »;

Giampaolo GALLI (PD), *relatore*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 32, di attuazione della direttiva 2010/64/UE sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali (atto n. 288);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

dall'attuazione dell'articolo 2, comma 1, che prevede il diritto al colloquio con il difensore assistito gratuitamente dall'interprete per coloro che non versino nelle condizioni economiche previste per l'accesso a gratuito patrocinio, non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, dal momento che l'estensione del-

l'uso degli strumenti tecnologici a distanza, già in uso presso gli uffici giudiziari, determinerà sicuri effetti di risparmio ampiamente compensativi degli oneri derivanti dal maggior ricorso all'istituto del patrocinio a spese dello Stato per gli interpreti;

agli ulteriori adempimenti previsti dalla disciplina in esame a carico dell'amministrazione della giustizia, trattandosi di attività di carattere istituzionale, si farà fronte con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente;

appare necessario riformulare la rubrica dell'articolo 3 in maniera rispondente alla prassi corrente, sostituendo all'attuale denominazione « Disposizioni finanziarie » quella di « Clausola di invarianza finanziaria »;

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto legislativo e formula il seguente rilievo sulle sue conseguenze di carattere finanziario:

Sostituire la rubrica dell'articolo 3 con la seguente: Clausola di invarianza finanziaria ».

Il Viceministro Luigi CASERO concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.40.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.40 alle 14.45.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del Capo della Direzione V del Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze, Giuseppe Maresca, sulle tematiche relative ai servizi di *money transfer* . 105

SEDE REFERENTE:

Sull'ordine dei lavori 105

Delega al Governo per la riforma del sistema dei confidi. C. 3209, approvata dal Senato, C. 1121 Pagano e C. 1730 Giulietti (*Seguito dell'esame e rinvio*) 106

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche al codice della navigazione in materia di responsabilità dei piloti dei porti e disposizioni in materia di servizi tecnico-nautici. Nuovo testo C. 2721 Tullo (Parere alla IX Commissione) (*Esame e rinvio*) 106

Interventi per il settore ittico. Testo unificato C. 338 e abb. (Parere alla XIII Commissione) (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni*) 109

ALLEGATO (*Parere approvato dalla Commissione*) 110

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 12 aprile 2016.

Audizione del Capo della Direzione V del Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze, Giuseppe Maresca, sulle tematiche relative ai servizi di *money transfer*.

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.10 alle 13.35.

SEDE REFERENTE

Martedì 12 aprile 2016. – Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO.

La seduta comincia alle 13.40.

Sull'ordine dei lavori.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, desidera innanzitutto, anche a nome della Commissione, esprimere, in particolare nei confronti del gruppo del MoVimento 5 Stelle, il rammarico per la scomparsa di Gianroberto Casaleggio.

Propone quindi, concorde la Commissione, di procedere ad un'inversione dell'ordine dei lavori della seduta odierna, nel senso di passare, dapprima, all'esame in sede referente della proposta di legge C. 3209, approvata dal Senato, recante delega al Governo per la riforma del sistema dei confidi, e delle abbinare proposte di legge C. 1121 Pagano e C. 1730 Giulietti, successivamente all'esame, in sede consultiva, del nuovo testo della proposta di legge C. 2721 Tullo, recante modifiche al codice della navigazione in materia di responsa-

bilità dei piloti dei porti e disposizioni in materia di servizi tecnico-nautici e, quindi, all'esame del testo unificato delle proposte di legge C. 338 e abbinate, recante interventi per il settore ittico.

Delega al Governo per la riforma del sistema dei confidi.

C. 3209, approvata dal Senato, C. 1121 Pagano e C. 1730 Giuliotti.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato nella seduta del 7 aprile scorso.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, ricorda che il relatore, Pelillo, nel corso della precedente seduta di esame, ha illustrato il contenuto del provvedimento.

Michele PELILLO (PD), *relatore*, rileva come il testo approvato dal Senato sia formulato in termini molto puntuali e risulti ampiamente condiviso dalle forze politiche, senza presentare elementi di criticità e ritiene quindi fin d'ora che sia opportuno adottare come testo base la proposta di legge approvata dal Senato.

In tale contesto sottopone comunque alla Commissione l'opportunità di procedere ad un numero limitato di audizioni sul provvedimento, ad esempio ascoltando i rappresentanti dell'Associazione dei confidi, nonché di altri soggetti che i gruppi ritengano di segnalare.

Giovanni PAGLIA (SI-SEL) condivide l'ipotesi di adottare come testo base la proposta approvata dal Senato. Per quanto riguarda le audizioni, ritiene opportuno cogliere l'occasione fornita dall'esame del provvedimento per approfondire lo stato di salute del sistema dei confidi, in considerazione del notevole ammontare delle sofferenze bancarie che attualmente condiziona l'operatività del sistema creditizio. In tale contesto considera utile ascoltare anche una voce esterna al mondo dei confidi, ad esempio procedendo all'audi-

zione dei rappresentanti della Banca d'Italia.

Michele PELILLO (PD), *relatore*, rileva come i confidi siano molto spesso legati alle Camere di commercio, considerando pertanto utile procedere in tale ambito all'audizione dei rappresentanti di Unioncamere.

Dino ALBERTI (M5S) condivide l'opportunità di procedere ad alcune audizioni, riservandosi di indicare un possibile soggetto da ascoltare.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.50.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 12 aprile 2016. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO, indi del vicepresidente Paolo PETRINI. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Zanetti.

La seduta comincia alle 13.50.

Modifiche al codice della navigazione in materia di responsabilità dei piloti dei porti e disposizioni in materia di servizi tecnico-nautici.

Nuovo testo C. 2721 Tullo.

(Parere alla IX Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Renzo CARELLA (PD), *relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare, ai fini del parere alla IX Commissione Trasporti, il nuovo testo della proposta di legge C. 2721 Tullo, recante modifiche al codice della navigazione in materia di responsabilità dei piloti dei porti e disposizioni in materia di servizi

tecnico-nautici, come risultante dagli emendamenti approvati dalla IX Commissione nel corso dell'esame in sede referente.

Per quanto riguarda il contenuto del nuovo testo della proposta di legge elaborato dalla IX Commissione, che si compone di tre articoli, rileva come interessino gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, per i profili assicurativi, gli articoli 1 e 2.

Innanzitutto segnala in merito come la vigente disciplina della responsabilità civile dei piloti marittimi sia regolata attualmente dal Codice della navigazione e dal regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 1952).

Al riguardo ricorda che il citato Codice prevede che in alcuni porti, per determinate tipologie di navi o in determinate condizioni, il comandante di una nave deve o può farsi assistere nelle manovre da personale specializzato, ossia da un pilota. In tale contesto l'articolo 93 del Codice stabilisce che il pilota risponda, sotto il profilo della responsabilità civile esclusivamente per i danni cagionati alla nave a condizione che venga provato (con onere della prova a carico del danneggiato, ai sensi dell'articolo 133 del medesimo Codice) che il danno dipenda da inesattezza delle informazioni o delle indicazioni rese dal pilota stesso per la determinazione della rotta. Accanto alla responsabilità del pilota, l'articolo 94 del Codice contempla la responsabilità solidale della corporazione dei piloti per il danno cagionato dal pilota medesimo « nei limiti della cauzione prestata ». Ai sensi dell'articolo 89 del Codice l'importo della cauzione da prestare da parte della corporazione dei piloti, a garanzia di eventuali responsabilità, è definita sulla base dei regolamenti locali.

La relazione illustrativa della proposta di legge originaria motiva l'esigenza di intervenire su tale regime di responsabilità in considerazione del fatto che le cauzioni di norma prestate non sono idonee a garantire un'adeguata copertura dei danni

cagionati dai piloti, in quanto gli importi, a livello locale, sono determinati in termini quantitativamente insufficienti.

Illustra l'articolo 1, comma 1, il quale, in tale quadro normativo, abroga in primo luogo l'articolo 89 del Codice della navigazione, appena richiamato, che disciplina l'istituto della cauzione prestata dalla corporazione dei piloti.

Il comma 2 novella invece il testo dell'articolo 93 del medesimo Codice, stabilendo che:

il pilota risponda dei danni cagionati alla nave, a persone o a cose;

il presupposto della responsabilità è rappresentato, come nel regime attuale, dall'inesattezza delle informazioni o delle indicazioni rese dal pilota stesso per la determinazione della rotta;

il limite della responsabilità del pilota per ciascun evento e indipendentemente dal numero dei soggetti danneggiati e dalla tipologia del sinistro è di 1.000.000 di euro, salvo il caso in cui sia accertato il dolo o la colpa grave del pilota. In tale circostanza non si applica alcun limite di responsabilità.

Rileva quindi come, rispetto al regime attualmente vigente, si realizzi un'estensione della responsabilità del pilota per i danni prodotti a persone e cose (oltre a quelli previsti alla nave), venga confermato l'onere della prova in capo al danneggiato riguardo al presupposto della responsabilità medesima e venga stabilito un limite di responsabilità pari a un milione di euro per la responsabilità del pilota, fatti salvi i casi di colpa grave e dolo.

Il comma 3 completa la riforma introducendo, al posto del sistema della corresponsabilità solidale della corporazione dei piloti, una copertura assicurativa obbligatoria in capo ai singoli piloti.

A tale scopo la disposizione novella l'articolo 94 del Codice della navigazione prevedendo:

al primo comma del nuovo articolo 94, la stipula di un contratto di assicurazione, con un massimale pari al limite

fissato per la responsabilità civile del pilota (ossia 1 milione di euro) a copertura dei danni cagionati nell'esercizio dell'attività di pilotaggio;

al secondo comma del nuovo articolo 94, l'obbligo di deposito di una copia del contratto stipulato presso la corporazione dei piloti presso la quale l'interessato presta servizio, nonché la possibilità per l'autorità marittima, nell'ambito dei suoi poteri di vigilanza, di accertare la validità e l'idoneità del contratto stipulato;

al terzo comma del nuovo articolo 94, la preclusione dello svolgimento dell'attività di pilotaggio in caso di mancanza, invalidità o insufficienza della copertura assicurativa.

Passa quindi a illustrare l'articolo 2, il quale fissa alcuni principi che il Governo dovrà seguire in relazione alle modifiche da operare ad alcuni articoli del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 1952), in conseguenza delle modifiche apportate dall'articolo 1 al Codice della navigazione.

In particolare la lettera *a)* prevede di modificare l'articolo 110 del Regolamento sostituendo il riferimento alla cauzione, che si prevede debba essere prestata sia dai piloti sia dagli aspiranti piloti, con quello alla stipula del contratto di assicurazione obbligatorio sopra descritto.

La lettera *b)* stabilisce, conseguentemente, la modifica dell'articolo 111 del regolamento, che indica, nella formulazione attuale, la prestazione della cauzione quale condizione di efficacia della nomina dell'aspirante pilota, la quale resta sospesa fino al momento in cui la cauzione non venga versata. Qualora la cauzione non venga prestata entro un mese dall'esito favorevole della prova di idoneità si verifica la decadenza dalla medesima.

In tale ambito osserva come il principio contenuto nella lettera *b)* proponga di sostituire il riferimento alla cauzione con la stipula del contratto di assicurazione obbligatoria, fermo restando l'esito favorevole della prova di idoneità che l'aspi-

rante pilota deve sostenere, ai sensi dell'articolo 108 del medesimo regolamento, e che consiste in una prova pratica di idoneità alla manovra e di conoscenza del porto, della rada o del canale nel quale l'aspirante pilota deve prestare servizio.

La lettera *c)* dispone, conseguentemente, di sopprimere il riferimento al rimborso della cauzione dalla disposizione che disciplina i diritti del pilota cancellato, per qualsiasi motivo, dal registro dei piloti.

La lettera *d)* prevede di introdurre le disposizioni necessarie al fine di disciplinare l'adempimento dell'obbligo di assicurazione e le conseguenze amministrative della mancanza, dell'invalidità o dell'insufficienza della prescritta copertura assicurativa.

Per quanto riguarda gli altri aspetti del provvedimento non rientranti negli ambiti di competenza della Commissione Finanze, illustra l'articolo 2-*bis*, il quale interviene invece sulla disciplina dei servizi tecnico-nautici (si tratta dei servizi di pilotaggio, rimorchio, ormeggio e battellaggio, atti a garantire nei porti la sicurezza della navigazione e dell'approdo), novellando, al comma 1, l'articolo 14 della legge n. 84 del 1994.

In particolare la lettera *a)* del comma 1 sostituisce il secondo e il terzo periodo del comma 1-*bis* del medesimo articolo 14, i quali al momento stabiliscono che l'obbligatorietà del servizio di pilotaggio è stabilita con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, mentre per gli altri servizi (rimorchio, ormeggio e battellaggio) l'autorità marittima può renderne obbligatorio l'impiego tenuto conto della localizzazione e delle strutture impiegate.

Al riguardo fa presente come, rispetto alle previsioni vigenti, la novella recata dalla lettera *a)* stabilisca che l'obbligatorietà di tutti i servizi tecnico-nautici (e non solo del servizio di pilotaggio) è stabilita e disciplinata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta dell'autorità marittima, d'intesa con l'autorità portuale ove istituita, sentite le associazioni di categoria nazionali interes-

sate. Inoltre viene previsto che, in caso di necessità e di urgenza, l'autorità marittima, sentita l'autorità portuale ove istituita, può temporaneamente modificare il regime di obbligatorietà dei servizi tecnico-nautici per un periodo non superiore a trenta giorni, prorogabili una sola volta.

La lettera *b*) inserisce invece un nuovo comma 1-*quater* nel medesimo articolo 14, prevedendo che, ai fini della prestazione dei servizi tecnico-nautici di cui al comma 1-*bis*, per porti o per altri luoghi d'approdo o di transito delle navi si intendono le strutture di ormeggio presso le quali si svolgono operazioni di imbarco o sbarco di merci e passeggeri come banchine, moli, pontili, piattaforme, boe, torri, navi o galleggianti di stoccaggio temporaneo e punti di attracco, in qualsiasi modo realizzate anche nell'ambito di specchi acquei esterni alle difese foranee.

Il comma 2 dell'articolo 2-*bis* reca una previsione di natura transitoria, volta a far salva la validità dei provvedimenti disciplinanti l'obbligatorietà dei servizi tecnico-nautici, di cui al comma 1-*bis* dell'articolo 14 della legge n. 84, come modificato dal comma 1, vigenti alla data di entrata in vigore della legge.

Si riserva quindi di formulare una proposta di parere sul provvedimento.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sospende quindi brevemente la seduta, in attesa del rappresentante del Governo.

La seduta, sospesa alle 14, è ripresa alla 14.05.

Interventi per il settore ittico.

Testo unificato C. 338 e abb.

(Parere alla XIII Commissione).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 5 aprile scorso.

Paolo PETRINI, *presidente*, avverte che il relatore, Lodolini, ha formulato una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni (*vedi allegato*), la quale è già stata trasmessa informalmente via *e-mail* ai componenti della Commissione nella mattinata odierna.

Il Viceministro Enrico ZANETTI condivide la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta termina alle 14.10.

ALLEGATO

Interventi per il settore ittico. Testo unificato C. 338 e abb.**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La VI Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis*, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il testo unificato delle proposte di legge C. 338 e C. 339 Catanoso, C. 521 Oliverio e C. 1124 Caon, recante interventi per il settore ittico, come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente;

condivise le finalità dell'intervento legislativo, il quale intende incentivare una gestione razionale e sostenibile delle risorse ittiche e sostenere le attività di pesca commerciale e non commerciale, nonché l'acquacoltura;

rilevata l'opportunità di apportare talune correzioni ad alcune disposizioni recate dal provvedimento attinenti agli ambiti di competenza della Commissione Finanze, sia per quel che riguarda la copertura finanziaria dei relativi oneri, sia per quanto concerne la compatibilità con la normativa europea, sia in merito al coordinamento con la disciplina nazionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) con riferimento all'articolo 14, il quale reca alcune misure tributarie in favore delle imprese che esercitano la pesca marittima, in particolare estendendo a tali imprese il regime speciale IVA attualmente previsto per i produttori agri-

coli, consentendo di applicare il regime forfetario agevolato di determinazione del reddito, prevedendo la riduzione del reddito imponibile e riducendo l'aliquota IRAP, preveda la Commissione di merito adeguata quantificazione e copertura finanziaria degli oneri determinati dalla disposizione, la quale comporta effetti di riduzione del gettito tributario;

2) con riferimento all'articolo 15, il quale esclude dalla formazione del valore della produzione netta, ai fini della determinazione della base imponibile dell'IRAP per le società di capitali, gli enti commerciali, le società di persone e le imprese individuali, le indennità e i premi per arresto definitivo dell'attività di pesca previsti dal regolamento (UE) n. 508/2014, preveda la Commissione di merito adeguata quantificazione e copertura finanziaria degli oneri determinati dalla disposizione, la quale comporta effetti di riduzione del gettito tributario;

3) con riferimento all'articolo 16, il quale estende i casi di esenzione in modo assoluto dall'imposta di bollo, oltre che, come già attualmente previsto, alle domande, agli atti e alla documentazione per la concessione di aiuti comunitari e nazionali al settore agricolo, anche alle domande e atti relativi alla concessione di tali aiuti ai settori della pesca e dell'acquacoltura, preveda la Commissione di merito adeguata quantificazione e copertura finanziaria degli oneri determinati dalla disposizione, la quale comporta effetti di riduzione del gettito tributario;

4) con riferimento all'articolo 27, il quale prevede che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 154 del 2004, alle concessioni di aree del demanio marittimo e del mare territoriale rilasciate a imprese, ancorché singole, per l'esercizio di attività di piscicoltura, molluschicoltura, crostaceicoltura, alghicoltura, nonché per la realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, la depurazione, l'eventuale trasformazione e la prima commercializzazione del prodotto allevato dalle stesse imprese, si applicano gli importi di canone definiti dal decreto interministeriale 15 novembre 1995, n. 595, preveda la Commissione di merito adeguata quantificazione e copertura finanziaria degli oneri determinati dalla disposizione, la quale comporta effetti di riduzione delle entrate erariali;

e con le seguenti osservazioni:

a) con riferimento al comma 1 dell'articolo 10, il quale interviene sulla disciplina della tassa di concessione governativa per l'esercizio della pesca, prevedendo che la tassa è dovuta ogni otto anni, indipendentemente dalla scadenza indicata nella licenza di pesca, prevedendo inoltre, nell'ipotesi di pagamento tardivo entro i sei mesi successivi alla scadenza degli otto anni, l'applicazione di una sovrattassa pari al 5 per cento dell'importo della tassa ordinaria, valuti la Commissione di merito l'opportunità di coordinare la previsione con l'articolo 2, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 641 del 1972, il quale stabilisce in via generale, per quanto riguarda il pagamento delle tasse di concessione governativa, che la tassa di rilascio è dovuta in occasione dell'emanazione dell'atto e va corrisposta non oltre la consegna di esso all'interessato e che la tassa di rinnovo deve essere corrisposta quando gli atti, venuti a scadenza, vengono di nuovo posti in essere, nonché di chiarire quale sanzione si applichi nel caso di pagamento della tassa effettuato con un ritardo superiore a sei mesi;

b) con riferimento al comma 1 dell'articolo 14, il quale estende alle imprese che esercitano la pesca marittima, nelle acque interne e lagunari, ivi comprese le imprese che gestiscono impianti nelle acque marine, interne e lagunari e quelle esercenti le attività connesse, il regime speciale IVA attualmente previsto per i produttori agricoli, valuti la Commissione di merito se la norma risulti conforme alla normativa IVA comunitaria, in particolare per quanto riguarda l'estensione di tale regime alle imprese che gestiscono impianti nelle acque marine, interne e lagunari, in considerazione della genericità di tale espressione;

c) con riferimento al comma 2, alinea, dell'articolo 14, il quale prevede, nelle more dell'applicazione degli studi di settore, per i periodi d'imposta 2016-2017, l'applicazione di talune agevolazioni fiscali in favore delle imprese che esercitano la pesca marittima o nelle acque interne o lagunari, ivi comprese le imprese che gestiscono impianti nelle acque marine, interne e lagunari, e quelle esercenti le attività connesse, valuti la Commissione di merito l'opportunità di correggere la generica dizione « nelle more dell'applicazione degli studi di settore », in quanto per le attività di pesca in acque marine e lagunari e per le attività di pesca in acque dolci risulta già applicabile uno specifico studio di settore;

d) con riferimento alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 14, la quale prevede la facoltà, per le predette imprese ittiche, di applicare il regime forfetario agevolato di determinazione del reddito, che ha sostituito il precedente regime tributario dei minimi, senza alcuna limitazione del volume d'affari, valuti la Commissione di merito se la previsione risulti coerente con la *ratio* e la finalità del predetto regime tributario forfetario dei minimi, il quale si applica solo alle imprese in forma individuale e che realizzino ricavi inferiori a un certo limite, e se essa non possa determinare una ingiustificata disparità di trattamento nei confronti di altre categorie di contribuenti minori;

e) con riferimento alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 14, la quale prevede la riduzione del reddito imponibile « derivante dai parametri previsti dall'articolo 3, commi da 181 a 189, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 » per la determinazione presuntiva dei ricavi, dei compensi e del volume d'affari (ai fini dell'accertamento), in misura pari al 30 per cento del valore dei beni strumentali in dotazione all'impresa, valuti la Commissione di merito l'opportunità di correggere la formulazione della disposizione, in quanto la normativa di cui alla richiamata legge n. 549 dispone che l'applicazione dei predetti parametri può determinare un maggiore ammontare di ricavi o compensi o del volume d'affari, senza fare riferimento al reddito imponibile;

f) con riferimento alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 14, la quale prevede in favore delle imprese ittiche, nelle more dell'applicazione degli studi di settore, per i periodi d'imposta 2016-2017, la riduzione dell'aliquota IRAP al 1,9 per cento, valuti la Commissione di merito l'opportunità di coordinare tale norma con la previsione di cui all'articolo 1, comma 70, della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016), la quale ha esentato dal pagamento dell'IRAP le cooperative di piccola pesca e i loro consorzi, laddove in precedenza a tali soggetti si applicava l'aliquota ridotta dell'1,9 per cento;

g) con riferimento all'articolo 15, il quale esclude dalla formazione del valore della produzione netta, ai fini della determinazione della base imponibile dell'IRAP per le società di capitali, gli enti commerciali, le società di persone e le imprese individuali, le indennità e i premi per arresto definitivo dell'attività di pesca previsti dal regolamento (UE) n. 508/2014, valuti la Commissione di merito se la previsione non risulti contraria alla disciplina europea in materia di aiuti di Stato, atteso che essa introduce un'agevolazione di carattere selettivo;

h) valuti la Commissione di merito l'opportunità di correggere la rubrica del-

l'articolo 15, la quale si riferisce in modo impreciso all'esenzione dalla formazione del reddito delle indennità e dei premi per arresto definitivo dell'attività di pesca e di acquacoltura, laddove l'articolo interviene sulla formazione del valore della produzione netta ai fini IRAP;

i) con riferimento al comma 1 dell'articolo 24, il quale interviene sul rinnovo della concessione demaniale ad uso di acquacoltura, valuti la Commissione di merito se la disposizione non si configuri come una norma volta a favorire sostanzialmente il permanere di un medesimo soggetto nell'utilizzo di un bene demaniale e se essa sia pertanto compatibile con i principi della normativa comunitaria in materia di tutela della concorrenza e parità di trattamento tra gli operatori economici;

l) ancora con riferimento al comma 1 dell'articolo 24, il quale prevede che « il provvedimento di rinnovo della concessione demaniale ad uso di acquacoltura viene presentato dal titolare della concessione », valuti la Commissione di merito l'opportunità di correggere la formulazione della disposizione, nel senso di prevedere che l'istanza per il rinnovo della concessione è presentata dal titolare della concessione, anche per coordinare il testo del comma 1 con il dettato del comma 2, che correttamente fa riferimento alla presentazione dell'istanza di concessione;

m) con riferimento al comma 1 dell'articolo 25, il quale intende semplificare le procedure per il rinnovo delle autorizzazioni allo scarico di acque di impianti di acquacoltura, prevedendo che « il provvedimento di rinnovo delle autorizzazioni allo scarico viene presentato dal titolare della concessione », nelle forme e nei termini dell'autocertificazione, valuti la Commissione di merito l'opportunità di correggere la formulazione della disposizione, nel senso di prevedere che l'istanza per il rinnovo della concessione è presentata dal titolare della concessione;

n) con riferimento all'articolo 27, il quale prevede che, a decorrere dalla data

di entrata in vigore del decreto legislativo n. 154 del 2004, alle concessioni di aree del demanio marittimo e del mare territoriale rilasciate a imprese, ancorché singole, per l'esercizio di attività di piscicoltura, molluschicoltura, crostaceicoltura, alghicoltura, nonché per la realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, la depurazione, l'eventuale trasformazione e la prima commercializzazione del prodotto allevato dalle stesse imprese, si applicano gli importi di canone definiti dal decreto interministeriale 15

novembre 1995, n. 595, attuativo « dell'articolo 3, comma 2, » del decreto-legge n. 400 del 1993, aggiornati dagli indici ISTAT, valuti la Commissione di merito l'opportunità di correggere il riferimento all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 400 del 1993 con quello all'articolo 03, comma 2, del medesimo decreto-legge n. 400, nonché, eventualmente, di sopprimere il riferimento, che non appare perspicuo, alla « legge 23 dicembre 1996, n. 647, di conversione del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, ».

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale per il riparto della quota del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2014 destinata al finanziamento premiale di specifici programmi e progetti. Atto n. 286 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio*) 114

RISOLUZIONI:

7-00933 Luigi Gallo e 7-00957 Ghizzoni: Sull'immissione in ruolo di talune categorie di docenti precari (*Seguito della discussione congiunta e rinvio*) 115

COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENTE:

Sulla missione svolta a Dubai, il 12 e 13 marzo 2016 116

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 117

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 12 aprile 2016. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Angela D'Onghia.

La seduta comincia alle 14.05.

Schema di decreto ministeriale per il riparto della quota del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2014 destinata al finanziamento premiale di specifici programmi e progetti.

Atto n. 286.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato nella seduta del 5 aprile 2016.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, ricorda che, nella scorsa seduta, il rela-

tore, on. Dallai, aveva richiesto al Governo alcuni chiarimenti che sono stati trasmessi al Ministero. Al proposito, dà quindi la parola alla sottosegretaria D'Onghia.

La sottosegretaria Angela D'ONGHIA chiede un rinvio per poter svolgere ulteriori approfondimenti sulle questioni poste dal relatore.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia pertanto il seguito dell'esame al momento in cui il Governo fornirà le precisazioni richieste, chiedendo alla rappresentante del Governo di impegnarsi a tener conto del parere della Commissione, anche nel caso in cui questo fosse espresso dopo il termine fissato al 21 aprile 2016.

La sottosegretaria Angela D'ONGHIA rassicura in tal senso.

La seduta termina alle 14.10.

RISOLUZIONI

Martedì 12 aprile 2016. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Angela D'Onghia.

La seduta comincia alle 14.10.

7-00933 Luigi Gallo e 7-00957 Ghizzoni: Sull'immissione in ruolo di talune categorie di docenti precari
(Seguito della discussione congiunta e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione congiunta delle risoluzioni, rinviata nella seduta del 6 aprile 2016.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, ricorda che, nella scorsa seduta, il gruppo del Movimento 5 Stelle ha sollecitato il Governo a fornire alcuni dati, richiesta che è stata trasmessa al Ministero. Al proposito, dà la parola alla sottosegretaria D'Onghia.

La sottosegretaria Angela D'ONGHIA chiede un rinvio per ulteriori approfondimenti.

Luigi GALLO (M5S) pur prendendo atto del rinvio, desidera rimarcare alcune differenze tra la sua risoluzione e quella a prima firma Ghizzoni, sostenuta dal Partito Democratico. Quest'ultima, intanto, intende far confluire i docenti precari abilitati nella stessa procedura di formazione in tirocinio prevista nella delega della legge n. 107 del 2015. Il suo gruppo, invece, intende prevedere per i docenti abilitati una procedura diversificata per l'accesso in ruolo, ad esempio prevedendo per costoro concorsi per soli titoli. Ritiene, inoltre, che i tirocinanti del futuro sistema di formazione triennale non dovrebbero poter essere utilizzati all'interno degli istituti scolastici per svolgere supplenze, né brevi, né per periodi lunghi. Pensa, inoltre,

che le commissioni giudicatrici dei docenti dovranno essere composte anche da alcuni professionisti, quali educatori, pedagogisti e psicologi, che affianchino i singoli professori valutatori esperti nelle diverse discipline.

Manuela GHIZZONI (PD) dichiara la propria disponibilità a ragionare, con attenzione, su quali dovranno essere i criteri per l'attuazione della delega. Ritiene, in particolare, che si possa integrare la composizione delle commissioni giudicatrici con esperti nelle diverse discipline, ricordando che le prove per l'accesso in cattedra e le relative commissioni concorsuali debbono essere coerenti con un nuovo sistema di scuola « competente ». Rileva poi come non sia previsto dalla legge che gli insegnanti abilitati rientrino nel nuovo sistema di formazione triennale. Si potranno prevedere soluzioni adeguate per questa categoria di docenti: segnala però che il numero di insegnanti abilitati in talune discipline – quale ad esempio la matematica – è limitato, mentre è assai più elevato in altre materie. Auspica che i nodi si possano sciogliere insieme ai colleghi degli altri gruppi, senza forzature, valorizzando le attitudini, i titoli e le esperienze maturate dai singoli candidati e ragionando su come configurare il contratto di formazione che riguarderà i futuri docenti in tirocinio.

Maria Grazia ROCCHI (PD) segnala che dei circa 200 mila docenti abilitati precari, solo una parte si è abilitata attraverso i tirocini formativi attivi (TFA), mentre un'altra parte ha avuto accesso all'abilitazione con procedure straordinarie, in particolare con i percorsi abilitanti speciali (PAS), e ciò ha creato *deficit* di programmazione nelle future assunzioni. Premesso peraltro che al concorso sono pervenute 160 mila domande, sottolinea che non tutti gli insegnanti abilitati hanno svolto il proprio servizio con contratto a tempo determinato e, in particolare, con contratti annuali, ricordando, in particolare, che i docenti precari appartenenti alla seconda fascia delle graduatorie di istituto hanno

spesso svolto incarichi a tempo parziale. Ritiene, dunque, che il regime transitorio riguardante coloro che non risulteranno vincitori al termine del concorso, debba considerare il diverso stato di servizio relativo ai candidati.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.25.

COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENTE

Martedì 12 aprile 2016. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI.

La seduta comincia alle 14.25.

Sulla missione svolta a Dubai, il 12 e 13 marzo 2016.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, comunica che è in distribuzione la relazione della collega Coccia, che si è recata a Dubai per partecipare, a nome della Commissione, al *Global Education and Skills Forum*. Le dà quindi la parola.

Laura COCCIA (PD) osserva che l'evento si è articolato di due parti: il cosiddetto Premio Nobel per l'insegnamento e il Forum vero e proprio. Al Nobel Teacher Prize è associato l'*Education & Skills Forum* che si è svolto il 12 e 13 marzo a Dubai. Il format dell'evento è stato molto differente rispetto al consueto convegno « frontale » anche se ha previsto momenti di confronto comune attraverso i *workshop* che si svolgevano in piccoli gruppi ai quali era possibile partecipare in maniera aperta e senza limitazioni sul numero dei partecipanti. I lavori sono stati aperti da una riunione plenaria durante la quale è stato descritto il *concept* dell'evento e ciò che ispira la *Varkey Foundation*, la fondazione americana promotrice dell'iniziativa e del Forum. Sono stati

quindi presentati alcuni dati su scala globale e si è appreso come il tasso di scolarizzazione delle seconde generazioni di migranti dipenda da quello delle prime generazioni. È stato mostrato un grafico dal quale emerge un elemento assai significativo, e cioè che, prendendo in considerazione la prima generazione di cittadini turchi nei Paesi dove il flusso migratorio è maggiore, il tasso di scolarizzazione dei giovani appena arrivati è maggiore in Olanda rispetto a Danimarca, Germania, Svizzera, Belgio ed infine Austria. Successivamente, sono state analizzate le caratteristiche principali che i docenti delle scuole di oggi devono sviluppare rispetto a quelli del passato: l'empatia, la curiosità e l'inclusione, intendendo per « inclusione » soprattutto quella degli studenti migranti. Aggiunge che il *Forum* è stata un'occasione di confronto e dibattito interessante anche per l'opportunità di sperimentare direttamente metodi di didattica alternativa. Si è avuta, ad esempio, la possibilità di provare nuove forme di apprendimento come il « Sistema Lego », che aiuta a sviluppare la fantasia, ma anche l'abilità di lavorare in squadra, di cooperare, ognuno secondo le sue abilità. Si è avuta inoltre la possibilità di assistere alla presentazione di un progetto in Ghana, attraverso la nuova tecnologia della *virtual reality*, che consente la visione di una proiezione a 360 gradi, seguendo la direzione dello sguardo dello spettatore. I *panel* di lavoro avevano *format* differenti, a seconda della modalità che veniva scelta per affrontare o presentare un determinato argomento. Segnala che i cosiddetti « top 10 » tra i finalisti hanno avuto la possibilità di mostrare lo svolgimento di una loro lezione, come il caso dell'inglese *Colin Hegarty*: questi ha illustrato una lezione di matematica elementare, spiegata attraverso uno schema di assi cartesiani, facile da comprendere ma, soprattutto, semplice da seguire, anche a distanza, attraverso video postati su *YouTube*, messi a disposizione di quegli studenti che, per vari motivi, sono lontani dalla classe. Ricorda, altresì, l'insegnante keniano *Ayub Mohamud Abdi*, fondatore del TAVE (*Teacher Against Violence Extre-*

mism) che, invece, ha raccontato le difficoltà che si incontrano nel suo Paese, e la lotta continua e quotidiana contro l'estremismo religioso che attecchisce soprattutto tra i giovani: consapevole che la cultura sia l'arma migliore contro il fondamentalismo, insegna ai suoi studenti a pensare in modo autonomo.

Parallelamente alle lezioni in classe, era possibile assistere ai cosiddetti *EDTalk*, ovvero brevi *focus* di trenta minuti su temi specifici, come la ricostruzione delle scuole in Nepal dopo il terremoto, nei quali è stata posta l'attenzione sulla difficoltà psicologica dei genitori e dei bambini nel riuscire a non avere paura di trascorrere del tempo in luoghi chiusi, percepiti come pericolosi, ma, allo stesso tempo, sul ruolo determinante che la scuola ha nel recuperare le abitudini quotidiane. Aggiunge che un *EDTalk* estremamente interessante è stato quello di Aggeliki Pappa, insegnante greca esperta in dislessia. Il video proiettato in tale occasione era volto a smontare i presunti stereotipi nei confronti degli studenti dislessici, troppo spesso definiti pigri o svogliati, in cui è stato mostrato in quale maniera appaiono lettere e numeri a chi è affetto da dislessia o discalculia. Precisa che la sua presentazione non è stata particolarmente innovativa relativamente alle tecniche o alle modalità di insegnamento, ma sul messaggio finale, volto a spiegare che la mente umana ha una capacità di esprimersi maggiore rispetto al semplice leggere e scrivere, ad esempio per il tramite della musica o della pittura. Contemporaneamente a questi due *panel* si sono svolti i cosiddetti *debate*, dibattiti nei quali si sono confrontate una tesi e un'antitesi, dove il pubblico ha avuto la possibilità, al termine del confronto di circa sessanta minuti, di votare quali dei due *team* è stato più convincente. Osserva che quelli a cui ha partecipato avevano entrambi come oggetto il tema dell'istruzione, intesa come formazione per il futuro. Precisa che il primo dibattito a cui ha partecipato, dal titolo «*This house believes that purpose of education is to insure children get good jobs when they*

leave school», ha posto l'accento sull'obiettivo finale dell'educazione: se tale obiettivo debba essere un'istruzione a trecentosessanta gradi o, semplicemente, una parte della formazione finalizzata alla costruzione di ciò che il mondo del lavoro vuole. Il secondo tema, anch'esso provocatorio, è stato basato sull'utilità dell'istruzione universitaria in un mondo in continua evoluzione, dove la maggior parte degli abitanti non ha le possibilità economiche di accedere a un grado così elevato di studio. La migliore insegnante del mondo proviene dalla Palestina e insegna a «seminare la pace», e che è stato emozionante assistere alla sua premiazione a Dubai – con il Papa che annuncia la vincitrice in un videomessaggio – alla presenza dello sceicco e vicepresidente degli Emirati Arabi, Mohammed bin Rashid Al Maktum, che ha presenziato alla cerimonia. Precisa che la nomina è giunta al termine di due giornate di lavoro e confronto all'*Education and Skills Forum*, organizzato dalla *Varkey Foundation* che finanziava il premio.

In conclusione, rileva che il *Forum* di Dubai è stata l'occasione per lanciare il Premio nazionale italiano per gli insegnanti, un'opportunità importante per valorizzare le tante buone pratiche che avvengono ogni giorno nelle nostre scuole.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, ringrazia per l'appassionata relazione svolta dalla collega Coccia. Dopo aver reso comunicazioni in merito al testo unificato C. 1680 e C. 1425, in materia di promozione dello sport, avverte che l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, terrà la propria riunione al termine delle odierne votazioni della seduta pomeridiana dell'Assemblea.

La seduta termina alle 14.35.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 18.10 alle 18.20.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disciplina delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico, educatore professionale socio sanitario e pedagogista. Testo unificato C. 2656 Iori e C. 3247 Binetti (Alla VII Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 118

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina del dottor Tommaso Pellegrino a presidente dell'Ente parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. Nomina n. 67 (*Esame, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, e rinvio*) 119

Proposta di nomina del dottor Agostino Casillo a presidente dell'Ente parco nazionale del Vesuvio. Nomina n. 68 122

Proposta di nomina del dottor Tommaso Navarra a presidente dell'Ente parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga. Nomina n. 69 122

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del dottor Tommaso Pellegrino, nell'ambito dell'esame della proposta di nomina a presidente dell'Ente parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni 123

Audizione del dottor Agostino Casillo, nell'ambito dell'esame della proposta di nomina a presidente dell'Ente parco nazionale del Vesuvio 123

Audizione del dottor Tommaso Navarra, nell'ambito dell'esame della proposta di nomina a presidente dell'Ente parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga 123

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, di attuazione della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Atto 287 (*Esame, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, e rinvio*) 123

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 125

SEDE CONSULTIVA

Martedì 12 aprile 2016. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI.

La seduta comincia alle 12.

Disciplina delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico, educatore professionale socio sanitario e pedagogista.

Testo unificato C. 2656 Iori e C. 3247 Binetti.

(Alla VII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Diego ZARDINI (PD), *relatore*, comunica che la Commissione è chiamata ad esaminare il testo unificato delle proposte di legge recante disciplina delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico, educatore professionale socio-sanitario e di pedagogista C. 2656 Iori e C. 3247 Binetti, come risultante al termine dell'esame degli emendamenti in sede referente presso la VII Commissione. Segnala che il testo unificato in esame consta di 16 articoli. L'articolo 1 individua gli aspetti

sui quali il provvedimento interviene, esplicitando che si intende valorizzare le professioni di educatore professionale socio-pedagogico e di pedagogo, nonché di educatore professionale socio-sanitario, garantendone il riconoscimento, nel quadro degli indirizzi forniti dall'Unione europea in materia di educazione formale, non formale e informale. L'articolo 2 definisce le due professioni, specificando che entrambi sono professionisti che operano nel campo dell'educazione formale e dell'educazione non formale, nel rispetto delle norme dei rispettivi ordinamenti e profili professionali, nonché dello specifico codice deontologico, precisando che l'educatore professionale socio-pedagogico è un professionista che svolge funzioni intellettuali con propria autonomia scientifica e responsabilità deontologica, mentre il pedagogo è un professionista di livello apicale, specialista dei processi educativi e formativi, con propria autonomia scientifica e responsabilità deontologica. L'esercizio delle due professioni è subordinato al conseguimento dello specifico titolo abilitante. L'articolo 3 definisce gli ambiti dell'attività professionali, precisando, al comma 3, che l'educatore professionale socio-pedagogico e il pedagogo operano nei confronti di persone di ogni età, prioritariamente in vari ambiti, tra i quali quello ambientale. L'articolo 4 definisce i servizi, organizzazioni e istituti di esercizio dell'attività professionale dell'educatore professionale socio-pedagogico e del pedagogo, tra i quali segnalo, alla lettera n), i servizi di educazione ambientale, servizi per la conoscenza, la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio dei beni culturali. Gli articoli 5 e 9 disciplinano rispettivamente le qualifiche europee dell'educatore e del pedagogo, mentre gli articoli 7 e 11 dettano disposizioni riguardanti rispettivamente la formazione universitaria dell'educatore professionale socio-pedagogico e dell'educatore professionale socio-sanitario e del pedagogo. Segnala, altresì, che l'articolo 6 individua le attività educative e formative dell'educatore socio pedagogico, tra le quali segnalo la lettera f) che prevede la funzione di

cooperare alla pianificazione e alla gestione dei servizi di rete nel territorio e che l'articolo 10, per quanto attiene alle attività professionali del pedagogo, alla lettera g), prevede l'attività di consulenza per la pianificazione e la gestione di servizi di rete nel territorio. Rileva che l'articolo 13 prevede le modalità per l'adeguamento di percorsi formativi delle figure professionali, l'articolo 14 detta disposizioni sulla loro collocazione professionale. Infine, l'articolo 15 reca norme finali e transitorie e l'articolo 16 dispone che all'attuazione delle disposizioni dettate dalla presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ciò premesso, valutato positivamente il provvedimento, propone di esprimere parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva quindi la proposta di parere favorevole del relatore.

La seduta termina alle 12.10.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 12 aprile 2016. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI.

La seduta comincia alle 12.30.

Proposta di nomina del dottor Tommaso Pellegrino a presidente dell'Ente parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni.

Nomina n. 67.

(Esame, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame della proposta di nomina in titolo.

Tino IANNUZZI (PD), *relatore*, comunica che la Commissione è chiamata a esprimere il parere – ai sensi dell'articolo

143, comma 4, del Regolamento – sulla proposta di nomina del dottor Tommaso Pellegrino a Presidente dell’Ente Parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. Nel rilevare che la nomina degli organi direttivi di tale Ente Parco è fortemente attesa dalle comunità locali, perdurando ormai da troppo tempo la situazione di commissariamento, rileva che l’Ente Parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni abbraccia un territorio dalla notevole estensione, ricadendo nella sua area un elevato numero di comuni e piccoli comuni, ricchi di bellezze naturali e paesaggistiche, di beni culturali, archeologici, artistici e storici di assoluto pregio, caratterizzati anche da elevati livelli di vivibilità e fruibilità del territorio, nonché da importanti tradizioni enogastronomiche ed artigianali. Ricorda, altresì, che numerosi sono i siti ricompresi nell’Elenco del Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco (Paestum, Velia, Certosa di Padula), con una fauna ed una flora di estrema varietà e di particolare pregio. Rileva, quindi, che sulla persona del dottor Pellegrino è stata acquisita l’intesa con la regione Campania. Aggiunge che la lettura del ragguardevole e articolato *curriculum* del dottor Pellegrino, allegato alla proposta di nomina, testimonia che, nel caso in questione, si tratta di un professionista di assoluto valore e prestigio, di una figura di provata competenza e rilevante esperienza acquisita nel corso di diversi anni nel campo della tutela dell’ambiente e della gestione del territorio, della salvaguardia e valorizzazione delle aree protette, dello sviluppo eco-compatibile, da sempre al centro della sua formazione culturale e del suo impegno nella vita pubblica. Segnala, quindi, che il dottor Pellegrino, laureato in medicina e chirurgia, specializzato in chirurgia generale, ha affiancato al brillante esercizio della professione di medico, che svolge attualmente presso l’azienda ospedaliera universitaria « Federico II » di Napoli, dove è dirigente medico di chirurgia generale, una significativa attività politica e nelle istituzioni pubbliche. Ricorda che il dottor Pellegrino è stato deputato della Repubblica dal 2006 al 2008, svolgendo, in quegli

anni, le funzioni di capogruppo della Commissione affari sociali, della Commissione lavoro, di membro della Commissione di inchiesta sugli errori sanitari, nonché del Comitato per le attività del Servizio sanitario e di pronto soccorso della Camera dei deputati. Fa presente che, da segretario di Presidenza della Commissione antimafia, il dottor Pellegrino ha direttamente seguito le complesse attività relative alle inchieste sulla panificazione illegale nella provincia di Napoli e sullo smaltimento illegale dei rifiuti in Campania e che dal 2010 è sindaco del comune di Sassano nel Vallo di Diano, essendo stato rieletto quasi all’unanimità nel 2015. Con particolare riferimento all’attività esercitata svolta in materia ambientale, fa presente che il dottor Pellegrino è stato: socio fondatore del « Comitato per la tutela della salute dei cittadini e per la tutela dell’ambiente » nella provincia di Napoli; membro, in qualità di esperto, del Comitato Nazionale sull’utilizzo degli Organismi Geneticamente Modificati, nominato dal Ministro delle Politiche Agricole e Forestali; socio Fondatore e Presidente Nazionale degli « Ecocircoli ». Sindaco del comune di Sassano riconosciuto Comune Riciclone nel 2014, con il 93 per cento di raccolta differenziata e con tutti gli edifici pubblici dotati di pannelli fotovoltaici. Ricorda, inoltre, che il dottor Pellegrino è stato Consigliere della Comunità Montana Vallo di Diano, è stato insignito del riconoscimento « *Green Pride alle Best Practice di Green Economy 2013* », dalla Società Geografica Italiana in collaborazione con l’UNESCO, oltre ad avere vinto nel 2014 il « Premio Spadolini » per la tutela e la valorizzazione della Valle delle Orchidee di Sassano. Ricorda, altresì, che il dottor Pellegrino è stato promotore della proposta di legge recante « Introduzione nel codice penale di disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente »; è stato artefice dell’istituzione, presso il Parco del Cilento, Vallo di Diano e Alburni (Comune di Sassano), dello Sportello Ambiente e Salute e ha partecipato al progetto « Campania Trasparente » e al progetto « Scarica zero », volto all’eliminazione di tutti i

siti adibiti a discariche; ha contribuito alla riqualificazione di numerose aree degradate, con la realizzazione di parchi giochi e aree verdi, realizzando inoltre, con l'indennità della carica di sindaco, numerose rampe per diversamente abili in molteplici luoghi pubblici; ha, altresì voluto e curato numerose e significative iniziative di sensibilizzazione ambientale e di educazione ad una corretta alimentazione, attraverso la promozione della dieta Mediterranea, in particolare nelle scuole e nella formazione delle giovani generazioni. Ritiene, pertanto, che il dottor Pellegrino posseda tutte quelle competenze, quelle capacità ed esperienze professionali che costituiscono un bagaglio indispensabile e fondamentale, al fine di amministrare un ente importante e come quello dell'Ente Parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, che abbraccia un territorio così esteso e di tanto pregio ambientale, paesaggistico, culturale, archeologico, artistico e storico, con diversi siti ricompresi nell'Elenco del Patrimonio dell'Umanità dell'Unesco, con una fauna ed una flora di grandissimo interesse. In tutto il suo percorso civile e nelle istituzioni, il dottor Pellegrino ha sempre dimostrato incisiva ed apprezzata sensibilità per i temi della difesa, dell'ambiente e del paesaggio, delle aree protette, salvaguardando l'identità naturale e culturale dei territori e promuovendo sempre iniziative e politiche di equilibrato e corretto sviluppo eco-sostenibile delle comunità locali. La sua presidenza potrà essere, pertanto, volano decisivo finalmente per il rilancio ed il pieno decollo del Parco, in positiva e feconda sinergia con i territori e le comunità interessati. Auspica, quindi, un pronunciamento unitario e favorevole della intera Commissione e di tutti i gruppi sulla proposta di nomina del dottor Pellegrino.

Simone VALIANTE (PD), nell'apprezzare l'elevata caratura dei soggetti di cui oggi viene proposta la nomina a Presidenti di Enti Parco, si sofferma sulla proposta di nomina del dottor Pellegrino a presidente dell'Ente Parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. Ricorda che tale

Ente, dall'enorme estensione territoriale, comprendente numerosi comuni «culla» di importantissime tradizioni culturali e storiche, è ora in stato di commissariamento e necessita di efficaci politiche di rilancio, in grado di valorizzarne le peculiari caratteristiche, di rafforzare il ruolo degli organi direttivi e di incrementare lo sviluppo del territorio. Conclude evidenziando la necessità di un rilancio degli Enti parco che deve necessariamente passare attraverso una riforma incisiva della legge quadro sulle aree protette, la legge n. 394 del 1991.

Ermete REALACCI, *presidente*, ricorda il prezioso ruolo ricoperto dal padre dell'onorevole Simone Valiante, Antonio Valiante, in occasione dell'istituzione dell'Ente Parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, in termini di valorizzazione e sviluppo di un territorio ricco di tradizioni culturali, nel quale forte e sentita è l'esigenza di potenziarne e valorizzarne le identità, nonché le importanti tradizioni gastronomiche locali.

Tino IANNUZZI (PD) evidenzia il ruolo decisivo ed intenso esercitato da Antonio Valiante, già deputato e vice-presidente della giunta regionale della Campania, ai fini della istituzione del Parco del Cilento e nel corso degli anni successivi, per lo sviluppo del Parco medesimo e la risoluzione dei tanti problemi del territorio. A tal fine ricorda come proprio questo impegno serio, ricco di competenza e passione civile e mosso da una felice intuizione, non è sempre stato compreso ed apprezzato nel suo obiettivo ed importante valore, tanto che Antonio Valiante paradossalmente è stato ritenuto «responsabile» della stessa istituzione di un Parco, che ha poi rivelato la sua grande e straordinaria rilevanza per tutto il suo territorio e che oggi più che mai è il volano decisivo per lo sviluppo e la crescita di quelle comunità.

Ermete REALACCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il

seguito dell'esame delle nomine ad altra seduta.

Proposta di nomina del dottor Agostino Casillo a presidente dell'Ente parco nazionale del Vesuvio.

Nomina n. 68.

La Commissione inizia l'esame della proposta di nomina in titolo.

Massimiliano MANFREDI (PD), *relatore*, comunica che la Commissione è chiamata a esprimere il parere – ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento – sulla proposta di nomina del dottor Agostino Casillo a Presidente dell'Ente Parco Nazionale del Vesuvio. Segnala, preliminarmente, che il Parco Nazionale del Vesuvio insiste su una zona notevolmente estesa, dalle straordinarie tradizioni storiche, culturali ed enogastronomiche, molto spesso, però, luogo di speculazioni edilizie e ambientali. Rileva, altresì, che l'Ente Parco, attualmente privo degli organi direttivi, risulta commissariato da circa due anni e necessita, pertanto, di un rilancio, sotto il profilo culturale, agroalimentare e faunistico. Nel rilevare che, sulla persona del dottor Casillo, è stata acquisita l'intesa con la regione Campania, aggiunge che la lettura del *curriculum* del dottor Casillo, allegato alla proposta di nomina, testimonia che, nel caso in questione, si tratta di una figura di provata competenza. Osserva che il dottor Casillo, laureato in Relazioni e politiche internazionali, ha conseguito un *master* in progettazione e valutazione delle politiche di sviluppo, ha ricoperto funzioni di coordinamento in aree di rilievo, quali quelle delle energie rinnovabili e del risparmio energetico in azienda, dell'assistenza tecnica e di supporto alla pubblica amministrazione nell'ambito dei Fondi strutturali europei presso diversi enti pubblici. Rileva, quindi, che il dottor Casillo, consigliere comunale, è dal 2012 vicesegretario Campania dell'Associazione *Green Building Council* Italia, che promuove l'edilizia sostenibile attraverso l'implementazione del protocollo LEED. Ritiene, per-

tanto, che il dottor Casillo possieda quelle competenze e capacità professionali che costituiscono un bagaglio indispensabile per ben amministrare un ente importante come quello dell'Ente Parco Nazionale del Vesuvio.

Ermete REALACCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame delle nomine ad altra seduta.

Proposta di nomina del dottor Tommaso Navarra a presidente dell'Ente parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga.

Nomina n. 69.

La Commissione inizia l'esame della proposta di nomina in titolo.

Tommaso GINOBLE (PD), *relatore*, comunica che la Commissione è chiamata a esprimere il parere – ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento – sulla proposta di nomina del dottor Tommaso Navarra a Presidente dell'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga. Nel rilevare che, sulla persona del dottor Navarra, è stata acquisita l'intesa con le regioni Abruzzo, Marche e Lazio, fa presente che la lettura del *curriculum* del dottor Navarra, allegato alla proposta di nomina, testimonia che, anche nel caso in questione, si tratta di una figura di provata competenza. Rileva, quindi, che il dottor Navarra, avvocato cassazionista, ha esercitato la sua funzione in numerosi processi in materia ambientale, sia nel settore penale che in quello civile e amministrativo, svolgendo il suo patrocinio in alcuni casi in favore dell'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga. Dopo aver ricordato, altresì, il ruolo da lui svolto nel processo sulla discarica di Bussi, evidenzia che il dottor Navarra, già consulente di Federparchi, presta consulenza da oltre un decennio presso il Parco Nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga. Evidenzia, inoltre, che nella motivazione del premio nazionale Paolo Borsellino per legalità e impegno civile

2014, vinto dal dottor Tommaso Navarra, si legge in suo proposito che « ambientalista da sempre, con la sua passione per la Carta costituzionale e i suoi principi, ha fatto della sua professione uno strumento potente per la tutela del territorio abruzzese ». Ritiene, pertanto, che il dottor Navarra possiede tutte quelle competenze e capacità professionali che costituiscono un bagaglio indispensabile per ben amministrare un ente importante come quello dell'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga. Fa presente, infine, che, in occasione dell'audizione del dottor Navarra, la Commissione avrà occasione di interloquire con lui e approfondire la conoscenza delle sue competenze professionali.

Ermete REALACCI, *presidente*, ricorda anch'egli la preziosa funzione svolta dal dottor Navarra nel processo sulla discarica di Bussi.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 12 aprile 2016.

Audizione del dottor Tommaso Pellegrino, nell'ambito dell'esame della proposta di nomina a presidente dell'Ente parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni.

L'audizione si è svolta dalle 13 alle 13.20.

Audizione del dottor Agostino Casillo, nell'ambito dell'esame della proposta di nomina a presidente dell'Ente parco nazionale del Vesuvio.

L'audizione si è svolta dalle 13.20 alle 13.50.

Audizione del dottor Tommaso Navarra, nell'ambito dell'esame della proposta di nomina a presidente dell'Ente parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga.

L'audizione si è svolta dalle 13.50 alle 14.15.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 12 aprile 2016. – Presidenza del presidente Ermete REALACCI.

La seduta comincia alle 18.05.

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, di attuazione della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Atto 287.

(Esame, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto in titolo.

Piergiorgio CARRESCIA (PD), *relatore*, rileva che l'atto del Governo 287 in esame reca modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, di attuazione della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Ricorda preliminarmente che la suddetta direttiva, cosiddetta ROHS II, come specificato anche nell'analisi di impatto della regolamentazione (A.I.R.), ha aggiornato e sostituito integralmente, mediante « rifusione », la precedente direttiva 2002/95/CE, a suo tempo attuata nell'ordinamento interno con il decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151. Fa altresì presente che lo schema in esame è stato predisposto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 6 agosto 2013, n. 96, (legge di delegazione europea 2013), che prevede che il Governo è delegato ad adottare, secondo le proce-

dure, i principi e i criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i decreti legislativi per l'attuazione delle direttive elencate negli allegati A e B della medesima legge di delegazione europea. In particolare, l'articolo 31, comma 5, della suddetta legge prevede che, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi emanati per il recepimento delle direttive previste nei suddetti allegati, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla legge di delegazione europea, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati. Rileva inoltre che lo schema di decreto è stato trasmesso al Parlamento il 30 marzo 2016, ossia ventiquattro mesi dopo la data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 27 del 2014. A tale proposito, ricorda che, ai sensi del comma 3 dell'articolo 31 della citata legge n. 234 del 2012, qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scada successivamente alla scadenza dei termini di delega previsti per l'adozione dei decreti correttivi, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.

Nel passare all'illustrazione delle disposizioni contenute nello schema di decreto in esame, rileva che l'articolo 1, comma 1, interviene sull'articolo 19 del decreto legislativo n. 27 del 2014, che individua le autorità preposte alle funzioni di vigilanza del mercato per il controllo della conformità delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) in relazione alle restrizioni all'uso delle sostanze pericolose in esse contenute e, unitamente all'articolo 20, disciplina ed uniforma le modalità di effettuazione dei controlli, secondo quanto stabilito dal regolamento (CE) n.765/2008, che ha introdotto norme in materia di accreditamento e di vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti.

Più dettagliatamente, segnala le modifiche recate dall'articolo 1, comma 1. Alla lettera *a*) si estendono le previste funzioni di vigilanza del mercato anche al Ministero della salute, in quanto autorità competente per l'attuazione del regolamento

(CE) n.1907/2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), ai sensi dell'articolo 5-*bis*, comma 2, del decreto-legge n. 10 del 2007. Di conseguenza, il Ministero della salute, già organo di controllo per il regolamento REACH sulla base dell'Accordo Stato-Regioni del 29 ottobre 2009, estende le funzioni di vigilanza anche ai prodotti RoHS. Ricorda che, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 27 del 2014, le funzioni di autorità di vigilanza per il controllo della conformità delle AEE alle disposizioni del citato decreto legislativo sono svolte congiuntamente dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che si avvalgono delle Camere di Commercio, e della Guardia di finanza, nonché dell'ISPRA, mentre le funzioni di controllo alle frontiere esterne sono svolte dall'Agenzia delle Dogane e dei monopoli. Alla lettera *b*) si specifica che le Autorità di vigilanza si avvalgono delle Camere di commercio relativamente alle funzioni di controllo di conformità dei prodotti a tutela del consumatore, nelle more del riordino delle stesse ai sensi dell'articolo 10 della legge n. 124 del 2015, che delega il Governo al riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Alla lettera *c*) si prevede che le funzioni svolte dalle citate Autorità di vigilanza sono supportate anche dall'Istituto Superiore di Sanità, come previsto per il regolamento REACH dall'articolo 5-*bis*, comma 4, del decreto-legge n. 10 del 2007. Alla lettera *d*), si aggiunge il comma 1-*bis* all'articolo 19 del decreto legislativo n. 27 del 2014, in cui si prevede che i Ministeri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della salute svolgono le funzioni di autorità di vigilanza sulla base di uno specifico Protocollo d'intesa, in coordinamento con il Comitato tecnico di Coordinamento, di cui all'articolo 7 del decreto del Ministero della salute del 22 novembre 2000, nonché in raccordo con le Regioni e le Province autonome sulla base dei vigenti accordi in materia per gli ambiti di competenza.

L'articolo 1, comma 2, prevede, inoltre, che il suddetto protocollo d'intesa viene sottoscritto entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dello schema di decreto.

Infine, l'articolo 2 reca la clausola di invarianza finanziaria, per cui dall'attuazione del decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni pubbliche competenti provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Si riserva pertanto di presentare una proposta di parere sulla base dei rilievi che dovessero emergere dal dibattito.

Ermete REALACCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 18.10.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Martedì 12 aprile 2016.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 18.10 alle 18.20.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti della regione Calabria, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 1178 Iacono ed altri, recante « Disposizioni per l'istituzione di ferrovie turistiche mediante il reimpiego di linee in disuso o in corso di dismissione situate in aree di particolare pregio naturalistico o archeologico »	126
Audizione di rappresentanti della Regione siciliana, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 1178 Iacono ed altri, recante « Disposizioni per l'istituzione di ferrovie turistiche mediante il reimpiego di linee in disuso o in corso di dismissione situate in aree di particolare pregio naturalistico o archeologico »	126
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	126

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 12 aprile 2016.

Audizione di rappresentanti della regione Calabria, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 1178 Iacono ed altri, recante « Disposizioni per l'istituzione di ferrovie turistiche mediante il reimpiego di linee in disuso o in corso di dismissione situate in aree di particolare pregio naturalistico o archeologico ».

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.40 alle 14.10.

Audizione di rappresentanti della Regione siciliana, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 1178 Iacono ed altri, recante « Disposizioni per l'istituzione di ferrovie turistiche mediante il reimpiego di linee in disuso o in corso di dismissione situate in aree di particolare pregio naturalistico o archeologico ».

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.15 alle 14.40.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.40 alle 14.50.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva su « Industria 4.0 »: quale modello applicare al tessuto industriale italiano. Strumenti per favorire la digitalizzazione delle filiere industriali nazionali.	
Sulla pubblicità dei lavori	127
Audizione del dott. Yosuke Nakayama, Consigliere economico dell'Ambasciata del Giappone in Italia (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	127

SEDE CONSULTIVA:

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, riferita all'anno 2015. Doc. LXXXVII, n. 4 (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	128
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	130

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sull'ordine dei lavori	129
------------------------------	-----

INTERROGAZIONI:

5-08135 Pizzolante: Potenziamento della rete distributiva del GNL	129
5-08183 Rocchi: Impatto del costo dell'energia sulla tenuta dei sistemi industriali di Livorno, Collesalveti e Rosignano Marittimo	129
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	132
5-08286 Taranto: Riforma del fondo di garanzia per le PMI	129
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	133

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 12 aprile 2016. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI.

La seduta comincia alle 12.35.

Indagine conoscitiva su « Industria 4.0 »: quale modello applicare al tessuto industriale italiano. Strumenti per favorire la digitalizzazione delle filiere industriali nazionali.

Sulla pubblicità dei lavori.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta

odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione televisiva sul canale satellitare e della Camera dei deputati.

Audizione del dott. Yosuke Nakayama, Consigliere economico dell'Ambasciata del Giappone in Italia.

(Svolgimento e conclusione).

Yosuke NAKAYAMA, *consigliere economico dell'Ambasciata del Giappone in Italia*,

svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati Alberto BOMBASSEI (SCpI), Veronica TENTORI (PD), Ludovico VICO (PD), Roberto CAPPELLI (DeS-CD) e il presidente Guglielmo EPIFANI.

Yosuke NAKAYAMA, *consigliere economico dell'Ambasciata del Giappone in Italia*, dichiara che risponderà ai quesiti posti successivamente in forma scritta.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, ringrazia l'audito per il suo intervento.

Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 13.40.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 12 aprile 2016. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI.

La seduta comincia alle 13.40.

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, riferita all'anno 2015.

Doc. LXXXVII, n. 4.

(Parere alla XIV Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 7 aprile 2016.

Vanessa CAMANI (PD), *relatore*, illustra i contenuti della proposta di parere favorevole con osservazione, sottolineando che sottolineato che la Commissione Attività

produttive, nella consapevolezza della crescente incidenza delle politiche e delle proposte legislative delle istituzioni europee negli ordinamenti nazionali, ha sistematicamente esaminato le iniziative più significative adottate dalla Commissione europea nelle materie di sua competenza. Aggiunge che nel 2015 la X Commissione ha approvato nelle materie di propria competenza quattro documenti conclusivi: il Doc. XVIII, n. 22, sulla Strategia europea per una maggiore crescita e occupazione nel turismo costiero e marittimo; il Doc. XVIII, n. 23, sulle Comunicazioni in materia di rinascita industriale e di prospettive per il mercato interno dei prodotti industriali; il Doc. XVIII, n. 24, approvato congiuntamente all'VIII Commissione Ambiente, sulle Comunicazioni relative al « Pacchetto Unione dell'energia »; il Doc. XVIII, n. 27, sulle Comunicazioni relative a un « *new deal* » per i consumatori di energia e all'avvio del processo di consultazione pubblica sul nuovo assetto del mercato dell'energia. Ha ritenuto pertanto di inserire nella proposta di parere favorevole un'osservazione volta a richiamare il Governo all'attuazione dell'articolo 7 della legge n. 234 del 2012 al fine di valorizzare il ruolo dei Parlamenti nazionali nei processi decisionali europei.

Nessuno chiedendo di parlare, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice (*vedi allegato 1*).

La seduta termina alle 13.45.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Martedì 12 aprile 2016. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI. – Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico, Antonio Gentile.

La seduta comincia alle 14.45.

Sull'ordine dei lavori.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, comunica che l'imminente ripresa dei lavori dell'Assemblea non consente la trattazione delle interrogazioni a risposta immediata, il cui svolgimento era stato posticipato nella seduta odierna per un impedimento del rappresentante del Governo. Propone quindi di rinviare lo svolgimento del *question time* in Commissione previsto nella giornata odierna a domani, mercoledì 13 aprile, alle ore 10,30, orario per il quale il sottosegretario Gentile ha già dato la sua disponibilità.

La Commissione concorda.

La seduta termina alle 14.50.

INTERROGAZIONI

Martedì 12 aprile 2016. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico, Antonio Gentile.

La seduta comincia alle 14.50.

5-08135 Pizzolante: Potenziamento della rete distributiva del GNL.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, constata l'assenza del deputato Pizzolante: si intende che abbia rinunciato all'interrogazione in titolo.

5-08183 Rocchi: Impatto del costo dell'energia sulla tenuta dei sistemi industriali di Livorno, Collesalveti e Rosignano Marittimo.

Il sottosegretario Antonio GENTILE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Maria Grazia ROCCHI (PD), replicando, prende atto della risposta che fornisce rassicurazioni sulla competitività del sito di Rosignano strategico per la tenuta degli accordi di programma. Si riserva, in prospettiva, di valutare l'efficacia delle misure che saranno messe in campo rispetto alle problematiche sollevate nella sua interrogazione.

5-08286 Taranto: Riforma del fondo di garanzia per le PMI.

Il sottosegretario Antonio GENTILE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Luigi TARANTO (PD), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta, sottolineando l'importanza del principio di neutralità tecnica del Fondo rispetto alle diverse forme di garanzia, anche alla luce delle considerazioni espresse nel Documento di economia e finanza 2016 circa l'importanza dello sviluppo delle sinergie del Fondo centrale di garanzia e il FEI. Sottolinea infine che l'accordo siglato lo scorso 1° marzo consentirà finanziamenti pari a circa 1 miliardo di euro in favore di 20 mila PMI nell'arco di dodici mesi.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.

ALLEGATO 1

**Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia
all'Unione europea, riferita all'anno 2015. Doc. LXXXVII, n. 4.****PARERE APPROVATO**

La X Commissione,

esaminata, per le parti di propria competenza, la Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2015 (Doc. LXXXVII, n. 4);

considerato che successivamente all'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, che ha inteso valorizzare il contributo dei Parlamenti nel processo decisionale europeo, sia con riferimento al ruolo centrale di colegislatore assunto in via ordinaria dal Parlamento europeo, sia relativamente alla partecipazione dei Parlamenti nazionali ai quali gli atti europei vengono sistematicamente inviati ai fini della valutazione del rispetto del principio di sussidiarietà e per un esame nel merito, la Camera dei deputati ha intensificato l'attività in materia europea;

sottolineato che la Commissione Attività produttive, nella consapevolezza della crescente incidenza delle politiche e delle proposte legislative delle istituzioni europee negli ordinamenti nazionali, ha sistematicamente esaminato le iniziative più significative adottate dalla Commissione europea nelle materie di sua competenza;

rilevato che nel 2015 la X Commissione ha approvato nelle materie di propria competenza quattro documenti conclusivi: il Doc. XVIII, n. 22, sulla Strategia europea per una maggiore crescita e occupazione nel turismo costiero e marittimo; il Doc. XVIII, n. 23, sulle Comunicazioni in materia di rinascita industriale e di prospettive per il mercato interno dei prodotti industriali; il Doc. XVIII, n. 24,

approvato congiuntamente all'VIII Commissione Ambiente, sulle Comunicazioni relative al « Pacchetto Unione dell'energia »; il Doc. XVIII, n. 27, sulle Comunicazioni relative a un « *new deal* » per i consumatori di energia e all'avvio del processo di consultazione pubblica sul nuovo assetto del mercato dell'energia;

osservato che i documenti conclusivi approvati recano indirizzi al Governo con riferimento ai negoziati da svolgere a Bruxelles;

sottolineato che i medesimi documenti conclusivi sono contestualmente trasmessi alle istituzioni europee e alla Commissione europea che, attraverso il cosiddetto dialogo politico, si è impegnata a fornire regolare risposta ai documenti approvati dai Parlamenti nazionali;

richiamato l'articolo 7, comma 1, della legge n. 234 del 2012, il quale prevede che i competenti organi parlamentari possano adottare atti di indirizzo al Governo sulle iniziative delle istituzioni europee e impegna il Governo a assicurare che la posizione rappresentata dall'Italia sia coerente con gli indirizzi delle Camere;

sottolineato infine che l'articolo 7, comma 2, della legge n. 234 del 2012 prevede che nel caso in cui il Governo non abbia potuto attenersi agli indirizzi delle Camere, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro competente riferisce tempestivamente ai competenti organi parlamentari, fornendo le adeguate motivazioni della posizione assunta,

delibera di esprimere:

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

allo scopo di valorizzare il ruolo dei Parlamenti nazionali nei processi decisio-

nali europei, in coerenza con le previsioni del Trattato di Lisbona e tenuto conto della disponibilità manifestata dalla Commissione europea con il cosiddetto dialogo politico, è necessario che il Governo dia piena e coerente attuazione all'articolo 7 della legge n. 234 del 2012.

ALLEGATO 2

5-08183 Rocchi: Impatto del costo dell'energia sulla tenuta dei sistemi industriali di Livorno, Collesalveti e Rosignano Marittimo.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Gli Onorevoli interroganti segnalano gli elementi di criticità legati alle aree di crisi comprese nella provincia di Livorno con particolare riguardo alla situazione del polo industriale della Solvay di Rosignano.

Il sito oggi gode di una fornitura di vapore dalla vicina centrale cogenerativa Rosen, che a sua volta gode di una tariffa particolarmente agevolata derivante dal cosiddetto regime CIP 6. Poiché è previsto che tale regime abbia termine nel 2017, gli onorevoli interroganti chiedono al Governo di sapere quali iniziative possano essere adottate per consentire la competitività del polo.

Al riguardo faccio presente che numerosi incontri si sono svolti presso il Ministero dello Sviluppo economico e particolare attenzione è stata data alle tematiche legate ai costi energetici, anche avviando un confronto con i rappresentanti della Solvay sulle soluzioni tecniche più idonee e sui nuovi investimenti necessari per consolidare la competitività del sito, anche dopo la scadenza del regime agevolato.

Sono state valutate varie ipotesi di investimento presentate dalla società e discussi gli strumenti che, all'interno del quadro normativo e regolatorio esistente, consentono di valorizzare i progetti che vadano nella direzione dell'efficienza energetica e del miglioramento ambientale.

Oltre a questo, come auspicato anche dagli Interroganti, il Ministero ha messo al corrente l'azienda di nuove misure di carattere generale sul fronte dell'approvvigionamento del gas. Tali misure consentiranno di ridurre il costo del servizio per i clienti industriali. Si tratta della nuova procedura per l'offerta del servizio integrato di rigassificazione e stoccaggio gas naturale.

Il confronto è quindi attivo, con la partecipazione costante e propositiva anche della Regione, e l'obiettivo del Governo è proprio quello della salvaguardia e del rilancio della competitività del sito, mettendo a disposizione tutti gli strumenti utili, nell'ambito delle regole europee in materia di aiuti di Stato.

ALLEGATO 3

5-08286 Taranto: Riforma del fondo di garanzia per le PMI.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riguardo al Fondo di garanzia per le PMI evidenzio che dalla data di avvio della sua operatività (gennaio 2000), il Fondo ha assunto una importanza via via crescente. Ma è soprattutto negli ultimi anni, segnati da una forte contrazione del credito bancario, che il Fondo ha assunto un ruolo fondamentale a supporto del sistema produttivo, consentendo l'accesso al credito a migliaia di PMI.

Ovviamente, la dinamica espansiva del Fondo (solo nel 2015, sono state rilasciate più di 102 mila nuove garanzie) ha determinato un sempre maggiore assorbimento di risorse pubbliche necessarie per assicurare il funzionamento dello strumento.

Ciò premesso, il processo di riforma del Fondo nasce dalla necessità di perseguire una duplice finalità: aumentare l'efficacia e l'efficienza dello strumento e rendere, al contempo, il fabbisogno finanziario necessario per il suo funzionamento compatibile con gli equilibri della finanza pubblica.

Il perno attorno al quale tale riforma ruota è rappresentato dall'introduzione di un modello di rating interno del Fondo ai fini della valutazione del merito creditizio delle imprese, che sostituirà l'attuale sistema di valutazione economico-finanziaria basato sull'utilizzo del *credit scoring*.

L'adozione del modello di rating consentirà una stima accurata della rischiosità delle imprese. La conoscenza della rischiosità dell'imprenditore permetterà al Ministero dello Sviluppo Economico di rendere più selettivi, mirati ed efficaci gli interventi del Fondo, attraverso un'articolazione delle coperture che preveda misure via via crescenti all'aumentare della rischiosità dell'impresa.

Ciò consente una maggiore focalizzazione del sostegno pubblico in favore delle imprese rischiose che presentano un reale bisogno di sostegno da parte dello Stato.

Al contempo, la conoscenza del grado di rischio delle imprese, consentirà al Gestore del Fondo di effettuare accantonamenti prudenziali a fronte delle garanzie rilasciate calibrati in funzione dei rischi effettivamente assunti dal Fondo.

Gli altri obiettivi della riforma – strettamente connessi, come detto, al passaggio dall'attuale sistema di valutazione al modello di rating del Fondo – sono:

la creazione di più ampi margini per interventi di altre Amministrazioni e altre istituzioni di sviluppo con lo scopo di finanziare operazioni realmente addizionali;

riorientamento del Fondo verso le operazioni finanziarie a medio-lungo termine e gli investimenti;

rendere « neutro » – come correttamente osservato dall'Onorevole interrogante – l'intervento del Fondo rispetto alla tipologia di soggetto richiedente (banca o confidi) e riequilibrando, dunque, il trattamento tra « garanzia diretta » e « controgaranzia » che, durante la crisi, sotto la morsa del *credit crunch*, si era effettivamente perso.

Il processo di riforma del Fondo è in fase avanzata. In questi giorni, si stanno chiudendo i test del modello, condotti al fine di confrontare, su medesimi gruppi di imprese, il comportamento del modello di *rating* del Fondo con quello dei modelli di

rating interni di un gruppo di banche che si sono offerte di collaborare.

Chiusi i test, saranno adottati i provvedimenti amministrativi necessari all'introduzione del nuovo modello di valutazione.

Per ciò che attiene, invece, il contratto di riassicurazione recentemente sottoscritto dal Fondo con il FEI, esso è finalizzato a trasferire al FEI una quota (50

per cento) del rischio assunto dal Fondo sul portafoglio di controgaranzie concesse nel corso del 2016.

È importante precisare che la riassicurazione del FEI è prestata dal Fondo a titolo gratuito.

Il Governo assicura la propria disponibilità a fornire al Parlamento ulteriori elementi che dovessero essere utili al riguardo.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, riferita all'anno 2015. Doc. LXXXVII, n. 4 (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	135
<i>ALLEGATO (Parere approvato)</i>	150
Modifiche al codice della navigazione in materia di responsabilità dei piloti dei porti e disposizioni in materia di servizi tecnico-nautici. Nuovo testo C. 2721 (Parere alla IX Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	135
Disciplina delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico, educatore professionale socio-sanitario e di pedagoga. Nuovo testo unificato C. 2656 e C. 3247 (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	137
RISOLUZIONI:	
7-00948 Rostellato: Iniziative in materia di tutele sul piano lavorativo e previdenziale dei lavoratori del comparto della pesca (<i>Discussione e rinvio</i>)	141
SEDE REFERENTE:	
Tutela dell'occupazione nelle attività di <i>call center</i> . C. 2606 Laforgia, C. 2832 Cominardi e C. 3068 Albanella (<i>Esame e rinvio</i>)	142

SEDE CONSULTIVA

Martedì 12 aprile 2016. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Massimo Cassano.

La seduta comincia alle 13.55.

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, riferita all'anno 2015.

Doc. LXXXVII, n. 4.

(Parere alla XIV Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del documento, rinviato nella seduta del 5 aprile 2016.

Cesare DAMIANO, *presidente*, avverte che l'espressione del parere di competenza avrà luogo nella seduta odierna. Chiede quindi alla relatrice di illustrare la sua proposta di parere.

Irene TINAGLI (PD), *relatrice*, illustra la sua proposta di parere (*vedi allegato*).

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Modifiche al codice della navigazione in materia di responsabilità dei piloti dei porti e disposizioni in materia di servizi tecnico-nautici.

Nuovo testo C. 2721.

(Parere alla IX Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Cesare DAMIANO (PD), *presidente*, avverte che, come deciso nella riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, dello scorso 7 aprile, l'espressione del parere di competenza alla IX Commissione avrà luogo nella seduta di domani.

Giuseppe ZAPPULLA (PD), *relatore*, ricorda preliminarmente che in alcuni porti, per determinate tipologie di navi o in determinate condizioni, il comandante di una nave deve o può farsi assistere nelle manovre da personale specializzato, ossia da un pilota. Nei luoghi in cui il pilotaggio è obbligatorio il pilota non può cessare dalla sua opera fino all'ormeggio della nave nel luogo assegnato ovvero fino all'uscita della nave dall'area nella quale il pilotaggio è obbligatorio. La disciplina generale prevede comunque l'obbligo per il pilota di prestare la sua opera fino a quando ne sia richiesto dal comandante della nave anche in caso di aree nelle quali il pilotaggio è facoltativo.

Il sistema per la responsabilità civile dei piloti marittimi, che sono qualificabili come lavoratori autonomi, è definito attualmente dal codice della navigazione e dal regolamento per l'esecuzione del medesimo codice, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 1952. Tale normativa prevede, in particolare, che il pilota risponda esclusivamente per i danni cagionati alla nave a condizione che venga provato, con onere della prova a carico del danneggiato, che il danno dipenda da inesattezza delle informazioni o delle indicazioni rese dal pilota stesso per la determinazione della rotta. Accanto alla responsabilità del pilota, è prevista la responsabilità solidale della corporazione dei piloti per il danno cagionato dal pilota medesimo « nei limiti della cauzione prestata ». L'importo della cauzione da prestare da parte della corporazione dei piloti, a garanzia di eventuali responsabilità, è definita sulla base dei regolamenti locali. Nella relazione illustrativa della proposta Atto Camera n. 2721 si

evidenzia che le cauzioni prestate di norma non sono idonee a garantire un'adeguata copertura dei danni, in quanto gli importi, a livello locale, sono determinati in termini quantitativamente insufficienti. Quanto alle finalità dell'intervento, la relazione illustrativa della proposta Atto Camera n. 2721, evidenzia che l'attuale normativa determina il rischio che la risarcibilità di eventuali danni cagionati da un pilota dipenda dalla sua consistenza patrimoniale. Per altro verso, la previsione di un regime di responsabilità illimitata determinerebbe il rischio di comportamenti opportunistici da parte dei piloti, intesi a evitare che, magari per l'unico errore compiuto nella propria carriera, risulti compromesso il patrimonio personale e dei familiari. Inoltre, tale previsione appare comunque profondamente ingiusta, in considerazione della natura del servizio e dell'obbligo del pilota di prestarlo nei riguardi di qualunque nave che lo richieda, indipendentemente dalla difficoltà della manovra o dalle condizioni meteorologiche in cui essa deve svolgersi.

Venendo al contenuto del provvedimento, che consta di tre articoli, rileva che l'articolo 1 reca modifiche al codice della navigazione in materia di responsabilità dei piloti dei porti. In particolare, al comma 1 è abrogato l'articolo 89 del codice della navigazione, che disciplina l'istituto della cauzione prestata dalla corporazione dei piloti. Il successivo comma 2 dispone l'estensione dei danni risarcibili dal pilota. Mentre ora la responsabilità è limitata ai danni cagionati alla nave, essa viene estesa anche a quelli recati a persone o a cose, qualora sia provato, con onere della prova che resta comunque in capo al danneggiato, che il danno dipenda dall'inesattezza delle informazioni o delle indicazioni rese dal pilota stesso per la determinazione della rotta. È fissato inoltre un limite di responsabilità pari a un milione di euro per ciascun evento, salvo che siano accertati il dolo o la colpa grave del pilota. Il comma 3, riscrivendo l'articolo 94 del codice della navigazione, introduce, in luogo del sistema della corresponsabilità solidale della corporazione dei piloti, nei limiti della cauzione, una

copertura assicurativa obbligatoria in capo ai singoli piloti, prevedendo l'obbligo della stipula di un contratto di assicurazione, con un massimale pari al limite fissato per la sua responsabilità civile, a copertura dei danni eventualmente cagionati nell'esercizio dell'attività di pilotaggi. Copia del contratto stipulato è depositata presso la corporazione dei piloti presso la quale l'interessato presta servizio. L'autorità marittima verifica la validità e l'idoneità del contratto stipulato e, in caso di mancanza, invalidità o insufficienza della copertura assicurativa, può disporre la preclusione dello svolgimento dell'attività di pilotaggio.

Segnala che l'articolo 2, in conseguenza delle modifiche al codice della navigazione introdotte dall'articolo 1 del provvedimento medesimo, dispone che il Governo provvede ad adeguare le disposizioni del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, secondo criteri delineati in linea con le modifiche introdotte. Osserva, infine, che l'articolo 2-*bis*, modificando l'articolo 14 della legge n. 84 del 1994, al comma 1, lettera *a*), rimette la disciplina dell'obbligatorietà dei servizi tecnico-nautici ad un successivo decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta dell'autorità marittima, d'intesa con l'autorità portuale ove istituita, sentite le associazioni di categoria nazionali interessate. Attualmente, è invece l'autorità marittima a poterne renderne obbligatorio l'impiego. In proposito, ricorda che i servizi tecnico-nautici hanno carattere di servizio pubblico e sono sottoposti all'autorità marittima e portuale, con tariffe stabilite dalla legge n. 84 del 1994. Il regime di obbligatorietà, in caso di necessità e urgenza, può essere temporaneamente modificato, per un periodo non superiore a trenta giorni, prorogabili una sola volta, dall'autorità marittima, sentita l'autorità portuale ove istituita. Il comma 1, lettera *b*), reca la definizione di porti e di luoghi di approdo o di transito delle navi, ai fini della prestazione dei servizi tecnico-nautici. Il comma 2, infine, fa salva la validità

dei provvedimenti che disciplinano l'obbligatorietà dei servizi tecnico-nautici, vigenti alla data di entrata in vigore della legge.

Conclusivamente, preso atto dei contenuti del provvedimento, che individua, in particolare, una soluzione equilibrata alle problematiche connesse alla responsabilità dei piloti, ritiene che vi siano le condizioni per l'espressione di un parere favorevole.

Si riserva, comunque, di valutare eventuali osservazioni che dovessero emergere nella discussione.

Cesare DAMIANO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta convocata per la giornata di domani.

Disciplina delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico, educatore professionale socio-sanitario e di pedagista.

Nuovo testo unificato C. 2656 e C. 3247.

(Parere alla VII Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Cesare DAMIANO, *presidente*, avverte che, come deciso nella riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, dello scorso 7 aprile, l'espressione del parere di competenza alla VII Commissione avrà luogo in una prossima seduta.

Chiara GRIBAUDO (PD), *relatrice*, sottolinea preliminarmente che il provvedimento è finalizzato a disciplinare l'esercizio delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico e di pedagista, anche attraverso la regolamentazione della formazione universitaria, delle competenze e delle qualificazioni necessarie, al fine di garantire il riconoscimento, la trasparenza e la spendibilità di tali professioni. Ricorda che, allo stato, l'ordinamento riconosce unicamente il profilo dell'educatore professionale in ambito socio-sanitario, disciplinato dal decreto del

Ministero della sanità n. 520 del 1998, che, nell'individuare le figure professionali ed i relativi profili, relativamente alle aree del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione, ha stabilito che «l'educatore professionale è l'operatore sociale e sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante, attua specifici progetti educativi e riabilitativi, nell'ambito di un progetto terapeutico elaborato da un'*équipe* multidisciplinare, volti a uno sviluppo equilibrato della personalità con obiettivi educativo/relazionali in un contesto di partecipazione e recupero alla vita quotidiana; cura il positivo inserimento o reinserimento psicosociale dei soggetti in difficoltà». In base al medesimo decreto, la formazione dell'educatore professionale, che opera all'interno di strutture socio-sanitarie-riabilitative e socio-educative, avviene presso le strutture sanitarie del servizio sanitario nazionale e le strutture di assistenza socio-sanitaria degli enti pubblici individuate con protocolli d'intesa fra regioni e università. Le università provvedono alla formazione attraverso la facoltà di medicina e chirurgia, in collegamento con le facoltà di psicologia, sociologia e scienza dell'educazione. Successive disposizioni di rango secondario hanno disciplinato gli aspetti relativi al conseguimento dei titoli di istruzione e di abilitazione necessari.

Passando, quindi, all'illustrazione del contenuto del testo unificato in esame, che consta di quattordici articoli, fa presente che l'articolo 1 delinea l'ambito di applicazione del provvedimento, che riguarda le professioni di educatore professionale socio-pedagogico e di pedagogo, nonché la professione di educatore professionale socio-sanitario, cui continuano ad applicarsi, per quanto non espressamente previsto, le disposizioni del decreto del Ministro della sanità 8 ottobre 1998, n. 520, e successive modificazioni e integrazioni. Rileva che l'articolo 2 definisce le professioni di educatore professionale socio-pedagogico e di pedagogo, nel campo dell'educazione formale e dell'educazione non formale nel rispetto delle norme dei rispettivi ordinamenti e profili professionali, nonché dello

specifico codice deontologico, prevedendo che tali figure professionali operino in regime di lavoro autonomo, subordinato o, laddove possibile, mediante forme di collaborazione. In particolare, l'educatore professionale socio-pedagogico è un professionista che svolge funzioni intellettuali con autonomia scientifica e responsabilità deontologica, con l'uso di strumenti conoscitivi specifici di tipo teorico e metodologico, in funzione di progettazione, programmazione, intervento e valutazione degli esiti degli interventi educativi e supervisione, indirizzati alla persona e ai gruppi, in vari contesti educativi e formativi, per tutto il corso della vita, nonché con attività didattica di ricerca e di sperimentazione. Il pedagogo è, invece, qualificato come un professionista di livello apicale, specialista dei processi educativi e formativi, con autonomia scientifica e responsabilità deontologica, che svolge funzioni di progettazione, coordinamento, intervento e valutazione pedagogica, in vari contesti educativi e formativi, tanto nei comparti socio-assistenziale e socio-educativo, quanto in quello socio-sanitario, con riguardo agli aspetti socio-educativi, nonché attività didattica, di ricerca e di sperimentazione.

Ricorda che l'articolo 3 delinea gli ambiti dell'attività professionale delle tre figure, stabilendo, in particolare, che l'educatore professionale socio-pedagogico e il pedagogo operano nei servizi e nei presidi socio-educativi e socio-assistenziali nonché nei servizi e presidi socio-sanitari, con riguardo agli aspetti socio-educativi, mentre l'educatore professionale socio-sanitario opera nei servizi e nei presidi sanitari nonché nei servizi e presidi socio-sanitari. Osserva che l'articolo 4 ribadisce che l'educatore professionale socio-pedagogico e il pedagogo operano in regime di lavoro dipendente, autonomo o, laddove possibile, mediante forme di collaborazione. Sul punto, rileva la necessità di un coordinamento con quanto previsto dall'articolo 2, comma 1. Si indicano quindi analiticamente i servizi e i presidi pubblici e privati nei quali può operare l'educatore. Il successivo articolo 5 ri-

guarda la qualifica europea dell'operatore e prevede che l'educatore professionale socio-pedagogico rientri nel livello di conoscenze, competenze e abilità e opera nelle aree di professionalità del sesto livello del Quadro europeo delle qualifiche (QEQ), secondo la referenziazione nazionale delle qualifiche all'*European qualifications frameworks* operata da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Dipartimento per le politiche europee, della Presidenza del Consiglio dei ministri e dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL), ai sensi della raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, sulla costituzione del QEQ per l'apprendimento permanente.

Segnala che l'articolo 6 disciplina le attività professionali e le competenze dell'educatore professionale socio-pedagogico, stabilendo che egli svolge mansioni relative alla programmazione, alla progettazione, all'attuazione, alla gestione e alla valutazione delle azioni educative e formative dei servizi e dei sistemi pubblici o privati di educazione e formazione e concorre, altresì, alla progettazione di tali servizi e sistemi e di azioni educative rivolte ai singoli soggetti. La norma dispone, inoltre, che l'educatore professionale socio-pedagogico deve possedere conoscenze e competenze nelle discipline pedagogiche, metodologiche, didattiche, filosofiche, sociologiche e antropologiche e svolge le attività educative e formative, dettagliatamente elencate dal comma 2 dell'articolo medesimo. L'articolo 7 interviene in materia di formazione universitaria dell'educatore professionale socio-pedagogico e dell'educatore professionale socio-sanitario, stabilendo, come già segnalato, che la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico sia attribuita a seguito del rilascio del diploma di un Corso di laurea della classe di laurea L-19 Scienze dell'educazione e della formazione. A sua volta, la qualifica di educatore professionale socio-sanitario è attribuita a seguito del rilascio del diploma di laurea abilitante di un corso

di laurea della classe L/SNT/2 delle professioni sanitarie dell'area della riabilitazione.

Passa, quindi, all'articolo 9, che, con riferimento alla figura professionale del pedagogo, prevede che esso rientra nel livello di conoscenze, competenze e abilità e opera nelle aree di professionalità del settimo livello del QEQ, secondo la referenziazione nazionale delle qualifiche dello *European qualifications frameworks*. L'articolo 10 disciplina le attività professionali e competenze del pedagogo, stabilendo che egli svolga attività di progettazione, programmazione, organizzazione, coordinamento, gestione, monitoraggio, valutazione, consulenza e supervisione della qualità pedagogica dei servizi e dei sistemi pubblici o privati di educazione e formazione, nonché compie azioni pedagogiche rivolte a singoli soggetti. Il comma 2, inoltre, dispone che il pedagogo debba essere in possesso di conoscenze e di competenze nelle discipline pedagogiche, metodologiche, didattiche, filosofiche, sociologiche e antropologiche e svolge le attività pedagogiche elencate dettagliatamente dalla norma medesima. Sulla base dell'articolo 11, la qualifica di pedagogo è attribuita a seguito del rilascio di un diploma di laurea abilitante nelle classi di laurea magistrale LM 50 programmazione e gestione dei servizi educativi, LM 57 scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua o LM 85 scienze pedagogiche, LM 93 teorie e metodologie dell'*e-learning* e della media education. Segnala che, sulla base del comma 2, la qualifica di pedagogo è attribuita, altresì, ai professori ordinari, straordinari, associati, fuori ruolo e in quiescenza, ai dottori di ricerca in Pedagogia, anche con titoli accademici diversi da quelli previsti medesimo articolo, che abbiano insegnato discipline pedagogiche, per almeno tre anni accademici anche non consecutivi, nelle università italiane o in strutture di particolare rilevanza scientifica anche sul piano internazionale, nonché ai ricercatori universitari di ruolo in discipline pedagogiche, pure in possesso di titoli accademici diversi.

Osserva, poi, che l'articolo 13 rinvia a successivi decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca l'introduzione delle necessarie modificazioni ai decreti del Ministro dell'università e della ricerca 16 marzo 2007, concernenti la determinazione delle classi di laurea triennali e delle classi di laurea magistrale, nonché ad un successivo decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro della salute l'introduzione delle necessarie modificazioni al decreto interministeriale 19 febbraio 2009, concernente la determinazione delle classi di laurea delle professioni sanitarie.

Rileva, inoltre, che l'articolo 14, richiamandosi alla legge n. 4 del 2013, dispone che le professioni di educatore professionale socio-pedagogico e di pedagogo rientrano nelle professioni non organizzate in ordini o collegi. Esse sono, invece, inserite negli elenchi e nelle banche dati degli enti e organismi nazionali e regionali deputati alla classificazione, alla declaratoria e all'accreditamento delle professioni, nonché nel repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13. A tal fine, la norma dispone che sono attivati e aggiornati gli specifici codici professionali di educatore professionale socio-pedagogico, di educatore professionale socio-sanitario e di pedagogo, unificando la nomenclatura e la classificazione delle professioni del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, dell'ISFOL, dell'Istituto nazionale di statistica, dei Ministeri, delle regioni e degli altri organismi autorizzati, cui devono attenersi anche gli organismi di accreditamento e certificazione della qualità, nonché le associazioni professionali e i singoli professionisti che esercitano in qualsiasi forma la professione secondo la citata legge 14 gennaio 2013, n. 4.

Segnala, infine, che gli articoli 15 e 16 recano, rispettivamente, le disposizioni finali e transitorie e la clausola di invarianza finanziaria. In particolare, segnala che la qualifica di educatore professionale

socio-pedagogico è attribuita a coloro che, alla data di entrata in vigore del provvedimento, sono in possesso di un diploma o un attestato riconosciuto equipollente al diploma di laurea della classe L-19 con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. In via transitoria, inoltre, possono acquisire la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico, previo superamento di un corso intensivo di formazione di almeno un anno da svolgersi presso le università, anche tramite la formazione a distanza, coloro che, alla data di entrata in vigore del provvedimento sono inquadrati nei ruoli delle amministrazioni pubbliche a seguito del superamento di un pubblico concorso relativo al profilo di educatore ovvero abbiano svolto l'attività di educatore per non meno di tre anni, anche non continuativi, secondo quanto dichiarato dal datore di lavoro ovvero autocertificato dall'interessato. Inoltre, acquisiscono la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, essendo assunti con contratto a tempo indeterminato negli ambiti professionali di cui alla presente legge, abbiano almeno 50 anni di età o almeno 25 anni di servizio.

In conclusione, considerando l'importanza del lavoro svolto dalla Commissione di merito e l'intento di riordino e di razionalizzazione alla base del provvedimento, ritiene che vi siano senz'altro le condizioni per l'espressione di una valutazione favorevole. Ritiene, tuttavia, meritevoli di un ulteriore approfondimento gli aspetti legati alle tipologie contrattuali del rapporto di lavoro di tali figure professionali, con particolare riferimento ai contratti di collaborazione, che, a suo avviso, andrebbero limitati, nonché la disciplina transitoria recata dall'articolo 15.

Cesare DAMIANO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.20.

RISOLUZIONI

Martedì 12 aprile 2016. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Massimo Cassano.

La seduta comincia alle 14.20.

7-00948 Rostellato: Iniziative in materia di tutele sul piano lavorativo e previdenziale dei lavoratori del comparto della pesca.

(Discussione e rinvio).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione.

Cesare DAMIANO, *presidente*, nell'introdurre la discussione della risoluzione, avverte che il parere del Governo, secondo le intese intercorse informalmente, sarà acquisito in una successiva seduta, da definire in base alle determinazioni che saranno assunte dall'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Gessica ROSTELLATO (PD), illustrando la risoluzione a sua prima firma, osserva che il settore ittico rappresenta un comparto economicamente assai rilevante per il nostro Paese, che negli ultimi anni sta attraversando una situazione particolarmente difficili. Nell'ultimo decennio, l'occupazione nel settore è, infatti, scesa del 40 per cento, la redditività delle imprese è diminuita del 31 per cento, mentre i costi di produzione sono aumentati del 53 per cento. La risoluzione muove quindi dalla constatazione che si rende necessario un intervento sistematico a sostegno del settore e si propone, pertanto, l'obiettivo di spingere il Governo ad elaborare un piano complessivo nel quale siano affrontate tutte le diverse problematiche che affliggono i lavoratori del comparto. Richiama, in primo luogo, la mancanza di un sistema di ammortizzatori sociali applicabili, in casi come, per esempio, il fermo-pesca, la crisi di mercato o la presenza di agenti

patogeni che rendono impossibile la pesca, anche alle imprese con meno di cinque dipendenti, che costituiscono la maggioranza di quelle operanti nel settore. Da questo punto di vista, infatti, la previsione recata dal decreto legislativo n. 148 del 2015, che ha esteso il sistema vigente anche ai settori in precedenza non espressamente disciplinati, non appare soddisfacente, dal momento che gli ammortizzatori sociali in esso previsti riguardano imprese di maggiori dimensioni. Auspica, pertanto, l'introduzione nel settore ittico di un sistema di ammortizzatori sociali, modellato sulla falsariga di quello previsto per il settore agricolo e utilizzabile anche in caso di sospensione temporanea dell'attività, dovuta, ad esempio, alle proibitive condizioni del mare. Un altro settore in cui appare urgente un intervento del legislatore è quello della sicurezza del lavoro. A tale proposito, la risoluzione auspica l'impegno del Governo alla sollecita emanazione dei decreti di che, sulla base dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 81 del 2008, avrebbero dovuto consentire, entro il 15 maggio 2011, l'armonizzazione della disciplina in materia di salute e sicurezza sul lavoro relativamente alle attività che si svolgono a terra con la normativa riguardante le attività lavorative a bordo delle navi, in ambito portuale e per il settore delle navi da pesca. L'impegno del Governo è richiesto dai firmatari della risoluzione anche per superare quanto disposto dall'articolo 343 del codice di navigazione, in base al quale, nel caso di assenza per malattia o per infortunio, che comporti lo sbarco del personale addetto, il contratto di lavoro si intende risolto di diritto. A suo avviso, tale previsione finisce per introdurre un pericoloso elemento di precarietà nel rapporto di lavoro che influisce negativamente anche sugli aspetti della sicurezza. A tale riguardo, sarebbe a suo avviso auspicabile la previsione, almeno nei casi comprovati di malattia o infortunio, di un periodo di sospensione dal rapporto di lavoro, con la possibilità per l'armatore di ricorrere ad una sostituzione per tutta la durata dell'assenza. Infine, in considerazione del-

l'impegno richiesto giornalmente agli addetti nel settore, auspica l'inserimento delle attività dei lavoratori imbarcati tra i lavori considerati usuranti, al fine di prevedere un accesso al pensionamento di vecchiaia con requisiti più bassi rispetto alla generalità dei lavoratori.

Da ultimo, allo scopo di raccogliere elementi utili alla discussione, propone l'effettuazione di un breve ciclo di audizioni informali dei rappresentanti delle categorie del settore.

Cesare DAMIANO, *presidente*, fa presente che la proposta dell'onorevole Rostellato relativa a un ciclo di audizioni informali potrà essere discussa in una prossima riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione della risoluzione ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.25.

SEDE REFERENTE

Martedì 12 aprile 2016. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Massimo Cassano.

La seduta comincia alle 14.25.

**Tutela dell'occupazione nelle attività di *call center*.
C. 2606 Laforgia, C. 2832 Cominardi e C. 3068 Albanella.**

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame delle proposte di legge.

Cesare DAMIANO, *presidente*, avverte che nella seduta odierna si svolgerà la relazione introduttiva sulle proposte di legge, alla quale potranno fare seguito eventuali interventi nell'ambito dell'esame preliminare.

Marco MICCOLI (PD), *relatore*, osserva che l'avvio dell'esame delle tre proposte di legge, proseguendo un percorso volto a rafforzare le garanzie per i lavoratori del settore, coincide con il moltiplicarsi di segnali che destano molta preoccupazione. Ricorda, a tale proposito, che in questi giorni si stanno svolgendo presso il Ministero dello sviluppo economico i tavoli di confronto tra le parti relativi alle vertenze Almaviva e Gepin Contact, che coinvolgono migliaia di lavoratori di *call center*.

Venendo al merito delle proposte di legge, ricorda che su impulso della collega Albanella la Commissione ha svolto tra l'aprile e il dicembre del 2014 un'articolata indagine conoscitiva sui rapporti di lavoro nell'ambito delle aziende che gestiscono servizi di *call center* nel territorio italiano riprendendo il filo di un'analisi avviata quasi un decennio or sono, a partire dalla circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 17/2006, che intese individuare i caratteri dei contratti di collaborazione autonoma ammissibili nell'ambito delle attività dei *call center*. In quella sede, la Commissione ha acquisito le valutazioni dei principali operatori del settore e delle loro associazioni, dei sindacati di settore e delle istituzioni con maggiori competenze nel settore (ISFOL, ISTAT, INPS e Garante per la protezione dei dati personali) e ha dedicato anche uno specifico *focus* all'assegnazione del servizio di *call center* del Comune di Milano, approfondendo in questo modo le riflessioni sulle modalità di assegnazione degli appalti pubblici e sulle loro implicazioni in termini di tutela dei livelli occupazionali.

Nel frattempo, la situazione del settore ha subito notevoli evoluzioni, sia per quanto attiene al quadro normativo sia per quanto concerne le prospettive occupazionali. Per quanto attiene alle innovazioni normative, dopo l'approvazione del documento conclusivo dell'indagine, infatti, è entrata in vigore la legge di stabilità per il 2015, che ha stabilito la deduzione integrale dall'IRAP del costo del personale e ha introdotto un rilevante esonero contributivo per gli assunti con contratto a

tempo indeterminato nell'anno 2015, esteso, poi, dalla legge di stabilità 2016 anche agli assunti in tale ultimo anno, anche se per periodi e importi inferiori a quelli previsti per le assunzioni del 2015. Questi sgravi, come è noto, hanno sostituito gli analoghi incentivi previsti dalla legge n. 407 del 1990, molto utilizzati nel settore dei *call center*, che avevano, tuttavia, carattere permanente.

Il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, recante la disciplina organica dei contratti di lavoro e la revisione della normativa in tema di mansioni, in attuazione della delega del cosiddetto *Jobs Act* ha inoltre previsto il superamento dei rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro, ai quali, a decorrere dal 1° gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato. Il comma 2 dell'articolo 2 di tale decreto ha tuttavia precisato che tale previsione non si applichi alle collaborazioni per le quali gli accordi collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale prevedono discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo, in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore. Tale disposizione ricalca in sostanza l'esclusione già riferita alla disciplina del lavoro a progetto, introdotta dall'articolo 24-*bis*, comma 7, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, specificamente riferita ai *call center outbound*. Con tale norma si era previsto che le disposizioni introdotte dall'articolo 1, comma 23, della legge n. 92 del 2012 di riforma del mercato del lavoro, relative ai parametri cui i datori di lavoro devono attenersi per poter ricorrere al lavoro a progetto, non trovassero applicazione per le attività di vendita diretta di beni e servizi realizzate attraverso *call center outbound*, per le quali il ricorso ai contratti di collaborazione a progetto è

consentito sulla base del corrispettivo definito dalla contrattazione collettiva nazionale di riferimento. Sostanzialmente, la norma, evidenziando la specificità delle richiamate attività, prevedeva una vera e propria esclusione dell'applicazione dei requisiti di cui all'articolo 61 del decreto legislativo n. 276 del 2003, normalmente richiesti ai fini di un ricorso legittimo del contratto a progetto. Ai fini dell'attuazione di tale disposizione, il 1° agosto 2013 è stato stipulato uno specifico accordo collettivo tra Assotelecomunicazioni – Asstel e Assocontact, da una parte, e SLC-CGIL, FISTel-CISL e UIL-COM UIL, dall'altra, per individuare il corrispettivo per i lavoratori adibiti ad attività *outbound*. Successivamente, l'articolo 7, comma 2-*bis*, del decreto-legge n. 76 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 99 del 2013, aveva inteso sciogliere taluni nodi interpretativi sorti successivamente alla riforma, disponendo, attraverso una norma di interpretazione autentica del medesimo articolo 61 del decreto legislativo n. 276 del 2003, che, nelle attività dei *call center outbound*, il ricorso al lavoro a progetto era ammesso sia per le attività di vendita diretta di beni, sia per le attività di servizi.

Ricorda, poi, che un'importante innovazione sul fronte della successione di diverse imprese nei contratti di appalto è stata introdotta, sempre su iniziativa dei deputati di questa Commissione, nella legge 28 gennaio 2016, n. 11, recante deleghe al Governo per l'attuazione delle direttive europee relative all'aggiudicazione dei contratti di concessione, agli appalti pubblici e alle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Con una disposizione di diretta attuazione, infatti, l'articolo 1, comma 10, della legge n. 11 del 2016 stabilisce che, nei casi di successione di imprese in contratti di appalto con il medesimo committente e per la medesima attività di *call center*, il rapporto di lavoro dei soggetti impiegati nell'appalto continua con l'appaltatore su-

bentrante, secondo le modalità e le condizioni previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro applicati e vigenti alla data del trasferimento, stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali maggiormente rappresentative sul piano nazionale. In assenza di una disciplina nella contrattazione collettiva nazionale, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, da adottare sentite le organizzazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, definisce i criteri generali per l'attuazione di tale disposizione. La medesima disposizione richiede, inoltre, uno specifico obbligo di informativa sindacale stabilendo che le amministrazioni pubbliche e le imprese pubbliche o private che intendono stipulare un contratto di appalto per servizi di *call center* devono darne comunicazione preventiva alle rappresentanze sindacali aziendali e alle strutture territoriali delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

Dal punto di vista occupazionale, invece, a fronte di un numero di addetti quantificabile in circa 80.000 unità, le parti sociali hanno recentemente denunciato il rischio che prima di dicembre 2016 si verifichino tra 5.000 e 8.000 esuberi e la cronaca porta alla nostra attenzione numerose crisi occupazionali in diverse imprese del settore.

È del tutto evidente, a suo avviso, che si rende necessario un intervento incisivo, con misure che consentano di affrontare efficacemente quella che rischia di rivelarsi una vera e propria emergenza e di porre le basi per assicurare al settore un futuro stabile. L'avvio dell'esame delle proposte di legge Atto Camera n. 2606 Laforgia, Atto Camera n. 2832 Cominardi e Atto Camera n. 3068 Albanella potrà quindi costituire l'occasione per avviare una discussione sugli interventi più opportuni da adottare per garantire l'occupazione nelle attività di *call center*.

Venendo ora al contenuto delle proposte di legge, rileva in primo luogo che tutte le proposte, sia pure con modalità diverse, intervengono sull'articolo 24-*bis* del decre-

to-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012. Tale disposizione, applicabile esclusivamente nei confronti dei *call center* con almeno venti dipendenti, ha previsto l'obbligo, per le aziende che spostano l'attività fuori del territorio nazionale, di comunicare tale spostamento al Ministero del lavoro e delle politiche sociali nonché al Garante per la protezione dei dati personali almeno 120 giorni prima del trasferimento stesso, individuando i lavoratori coinvolti. Inoltre, il comma 3 dispone il divieto di erogare i già ricordati benefici di cui alla legge n. 407 del 1990 alle aziende che trasferiscano all'estero attività di *call center*.

Per quanto attiene alle disposizioni concernenti le delocalizzazioni, la circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 14 del 2 aprile 2013 ha chiarito che l'attività si intende delocalizzata qualora le commesse acquisite da una azienda con sede legale in Italia e già avviate nel territorio nazionale siano trasferite – prima della naturale scadenza del relativo contratto – a personale operante in Paesi non appartenenti all'Unione europea sia attraverso la successiva apertura di nuove filiali fuori dal territorio nazionale, sia attraverso un meccanismo di subappalto. Le disposizioni dei commi 4, 5 e 6 del richiamato articolo 24-*bis* del decreto-legge n. 83 del 2012 sono, invece, tese a garantire la protezione dei dati personali nei casi di contatto con operatori di *call center* collocati in Paesi esteri. I cittadini che effettuano una chiamata ad un *call center* hanno, infatti, il diritto ad essere informati preliminarmente sul Paese estero in cui è collocato l'operatore contattato e hanno la facoltà di scegliere che il servizio richiesto sia reso tramite un operatore collocato nel territorio nazionale. Specularmente, in caso di chiamata da parte di un *call center*, i cittadini devono essere preliminarmente informati sul Paese estero in cui è collocato l'operatore. In caso di mancato rispetto di tali previsioni, si stabilisce una sanzione amministrativa pecuniaria di 10.000 euro per ogni giornata di violazione. In attuazione

di tali disposizioni il Garante per la protezione dei dati personali ha, quindi, adottato il provvedimento 10 ottobre 2013, n. 444, recante « Prescrizioni in materia di trattamento dei dati personali effettuato mediante l'utilizzo di *call center* siti in Paesi al di fuori dell'Unione europea ».

Per quanto attiene alle modifiche arretrate alla disciplina di cui all'articolo 24-*bis* del decreto-legge n. 83 del 2012, segnala che le proposte C. 2606 e C. 3068, modificando il comma 1 del medesimo articolo 24-*bis*, prevedono, all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), l'estensione della disciplina vigente alle imprese con almeno quindici dipendenti. Sotto il profilo della tecnica legislativa, la proposta di legge C. 2606 fa riferimento, per l'individuazione del limite dimensionale, alla definizione contenuta al riguardo nell'articolo 35 dello Statuto dei lavoratori.

La proposta C. 3068, modificando il comma 3, che esclude la concessione dei benefici contributivi di cui alla legge n. 407 del 1990 alle aziende che delocalizzano attività all'estero, introduce, all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), l'obbligo di restituzione per le medesime aziende di quanto eventualmente già percepito negli ultimi cinque anni, maggiorato degli interessi legali. La proposta C. 2832, invece, modifica l'apparato sanzionatorio recato dal comma 6 dell'articolo 24-*bis*, prevedendo all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), in primo luogo, l'innalzamento delle sanzioni amministrative, ora pari a 10.000 euro per ogni giornata di violazione, a un importo compreso tra 10.000 a 100.000 euro per ogni giornata di violazione. In secondo luogo, si introduce, tra le sanzioni, il divieto per l'azienda di fruire per un biennio dei benefici fiscali e contributivi previsti dalla legislazione vigente e la restituzione di quelli eventualmente percepiti.

Rileva, poi, che le tre proposte di legge recano disposizioni volte a promuovere il riassorbimento dei lavoratori nei casi di successione di appalti, materia sulla quale, come detto, è recentemente intervenuto l'articolo 1, comma 10, della legge n. 11 del 2016, con una norma frutto di un

approfondito confronto con tutte le parti sociali interessate. In particolare, l'articolo 1, comma 1, lettera *b*), della proposta C. 2606 Laforgia, inserendo all'articolo 24-*bis* del decreto-legge n. 83 del 2012 i commi aggiuntivi da 7-*bis* a 7-*novies*, prevede che, in caso di successione di imprese nel contratto di appalto con il medesimo committente e per la medesima attività di *call center*, il rapporto di lavoro continui con l'appaltatore subentrante, che è tenuto ad applicare i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali vigenti alla data del trasferimento, fino alla loro scadenza, salvo che siano sostituiti da contratti del medesimo livello applicabili all'impresa del cessionario. Come è noto, si tratta di disposizioni che ricalcano quelle previste dall'articolo 2112 del codice civile per i casi di trasferimento di azienda. Le disposizioni, inoltre, prevedono l'obbligo, per le amministrazioni pubbliche e le imprese pubbliche e private che intendono stipulare un contratto di appalto per servizi di *call center*, di darne comunicazione preventiva alle rappresentanze sindacali unitarie o a quelle aziendali, specificando la data di definizione del contratto, i motivi del mutamento di titolarità del servizio di *call center*, le conseguenze giuridiche, economiche e sociali per i lavoratori e le eventuali misure previste nei loro confronti. Su richiesta sindacale, il committente e l'appaltatore sono tenuti ad avviare una consultazione. Una volta stipulato il contratto, il committente e l'appaltatore sono tenuti a darne comunicazione alle medesime rappresentanze sindacali. La proposta di legge dispone, inoltre, che, entro trenta giorni dal subentro e su richiesta delle organizzazioni sindacali, si avviino trattative con le amministrazioni pubbliche o con le imprese committenti e le imprese subentranti, per la definizione della disciplina delle condizioni di lavoro e delle garanzie di tutela dei lavoratori già dipendenti dal precedente appaltatore. La norma, infine, con una previsione di carattere generale, prevede che, in mancanza di una disciplina collettiva, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le

organizzazioni firmatarie dell'accordo sulla rappresentanza del 10 gennaio 2014, adottò un decreto per stabilire i criteri generali per l'attuazione delle disposizioni in materia di continuità dell'occupazione e delle condizioni di lavoro. La violazione delle procedure delineate dalla proposta in esame costituisce condotta anti sindacale.

L'articolo 1, comma 1, lettera c), della proposta C. 2832 Cominardi, introducendo, all'articolo 24-*bis* del decreto-legge n. 83 del 2012, i commi da 7-*bis* a 7-*quinqüies*, dispone che, qualora sia prevista nel bando di gara da un'espressa clausola di salvaguardia sociale, il rapporto di lavoro e i relativi effetti si trasferiscano all'appaltatore subentrante, che è tenuto ad applicare i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali vigenti alla data del trasferimento, fino alla loro scadenza, salvo che siano sostituiti da contratti più favorevoli del medesimo livello applicabili all'impresa del cessionario. La norma prevede, inoltre, la predisposizione da parte della pubblica amministrazione di bandi di gara in cui sia prevista l'attribuzione di un coefficiente premiale, da assegnare ai partecipanti che dichiarano la disponibilità a garantire la continuità dei rapporti di lavoro in essere, mantenendo la medesima sede e i medesimi trattamenti retributivi e normativi. L'articolo dispone poi l'applicazione ai dipendenti dei *call center* del contratto di lavoro subordinato, con esclusione del ricorso alla tipologia dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, e dell'associazione in partecipazione. Infine, la disposizione prevede il diritto del lavoratore di proseguire il rapporto di lavoro con il precedente appaltatore, in presenza di commesse che consentano la prosecuzione del suo impiego. L'esercizio di tale diritto, ove esercitato, non costituisce di per sé motivo di licenziamento.

Rileva che, in materia di successione di appalti, l'articolo 4 della proposta C. 3068 Albanella introduce nel decreto legislativo n. 276 del 2003 un articolo 29-*bis*, che stabilisce la continuazione dei rapporti di lavoro in essere e il mantenimento da

parte dell'appaltatore subentrante dei trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali vigenti alla data del trasferimento, fino alla loro scadenza, salvo che siano sostituiti da contratti del medesimo livello applicabili all'impresa del cessionario. L'articolo prevede anche la medesima procedura informativa analoga a quella contenuta nella proposta di legge C. 2606. Diversamente da quanto previsto in tale ultima proposta, la procedura si applica, tuttavia, in tutti i contratti di appalto per opere o servizi.

A differenza di questa, tuttavia, la proposta C. 3068 prevede che, in caso di violazione dell'obbligo di riassunzione da parte dell'appaltatore subentrante, il lavoratore interessato ha diritto di agire per la costituzione del rapporto di lavoro in capo all'impresa e per il risarcimento del danno subito per effetto dell'inadempimento. La proposta di legge introduce l'obbligo di assunzione da parte dell'appaltatore subentrante dei dipendenti già occupati nell'appalto, ove ciò sia previsto e nei limiti dettati dalla contrattazione collettiva applicabile a entrambe le imprese o dal capitolato di appalto. In caso di violazione di tale obbligo, il lavoratore interessato ha diritto di agire per la costituzione del rapporto di lavoro in capo all'impresa e per il risarcimento del danno subito per effetto di tale inadempimento. La norma dispone che il committente pubblico deve inserire nel bando di gara, nel capitolato e nel contratto di appalto l'obbligo per l'aggiudicatario di garantire la continuità dell'occupazione e la definizione, attraverso specifiche trattative sindacali, della disciplina delle condizioni di lavoro e delle garanzie di tutela dell'occupazione dei lavoratori già dipendenti dal precedente appaltatore. Da ultimo, si stabilisce che, in caso di mancato rispetto dello specifico obbligo di assunzione e dell'obbligo di inserire di inserire nel bando di gara, nel capitolato e nel contratto di appalto, il vincolo, per l'aggiudicatario, di garantire la continuità dell'occupazione dei lavoratori già impiegati nell'appalto, le medesime misure di tutela dell'occupazione possano

essere stabilite con un apposito accordo collettivo, stipulato sulla base dell'adesione maggioritaria dei soggetti partecipanti alla consultazione sull'esame congiunto della procedura.

Segnala poi che le proposte di legge C. 2832 Cominardi e C. 3068 Albanella recano anche modifiche alla disciplina dell'aggiudicazione degli appalti sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, incidendo su una materia in via di evoluzione, alla luce dell'approvazione della legge 28 gennaio 2016, n. 11, che reca una delega riferita, tra l'altro, al riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Come è noto, in attuazione di tale delega, il Governo ha presentato uno schema di decreto legislativo (Atto n. 283), sul quale la XI Commissione ha recentemente espresso i propri rilievi alla VIII Commissione.

In questo contesto, la proposta di legge C. 2832 introduce criteri di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa ulteriori rispetto a quelli già previsti dall'articolo 83, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006. Si richiamano, in particolare, il costo del personale, valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale, la clausola di salvaguardia sociale, al fine di garantire la continuazione del rapporto di lavoro e la tutela dei livelli occupazionali e del mantenimento dei trattamenti retributivi e normativi, nonché la fissazione di specifici vincoli di territorialità adeguati e pertinenti allo scopo perseguito. A sua volta, la proposta di legge C. 3068 stabilisce che le pubbliche amministrazioni debbano applicare tale criterio al netto delle spese relative al costo del personale, valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, delle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello e delle misure

di adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché delle spese relative alla sicurezza sul lavoro applicando il criterio previsto dall'articolo 82, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 163 del 2006.

Evidenzia, infine, che l'esigenza di verificare la corretta applicazione della disciplina sui *call center* è alla base della disposizione, presente sia nella proposta C. 2832 sia nella proposta C. 3068, che prevede l'istituzione, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di un Osservatorio nazionale sui *call center*. In particolare, la proposta C. 2832, che introduce il comma 2-bis all'articolo 24-bis del decreto-legge n. 83 del 2012, specifica, all'articolo 1, comma 1, lettera a), che esso è diretto all'elaborazione e allo svolgimento di ogni attività funzionale al mantenimento dei livelli contrattuali e retributivi dei dipendenti e alla verifica del rispetto della disciplina recata dal medesimo articolo 24-bis. Si dispone, inoltre, che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, presenti annualmente una relazione alle Camere in merito alle attività svolte, finalizzata al raggiungimento degli obiettivi previsti dall'Osservatorio.

L'articolo 2 della proposta C. 3068 introduce, invece, nel medesimo decreto-legge n. 83 del 2012 l'articolo 24-ter e disciplina anche la composizione dell'Osservatorio, stabilendo che ad esso partecipino due rappresentanti designati rispettivamente dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero dello sviluppo economico, esperti del settore e rappresentanti designati dalle confederazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative sul piano nazionale e dalle organizzazioni dei datori di lavoro più rappresentative sul piano nazionale nonché da due componenti in rappresentanza delle associazioni dei consumatori e degli utenti riconosciute ai sensi dell'articolo 137 del codice del consumo. La norma prevede che tra i compiti dell'Osservatorio vi sia quello della tenuta del registro delle società che svolgono

attività di *call center*, stabilendo che le amministrazioni possano stipulare contratti di appalto per tali attività solo con le società iscritte nel registro.

Da ultimo, segnala che, in materia di tutela dei dati personali, la proposta di legge C. 2832 Albanella, nell'ambito delle novelle all'articolo 24-*bis* del decreto-legge n. 83 del 2012 prevede che, in caso delocalizzazione dell'attività di *call center*, l'azienda che affida l'appalto rimanga titolare del trattamento dei dati e, in caso di illecito, sia responsabile in solido nei confronti dell'utente.

A suo avviso, la mancanza di significative differenze tra le proposte di legge, che tengono conto delle risultanze dell'indagine conoscitiva svolta dalla Commissione, potrà permettere la redazione di un testo unificato che tenga conto delle proposte di tutti i gruppi e affronti i problemi più delicati del settore, quali, anche alla luce delle recenti novità legislative di cui ha dato diffusamente conto nella relazione. In questa ottica, ritiene opportuno procedere all'istituzione di un Comitato ristretto per la prosecuzione dell'istruttoria legislativa.

Giovanna MARTELLI (SI-SEL) avverte che il suo gruppo ha recentemente depositato una proposta di legge di contenuto analogo a quello delle proposte in esame. Chiede, pertanto, di non procedere già nella seduta odierna alla costituzione di un Comitato ristretto, attendendo l'assegnazione alla Commissione di tale proposta.

Claudio COMINARDI (M5S), dichiarandosi soddisfatto dell'avvio dell'esame delle proposte di legge, osserva che quella di cui è primo firmatario è stata elaborata tenendo conto delle numerose sollecitazioni giunte dagli addetti del settore al sistema operativo del MoVimento 5 Stelle. Nell'intento di evitare che, come in passato, il Governo intervenga con una propria proposta che soppianti quelle di origine parlamentare, auspica che la Commissione proceda celermente nell'esame delle proposte di legge, svolgendo, eventualmente, anche un breve ciclo di audizioni.

Luisella ALBANELLA (PD) esprime il proprio apprezzamento per l'avvio dell'esame delle proposte di legge, che coincide con un difficile momento per gli addetti del settore, sottolineando come si renda necessaria di ulteriori misure concrete che salvaguardino i livelli occupazionali. Ricorda che la proposta di legge di cui è prima firmataria raccoglie i frutti dell'indagine conoscitiva svolta dalla Commissione e quelli del lavoro concreto svolto sul tema dalla Commissione medesima e, in particolare, dai colleghi del gruppo del PD. Riservandosi di valutare i contenuti della proposta di legge la cui presentazione è stata preannunciata dall'onorevole Martelli, auspica che la Commissione possa giungere celermente all'elaborazione e all'approvazione di un testo unificato delle proposte di legge.

Claudio COMINARDI (M5S) chiede al sottosegretario Cassano di voler chiarire quali siano le intenzioni del Governo sulle questioni oggetto delle proposte di legge, con particolare riferimento all'adozione di eventuali provvedimenti di urgenza, che potrebbero vanificare il lavoro della Commissione.

Il sottosegretario Massimo CASSANO, escludendo che il Governo intenda mettere in discussione il lavoro della Commissione, fa presente che allo stato non sono previsti interventi normativi sulle questioni affrontate dalle proposte in esame.

Cesare DAMIANO, *presidente*, fa presente che l'Esecutivo potrà esprimersi compiutamente nel prosieguo dell'esame delle proposte, valutando anche la presentazione di eventuali proposte emendative. Per quanto riguarda, invece, l'opportunità di svolgere un ciclo di audizioni sul provvedimento, ritiene che essa debba essere valutata attentamente, anche in considerazione della circostanza che la Commissione ha già svolto un'ampia indagine conoscitiva sulla materia, acquisendo le valutazioni di tutti i soggetti in grado di fornire indicazioni in ordine alla tutela del lavoro nel settore dei *call center*. Da ul-

timo, cogliendo uno spunto già segnalato dal relatore, sottolinea l'esigenza che la Commissione, nell'elaborazione di un testo unificato delle diverse proposte in esame, tenga nella dovuta considerazione la circostanza che sulla materia sono recentemente intervenute importanti modifiche legislative, a partire da quelle contenute nella legge n. 11 del 2016, i cui effetti, a

suo avviso, dovrebbero essere valutati prima di dare corso a nuovi provvedimenti normativi.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame delle proposte di legge ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.

ALLEGATO

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, riferita all'anno 2015 (Doc. LXXXVII, n. 4).

PARERE APPROVATO

La XI Commissione,

esaminata, per quanto di competenza, la relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, riferita all'anno 2015 (Doc. LXXXVII, n. 4);

considerato che la relazione dà dettagliatamente conto delle attività svolte dall'Italia nell'ambito dell'Unione europea nel corso dell'anno 2015, anche alla luce di quanto esposto dalla relazione programmatica per il medesimo anno, fornendo precise indicazioni in ordine alla posizione espressa dal nostro Governo in ordine ai diversi dossier trattati e all'andamento dei relativi dibattiti;

osservato che, nelle premesse del documento, si evidenzia come nella predisposizione della relazione siano state seguite le indicazioni e i suggerimenti del Parlamento, cercando di rendere il testo più analitico e completo ed evidenziando, ove possibile, le linee politiche di azione perseguite dal Governo nei diversi settori, con l'obiettivo di rendere la relazione sempre più un utile strumento conoscitivo, funzionale all'ulteriore miglioramento del dialogo tra Esecutivo e Parlamento;

considerato che la relazione rappresenta un documento di sintesi delle attività svolte nell'ambito della partecipazione dell'Italia all'Unione europea, che consente al Parlamento di svolgere un controllo successivo sul ruolo esercitato dall'Esecutivo in sede europea, anche al fine di valutare le evoluzioni in corso nell'ordinamento europeo;

richiamati, in particolare, per quanto attiene alle materie di competenza della Commissione, i contenuti del capitolo 13 della Parte seconda, che, nell'ambito della rassegna delle principali politiche orizzontali e settoriali, esamina le politiche in materia di occupazione e affari sociali;

ricordate, altresì, le indicazioni fornite, nell'ambito del capitolo 7 della Parte seconda, in ordine alla riforma delle pubbliche amministrazioni e alla mobilità dei dipendenti pubblici, e, nei successivi capitoli 15 e 17, alle politiche per l'istruzione e la formazione e a quelle per la tutela dei diritti e l'*empowerment* delle donne,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disciplina delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico, educatore professionale socio-sanitario e di pedagista. Testo unificato C. 2656 Iori e abb. (Parere alla VII Commissione) (*Esame e rinvio*) 151

INTERROGAZIONI:

5-07796 Lenzi: Incremento delle attività di controllo e di vigilanza nei confronti delle strutture socio-educative, sanitarie e di ricovero.

5-07799 Carnevali: Incremento delle attività di controllo e di vigilanza nei confronti delle strutture socio-educative, sanitarie e di ricovero 155

ALLEGATO 1 (*Testo della risposta*) 156

5-08201 Brignone: Servizio di ristorazione scolastica per bambini vegani 155

ALLEGATO 2 (*Testo della risposta*) 158

AVVERTENZA 155

SEDE CONSULTIVA

Martedì 12 aprile 2016. — Presidenza del presidente Mario MARAZZITI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Vito De Filippo.

La seduta comincia alle 14.

Disciplina delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico, educatore professionale socio-sanitario e di pedagista.

Testo unificato C. 2656 Iori e abb.

(Parere alla VII Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Elena CARNEVALI (PD), *relatrice*, ricorda che la Commissione è chiamata a esprimere alla VII Commissione (Cultura) il prescritto parere sul testo unificato delle proposte di legge C. 2656 Iori e C. 3247 Binetti, risultante dagli emendamenti approvati presso la Commissione di merito. Il provvedimento, che si compone di 16 articoli, reca disposizioni concernenti la disciplina delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico, educatore professionale socio-sanitario e di pedagista.

Prima di entrare nel merito del provvedimento, reputa necessario fare presente che attualmente nel nostro ordinamento è riconosciuto solo il profilo dell'educatore professionale, a proposito del quale il decreto ministeriale n. 520 del 1998, emanato in attuazione dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502 del 1992, ha stabilito che si tratta dell'«operatore

sociale e sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante, attua specifici progetti educativi e riabilitativi, nell'ambito di un progetto terapeutico elaborato da un'*équipe* multidisciplinare, volti a uno sviluppo equilibrato della personalità con obiettivi educativo/relazionali in un contesto di partecipazione e recupero alla vita quotidiana; cura il positivo inserimento o reinserimento psicosociale dei soggetti in difficoltà». Esso opera all'interno delle strutture socio-sanitarie-riabilitative e socio-educative.

A seguito della determinazione delle classi delle lauree delle professioni sanitarie, il profilo di educatore professionale afferisce alle professioni sanitarie dell'area della riabilitazione.

Da ultimo, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 luglio 2011, relativamente ai criteri e le modalità per il riconoscimento dell'equivalenza ai diplomi universitari dell'area sanitaria dei titoli del pregresso ordinamento, ha escluso esplicitamente, tra gli altri, i titoli universitari rilasciati dalla facoltà di Pedagogia/Scienze della formazione per educatore professionale, conseguiti dopo l'entrata in vigore della legge n. 42 del 1999, recante disposizioni in materia di professioni sanitarie.

Il provvedimento in oggetto nasce, quindi, dalla necessità di riconoscere e regolamentare le figure professionali operanti in campo pedagogico – oggi disciplinate solo, come tutte le professioni non regolamentate con albi e collegi, dalla legge n. 4 del 2013 – in coerenza con gli indirizzi europei e internazionali, al fine di garantire con omogeneità, in tutto il territorio nazionale, l'erogazione di servizi e interventi educativi di qualità e adeguati ai fabbisogni della popolazione.

Passando ai contenuti, rileva che l'articolo 1 individua gli aspetti sui quali il provvedimento in oggetto interviene – ai quali sono dedicati gli articoli successivi – esplicitando che si intende disciplinare le professioni di educatore professionale socio-pedagogico e di pedagogista, nel qua-

dro degli indirizzi forniti dall'Unione europea in materia di educazione formale, non formale e informale.

Con specifico riferimento alla professione di educatore professionale socio-sanitario, precisa che, per quanto non espressamente previsto dal provvedimento in esame, continuano ad applicarsi le disposizioni del citato decreto del Ministro della sanità 8 ottobre 1998, n. 520.

L'articolo 2 definisce le professioni di educatore professionale socio-pedagogico e di pedagogista, specificando che l'educatore è un professionista di livello intermedio, mentre il pedagogista è un professionista di livello apicale.

Precisa quindi che l'esercizio delle professioni di educatore professionale socio-sanitario e di pedagogista è subordinato al conseguimento dello specifico titolo abilitante mentre l'esercizio delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico è subordinato al conseguimento della qualifica attribuita a seguito del rilascio del diploma di un corso di laurea della classe di laurea L-19 Scienze dell'educazione e della formazione (articolo 2, comma 4, e articolo 7).

Gli ambiti dell'attività delle figure professionali in oggetto sono definiti dall'articolo 3, ai sensi del quale l'educatore professionale socio-pedagogico e il pedagogista operano nei servizi e nei presidi socio-educativi e socio-assistenziali nonché in quelli socio-sanitari con riguardo agli aspetti socio-educativi, mentre l'educatore professionale socio-sanitario opera nei servizi e nei presidi sanitari e socio-sanitari. Tale distinzione appare rilevante per quanto attiene alle competenze della nostra Commissione. In proposito, evidenzia altresì che tra gli ambiti in cui possono operare l'educatore professionale socio-pedagogico e il pedagogista, oltre a quelli educativo e formativo, scolastico, socio-assistenziale, della genitorialità e della famiglia, culturale, giudiziario, ambientale, dell'integrazione e della cooperazione internazionale, sono ricompresi anche gli ambiti sportivo e motorio e socio-sanitario e della salute, «con riguardo agli aspetti socio-educativi». Tale ultima precisazione

è funzionale al fine di delimitare la competenza delle figure professionali operanti in campo pedagogico che svolgano la propria attività in ambito socio-sanitario e della salute e che si trovano, quindi, in una posizione evidentemente diversa da quella dell'educatore professionale socio-sanitario.

Fa presente che gli articoli 4, 5 e 6 riguardano il merito dell'attività professionale dell'educatore professionale socio-pedagogico e del pedagogo; l'articolo 4 concerne servizi, organizzazioni e istituti di esercizio dell'attività professionale dell'educatore professionale socio-pedagogico e del pedagogo, tra i quali rilevo, in particolare, i seguenti servizi: per la genitorialità e la famiglia; per le pari opportunità; per la promozione del benessere e della salute, sempre con riguardo agli aspetti educativi; per gli anziani.

Gli articoli 5 e 6 si riferiscono, rispettivamente, alla qualifica europea dell'educatore professionale socio-pedagogico e alle competenze di tale figura professionale; i medesimi contenuti hanno gli articoli 9 e 10, con riferimento alla qualifica europea del pedagogo e alle competenze del pedagogo.

Gli articoli 7 e 11 disciplinano, rispettivamente, la formazione universitaria dell'educatore professionale socio-pedagogico, dell'educatore professionale socio-sanitario e del pedagogo – argomento cui si è già accennato – disponendo che la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico è attribuita a chi consegue un diploma di laurea nella classe di laurea in Scienze dell'educazione e della formazione (classe L-19); la qualifica di educatore professionale socio-sanitario è attribuita a seguito del rilascio del diploma di laurea abilitante di un corso di laurea della classe L/SNT/2 delle professioni sanitarie dell'area della riabilitazione; la qualifica di pedagogo è attribuita a seguito del rilascio di un diploma di laurea abilitante in determinate classi di laurea magistrale e ai docenti che, pur non essendo in possesso di tali titoli accademici, abbiano insegnato discipline pedagogiche, per almeno tre anni accademici anche non consecutivi,

nelle università italiane o in strutture di particolare rilevanza scientifica, anche sul piano internazionale.

L'articolo 14 dispone, anzitutto, che le professioni di educatore professionale socio-pedagogico e di pedagogo rientrano fra le professioni non organizzate in ordini o collegi, di cui alla legge n. 4 del 2013.

L'articolo 15 reca norme finali e transitorie, volte soprattutto a definire quali titoli sono considerati equipollenti a quello previsto dal provvedimento in esame ai fini dell'attribuzione della qualifica di educatore professionale socio-pedagogico.

L'articolo 16, infine, reca la clausola di invarianza finanziaria.

In conclusione, dopo aver espresso, in generale, apprezzamento per il provvedimento in oggetto, che ha il merito di regolamentare le figure operanti in campo pedagogico, disciplinandone i percorsi formativi, esprime alcune perplessità con riferimento a disposizioni specifiche, in particolare a quelle di cui agli articoli 6, comma 2, e 10, comma 2, nella parte in cui prevedono l'elenco delle discipline che devono rientrare nella sfera di conoscenza e di competenza dell'operatore socio-pedagogico e del pedagogo, in quanto ritiene che l'individuazione di tali discipline dovrebbe spettare a un organismo di carattere tecnico e non direttamente al legislatore.

Paola BINETTI (AP) invita tutti i colleghi ad una riflessione puntuale sul tema oggetto del provvedimento, in ragione della sua problematicità. In particolare, pone in evidenza che il testo risulta incentrato sulle figure dell'educatore professionale socio-educativo e del pedagogo, relegando in un ruolo marginale quella dell'educatore professionale socio-sanitario, per la quale non è, peraltro, previsto un avanzamento collegato al conseguimento della laurea magistrale.

Osserva che all'educatore professionale socio-sanitario, nonostante una formazione selettiva e qualificata, con un elevato numero di ore di tirocinio, sono offerti sbocchi professionali limitati.

Segnala che, come proposto anche dal Ministero della salute nel corso dell'esame del provvedimento presso la Commissione di merito, sarebbe opportuno chiarire, all'articolo 3, che gli educatori professionali socio-educativi e i pedagogisti operano « limitatamente », e non « con riguardo » come indicato nel testo, agli aspetti socio-educativi nel settore socio-sanitario e della salute, per scongiurare invasioni di campo rispetto alle competenze degli educatori professionali socio-sanitari.

Nel ricordare che il successivo articolo 4 elenca una serie di servizi assai eterogenei nei quali si dovrebbero trovare ad operare gli educatori professionali socio-educativi, si interroga sulla concreta corrispondenza con il loro percorso formativo e ricorda che vi è attualmente una notevole sproporzione numerica tra educatori che conseguono una laurea nel settore sanitario, circa 500, rispetto a quelli dell'ambito socio pedagogico, alcune migliaia.

Ribadisce quindi la necessità di tutelare la figura dell'educatore professionale socio-sanitario, riservando ad essa specifici ambiti di competenza, stante la fondamentale esigenza di non svuotare un percorso formativo qualificato. Si augura pertanto un recupero del concetto di limite tra i diversi ambiti professionali, a garanzia della tutela della salute e nel rispetto dei diversi percorsi formativi.

Donata LENZI (PD), nel ricordare che il provvedimento in esame è stato oggetto nella Commissione di merito di un lungo esame che ne ha in parte alterato l'impostazione iniziale, manifesta un forte dissenso rispetto all'intervento della collega Binetti, rilevando, che in ambito europeo per la figura dell'educatore non si prevede un percorso formativo collegato alle facoltà di medicina. Riterrebbe preferibile seguire il modello di una laurea triennale unica in relazione alla figura dell'educatore alla quale potrebbe seguire un percorso specialistico biennale per gli aspetti attinenti ai settori sanitario e pedagogico.

Sottolinea che, nell'ambito dei servizi socio-educativi, una buona parte della formazione, e della conseguente specializza-

zione, avviene nell'ambito delle esperienze lavorative, in cui viene messa alla prova anche la capacità di relazionarsi con l'utenza. Ribadisce che il testo proposto appare come il risultato di una mediazione eccessiva che non supera completamente una duplicazione, che appare difficilmente comprensibile in ambito europeo.

Ricorda che, in ogni caso, si tratta di un percorso formativo rispetto al quale si riscontra una difficoltà concreta di conseguire sbocchi professionali adeguati.

In conclusione, concorda con la relatrice rispetto a quanto rilevato rispetto alla formulazione degli articoli 6 e 10 e, contrariamente a quanto proposto dalla collega Binetti, riterrebbe utile eliminare all'articolo 3, qualunque specificazione relativa al campo operativo della figura dell'educatore professionale socio-educativo rispetto ai servizi socio-sanitari, ricordando che dal punto di vista contrattuale non vi sono differenze tra le diverse figure di educatore.

Mario MARAZZITI, *presidente*, nel dare la parola al collega Baroni esprime la sua vicinanza ai deputati del Movimento 5 Stelle per la perdita di un'importante figura di riferimento con la morte di Gianroberto Casaleggio.

Massimo Enrico BARONI (M5S) nel condividere i rilevati espressi dalla relatrice e dalla deputata Lenzi circa la formulazione degli articoli 6 e 10, manifesta contrarietà rispetto ad una visione che considera le professioni educative come ancillari di quelle mediche, frutto di un'impostazione medico-centrica tipica del nostro Paese.

Ricorda, inoltre, che in Italia quella di educatore è considerata come una professione « Cenerentola », caratterizzata da retribuzioni inadeguate e notevolmente inferiori a quelle di altri Paesi europei.

Nel ricordare l'importanza dell'aspetto motivazionale, pone in rilievo la necessità di un approccio olistico-integrato che tenga conto degli aspetti multidisciplinari, segnalando che in molte regioni si tende ad una dequalificazione del personale che

opera nei servizi socio-sanitari, anche come forma di risparmio. Auspica che vi sia il tempo necessario per effettuare un esame approfondito del provvedimento alla luce della delicatezza dei temi affrontati.

Mario MARAZZITI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.

INTERROGAZIONI

Martedì 12 aprile 2016. — Presidenza del presidente Mario MARAZZITI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Vito De Filippo.

La seduta comincia alle 14.45.

5-07796 Lenzi: Incremento delle attività di controllo e di vigilanza nei confronti delle strutture socio-educative, sanitarie e di ricovero.

5-07799 Carnevali: Incremento delle attività di controllo e di vigilanza nei confronti delle strutture socio-educative, sanitarie e di ricovero.

Mario MARAZZITI, *presidente*, avverte che le interrogazioni in titolo, vertendo sulla stessa materia, saranno svolte congiuntamente.

Il sottosegretario Vito DE FILIPPO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Donata LENZI (PD), replicando, ringrazia il sottosegretario De Filippo per la risposta ampia e completa. Constatando con crescente preoccupazione il frequente ripetersi di episodi di assoluta gravità, come quelli citati nell'interrogazione in

titolo, sollecita un più attento monitoraggio.

Elena CARNEVALI (PD), replicando, pone l'accento sulla gravità e crudeltà dei fatti segnalati, ricordando che, oltre all'inasprimento delle sanzioni, occorre sicuramente predisporre una maggiore vigilanza, anche attraverso la permeabilità delle strutture e il coinvolgimento delle famiglie, a tutela di soggetti che si trovano in una condizione di assoluta debolezza.

5-08201 Brignone: Servizio di ristorazione scolastica per bambini vegani.

Il sottosegretario Vito DE FILIPPO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Beatrice BRIGNONE (Misto-AL-P), replicando, ringrazia il Governo per la risposta fornita, evidenziando tuttavia come la stessa non colga il punto essenziale dell'interrogazione presentata.

Auspica, pertanto, che il Governo fornisca indicazioni più puntuali alle regioni attraverso le note che trasmetterà nel prossimo futuro, al fine di dare piena attuazione alla citata Intesa del 2010.

Mario MARAZZITI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

RISOLUZIONI

7-00705 Silvia Giordano e 7-00953 Miotto: Trasparenza degli accordi stipulati dall'AIFA con le case farmaceutiche.

ALLEGATO 1

5-07796 Lenzi: Incremento delle attività di controllo e di vigilanza nei confronti delle strutture socio-educative, sanitarie e di ricovero.**5-07799 Carnevali: Incremento delle attività di controllo e di vigilanza nei confronti delle strutture socio-educative, sanitarie e di ricovero.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Si risponde congiuntamente alle interrogazioni parlamentari in esame, stante le analogie delle problematiche in esse segnalate.

In via preliminare, segnalo che il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute, nel sottolineare di effettuare costantemente le attività di vigilanza nel settore delle strutture socio-assistenziali, in merito ai casi indicati negli atti ispettivi, ha inteso precisare quanto segue.

Per quanto riguarda gli accadimenti occorsi presso un centro di riabilitazione neuropsichiatrica di Grottaferrata, i Carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Roma, nel febbraio 2016, a conclusione delle attività di indagine avviate nel 2015, hanno eseguito 10 ordinanze di custodia cautelare, di cui una in carcere e 9 agli arresti domiciliari, nei confronti di operatori socio-assistenziali per percosse, ingiurie e segregazione dei pazienti, mentre altri 6 operatori sono stati denunciati a piede libero.

Poiché detta struttura risulta accreditata con il Servizio Sanitario Regionale, in data 11 marzo 2016, il Ministero della salute ha inviato alla regione Lazio una richiesta di informazioni, per sapere se la stessa sia dotata « di uno specifico sistema di monitoraggio e verifica dell'attività che si svolge nelle molteplici strutture private accreditate che operano nel settore, al fine di scongiurare il possibile ripetersi di casi analoghi ».

In merito a quanto avvenuto a Decimomannu, i Carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Cagliari, nel febbraio 2016, hanno eseguito 14 misure cautelari di sospensione dal servizio nei confronti dei legali responsabili di un centro di riabilitazione psico-motoria, nonché di operatori socio-assistenziali, per aver assunto, quotidianamente, nei riguardi dei pazienti affetti da patologie psichiatriche, comportamenti offensivi, omissivi e lesivi, tanto da rendere necessario, in taluni casi, il loro ricovero presso strutture ospedaliere, tenendo i familiari degli ospiti all'oscuro degli eventi.

L'efficacia della costante attività svolta presso le strutture assistenziali dai Carabinieri-NAS è documentata dal documento che lascio a disposizione degli On.li interroganti e della Commissione.

Una adeguata ed efficace azione di contrasto agli accadimenti in esame, richiede una forte attività di vigilanza e controllo da parte delle strutture assistenziali stesse e delle ASL, nonché da parte delle regioni che, nell'esercizio delle proprie competenze istituzionali, devono intervenire nella definitiva risoluzione delle problematiche evidenziate.

Infatti, l'accreditamento istituzionale rappresenta il riconoscimento che l'Ente Regione, ossia l'Organismo accreditante, concede alle Aziende/strutture sanitarie, già autorizzate a svolgere attività sanitarie,

quali potenziali erogatori di prestazioni nell'ambito e per conto del Servizio Sanitario Nazionale.

La normativa regionale, in accordo con quella nazionale, detta indicazioni precise sui requisiti che tutte le strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali devono possedere per poter operare nel territorio regionale.

Con le verifiche, ordinariamente condotte dagli organismi regionali preposti, si assicura che l'assistenza sia di elevato livello tecnico-professionale e scientifico, nonché di equità e pari accessibilità a tutti i cittadini, e che sia appropriata rispetto ai reali bisogni di salute, psicologici e relazionali della persona.

Le attività di programmazione nazionale richiamano, con forza, il dovere di porre particolare riguardo agli aspetti di umanizzazione e, in linea con l'Intesa tra il Governo, le regioni e le province Autonome, nel documento recante «Disciplinare per la revisione della normativa dell'accreditamento», del 20 dicembre 2012, tra i requisiti per l'autorizzazione e l'accreditamento sono compresi quelli che riguardano l'umanizzazione e personalizzazione dell'assistenza: tali requisiti sono volti a orientare le attività assistenziali ed organizzative all'accoglienza dei pazienti, considerando le diverse esigenze relative all'età, al genere e a particolari condizioni di salute e di fragilità fisica e psicologica.

Inoltre, nell'ambito delle attività volte alla gestione del rischio clinico e alla promozione della qualità e sicurezza delle cure, il Ministero della salute monitora un pannello di eventi sentinella, tra i quali l'evento «violenza su paziente»; ciò nell'intento di richiamare l'attenzione di regioni, aziende e singoli operatori sanitari sulla necessità di vigilare sul verificarsi di tali eventi, nonché sulle condizioni che li determinano e sulle azioni da mettere in atto per prevenire il loro accadimento.

In relazione alla violenza di genere, le regioni sono state, inoltre, incoraggiate ad attivare percorsi di sensibilizzazione degli operatori di Pronto Soccorso, di Medicina Generale, di Pediatria di libera scelta e di Continuità assistenziale, e ad elaborare specifici progetti inerenti alla prevenzione della violenza secondo le buone pratiche già adottate da alcune regioni, all'individuazione di segni e sintomi ascrivibili alla violenza sessuale, fisica e psicologica, anche mediante schede di rilevazione per valutare l'entità e l'impatto della violenza subita.

Gli altri indirizzi ai quali le Regioni fanno riferimento, nell'elaborazione dei progetti, sono: l'utilizzo nella pratica clinica di protocolli condivisi ed uniformi, in particolare per la definizione di maltrattamento domestico e/o intrafamiliare, l'attivazione di percorsi per l'accoglienza e l'assistenza all'interno delle strutture sanitarie delle vittime di violenza, l'attivazione o l'implementazione di percorsi sanitari e socio sanitari per la presa in carico e la continuità assistenziale alle vittime di violenza, e l'attivazione di programmi per il trattamento degli uomini autori di violenze di genere domestiche e/o intrafamiliari.

I progetti presentati dalle Regioni nel 2012 sono stati 23, e 11 di essi promuovono azioni volte a tutelare le vittime della violenza di genere.

Da ultimo, come ho avuto già modo di ricordare, nel disegno di legge di iniziativa del Ministro della salute, AS 1324, recante disposizioni in materia sanitaria, il cui iter è in fase di conclusione in 12^a Commissione Senato, all'articolo 6 è prevista una specifica disposizione, volta ad inasprire le sanzioni per i reati contro la persona, commessi in danno di persone ricoverate presso strutture sanitarie o presso strutture socio-sanitarie residenziali o semi residenziali.

ALLEGATO 2

5-08201 Brignone: Servizio di ristorazione scolastica per bambini vegani.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Il Ministero della salute è a conoscenza della problematica delineata nell'interrogazione parlamentare in esame, a seguito di una nota con cui la Lega Anti Vivisezione ha segnalato discriminazioni di bambini e famiglie nell'ambito della ristorazione scolastica, per la mancata piena attuazione delle indicazioni previste dalle « Linee di indirizzo nazionale per la ristorazione scolastica », approvate nel 2010 in sede di Conferenza Unificata da Governo, regioni e province Autonome di Trento e Bolzano ed Autonomie Locali.

A tal riguardo, questo Ministero ha inviato, agli Assessorati alla Sanità delle regioni e province autonome, in data 25 marzo 2016, una nota in cui vengono ricordati gli obiettivi fissati dalle citate Linee di indirizzo.

Infatti, l'Intesa del 29 aprile 2010 ha lo scopo di favorire l'armonizzazione normativa regionale e locale nel settore della ristorazione scolastica, al fine di facilitare fin dall'infanzia l'adozione di abitudini alimentari corrette, per la promozione della salute e la prevenzione di patologie cronico-degenerative, di cui l'alimentazione scorretta è uno dei principali fattori di rischio.

Nell'ambito delle Linee di indirizzo vengono specificati criteri e sono fornite indicazioni in merito alla definizione del capitolato d'appalto, il quale prevede, tra gli standard del servizio offerto, il diritto all'accesso anche agli utenti con particolari esigenze di natura etica e religiosa.

Infatti, tali Linee, alla luce dei profondi cambiamenti sociali e culturali, dei nuovi stili di vita delle famiglie, dell'esigenza di sviluppare politiche di accettazione, di integrazione e di coabitazione, nel rispetto dei diritti e delle libertà individuali, prevedono la possibilità per i genitori di fare richiesta, senza necessità di alcuna certificazione sanitaria, di un menù alternativo, ma comunque adeguato dal punto di vista nutrizionale.

Il Ministero della salute ha in tal modo inteso richiamare l'esigenza di sostenere e promuovere la piena applicazione ed attuazione delle determinazioni contenute nell'Intesa del 2010, nell'ambito delle singole realtà della ristorazione scolastica.

Anche in seguito a questo atto ispettivo continueremo a sollecitare le Regioni, con altre note ancora più puntuali e determinate, proprio nei prossimi giorni.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, riferita all'anno 2015. Doc. LXXXVII, n. 4 (Parere XIV Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	159
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere alternativo del gruppo MoVimento 5 Stelle</i>)	160
ALLEGATO 2 (<i>Proposta di parere del relatore approvata dalla Commissione</i>)	161

SEDE CONSULTIVA

Martedì 12 aprile 2016. — Presidenza del vicepresidente Massimo FIORIO.

La seduta comincia alle 14.10.

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, riferita all'anno 2015.

Doc. LXXXVII, n. 4.

(Parere XIV Commissione).

(*Seguito esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione prosegue l'esame dell'atto in titolo.

Massimo FIORIO, *presidente*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Fa presente altresì che è stata presentata dal gruppo M5S una proposta di parere contrario (*vedi allegato 1*).

Mino TARICCO (PD), *relatore*, illustra una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Massimo FIORIO, *presidente*, avverte che porrà in votazione per prima la proposta di parere favorevole del relatore Taricco e che, ove accolta, non sarà posta in votazione la proposta alternativa di parere.

Filippo GALLINELLA (M5S), nel rilevare la contrarietà della propria parte politica nei confronti della proposta di parere favorevole del relatore, illustra la proposta di parere alternativo presentata dal suo gruppo.

La Commissione approva infine la proposta di parere favorevole, presentata dal relatore.

La seduta termina alle 14.25.

ALLEGATO 1

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, riferita all'anno 2015. Doc. LXXXVII, n. 4.**PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVO
DEL GRUPPO MOVIMENTO 5 STELLE**

La XIII Commissione Agricoltura,

esaminata, per la parte di competenza, la Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2015 (Doc. LXXXVII, n. 4);

premesso che:

in materia di etichettatura non si registra alcuna evoluzione della normativa comunitaria nella direzione di introdurre l'obbligo di indicazione dell'origine delle materie prime;

la zootecnia da latte in Italia attraversa una profonda crisi che rischia di provocare la chiusura di molti allevamenti e la cessazione del regime delle quote non è stata accompagnata da adeguate misure, ancorché temporanee, di tutela del settore;

l'attivazione del programma «latte nelle scuole» appare del tutto insufficiente ad arginare la situazione così come il ricorso all'ammasso privato per taluni formaggi;

relativamente ai prodotti di qualità, la proposta della Commissione di liberalizzare l'uso dei nomi di vitigni, che consentirebbe l'inserimento in etichetta dei vitigni attualmente riservati a determinate Dop e Igp senza corrispondenza con l'area

geografica, appare estremamente penalizzate per il settore viticolo italiano e l'azione del Governo in tale questione deve essere molto più incisiva affinché l'esecutivo comunitario si pronunci definitivamente per non procedere a tale liberalizzazione;

l'esame della proposta di riforma del settore dell'agricoltura biologica (COM (2014) 180), per la quale è stato raggiunto un accordo politico lo scorso giugno, evidenzia ancora notevoli criticità;

la produzione biologica deve continuare a rispettare una serie di principi che rispecchiano le aspettative dei consumatori e che, a tal fine, se si accoglie con favore la predisposizione di norme di produzione rafforzate grazie all'eliminazione delle eccezioni e delle deroghe consentite agli Stati membri, non appare soddisfatta la richiesta di una riduzione della soglia di tolleranza per la presenza – accidentale o tecnicamente inevitabile – di OGM;

con riferimento al comparto pesca, si registrano ritardi nell'applicazione della PCP e ancora molte criticità si evidenziano relativamente alla gestione del prodotto derivante dall'obbligo di sbarco e alla operatività del FEAMP,

esprime

PARERE CONTRARIO.

ALLEGATO 2

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, riferita all'anno 2015. Doc. LXXXVII, n. 4.**PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE APPROVATA
DALLA COMMISSIONE**

La XIII Commissione Agricoltura,

esaminata, per la parte di competenza, la Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2015 (Doc. LXXXVII, n. 4);

preso atto che essa dà conto in primo luogo delle misure attuative connesse alla riforma della Politica agricola comune e della Politica comune della pesca, soffermandosi in particolare sull'avvio dei regimi di sostegno e dei programmi connessi ai Fondi strutturali (FEASR e FEAMP rispettivamente) e sulle principali proposte legislative in corso di esame presso le Istituzioni dell'Unione o in fase di recepimento, dando particolare rilievo ai temi, di cruciale importanza per il sistema Italia, della tutela dei prodotti di qualità in agricoltura e della sostenibilità della pesca, specie quella costiera e artigianale;

preso atto che, in materia di agricoltura, la Relazione si sofferma in primo luogo sugli adempimenti normativi per

l'attuazione dei regolamenti di riforma della PAC, con particolare riferimento all'applicazione del nuovo regime di pagamenti diretti avviato con la presentazione della domanda unica 2015;

considerato infine che il Governo ha acquisito l'orientamento favorevole della IX Commissione del Senato (Doc. XVIII n. 89) sulla proposta di regolamento che fissa il tasso di adattamento dei pagamenti diretti (COM(2015) 141) e assicurato la partecipazione al processo di definizione della legislazione europea su questioni orizzontali all'interno dell'OCM unica e al processo di semplificazione, tenendo in considerazione gli impegni assunti in sede parlamentare nazionale e in particolare le risoluzioni conclusive in Commissione agricoltura della Camera dei deputati n. 7-00373 del 16 ottobre 2014 e n. 8-00056 del 15 maggio 2014,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2015. C. 3540 Governo (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	162
ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti ed articoli aggiuntivi approvati</i>)	166
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2015. Doc. LXXXVII, n. 4 (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	164
ALLEGATO 2 (<i>Relazione approvata dalla Commissione</i>)	175

SEDE REFERENTE

Martedì 12 aprile 2016. — Presidenza del presidente Michele BORDO. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri e alla cooperazione internazionale, Vincenzo Amendola.

La seduta comincia alle 14.10.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2015. C. 3540 Governo.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 6 aprile 2016.

Michele BORDO, *presidente e relatore*, ricorda che la Conferenza dei Presidenti di gruppo ha fissato l'avvio dell'esame del provvedimento in Assemblea per il prossimo lunedì 18 aprile.

Ricorda altresì che sul provvedimento si sono espresse, oltre al Comitato per la legislazione, tutte le Commissioni di merito, come anche sugli emendamenti loro trasmessi.

In particolare, hanno approvato relazioni favorevoli le Commissioni Affari costituzionali, Giustizia (con 3 emendamenti), Affari esteri, Difesa, Bilancio (con condizione), Finanze (con osservazione e 5 emendamenti), Cultura (con osservazione), Ambiente (con osservazione e un emendamento), Trasporti, Attività produttive (con 2 emendamenti), Lavoro, Affari sociali, Agricoltura (con condizione e osservazione), la Commissione per le questioni regionali e il Comitato per la legislazione, che si è espresso con condizioni e osservazione.

Con riferimento agli emendamenti presentati presso la XIV Commissione, segnala che è stato ritirato l'emendamento Berlinghieri 14.9 e che l'on. Battelli ha aggiunto la propria firma ai subemendamenti 0.1.28.2 e 0.1.28.1.

Avverte infine che gli emendamenti ed articoli aggiuntivi che la Commissione dovrà votare nella seduta odierna sono uni-

camente quelli approvati dalle Commissioni o sui quali le Commissioni hanno espresso un parere favorevole.

Da conto delle sostituzioni e, in qualità di relatore, esprime parere favorevole su tutte le proposte emendative presentate.

Invita quindi il rappresentante del Governo ad esprimere il proprio parere sugli emendamenti.

Vincenzo AMENDOLA, *Sottosegretario di Stato agli Affari esteri e alla cooperazione internazionale*, esprime pareri conformi a quelli del relatore sugli emendamenti ed articoli aggiuntivi riferiti agli articoli 1, 4, 8, 12 e 14.

Con riferimento all'articolo 3, esprime parere favorevole sull'emendamento 3.6 Gianluca Pini, e sugli articoli aggiuntivi 3.04 e 3.05 Gianluca Pini. Si rimette invece alla valutazione della Commissione sull'articolo aggiuntivo 3.08 Stella Bianchi, nell'auspicio che, nel corso dell'esame del provvedimento in Assemblea, si possa pervenire ad una sua migliore formulazione, ai fini di una maggiore adesione delle disposizioni alla direttiva europea oggetto di recepimento; sul punto sottolinea inoltre l'impegno del Governo a fornire alla Camera i dati relativi al caso *EU-Pilot* in materia.

Si rimette altresì alla valutazione della Commissione sulle proposte emendative riferite all'articolo 10 e all'articolo 13.

Michele BORDO, *presidente e relatore*, avverte che sull'emendamento 1.7 Mazzoli, la Commissione Ambiente ha espresso un parere favorevole a condizione che sia riformulato richiamando il rispetto dei principi e criteri della direttiva (UE) 2015/1513.

Vanessa CAMANI (PD) sottoscrive l'emendamento 1.7 Mazzoli e accoglie la riformulazione proposta.

La Commissione approva l'emendamento 1.7 (*Nuova formulazione*) Mazzoli.

Michele BORDO, *presidente e relatore*, segnala che sui subemendamenti 0.1.28.2

Micillo e 0.1.28.1 Terzoni la Commissione Ambiente ha espresso un parere favorevole a condizione che siano riformulati.

Sergio BATTELLI (M5S) accoglie le riformulazioni proposte.

La Commissione approva, con distinte votazioni, i subemendamenti 0.1.28.2 (*Nuova formulazione*) Micillo e 0.1.28.1 (*Nuova formulazione*) Terzoni, e l'emendamento 1.28 del Governo.

Michele BORDO, *presidente e relatore*, avverte che gli identici emendamenti 1.1 VIII Commissione e 1.3 Catalano risultano assorbiti a seguito dell'approvazione dell'emendamento 1.7 (*Nuova formulazione*) Mazzoli.

La Commissione approva quindi, con distinte votazioni, gli emendamenti 1.25, 1.26 e 1.27 del Governo e l'emendamento 3.6 Gianluca Pini.

Michele BORDO, *presidente e relatore*, avverte che sull'articolo aggiuntivo 3.08 Stella Bianchi, la Commissione Ambiente ha espresso un parere favorevole, a condizione che ne sia riformulata la lettera a) del comma 2.

Vanessa CAMANI (PD) sottoscrive l'articolo aggiuntivo 3.08 Stella Bianchi e accoglie la riformulazione proposta.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo 3.08 (*Nuova formulazione*) Stella Bianchi.

Michele BORDO, *presidente e relatore*, segnala che il comma 1, alinea, dell'articolo aggiuntivo 3.04 Gianluca Pini risulta precluso dall'approvazione dell'articolo aggiuntivo 3.08 (*Nuova formulazione*) Stella Bianchi. Porrà dunque in votazione unicamente la lettera a) del comma 1 e il comma 2.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo 3.04 Gianluca Pini, limitatamente alle parti non precluse dall'approvazione

dell'articolo aggiuntivo 3.08 (*Nuova formulazione*) Stella Bianchi.

Michele BORDO, *presidente e relatore*, segnala parimenti che il comma 1, alinea, dell'articolo aggiuntivo 3.05 Gianluca Pini risulta precluso dall'approvazione dell'articolo aggiuntivo 3.08 (*Nuova formulazione*) Stella Bianchi. A seguito dell'approvazione dell'articolo aggiuntivo 3.04 Gianluca Pini risulta altresì assorbito il comma 2.

Porrà dunque in votazione unicamente la lettera *a*) del comma 1.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo 3.05 Gianluca Pini, limitatamente alla parte non preclusa dall'approvazione dell'articolo aggiuntivo 3.08 (*Nuova formulazione*) Stella Bianchi e non assorbita dall'approvazione dell'articolo aggiuntivo 3.04 Gianluca Pini.

La Commissione approva quindi, con distinte votazioni, gli emendamenti, 4.18 Guidesi, 4.5 Mongello, 8.8 Gianluca Pini, 8.1 X Commissione, 10.1 VI Commissione, 12.1 Paglia, 13.1 VI Commissione, 13.2 VI Commissione, 13.3 VI Commissione, 13.4 VI Commissione, 14.3 Vazio, gli identici emendamenti 14.5 Fregolent e 14.6 Sottanelli, l'emendamento 14.4 Boccadutri, nonché gli articoli aggiuntivi 14.033 del Governo e 14.034 del Relatore.

Sergio BATTELLI (M5S) preannuncia l'astensione del M5S sull'articolo aggiuntivo 14.035 del Relatore, riguardante l'attuazione della direttiva 2014/26/UE sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi. Intende in tale ambito rimarcare la necessità di una revisione profonda e completa della SIAE, il cui statuto giudica vergognoso. Rileva come la XIV Commissione, che ha svolto sul tema una approfondita attività istruttoria, avrebbe potuto cogliere l'occasione per abolire il monopolio legale attribuito alla SIAE; non lo ha invece fatto, anche a seguito della posizione contraria assunta in proposito dal Ministro Franceschini.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo 14.035 del relatore.

Michele BORDO, *presidente e relatore*, avverte che gli emendamenti approvati saranno allegati al resoconto della seduta odierna (*vedi allegato 1*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera quindi di conferire il mandato al relatore a riferire in senso favorevole all'Assemblea sul testo del disegno di legge di delegazione europea 2015 (C. 3540 Governo), come modificato dalla XIV Commissione.

Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Michele BORDO, *presidente e relatore*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2015.

Doc. LXXXVII, n. 4.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del documento in titolo, rinviato nella seduta del 6 aprile 2016.

Michele BORDO, *presidente*, ricorda che la Commissione è chiamata ad approvare una Relazione per l'Assemblea avente ad oggetto la Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2015 (Doc. LXXXVII n. 4).

Segnala che sulla Relazione si sono espresse tutte le Commissioni permanenti, fatta eccezione per le Commissioni Ambiente e Trasporti.

L'onorevole Bergonzi ha quindi predisposto una Relazione per l'Assemblea, che lo invita ad illustrare.

Marco BERGONZI (PD), *relatore*, formula una proposta di Relazione, che illustra (*vedi allegato 2*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva quindi la proposta di Relazione per l'Assemblea formulata dal relatore.

Michele BORDO, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi, che invita a indicare immediatamente.

La seduta termina alle 14.30.

ALLEGATO 1

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2015. C. 3540 Governo.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI APPROVATI

ART. 1.

Al comma 1, allegato B, dopo il numero 6) aggiungere il seguente:

7) UE 2015/1513 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che modifica la direttiva 98/70/CE, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel, e la direttiva 2009/28/CE, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (termine di recepimento: 10 settembre 2017).

Conseguentemente, dopo l'articolo 14 inserire il seguente:

ART. 15.

(Principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2015/1513 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che modifica la direttiva 98/70/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e la direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili).

Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/1513 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che modifica la direttiva 98/70/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e la direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, nel rispetto dei principi e criteri della direttiva medesima, il Governo è tenuto a seguire, oltre

ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti:

a) adottare le definizioni di residui di processo e di residui dell'agricoltura, dell'acquacoltura, della pesca e della silvicoltura come introdotte dalla Direttiva (EU) 2015/1513 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015, al fine di consentire di massimizzare le opportunità di impiego di residui per produrre biocarburanti;

b) prendere in considerazione la possibilità di concorrere al raggiungimento degli obblighi di cui alla Direttiva 98/70/CE anche per mezzo dei biocarburanti utilizzabili per il settore del trasporto aereo civile, come previsto dalla Direttiva 98/70/CE modificata dalla direttiva 2015/1513/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015 allo scopo di assicurare il perseguimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas serra, attraverso una regolamentazione specifica che eviti la competizione tra biocarburanti e risorse alimentari ».

1. 7. (Nuova formulazione) Mazzoli, Borghi, De Menech, Carrescia, Malisani, Manfredi, Giovanna Sanna.

(Approvato)

All'emendamento 1.28, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) razionalizzare le procedure autorizzative degli stabilimenti di cui alla let-

tera a), anche al fine di garantire il coordinamento con la normativa in materia di autorizzazione unica ambientale.

0. 1. 28. 2. (Nuova formulazione) Micillo, Terzoni, Daga, Busto, De Rosa, Manino, Zolezzi, Battelli.

(Approvato)

All'emendamento 1.28, lettera d), sostituire le parole: nonché del minore impatto emissivo degli stabilimenti da disciplinare *con le seguenti:* nonché dello specifico impatto emissivo degli stabilimenti da disciplinare.

0. 1. 28. 1. (Nuova formulazione) Terzoni, Micillo, Daga, Busto, De Rosa, Manino, Zolezzi, Battelli.

(Approvato)

Al comma 1, allegato B, dopo il numero 6) aggiungere il seguente:

7) direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi (termine di recepimento 19 dicembre 2017).

Conseguentemente, dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

ART. 14-bis.

(Norme concernenti la delega per il recepimento della direttiva 2015/2193/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combu-

stione medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti aventi emissioni in atmosfera).

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva 2015/2193/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, il Governo provvede anche il riordino del quadro normativo degli stabilimenti aventi emissioni in atmosfera in cui si colloca la disciplina degli impianti di combustione medi. Nell'esercizio della predetta delega, il Governo è tenuto a seguire i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, in quanto compatibili, nonché i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) aggiornare la disciplina generale relativa agli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale mediante la modifica e l'integrazione delle disposizioni della parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, riferite a tali stabilimenti per quanto riguarda l'installazione e l'esercizio, le procedure autorizzative, la determinazione dei valori limite di emissione, i controlli e le azioni conseguenti ai controlli;

b) semplificare le procedure autorizzative degli stabilimenti di cui alla lettera a), anche attraverso l'estensione del modello delle autorizzazioni generali, assicurando il coordinamento con la normativa in materia di autorizzazione unica ambientale;

c) aggiornare l'allegato I alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, riducendo i vigenti valori limite di emissione alla luce delle migliori tecnologie disponibili, con priorità per gli impianti di combustione e per la classificazione delle sostanze inquinanti;

d) aggiornare il sistema delle sanzioni penali e amministrative previsto dalla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in conformità alle previ-

sioni dell'articolo 32, comma 1, lettera d), della legge 24 dicembre 2012, n. 234, in modo da assicurare l'effettività, la proporzionalità e la dissuasività delle misure sanzionatorie relative agli stabilimenti non sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale, tenendo conto delle sanzioni previste per violazioni di analoga natura commesse nell'esercizio degli stabilimenti sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale, nonché del minore impatto emissivo degli stabilimenti da disciplinare.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate vi provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente ».

1. 28. Il Governo.

(Approvato)

Al comma 1, allegato B, dopo il numero 6), inserire il seguente:

6-bis) Direttiva 2015/2376/UE, del Consiglio, dell'8 dicembre 2015, recante modifica della direttiva 2011/16/UE, per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale.

1. 25. Il Governo.

(Approvato)

Al comma 1, allegato A, dopo la Direttiva (UE)2015/565, inserire la seguente:

2) direttiva (CE) n. 2009/156 del Consiglio del 30 novembre 2009 relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi.

1. 26. Il Governo.

(Approvato)

Al comma 1, allegato B, dopo il numero 6) aggiungere il seguente:

7) direttiva 2016/97/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 gennaio 2016, sulla distribuzione assicurativa (*termine di recepimento 23 febbraio 2018*).

1. 27. Il Governo.

(Approvato)

ART. 3.

Al comma 1, sostituire la parola: anno con le seguenti: dodici mesi.

3. 6. Gianluca Pini, Bossi.

(Approvato)

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

(Termini, procedure, principi e criteri direttivi specifici per l'attuazione della Direttiva (UE) 2015/720 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, che modifica la direttiva 94/62/CE per quanto riguarda la riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero).

1. Il Governo è delegato ad adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, secondo le procedure previste dall'articolo 1, comma 1, in quanto compatibili con il presente articolo, il decreto legislativo recante attuazione della Direttiva (UE) 2015/720 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, che modifica la direttiva 94/62/CE per quanto riguarda la riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero, su proposta del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e sotto il coordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. Nell'esercizio della delega il Governo è tenuto a seguire prioritariamente i se-

guenti principi e criteri direttivi specifici, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, comma 1, in quanto compatibili con il presente articolo:

a) garanzia del medesimo livello di tutela ambientale assicurato dalla legislazione già adottata in materia, prevedendo il divieto di commercializzazione, le tipologie di sacchi in plastica commercializzabili e gli spessori già stabiliti;

b) divieto di fornitura a titolo gratuito dei sacchi in plastica ammessi al commercio;

c) progressiva riduzione della commercializzazione dei sacchi in plastica forniti a fini di igiene o come imballaggio primario per alimenti sfusi diversi da quelli compostabili e realizzati, in tutto o in parte, con materia prima rinnovabile;

d) abrogazione espressa, a decorrere dall'entrata in vigore del decreto legislativo recante attuazione della predetta Direttiva (UE) 2015/720, dei commi 1129, 1130 e 1131 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni, e dell'articolo 2 del decreto legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito con modificazioni dalla Legge 24 marzo 2012, n. 28 e successive modificazioni.

3. 08. (Nuova formulazione) Stella Bianchi, Realacci.

(Approvato)

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

ART. 3-bis.

(Principio e criterio direttivo per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/720 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, che modifica la direttiva 94/62/CE per quanto riguarda la riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero).

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva 2015/720 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29

aprile 2015, che modifica la direttiva 94/62/CE, per quanto riguarda la riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche il seguente principio e criterio direttivo specifico:

a) prevedere una campagna di informazione dei consumatori diretta ad aumentare la consapevolezza del pubblico in merito agli impatti sull'ambiente delle borse di plastica e liberarsi dall'idea ancora diffusa che la plastica sia un materiale innocuo e poco costoso, in questo modo favorendo il raggiungimento degli obiettivi di riduzione dell'utilizzo di borse di plastica.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

3. 04. Gianluca Pini, Bossi.

(Approvato limitatamente alle parti non precluse dall'approvazione dell'articolo aggiuntivo 3.08 (Nuova formulazione) Stella Bianchi)

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

ART. 3-bis.

(Principio e criterio direttivo per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/720 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, che modifica la direttiva 94/62/CE per quanto riguarda la riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero).

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva 2015/720 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, che modifica la direttiva 94/62/CE, per quanto riguarda la riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in mate-

riale leggero, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche il seguente principio e criterio direttivo specifico:

a) prevedere programmi di sensibilizzazione per i consumatori in generale e programmi educativi per i bambini diretti alla riduzione dell'utilizzo di borse di plastica.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

3. 05. Gianluca Pini, Bossi.

(Approvato limitatamente alla parte non preclusa dall'approvazione dell'articolo aggiuntivo 3.08 (Nuova formulazione) Stella Bianchi e non assorbita dall'approvazione dell'articolo aggiuntivo 3.04 Gianluca Pini)

ART. 4.

Al comma 3, lettera a), dopo la parola: corretta inserire la seguente: e completa.

4. 18. Guidesi, Gianluca Pini, Bossi.

(Approvato)

Al comma 3, lettera b), premettere le seguenti parole: fatte salve le fattispecie di reato vigenti,.

4. 5. Mongiello, Cenni, Senaldi, Donati, Baruffi, Pastorelli, Camani, Taranto, Vico, Ginefra, Grassi, Losacco, Capone, Massa, Ventricelli, Taricco, Fiorio, Venetelli, Romanini.

(Approvato)

ART. 8.

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: con compiti di coordinamento inserire le seguenti: e di raccordo.

8. 8. Gianluca Pini, Bossi.

(Approvato)

Al comma 2, lettera h), dopo le parole: della legge 24 dicembre 2012, n. 234, sono inserite le seguenti: tenendo in adeguata considerazione le attività rispettivamente svolte dagli operatori economici nelle diverse fasi della filiera e, in particolare, la loro effettiva capacità di incidere sugli aspetti relativi alle caratteristiche, alla qualità ed alla sicurezza del prodotto.

8. 1. La X Commissione.

(Approvato)

ART. 10.

Al comma 2, lettera e), dopo le parole: attraverso l'introduzione di una disciplina omogenea rispetto a quella prevista inserire le seguenti: per le violazioni del titolo VI.

Conseguentemente, al comma 2, lettera f), sopprimere le parole: e la sanzione applicabile alle persone fisiche sia compresa tra un minimo di 5.000 euro e un massimo di 5 milioni di euro.

10. 1. La VI Commissione.

(Approvato)

ART. 12.

Sopprimerlo.

12. 1. Paglia, Kronbichler.

(Approvato)

ART. 13.

Al comma 1, lettera g), dopo le parole: iniziative private inserire le seguenti: e prevedere che tali disposizioni tengano conto dell'entrata in vigore del documento informativo sulle spese e del riepilogo delle spese previsti, rispettivamente, agli articoli 4 e 5 della direttiva 2014/92/UE.

13. 1. La VI Commissione.

(Approvato)

Al comma 1, lettera h), numero 1), dopo le parole: 1° settembre 1993, n. 385, sopprimere le seguenti: e valutandone l'estensione, con gli opportuni adattamenti, anche ai casi in cui il trasferimento non è richiesto dal consumatore ma consegue alla cessione di rapporti giuridici da un intermediario a un altro, al fine di favorire l'efficienza del sistema e l'innalzamento del livello di tutela dei consumatori.

13. 2. La VI Commissione.

(Approvato)

Al comma 1, lettera h), sopprimere il numero 2).

13. 3. La VI Commissione.

(Approvato)

Al comma 1, lettera i), sopprimere il numero 2).

13. 4. La VI Commissione.

(Approvato)

ART. 14.

Al comma 2, lettera h), numero 4.4), dell'articolo 14 aggiungere dopo le parole: interdizione temporanea le seguenti parole: non superiore ad anni cinque.

14. 3. Vazio.

(Approvato)

Al comma 2, lettera h), numero 4.5), dell'articolo 14 sostituire la parola: 2.000 con la parola: 2.500.

***14. 5.** Fregolent.

(Approvato)

Al comma 2, lettera h), numero 4.5), dell'articolo 14 sostituire la parola: 2.000 con la parola: 2.500.

***14. 6.** Sottanelli, Dambruoso.

(Approvato)

Al comma 2, dopo lettera n), inserire la seguente:

*n-bis) al fine di assicurare un più efficace e immediato controllo sulla regolarità dell'esercizio dell'attività degli agenti in attività finanziaria che prestano esclusivamente servizi di pagamento per conto di istituti di pagamento di cui all'articolo 128-*quater*, commi 6 e 7, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, nel settore dei servizi di rimessa di denaro di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, nel rispetto dei principi e della normativa nazionale e comunitaria in materia di tutela della riservatezza e protezione dei dati personali, istituire presso l'Organismo previsto dall'articolo 128-*undecies*, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, un registro informatizzato. Tale registro, consultabile dai predetti istituti di pagamento, è alimentato grazie alle informazioni, fornite dagli stessi intermediari, riguardanti esclusivamente le estinzioni dei rapporti contrattuali con gli agenti per motivi non commerciali.*

14. 4. Boccadutri.

(Approvato)

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-bis.

(Attuazione della direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 luglio 2014 sull'equipaggiamento marittimo e che abroga la direttiva 96/98/CE del Consiglio).

1. Ai sensi dell'articolo 35, comma 1, e dell'articolo 30, comma 2, lettera c) della legge 24 dicembre 2012, n. 234, il Governo è autorizzato a dare attuazione alla direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 luglio 2014 sull'equipaggiamento marittimo e che abroga la direttiva 96/98/CE del Consiglio.

14. 033. Il Governo.

(Approvato)

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-bis.

(Delega al Governo per l'attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'economia e delle finanze, il decreto legislativo recante le norme occorrenti per dare attuazione alla decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato, nel rispetto delle procedure e dei principi e criteri direttivi generali rispettivamente stabiliti dall'articolo 31, commi 2, 3, 5 e 9, e dall'articolo 32, comma 1, lettere a), e), f) e g), della legge 24 dicembre 2012, n. 234, nonché delle disposizioni previste dalla decisione

quadro medesima, nelle parti in cui non richiedono uno specifico adattamento dell'ordinamento italiano, e sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi, realizzando il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti:

1) prevedere, tenendo conto delle disposizioni incriminatrici già vigenti, che sia punito chiunque, promette, offre o dà per sé o per altri, anche per interposta persona, denaro o altra utilità non dovuti a un soggetto che svolge funzioni dirigenziali o di controllo o comunque presta attività lavorativa con l'esplicazione di funzioni direttive presso società o enti privati, affinché esso compia o ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio;

2) prevedere che sia, altresì, punito chiunque, nell'esercizio di funzioni dirigenziali o di controllo, o nello svolgimento di una attività lavorativa con l'esplicazione di funzioni direttive, presso società o enti privati sollecita o riceve, per sé o per altri, anche per interposta persona, denaro o altra utilità non dovuti, ovvero ne accetta la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio;

3) prevedere la punibilità dell'istigazione nelle condotte di cui ai numeri 1 e 2;

4) prevedere che per il reato di corruzione tra privati sia applicata la pena della reclusione non inferiore nel minimo a sei mesi e non superiore nel massimo a tre anni, nonché la pena accessoria dell'interdizione temporanea dall'esercizio dell'attività nei confronti di colui che svolge funzioni direttive e di controllo presso società o enti privati, ove già condannato per le condotte di cui ai numeri 2 e 3;

5) prevedere la responsabilità delle persone giuridiche in relazione al reato di corruzione tra privati punita con una sanzione pecuniaria non inferiore a duecento quote e non superiore seicento quote nonché con l'applicazione delle sanzioni

amministrative interdittive di cui all'articolo 9 decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

2. Sullo schema di decreto legislativo di recepimento della decisione quadro di cui al comma 1 è acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica secondo le modalità e i tempi di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le Amministrazioni interessate provvedono alla sua attuazione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

14. 034. Il relatore.

(Approvato)

Dopo l'articolo 14 aggiungere il seguente:

ART. 14-bis.

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno).

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno, il Governo si attiene, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche ai seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) assicurare che la Società italiana autori ed editori e gli altri organismi di gestione collettiva garantiscano idonei

standard di trasparenza, efficienza e rappresentatività, comunque adeguati a fornire ai titolari dei diritti una puntuale rendicontazione dell'attività svolta nel loro interesse;

b) vietare alla Società italiana autori ed editori ed agli altri organismi di gestione collettiva di imporre ai titolari dei diritti qualsivoglia obbligo che non sia oggettivamente necessario per la gestione e protezione dei loro diritti e interessi;

c) definire requisiti di adesione alla Società italiana autori ed editori e agli organismi di gestione collettiva sulla base di criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori;

d) prevedere che lo statuto della Società italiana autori ed editori e di ogni altro organismo di gestione collettiva stabilisca adeguati, equilibrati ed efficaci meccanismi di partecipazione dei suoi membri al processo decisionale dell'organismo;

e) stabilire che la Società italiana autori ed editori e gli altri organismi di gestione collettiva distribuiscano regolarmente e con la necessaria diligenza gli importi dovuti ai titolari dei diritti che hanno loro conferito mandato, e che la predetta distribuzione avvenga entro e non oltre nove mesi a decorrere dalla fine dell'esercizio finanziario nel corso del quale sono stati incassati i proventi dei diritti;

f) prevedere che la Società italiana autori ed editori e gli altri organismi di gestione collettiva ripartiscano gli importi dovuti ai titolari dei diritti con criteri di economicità, quanto più possibile su base analitica, in base alle singole utilizzazioni delle opere;

g) prevedere che gli utilizzatori siano obbligati a produrre alla Società italiana autori ed editori ed agli altri organismi di gestione collettiva, nel rispetto dei tempi richiesti, rapporti periodici di utilizzo accurati, predisposti sulla base di un modello tipizzato, nonché ogni informazione necessaria relativa alle utilizzazioni og-

getto delle licenze o dei contratti; stabilire, inoltre, in caso di violazione di tale obbligo, conseguenti sanzioni amministrative, ferme restando le azioni civili;

h) prevedere, al fine di ridurre il relativo contenzioso, sistemi efficienti di risoluzione alternativa delle controversie, con l'obiettivo di definire le eventuali controversie tra gli organismi di gestione collettiva e gli utilizzatori in ordine alle condizioni di licenza o alle violazioni dei contratti;

i) riformare l'attività di riscossione della Società italiana autori ed editori e degli organismi di gestione collettiva in modo da aumentarne l'efficacia e la diligenza e in particolare, con riferimento all'attività dei mandatarî territoriali, garantire trasparenti modalità di selezione pubblica sulla scorta di adeguati requisiti di professionalità e onorabilità, il rafforzamento dei controlli sul loro operato, una equa e proporzionata distribuzione territoriale, l'uniforme applicazione delle tariffe stabilite, evitando la costituzione di situazioni di potenziale conflitto d'interessi e di cumulo di mandati incompatibili;

l) prevedere forme di riduzione o esenzione dalla corresponsione di diritti d'autore e di diritti connessi riconosciute a organizzatori di spettacoli dal vivo con meno di 100 partecipanti, ovvero con giovani esordienti titolari di diritti d'autore o di diritti connessi, nonché in caso di eventi o ricorrenze particolari individuati con

decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, garantendo che, in tali ipotesi, la Società italiana autori ed editori remunerî in forma compensativa i titolari dei diritti;

m) assicurare la trasparenza della Società italiana autori ed editori e degli organismi di gestione collettiva, attraverso la previsione dell'obbligo di pubblicazione sul proprio sito internet dello statuto, delle condizioni di adesione, della tipologia di contratti applicabile, delle tariffe e delle linee di politica generale sulla distribuzione degli importi dovuti ai titolari di diritti, della relazione di trasparenza annuale nonché, per gli organismi di gestione collettiva operanti in virtù di specifiche disposizioni di legge, attraverso la previsione dell'obbligo di trasmissione al Parlamento di una relazione annuale sui risultati dell'attività svolta;

n) ridefinire, in linea con le previsioni della Direttiva e con le esigenze rappresentate dal mercato, i requisiti minimi necessari per le imprese che intendono svolgere attività di intermediazione dei diritti connessi, attualmente fissati dall'apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall'articolo 39, comma 3 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, prevedendone la conseguente riforma.

14. 035. Il relatore.

(Approvato)

ALLEGATO 2

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2015. Doc. LXXXVII, n. 4.**RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2015 (Doc. LXXXVII, n. 4) è stata trasmessa dal Governo alle Camere il 15 marzo scorso, in adempimento degli obblighi previsti all'articolo 13 della legge n. 234 del 2012.

Si tratta, secondo l'impianto della legge n. 234 del 2012, del principale strumento per l'esercizio della funzione di controllo ex post del Parlamento sulla condotta del Governo nelle sedi decisionali dell'Unione europea. In particolare, la Relazione dovrebbe consentire al Parlamento di verificare se ed in quale misura il Governo si è attenuto all'obbligo – previsto dall'articolo 7 della medesima legge – di rappresentare a livello europeo una posizione coerente con gli indirizzi espressi dalle Camere in merito a specifici atti o progetti di atti; la medesima disposizione impone al Presidente del Consiglio dei ministri ovvero il Ministro per le politiche europee di riferire regolarmente alle Camere del seguito dato agli indirizzi parlamentari e, nel caso in cui il Governo non abbia potuto conformarsi agli indirizzi in questione, di riferire tempestivamente alle Camere, fornendo le appropriate motivazioni della posizione assunta.

Occorre sottolineare che, a differenza della Relazione programmatica – che indica le grandi priorità e linee di azione che il Governo intende perseguire a livello europeo nell'anno di riferimento – la Relazione consuntiva, secondo quanto disposto dal citato articolo 13 della legge n. 234 del 2012, dovrebbe recare un rendiconto dettagliato delle attività svolte e delle posizioni assunte dall'Italia nell'anno

precedente, al fine di consentire alle Camere di verificare l'adeguatezza e l'efficacia dell'azione negoziale italiana e la sua rispondenza rispetto agli indirizzi parlamentari.

In particolare, il documento deve indicare: *a)* gli sviluppi del processo di integrazione europea, con particolare riguardo alle attività del Consiglio europeo e del Consiglio, alle questioni istituzionali, alla politica estera e di sicurezza comune nonché alle relazioni esterne dell'Unione europea, ai settori della giustizia e degli affari interni e agli orientamenti generali delle politiche dell'Unione; *b)* la partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'UE e in generale alle attività delle istituzioni europee per la realizzazione delle principali politiche settoriali, con particolare riferimento alle linee negoziali che hanno caratterizzato l'azione italiana; *c)* l'attuazione in Italia delle politiche di coesione economica, sociale e territoriale, l'andamento dei flussi finanziari verso l'Italia e la loro utilizzazione, con riferimento anche alle relazioni della Corte dei conti europea, accompagnati da una valutazione di merito sui principali risultati annualmente conseguiti; *d)* il seguito dato e le iniziative assunte in relazione ai pareri, alle osservazioni e agli atti di indirizzo delle Camere.

La Relazione consuntiva per il 2015 si articola in cinque parti.

La parte prima è dedicata agli sviluppi del processo di integrazione europea e alle questioni istituzionali e consta, a sua volta di tre capitoli aventi contenuto eterogeneo. Nel primo capitolo sono illustrate brevemente le realizzazioni delle due Presi-

denze semestrali del Consiglio dell'UE nel 2015 (Lettonia e Lussemburgo); il secondo concerne le questioni istituzionali, con particolare riferimento all'Accordo interistituzionale « Legiferare meglio », al negoziato UE-Regno Unito sul cd. BREXIT, alla riforma del Tribunale UE, alla *Rule of Law* e Adesione dell'UE alla CEDU, nonché ai rapporti con le Istituzioni dell'Unione europea; infine, il terzo capitolo intitolato « il coordinamento delle politiche macroeconomiche », tratta delle questioni riconducibili alle politiche economiche, monetarie, fiscali e di bilancio, al Piano di investimenti per l'Europa (Piano Juncker) e all'Unione bancaria e servizi finanziari.

L'azione svolta dal Governo nell'ambito delle principali politiche orizzontali e settoriali dell'Unione è trattata ampiamente nella parte seconda della Relazione consuntiva, e per la quale si rinvia alla documentazione predisposta dagli Uffici. Si tratta della parte più rilevante del documento, contenente indicazioni dettagliate relative a questioni specialistiche e tecnicamente complesse, per ciascuna politica o settore di attività dell'Unione. Più precisamente, sono analizzate le politiche orizzontali, come le politiche per il mercato unico e la competitività, in linea con le Strategie della Commissione europea in materia di beni e servizi, mercato unico digitale, energia e mercato dei capitali, e le politiche settoriali, quali le politiche di natura sociale o volte al rafforzamento dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia in Europa ed oltre i suoi confini.

La relazione si focalizza nella parte terza sul tema della dimensione esterna dell'Unione europea, illustrando l'azione governativa in materia di politica estera e di sicurezza comune, nonché in materia di allargamento, politica di vicinato e di collaborazione con paesi terzi.

La parte quarta, concernente l'attività di comunicazione e formazione sull'attività dell'Unione europea, dà conto delle iniziative assunte in materia di comunicazione sulle attività dell'Unione e illustra le attività svolte dal Governo nella fase di formazione della posizione italiana su progetti di atti dell'UE.

Infine, nella parte quinta si dà conto del coordinamento nazionale delle politiche europee, con particolare riguardo al ruolo e alle attività del Comitato interministeriale per gli affari dell'UE (CIAE) e del Comitato Tecnico di Valutazione (CTV), agli adempimenti di natura informativa e accesso agli atti delle Istituzioni dell'Unione europea, al contenzioso dinanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione europea, nonché alle misure legislative e non legislative poste in essere da Parlamento e Governo per l'attuazione del diritto dell'UE nell'ordinamento italiano e per la soluzione delle procedure di infrazione.

Di particolare interesse sono i dati relativi ai flussi di atti e documenti trasmessi dal Governo alle Camere, ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, nell'ambito del cosiddetto meccanismo di informazione qualificata. Nel 2015, infatti, su oltre 6.600 atti e documenti dell'UE presi in esame dal CIAE, circa 47 progetti di atti legislativi e 80 documenti prelegislativi, sono stati segnalati dal Governo in ragione della loro particolare rilevanza. Inoltre, sui progetti di atti legislativi sono state inviate 28 relazioni tecniche predisposte dalle amministrazioni competenti.

La Relazione è accompagnata da cinque allegati, che includono: l'elenco dei Consigli dell'Unione europea e dei Consigli europei svoltisi nel corso del 2015, con l'indicazione dei temi trattati, delle deliberazioni legislative assunte e delle attività non legislative svolte; le tabelle riepilogative dei flussi finanziari dell'UE all'Italia nel medesimo anno; l'elenco delle direttive recepite nel 2015; i seguiti dati agli atti di indirizzo parlamentare, incluse le risoluzioni approvate dalle Camere prima dei Consigli europei; un elenco degli acronimi.

Con riguardo alla rispondenza della struttura e dei contenuti alla previsione di cui all'articolo 13, comma 2 della legge n. 234 del 2012, rilevo che la Relazione consuntiva per l'anno 2015 presenta una struttura complessivamente coerente con le previsioni legislative, relativamente agli strumenti di partecipazione dell'Italia all'Unione europea.

La Relazione reca in linea generale l'indicazione della linea politica di azione seguita dal Governo sui principali dossier esaminati nelle sedi decisionali europee, evidenziandone in diversi casi anche l'evoluzione a fronte di profili di criticità del negoziato.

Sono inoltre richiamati gli atti di indirizzo adottati dalla Camera e al Senato con riferimento a specifici progetti o questioni, sebbene non in tutti i casi sia precisato in quale misura essi siano stati tenuti in considerazione nella formazione della posizione italiana, limitandosi ad un generico richiamo alla coerenza della posizione del Governo con le raccomandazioni adottate in sede parlamentare.

Sotto questo profilo, segnalo che l'allegato IV della relazione presenta due apposite tabelle contenenti gli estremi dei seguiti dati dal Governo agli atti di indirizzo parlamentare, includendo anche le risoluzioni approvate dal Senato e dalla Camera in occasione dei Consigli europei svoltisi nel 2015.

Oltre a rendere la Relazione più completa delle precedenti (per gli anni 2013 e 2014), ciò agevola la verifica della coerenza complessiva dell'azione europea del Governo con gli orientamenti del Parlamento, in accoglimento di quanto richiesto dall'Assemblea della Camera dei deputati con la risoluzione n. 6/00151, approvata il 2 luglio 2015 nell'ambito dell'esame delle Relazioni consuntive per il 2013 e il 2014.

In conclusione, la Relazione consuntiva per il 2015 costituisce una positiva evoluzione delle Relazioni presentate dal Governo negli ultimi anni, sia relativamente alla tempestività della sua presentazione (la Relazione consuntiva per il 2013 fu presentata oltre un anno dopo la scadenza prevista), sia con riguardo alla esaustività dei contenuti ed alla connessa leggibilità del documento.

La maggiore chiarezza e la migliore organizzazione interna del documento – peraltro più volte auspiccate dalla Camera in sede di esame delle precedenti relazioni consuntive – rendono più agevole il giudizio politico che il Parlamento è chiamato ad esprimere.

Quanto al merito del Documento, la Relazione, come sottolineato in premessa, consente di operare una valutazione accurata dell'azione condotta dal nostro Paese a livello europeo nel 2015, concernente tutte le politiche dell'Unione.

A tale analisi offrono un contributo i pareri delle Commissioni di settore, che hanno esaminato la Relazione per gli ambiti di rispettiva competenza, evidenziando all'esito del dibattito alcuni specifici temi:

nell'ambito delle politiche economiche, è stata sottolineata l'esigenza di porre al centro dell'agenda europea il rilancio della crescita e dell'occupazione in Europa, utilizzando appieno tutti gli strumenti necessari per realizzare gli investimenti strategici, nonché applicando con intelligenza i meccanismi sulla flessibilità di bilancio, nella prospettiva di rafforzare e completare realmente l'Unione Economica e Monetaria;

si è altresì evidenziata l'opportunità di riavviare di uno stabile processo di crescita economica e sociale, quale condizione indispensabile per ripristinare un ampio consenso europeo sulla positività storica dell'esperienza dell'Unione e per riavvicinare effettivamente i cittadini alle istituzioni della UE;

si è quindi rilevata la necessità di perseguire una serie di ambiziosi obiettivi di politica economica, quali in primo luogo la convergenza strutturale delle economie, il completamento dell'Unione finanziaria, la promozione di una politica fiscale responsabile, il contrasto alla frode, all'evasione ed all'elusione fiscale, al fine di sostenere in primo luogo la ripresa dell'economia reale e legale;

in tema di politiche culturali, è stata rimarcata la necessità di attuare precise politiche di diffusione della conoscenza degli strumenti operativi e finanziari delle istituzioni europee e dei risultati conseguiti, anche in attuazione di quanto stabilito dall'articolo 167 del Trattato sul funzionamento dell'UE in materia di cultura, considerato che l'attuale crisi delle istituzioni dell'Unione dipende dalla cir-

costanza che presso di esse si concentra un sapere tecnico, scollegato però dal potere di controllo istituzionale e di influenza dell'opinione pubblica dei Paesi membri, determinando un'insufficiente consapevolezza dei modi di formazione dell'indirizzo politico comunitario;

in tema di politica estera, è stato ricordata l'adozione nel corso del 2015 della nuova Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile, cui l'Italia ha contribuito fattivamente nel corso del processo negoziale, in particolare riallineando su una posizione comune i 28 Paesi membri dell'Unione europea;

è stato altresì espresso apprezzamento per l'impegno dell'Italia diretto a favorire la stabilizzazione e la democratizzazione del proprio vicinato strategico, a promuovere un approccio integrato per i fenomeni migratori in atto, nonché a proseguire l'azione italiana in tema di cooperazione allo sviluppo e di aiuto umanitario;

in tema di politica di sicurezza e di difesa comune, il Documento pone in risalto la complessità del quadro geopolitico internazionale nonché la necessità di migliorare le capacità di pianificazione e condotta a livello strategico, integrando le componenti civili e militari per la gestione delle crisi e segnala l'esigenza di un incremento dell'efficacia degli attuali strumenti a disposizione della Politica di Sicurezza e Difesa Comune (PSDC);

in tale ambito appare apprezzabile che nel corso del 2015 l'Italia abbia sostenuto, nell'ambito del contributo nazionale all'EDA, la ricerca sui programmi di interesse prioritario tra i quali, in particolare, alcuni programmi riguardanti la Difesa cibernetica; appare altresì auspicabile che siano favorite, di concerto con gli altri Paesi Membri dell'Unione europea, le condizioni politiche e tecniche necessarie per l'avvio di missioni nell'ambito della Politica Estera di Sicurezza e Difesa dell'Unione Europea secondo le modalità previste dagli articoli 42, 43, 44 e 46 del Trattato sull'Unione europea;

con riferimento al processo di integrazione europea e alle politiche istituzionali, è stata evidenziata l'esigenza di rafforzare ulteriormente il coordinamento tra le diverse amministrazioni nazionali, sia per quanto riguarda la fase ascendente degli atti dell'Unione europea, sia per quanto concerne il contenzioso in atto presso la Corte di giustizia dell'Unione europea, anche al fine di migliorare il tasso di trasposizione nell'ordinamento italiano delle direttive riguardanti il mercato interno (cosiddetto *scoreboard* del mercato interno), nonché di ridurre ancora il numero di infrazioni comunitarie pendenti nei confronti dell'Italia.

Con riferimento infine, all'esame del Documento in sede referente, la XIV Commissione, nel corso del dibattito, ha affrontato lo specifico tema delle politiche di diffusione della conoscenza della struttura e del Funzionamento delle Istituzioni europee, come anche della storia comparata dei Paesi dell'Unione. In tal senso si è ritenuto opportuno sollecitare il Governo, poiché solo una adeguata e costante attenzione su questi aspetti – cui peraltro è dedicato il Titolo XIII del Trattato sul funzionamento dell'UE – può consentire di contrastare le spinte populistiche che rischiano di mettere in pericolo il progetto europeo.

La XIV Commissione auspica pertanto che il Governo possa farsi promotore presso le Istituzioni europee di specifiche azioni mirate ad incentivare la formazione della coscienza e della cittadinanza europea.

Sempre con riguardo al tema della cittadinanza comune, è stata inoltre sottolineata la necessità di destinare adeguate risorse al Programma Erasmus, che costituisce uno strumento culturale fondamentale per lo sviluppo dell'identità europea, nel quadro di opportune politiche di sostegno economico alla ricerca, sia nelle scienze esatte che nelle materie umanistiche.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per la semplificazione

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	179
---	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 12 aprile 2016.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
14 alle 14.15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'infanzia e l'adolescenza

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sui minori fuori famiglia.

Audizione del Ministro della salute, Beatrice Lorenzin (*Svolgimento e conclusione*) 180

Sulla pubblicità dei lavori 180

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 12 aprile 2016. — Presidenza della presidente Michela Vittoria BRAMBILLA.

La seduta comincia alle 14.

Indagine conoscitiva sui minori fuori famiglia.

Audizione del Ministro della salute, Beatrice Lorenzin.

(Svolgimento e conclusione).

Sulla pubblicità dei lavori.

Michela Vittoria BRAMBILLA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione. Introduce quindi i temi all'ordine del giorno.

Beatrice LORENZIN, *Ministro della salute*, svolge una relazione sulla materia oggetto dell'indagine.

Intervengono per porre domande e formulare osservazioni le senatrici Rosetta Enza BLUNDO (M5S), Donella MATTESINI (PD), Venera PADUA (PD) e le deputate Loredana LUPO (M5S) e Vanna IORI (PD).

Beatrice LORENZIN, *Ministro della salute*, replica ai quesiti posti, fornendo ulteriori elementi di valutazione.

Michela Vittoria BRAMBILLA, *presidente*, nel ringraziare il Ministro Lorenzin per la sua partecipazione all'odierna seduta, dichiara conclusa l'audizione e dispone che l'intervento integrale del Ministro sia pubblicato in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

La seduta termina alle 15.10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sulla morte del militare Emanuele Scieri

S O M M A R I O

Comunicazioni della Presidente	181
<i>ALLEGATO</i> (Documento riassuntivo « Sulla morte di Emanuele Scieri » presentato dalla presidente Amoddio)	183

Martedì 12 aprile 2016. — Presidenza della presidente Sofia AMODDIO.

Comunicazioni della Presidente.

La seduta comincia alle 18.30.

Sofia AMODDIO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione attraverso il circuito chiuso della Camera dei deputati. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Illustra quindi il documento riassuntivo da lei predisposto (*vedi allegato*).

Intervengono per alcune richieste di chiarimento Gea SCHIRÒ (PD), Gianluca FUSILLI (PD), a più riprese, e Stefania PRESTIGIACOMO (FI-PdL).

Sofia AMODDIO, *presidente*, prosegue quindi l'illustrazione del documento da lei predisposto.

Stefania PRESTIGIACOMO (FI-PdL) esprimendo apprezzamento per il documento illustrato dalla presidente, rileva l'opportunità di avvalersi di consulenti, per il lavoro intenso da svolgere. Formula quindi alcuni rilievi di merito, riservandosi di svolgere ulteriori approfondimenti.

Maria Gaetana GRECO (PD) ringrazia la presidente il completo documento, predisposto in tempi brevi. Dopo alcuni interventi nel merito, considera l'esigenza di acquisire atti completi processuali.

Benedetto Francesco FUCCI (MISTO-CR) ringrazia la presidente per il lavoro svolto. Intervenendo su alcuni aspetti di merito, concorda sull'utilità di avvalersi di soggetti competenti, con modalità da definire.

Gianluca FUSILLI (PD) ringrazia anch'egli la presidente per il documento chiaro, sintetico ma completo, da lei predisposto. Formula quindi alcuni rilievi di merito che si riserva di approfondire.

Maria Gaetana GRECO (PD), intervenendo per una precisazione, ferma l'utilità di consulenti, ribadisce la necessità di acquisire atti processuali completi, come le dichiarazioni testimoniali.

Sofia AMODDIO, *presidente*, ringrazia i colleghi per gli interventi svolti, anche nel merito del documento riassuntivo da lei predisposto. Dopo alcuni rilievi di merito, precisa che l'ufficio di presidenza potrà

assumere le decisioni richieste dai colleghi in merito ai consulenti.

Dopo una richiesta di precisazione di Benedetto Francesco FUCCI (MISTO-CR), Sofia AMODDIO, *presidente*, fornendo ulteriori precisazioni di merito, conferma che la Commissione potrà acquisire altresì gli atti che riterrà più utili ai fini dell'in-

chiesta, comprese le sommarie informazioni testimoniali.

Dichiara quindi conclusa la seduta.

La seduta termina alle 19.45.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

ALLEGATO

**Documento riassuntivo « Sulla morte di Emanuele Scieri »
presentato dalla presidente Amoddio.**

1. Premesse.

Desidero ripercorrere preliminarmente alcuni punti salienti della vicenda, tratti dagli atti relativi alle indagini giudiziarie ed alla inchiesta amministrativa redatta dal gen. Antonelli (la redazione è avvenuta il 15 settembre del 1999, consegnata alla Procura di Pisa il 30 settembre 1999 e coperta dal segreto istruttorio). Passerò quindi ad un'analisi sintetica delle criticità riscontrate finora nell'ambito delle indagini svolte sulla morte del militare Emanuele Scieri. Cercherò di indicare, in conclusione, alcune modalità di intervento della Commissione di inchiesta, che ritengo utili al fine del prosieguo dei lavori e che sottopongo fin d'ora all'attenzione degli altri commissari.

Innanzitutto quindi un'analisi cronologica degli eventi.

2. Gli eventi che hanno condotto alla morte del militare Emanuele Scieri.

In data 21 luglio 1999, il dottor Emanuele Scieri, nato a Cuneo il 31 agosto 1972, iniziava a frequentare il centro addestramento reclute (CAR) in servizio di leva a Firenze, presso la caserma « Lupi di Toscana », 78° reggimento. Scieri prima di essere chiamato al servizio di leva, si era laureato in giurisprudenza a Catania il 6 novembre 1998 con voto 106/110 e svolgeva con passione e diligenza la pratica forense, promettendo ottimi risultati.

In data 13 agosto 1999, terminata la fase di addestramento, Scieri insieme a 69 allievi paracadutisti veniva trasferito a Pisa, presso la caserma « Gamerra », dove arrivava in tarda mattinata. Si legge nella richiesta di archiviazione della procura di

Pisa proc. n. 227/B/99/BL-TN – nei confronti di ignoti – la seguente cronistoria: « *il trasferimento da Firenze a Pisa avvenuto a bordo di due pullman militari era stato caratterizzato da due atteggiamenti "anomali" tenuti da alcuni caporali istruttori preposti al comando delle reclute, atteggiamenti che hanno assunto una rilevanza penale militare e, per tale, hanno costituito un separato procedimento penale* ». Sembra non esserci stata alcuna attinenza tra questo evento e la successiva morte di Scieri.

Sulla base di sommarie informazioni, raccolte dai colleghi commilitoni, la Procura militare di La Spezia e la Procura di Pisa ricostruivano la giornata trascorsa da Scieri. In particolare, venivano sentiti Daniele Gelli, Luca Valentini, Michele Mastrini, Marco Mura e Stefano Viberti, Marras Simone, Achilli Alessandro.

Una volta che Emanuele giunge alla caserma « Gamerra » viene inquadrato nella 1° compagnia corsi, unitamente agli altri militari del proprio scaglione. Tra le 14.00 e le 17.30 tutte le reclute effettuavano le operazioni relative all'incorporamento. Alle ore 16.30 circa ritiravano il c.d cubo, ovvero il corredo militare personale, lenzuola, cuscino, federe, che veniva distribuito nel magazzino di casermaggio – collocato di fronte la scala metallica – dove era poi rinvenuto il cadavere.

Durante tale periodo le reclute erano indottrinate circa le regole della vita di caserma, i diritti, i doveri, la responsabilità e la necessità di denunciare ogni, seppur minimo, atto di prevaricazione, dal comandante del Reparto tenente colonnello Ratti, dall'aiutante maggiore, maggiore Salvatore Romondia, e dal comandante di compagnia tenente Amoriello. In partico-

lare quest'ultimo faceva firmare loro una scheda con indicazioni relative al fenomeno del nonnismo: tale circostanza risulta dalla inchiesta amministrativa redatta dal generale Antonelli e da diversi commilitoni ascoltati a sommarie informazioni (a titolo indicativo Marras Simone e Achilli Alessandro).

Alle ore 18.00 circa Scieri si recava a consumare il pasto alla mensa. Alle 18.30 circa, ad alcune reclute appena arrivate quel giorno (n. 27 su 70) veniva concessa la licenza, mentre i rimanenti, tra i quali Scieri, si recavano in libera uscita. Emanuele, in compagnia di alcuni commilitoni, tra i quali Viberti Stefano e Luca Valentini, passeggiava per il centro di Pisa.

Alle ore 22.15 Scieri rientrava in caserma con Viberti, Daniele Gelli, Matrini Michele, Luca Valentini. Due di loro si recavano in camerata e da questo momento la versione dei fatti è solo quella *soggettiva* che racconterà il commilitone Stefano Viberti, ovvero che Scieri dopo essere rientrato regolarmente in caserma, anziché ritirarsi direttamente in camerata, riferiva a Viberti di volersi attardare solo per effettuare una telefonata e fumare una sigaretta. Il vialetto antistante la camerata è il posto in cui veniva lasciato dal Viberti e non è distante dal luogo in cui veniva poi trovato deceduto. Dopo pochi minuti, il Viberti rientrava in camerata, mentre Scieri non vi faceva più rientro.

Alle 23.45, come di regola, veniva effettuato il contrappello dal sergente maggiore Pugliese Simone e dal caporale di giornata De Silvestris Gianluca, assistiti dal furiere De Martin Roberto: Emanuele non rispondeva al contrappello in quanto assente; quindi dopo essere rientrato in caserma non aveva fatto ritorno in camerata.

Risulta dalle dichiarazioni di Simone Marras, Bellacima Marco, Cafaro Mirko, e da altre testimonianze acquisite nel fascicolo delle indagini preliminari dalla Procura di Pisa che costoro ed altri commilitoni segnalavano al sergente maggiore Simeone Pugliese ed al caporale De Silve-

stris Gianluca che procedevano al contrappello che:

Scieri era regolarmente rientrato in caserma;

fino a pochi minuti prima era stato visto passeggiare in compagnia del Viberti;

ritenevano stranissima l'assenza di Emanuele e davvero improbabile che lo stesso, dopo essere regolarmente rientrato in caserma, avesse deciso di non ritirarsi in camerata.

Nonostante tali informazioni, appare incomprensibile perché il sergente maggiore Simeone Pugliese, il caporale De Silvestris Gianluca si limitassero ad annotare nel rapporto del contrappello serale – che consegnavano alle ore 24.00 all'ufficiale di picchetto Messina Stefano – « il mancato rientro dalla libera uscita » di Scieri, senza precisare che alle 22.15 era rientrato in caserma, come riferito da diversi militari o che era stato lasciato dall'allievo paracadutista Viberti presso la torre.

Emergerà poi che alle ore 23,48 – cioè mentre alla « Gamerra » era in corso il contrappello – qualcuno da Pisa telefonava all'utenza dell'abitazione del generale Enrico Celentano, comandante della brigata paracadutisti « Folgore », a Livorno.

Il cellulare che da Pisa chiamava il comandante della « Folgore » era un apparecchio utilizzato dallo stesso generale Celentano.

Intorno alla mezzanotte del 13 agosto, all'interno della caserma « Gamerra » nessuno mostrava di preoccuparsi per la strana e improvvisa assenza dell'allievo paracadutista Emanuele Scieri dal suo posto-branda.

Nel corso della notte del 14 agosto, alla caserma « Gamerra », né l'ufficiale di picchetto Messina, né nove militari di guardia (Carramello, Esemplare, Gulì, Schiparo, Miazzi, Basile, Lepre, Manias, Vanin) né il capo-posto caporale Marroccoli, che solitamente deve annotare l'entrata e l'uscita di ogni militare, né il sottufficiale d'ispezione Galdi, né l'ufficiale di ispezione Pellegrini, si accorgevano che nei pressi

del magazzino di casermaggio, ai piedi della torre di asciugatura dei paracaduti – zona discretamente illuminata – c’era un corpo agonizzante. Del resto, nessuno aveva dato l’allarme per la scomparsa di Scieri e nessuno l’aveva cercato vicino al magazzino, dove sarebbe stato visto per l’ultima volta dal Viberti.

Durante la giornata di sabato 14 agosto, di Scieri continuava a non esserci nessuna notizia, ma alla caserma « Gamerra » nessuno pareva curarsene: l’allievo parà Stefano Viberti continuava a mostrarsi del tutto indifferente per l’improvvisa scomparsa del commilitone Emanuele, e nel corso della notte, le varie ronde che ispezionavano la caserma dichiaravano negli atti dell’indagine di non accorgersi del corpo che giaceva senza vita ai piedi della torre di prosciugamento dei paracaduti.

Domenica 15 agosto – giornata doppiamente festiva – alla caserma « Gamerra » alle ore 5.30 del mattino il comandante della brigata paracadutisti « Folgore » in persona, generale Enrico Celentano, accompagnato dal colonnello Fantini, effettuava una « ispezione straordinaria » all’interno della caserma. In serata, alle ore 21,30 una seconda « ispezione straordinaria » era condotta dal comandante interinale del centro addestramento di paracadutismo, il colonnello Pier Angelo Corradi; il comandante titolare, generale Calogero Cirneco, era in ferie alle cure termali.

In nessuna delle due ispezioni si rilevava che ai piedi della scala di asciugatura dei paracadute c’era il corpo senza vita dell’allievo paracadutista. Durante la notte tra il 15 ed il 16 agosto 1999, neanche le varie ronde di turno dichiaravano di accorgersi che nei pressi del magazzino c’era il corpo di Scieri scomparso il quale, anche a causa dell’alta temperatura estiva, cominciava a decomporsi appestando l’aria.

Il corpo veniva scoperto privo di vita intorno alle ore 13,50-14.00 di lunedì 16 agosto, da quattro compagni di corso (Raggiri Walter, Carlo Picelli, Marco Parodi e Marco Ravasi) i quali si erano recati nella zona ove era situato il magazzino di

casermaggio, per intraprendere il servizio al quale erano stati comandati. Sorge spontaneo chiedersi ma nei giorni 13-14 – e 15 agosto chi erano gli addetti al magazzino-casermaggio che non si sono accorti di Scieri? Il luogo in cui è stato trovato Scieri si trovava nelle immediate vicinanze della camerata. La scoperta era provocata dal cattivo odore del cadavere in avanzato stato di decomposizione. Il corpo era riverso in mezzo a tavoli in disuso e altri oggetti di magazzino, accatastati alla rinfusa ai piedi della scala.

Iniziavano quindi le indagini da parte della Procura ordinaria di Pisa e della Procura militare di La Spezia.

Le indagini svolte dalla Procura della Repubblica di Pisa, nonché le perizie medico-legali redatte dai consulenti tecnici del pubblico ministero e dai consulenti tecnici nominati dai familiari, hanno consentito di giungere alla conclusione che, presumibilmente, Emanuele Scieri, dopo essere stato lasciato dal Viberti, fu costretto da alcuni soggetti, rimasti purtroppo ignoti, ad arrampicarsi sulla scala della torretta di prosciugamento dei paracadute dalla parte esterna, e quindi senza alcuna protezione, avvalendosi della sola forza delle braccia, mentre uno o più ignoti, che invece si arrampicavano dalla parte interna e protetta, gli schiacciavano brutalmente le mani in modo da fargli perdere la presa.

Inevitabilmente, Emanuele Scieri precipitava al suolo e moriva dopo diverse ore di agonia, durante le quali poteva essere soccorso e salvato.

Aggiungevano i medici legali di parte, dottor Coco e dottor Bulla, nominati dalla famiglia Scieri, che gli elementi raccolti erano sufficienti per ritenere che « all’episodio delittuoso siano state presenti altre persone, e che queste si siano adoperate attivamente per occultare il corpo dello Scieri, ancora in vita, celandolo tra tavoli dismessi ». La consulenza medico legale riscontrava sul corpo diversi lividi ed una importante lesione al piede sinistro incompatibile con la caduta dall’alto.

La Procura di Pisa affidava alla professoressa Liliana Dell’Osso una consu-

lenza tecnica in materia psichiatrica al fine di verificare se emergevano « *elementi che potessero avvalorare l'ipotesi suicidaria o l'ipotesi di una personale dimostrazione di efficienza fisica o nessuna delle due* ». La professoressa Dell'Osso arrivava alla conclusione che nel periodo antecedente il decesso « *non emergono nello Scieri alterazioni psichiche di rilievo attribuibili ad un disturbo dell'umore o ad uno stato di intossicazione alcolica tale da potere determinare un comportamento finalizzato alla morte o ad un discontrollo degli impulsi che si possa essere tradotto in comportamenti potenzialmente autolesivi, per cui ...ella conclude che "non sono emersi elementi elementi psicopatologici che possano avvalorare l'ipotesi suicidaria o l'ipotesi di una personale dimostrazione di efficienza fisica"* ». « *Sulla scorta dei primi risultati della attività tecnica svolta dai consulenti di parte dott. Coco e dott. Bulla i familiari di Emanuele Scieri decidevano di presentare un atto di denuncia formale depositando presso entrambe le autorità giudiziarie inquirenti, ordinaria e militare, nel quale si prospetta l'ipotesi che la caduta dello Scieri dalla scala della torre non fosse da attribuirsi ad un evento di natura accidentale, in considerazione della apparente della scarsa compatibilità di alcune delle lesioni riscontrate sul corpo dello Scieri rispetto al dinamismo causale della caduta. In tale atto veniva inoltre, segnalata l'esistenza di un documento costituente una raccolta di scritti assertivamente inneggiante al fenomeno del c.d « nonnismo » il cui autore, ...veniva indicato nella persona del generale di brigata Enrico Celentano, comandante della brigata paracadutisti folgore » . (si precisa che il virgolettato è riportato nella richiesta di archiviazione della procura militare di La Spezia).*

Sulla base della consulenza medico legale di parte, redatta dal dott. Bulla e dott. Coco, si riteneva anche che la morte era avvenuta diverse ore dopo. La famiglia Scieri depositava altro atto in cui denunciava che la morte era derivata anche dalle omesse ricerche. Venivano iscritti nel registro degli indagati (procura penale 1343/

2000 Pisa) Cirneco Calogero, Pugliese Simone, De Silvestris Gianluca, De Martin Roberto per non avere disposto in via preventiva e non avere adottato, nel caso concreto, tutte le misure idonee ad evitare l'evento, attraverso le opportune ricerche di Scieri, così concorrendo a determinarne la morte. Il procedimento però non arrivava mai al dibattimento e si concludeva con una archiviazione. Nella richiesta di archiviazione il pubblico ministero dottor Iannelli scriveva: « è certo che Emanuele Scieri cadde la notte del 13 agosto 1999 dall'esterno della protezione della scala messa in opera dalla torre di prosciugamento della caserma Gamerra, è certo che cadde con le scarpe slacciate da una altezza che è stata indicata dai consulenti del Pm tra i 5-6 metri o, al massimo 9-10 metri, è certo, altresì, che sul dorso dell'avampiede sinistro sono state rilevate tre aperture cutanee, a stampo che non è stato possibile ricollegare all'impatto con il piede durante la caduta con qualsiasi ostacolo presente sul luogo di precipitazione » « la deduzione logica, nel senso che Emanuele Scieri fu costretto o indotto a salire sulla scala da altri militari che ne provocarono la caduta, procurandogli, con uno strumento non rinvenuto, la lesione « a stampo » sul dorso del piede è supportata dalle dichiarazioni di Stefano Viberti personaggio sotto tanti aspetti inquietante nella scena procedimentale ».

Il procedimento si concludeva il 22 dicembre 2000: il giudice per le indagini preliminari (GIP) disponeva l'archiviazione perché il fatto non sussiste.

Anche il procedimento principale, ossia quello avente ad oggetto la ricerca degli autori dell'omicidio di Emanuele Scieri veniva archiviato per essere rimasti ignoti gli autori del reato: « Mi arrendo », dichiarava il procuratore di Pisa « Del resto, ci sono anche i delitti perfetti, quelli che nessuno scopre. Perché scandalizzarsi? La mia opinione è che questo sia un fatto di violenza andato oltre le intenzioni di chi lo ha posto in essere. Sono convinto che si tratti di un omicidio preterintenzionale, ma il colpevole, se c'è, ha il volto coperto ». A proposito dell'allievo parà Stefano Vi-

berti, il procuratore precisava: «È una figura enigmatica, la sua deposizione presenta stranezze, lacune, forti contraddizioni. Dopo l'archiviazione, la sua posizione sarà valutata dal pubblico ministero ai fini di un'incriminazione per reticenza; cosa che per motivi procedurali non s'è potuta fare durante l'inchiesta». L'ultimo pensiero del magistrato è per l'opinione pubblica: «Sono consapevole che l'archiviazione dell'inchiesta non possa suscitare consensi nella pubblica opinione. Ma in un sistema giudiziario ci sta che un *rebus* non venga risolto».

Il GIP della procura militare della Repubblica della Spezia su questa storia scriveva: «Sono emersi elementi per affermare che la morte dello Scieri possa essere ricondotta nella forma dell'omicidio doloso o preterintenzionale alla responsabilità personale di determinati soggetti dei quali comunque non è stata possibile l'identificazione». Tesi in linea con la richiesta di archiviazione presentata dalla procura della Repubblica di Pisa.

3. Profili problematici e considerazioni critiche.

Da quanto esposto deriva che rilevanti responsabilità per la morte del militare Emanuele Scieri restano ancora in attesa di essere accertate. Si tratta di un evento che risulta ancora oggi inquietante in quanto occorso ad un servitore dello Stato, a causa del suo stato di servizio, in un luogo di esclusiva e assoluta pertinenza statale: una caserma!

I familiari e l'opinione pubblica, nel corso di quasi diciassette anni, come evidenziato anche nell'audizione della signora Isabella Guarino (madre di Scieri) e dei rappresentanti dell'associazione «Giustizia per Lele» – svolta dalla Commissione lo scorso 7 aprile 2016 – anelano a verità e giustizia, così come richiesto anche da ben 13 comuni, tra cui Siracusa e Pisa. Numerosi dubbi furono avanzati dai genitori e dal fratello di Emanuele Scieri, Francesco, sullo svolgimento delle indagini, i quali presentarono a suo tempo una

richiesta di opposizione all'archiviazione e si determinarono a rivolgere un appello al Presidente della Repubblica.

Molteplici appaiono, infatti, gli aspetti trascurati dall'indagine della Procura, che di seguito si evidenziano:

1) la telefonata che il 13 agosto, mentre era in corso il contrappello, è stata effettuata dalla caserma, da un cellulare, verso l'utenza telefonica dell'abitazione del comandante della brigata «Folgore», generale Celentano: tale telefonata non è stata presa in considerazione nella richiesta di archiviazione. Chi e perché telefona da Pisa al generale a Livorno pochi minuti prima della mezzanotte del venerdì prima di Ferragosto? Chi aveva la responsabilità di gestione il cellulare in uso al gen. Celentano? La magistratura pisana e quella militare della Spezia non lo hanno appurato, anche se tale accertamento era stato richiesto con l'opposizione all'archiviazione presentata dai genitori di Scieri Emanuele;

2) l'intempestiva intercettazione telefonica dell'utenza cellulare della recluta Viberti – avvenuta trenta giorni dopo l'evento-morte e nella consapevolezza dell'intercettato – Costui aveva avuto l'ultimo contatto con Emanuele Scieri ancora in vita ed essendo presumibilmente testimone oculare di fatti rilevanti, avrebbe potuto, nelle immediatezze e nei giorni successivi, riferire a qualcuno quanto visto.

3) l'indicazione dell'ora esatta della caduta di Emanuele Scieri dalla torretta che dagli atti processuali risulta essere indicata alle ore 22.30, ma senza che sembri esserci alcuna evidenza obiettiva di tale circostanza. L'orario della caduta è fondamentale perché accerterebbe il tempo intercorso tra le 22.15, orario di rientro in caserma di Emanuele Scieri e l'evento. Se veramente fossero state le ore 22.30, infatti, ciò significherebbe che in soli quindici minuti dalla porta carraia della caserma lo Scieri passeggia con Viberti fino a quel punto della caserma – che vede per la prima volta nella sua vita...- si arrampica fino ad almeno 5-7

metri di altezza e di spalle, cade. Una ricostruzione questa che appare quanto meno da verificare;

4) la tardiva e maldestra infiltrazione di due carabinieri nella caserma « Gamerra », che subito scoperti hanno rappresentato per gli allievi parà un ulteriore ammonimento ad evitare l'argomento Scieri tra commilitoni all'interno della caserma;

5) numerosi militari hanno dichiarato di essere venuti a conoscenza della morte dello Scieri in tempi precedenti alla scoperta del corpo. La procura pisana rispetto ad un fatto di tale gravità peraltro afferma trattarsi di « incongruenze evidentemente da attribuire a ricordi errati »;

6) in particolare, le carenze dell'indagine appaiono evidenti alla luce delle risultanze dell'inchiesta sommaria amministrativa del 15 settembre 1999, redatta dal generale Giancarlo Antonelli della regione militare nord, consegnata alla procura della Repubblica presso il tribunale di Pisa il successivo 30 settembre e non inclusa negli atti di indagine, depositati dai magistrati della suddetta procura insieme alla richiesta di archiviazione del procedimento per omicidio colposo. Rimasta, pertanto, ignota nella fase delle indagini, ai difensori della famiglia Scieri, non è stata utilizzata nell'istanza di opposizione all'archiviazione.

Il rapporto del generale Antonelli evidenzia che ben due « ispezioni straordinarie » furono disposte all'interno della caserma « Gamerra » nel giorno festivo di domenica 15 agosto 1999, la prima alle ore 5,30 dal Comandante della brigata « Folgore » generale Celentano, la seconda alle ore 21,30 dal Comandante del centro addestramento di paracadutismo colonnello Pierangelo Corradi. Esse comprovano che i vertici della caserma non consideravano affatto « ordinaria » l'assenza dell'allievo paracadutista Emanuele Scieri al contrappello di due giorni prima, come invece si è sostenuto nella richiesta di archiviazione. Mentre nessuno del personale di

servizio all'interno della caserma aveva iniziato le ricerche dello scomparso Emanuele Scieri il giorno 13 e 14 agosto, soltanto in data il 15 agosto la caserma « Gamerra » venne sottoposta a ben due ispezioni di massimo livello e da tali ispezioni, in un luogo abbastanza circoscritto, non viene rilevato il corpo di Scieri, che viene scoperto, per puro caso, solo il 16 agosto da quattro allievi paracadutisti.

A ciò si aggiunga:

a) nel corso delle indagini non è stato accertato se era davvero possibile dopo il contrappello uscire dalla caserma. Posto che era stato segnalato che Emanuele Scieri era rientrato in caserma, se non fosse stato possibile allontanarsi inosservatamente dalla caserma « Gamerra », perché il militare – assente al contrappello – non veniva cercato immediatamente all'interno della struttura militare? In una caserma militare vengono annotate le reclute in entrata ed in uscita, soprattutto se trattasi di militari non conosciuti perché appena arrivati quel giorno, come nel caso di Scieri. Perché non furono immediatamente richieste all'ufficiale di picchetto o al servizio di guardia della caserma informazioni sull'eventuale uscita di qualche militare dalla caserma all'orario insolito compreso tra le 22.45 e le 23.45?

b) Il rientro in caserma di Emanuele Scieri, era stato trascritto nel registro delle presenze in entrata? Perché non è stato trascritto nel rapportino della sera dai militari addetti al contrappello?

c) Sul telefono cellulare di Emanuele Scieri risulta composto come ultimo numero un'utenza sconosciuta sia ai familiari che agli amici che è stata indicata come quella del primo carabiniere che accertò la morte di Emanuele Scieri. Perché non è mai stato accertato se lo stesso carabiniere ha agito quanto meno con colpa nel prelevare quel cellulare che dice di avere preso dal marsupio del ragazzo, aprendolo, inquinando tutta la scena del crimine? Addirittura vennero trovate tracce di sangue di questo carabiniere

nella scaletta della torretta, specificando che si era ferito durante i rilievi.

d) Chi c'era in servizio al cosiddetto magazzino casermaggio i giorni di venerdì 13, sabato 14 e domenica 15 agosto 1999?

e) Fino a che ora e chi erano i militari che avevano frequentato il cosiddetto spaccio, il bar dei militari, che secondo l'inchiesta amministrativa risulterebbe avere avuto come orario di chiusura le ore 22,00 ed essere molto vicino all'area del ritrovamento del corpo di Emanuele Scieri? Come si può escludere che in una notte afosa di agosto, a ridosso del fine settimana di ferragosto, non fossero presenti anche oltre l'orario di chiusura, altri militari, magari cosiddetti «anziani», che si intrattenevano nei pressi di quel locale, vicino alla torretta di asciugamento ai piedi della quale è stato poi trovato il corpo di Emanuele?

f) Chi era effettivamente presente nella Caserma Gamerra il 13 agosto 1999, giorno della morte di Scieri?

g) Chi erano i commilitoni con i quali Emanuele Scieri aveva condiviso la camerata durante il periodo del corso presso la caserma di Scandicci?

Si tratta di interrogativi rilevanti ai quali si cercherà di fornire risposta attraverso lo svolgimento di un lavoro complesso e articolato che spetta alla Commissione e che certo non si esaurisce nelle domande elencate. È opportuno quindi che la Commissione possa procedere con una metodologia articolata, per completare, prima possibile, il quadro di conoscenze relative alla morte di Emanuele Scieri.

4. Metodologia di lavoro.

L'istituzione della Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Emanuele Scieri si prefigge l'obiettivo di chiarire effettivamente come sono andati gli eventi relativi alla morte del giovane pa-

racadutista e individuarne i soggetti responsabili.

Solo facendo varco alla verità su quello che è avvenuto quella sera del 13 agosto 1999 alla caserma «Gamerra» di Pisa e nei successivi tre giorni, sarà riaffermata la vigenza dello Stato di diritto del nostro ordinamento.

Come deliberato dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione di giovedì 7 aprile 2016, la Commissione dovrà procedere all'acquisizione di tutte le informazioni utili da parte dei soggetti coinvolti, sia attraverso audizioni e esami di testimonianze (previsti dal suo regolamento interno approvato nella seduta del 5 aprile 2016 e dal Regolamento della Camera dei deputati) sia attraverso l'acquisizione diretta di documenti direttamente dai soggetti coinvolti siano essi avvocati, periti o autorità competenti.

In questo senso, un documento fondamentale da acquisire è il regolamento interno del 1998 delle Forze Armate ed il regolamento della caserma Gamerra, volto a disciplinare le modalità di svolgimento della vita della caserma, con particolare riferimento alle consegne assegnate ai militari di guardia; l'ordine di servizio con cui si evincono le modalità di vigilanza della caserma.

Parallelamente, la Commissione dovrà ricostruire il complesso iter dell'attività parlamentare svolta dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica sulla morte del militare Emanuele Scieri nell'arco di ben sei legislature, dalla XIII alla XVII, quella in corso. Preannuncio da subito che è mia intenzione sviluppare un esame approfondito degli atti processuali relativi ai militari con cui è rientrato in caserma Emanuele Scieri ed eventualmente l'esame di alcuni di loro; mi riferisco a:

a) allievo paracadutista Stefano Vberti, effettivo al Reparto corsi del Centro di addestramento paracadutisti; che lasciò Scieri non distante dalla torre di asciugamento dei paracaduti;

b) allievo paracadutista Daniele Gelli;

c) allievo paracadutista Michele Mastrini;

d) allievo paracadutista Luca Valentini.

Allo stesso tempo, ritengo necessario procedere ad esaminare i testimoni al riscontro del personale di servizio al Reparto corsi il 13 agosto 1999, che risulterebbero essere stati avvertiti lo stesso giorno alle ore 23.45 dell'assenza di Scieri al contrappello e che era rientrato dalla libera uscita:

1) Ufficiale di servizio, sergente maggiore Simeone Pugliese, effettivo al Reparto corsi del Centro di addestramento paracadutisti, il quale effettua il contrappello insieme al caporale De Silvestris. Preciso che si tratta di persone che sono state indagate per omicidio colposo per non avere adottato tutte le misure idonee ad evitare l'evento morte per non avere attivato le opportune ricerche di Emanuele Scieri che non era presente la sera del 13 agosto 1999 al contrappello dopo essere rientrato in caserma (R.G.N.R. 1343/2000 pubblico ministero dottor Iannelli - Pisa) con esito di archiviazione.

2) Caporale di giornata: caporale volontario a ferma breve (vfb) Gianluca De Silvestris, effettivo al Reparto corsi del Centro di addestramento paracadutisti. Alle ore 24 della notte tra il 13 e il 14 agosto 1999 il caporale De Silvestris consegna il rapporto del contrappello all'Ufficiale di picchetto Stefano Messina, con l'indicazione che Scieri non era rientrato in caserma. De Silvestris è stato anch'egli indagato per omicidio colposo per non avere adottato tutte le misure ideone ad evitare l'evento attraverso le opportune ricerche di Emanuele Scieri (R.G. 1343/2000 PM Iannello - Pisa) anche in questo caso con esito di archiviazione.

Appare quindi necessario acquisire il rapporto redatto da De Silvestris e Pugliese i quali effettuano il contrappello in camerata ma non scrivono nel rapporto che Scieri è rientrato alle 22.15 anche se

altri commilitoni dichiararono che era rientrato con loro, in particolare i militari Valentini, Gelli, Mastrini, Viberti, ed altri ancora sostennero che era rientrato in caserma Stefano Marras, Stefano Cristoforo, Marco Bellacima, Mirko Cafaro.

Ritengo necessario altresì assumere informazioni dal personale di servizio al Centro addestramento paracadutismo il giorno 13 agosto 1999: nessuno di loro infatti assunse alcuna iniziativa dopo avere appreso che Scieri era rientrato in caserma ma non aveva risposto al contrappello. Si tratta in particolare di:

Ufficiale di ispezione: capitano Alfio Pellegrini, effettivo al Centro di addestramento di paracadutismo;

Ufficiale di picchetto: tenente Stefano Messina, effettivo alla compagnia genio guastatori (cp.g.gua.) della Brigata paracadutisti « Folgore ». In questo caso, va precisato che se Scieri fosse nuovamente uscito, dopo il rientro in caserma alle 22,15 avrebbero dovuto annotarlo. Come si legge nella inchiesta amministrativa, in particolare il tenente Messina effettuò l'ispezione dopo le ore 1.30 della sera del 14 agosto 1999;

Sottufficiale di ispezione: caporale maggiore Emilio Galdi, effettivo al cp.g.gua. della Brigata paracadutisti « Folgore », il quale, come si legge dall'inchiesta amministrativa, risulta anch'egli aver effettuato l'ispezione dopo le ore 1.30 del mattino del 14 agosto 1999.

Per gli stessi motivi, ritengo necessario audire, in qualità di testimoni, personale di guardia il giorno 13 agosto 1999:

Capo posto: caporale Giuseppe Marroccoli, effettivo alla compagnia Comando e S. del Centro di addestramento di paracadutismo;

Guardia: caporale Fabio Carramello;

Guardia: paracadutista Luca Esemplare;

Guardia: paracadutista Carlo Gulì;

Guardia: paracadutista Alex Schi-
paro;

Guardia: paracadutista Davide
Miazzi;

Guardia: paracadutista Filippo Basile;

Guardia: soldato Franco Lepre;

Guardia: soldato Marino Manias;

Guardia: paracadutista Alex Vanin.

È fondamentale individuare con preci-
sione quale sia il personale venuto a
conoscenza dei fatti, in data 14 agosto
1999, ed ascoltarli come testimoni:

a) Comandante interinale del Centro
addestramento paracadutisti (Ceapar): col.
Pier Angelo Corradi. Il comandante tito-
lare brig. gen. Calogero Cirneco che era
assente per cure termali, ma è stato in-
dagato per omicidio colposo nel processo
1343/2000 (procura di Pisa, dottor Ian-
nelli);

b) Aiutante maggiore del Reparto
corsi del Ceapar: maggiore Salvatore Ro-
mondia. Il comandante del Reparto corsi
ten. col. Emilio Ratti era assente, ma
dall'inchiesta amministrativa risulta che lo
stesso giorno viene informato che Scieri è
rientrato alle ore 22.15 ma non effettua
nessuna ricerca e si limita a telefonare al
cellulare del deceduto Scieri ed a casa dei
genitori in Sicilia non trovandoli. Non
risulta quindi effettuare alcuna ricerca,
però comunica la scomparsa al colonnello
Corradi Pierangelo, il quale solo il 15
agosto alle ore 21.30, risulterebbe proce-
dere ad una ispezione interna senza rile-
vare il corpo.

c) Il comandante della 1^a compagnia
ten. Marco Amoriello.

Considero inoltre indispensabile proce-
dere all'acquisizione di informazioni in
merito al personale che ha ritrovato il
corpo di Emanuele Scieri il giorno 16
agosto 1999:

allievo paracadutista Walter Raggiri:
effettivo alla 1^a Compagnia del Reparto

corsi del Centro addestramento di para-
cadutismo, 7^o sc. 99, il quale vede Scieri
per primo riverso a terra;

allievo paracadutista Carlos Picelli;

allievo paracadutista Marco Parodi;

allievo paracadutista Marco Ravasi;

maresciallo ordinario Giuliano Bor-
tolotto.

Dagli eventi indicati è chiaro anche che
un ruolo significativo è stato assunto dal
comandante della Brigata, gen. Celentano
il quale effettua insieme al colonnello
Fantini una prima ispezione *straordinaria*
alla Caserma Gamerra alle ore 5.30 del 15
agosto 1999. Come pure dal col. Pierangelo
Corradi che effettua un'altra ispezione
straordinaria alle ore 21.30 dello stesso 15
agosto 1999 e viene poi avvertito dal
paracadutista Raggiri che il 16 agosto alle
ore 14 rinviene il cadavere. In che cosa
sono consistite in particolare le ispezioni
condotte in un giorno e ad orari così
particolari? È stata redatta una relazione
di queste ispezioni?

Per esigenze di sintesi, mi riservo di
seguito di evidenziare altri soggetti e ul-
teriori atti da acquisire. Appare rilevante
in questo senso acquisire: gli atti proces-
suali relativi agli atti di nonnismo com-
piuti dai militari condannati durante il
trasporto in pullman da Scandicci a Pisa;
le dichiarazioni dei commilitoni – tra i
quali Viberti, Ravasi, Raggiri, Picelli, Pa-
rodi, Galli, Valentini, Mastrini, Muta, Mar-
ras, Bellacima, Cristofaro, Cinelli, Tata-
sciore – per verificare se e come segna-
larono ai militari del contrappello Pugliese
e De Silvestri che Scieri era rientrato in
caserma; il militare Stefano Marras, anche
richiamato nel corso dell'audizione della
Commissione svolta lo scorso 7 aprile
2016, il quale si sarebbe affacciato più
volte dalla finestra della camerata per
vedere se Scieri stesse rientrando; acqui-
sire l'elenco di tutti i paracadutisti che
arrivarono sul pullman con Scieri da Fi-
renze e l'elenco di coloro che erano in
caserma il giorno 13 agosto 1999; l'elenco
di coloro che si trovavano in camerata con

Scieri; documentazione e perizie medicolegali di parte e disposte dal pubblico ministero; le dichiarazioni rese dal ten. col. Ratti, dall'aiutante maggiore Romondia e dal ten. Amoriello, i quali tutti e tre il giorno di arrivo 13 agosto 1999 informarono le reclute di denunciare eventuali atti di nonnismo – Romondia il 14 agosto dispose ricerche solo fuori dalla caserma mentre Amoriello fece firmare alle reclute una scheda con i relativi atti di nonnismo, da denunciare –; l'identità dei militari, *numerosi* secondo la procura pisana, che «hanno dichiarato che si era venuti a conoscenza della morte dello Scieri in tempi precedenti alla scoperta del corpo», seppure qualificando tali dichiarazioni come «incongruenze evidentemente da attribuire a ricordi errati»; elementi di conoscenza in merito alle dichiarazioni rese dal signor Mario Ciancarella in merito a informazioni circostanziate a lui riferite da un anonimo, – riscontrate peraltro indirettamente anche negli atti dell'autorità giudiziaria militare – in merito alla morte di Emanuele Scieri per opera di alcuni commilitoni, con particolare riferimento al fatto che «gli stessi (commilitoni) erano soliti rivolgersi a lui (Scieri) con l'appellativo di 'avvocato' e, nella sostanza, faceva sì che egli rappresentasse un fermo punto di riferimento per ottenere dei consigli o delle soluzioni di carattere pratico, in ordine a quelle *problematiche connaturate a giovani in età di servizio di leva*. Tali caratteristiche si erano manifestate, evidentemente, presso il 78° reggimento "Lupi di Toscana" di Firenze, dove lo Scieri aveva trascorso una ventina di giorni tra il 21 luglio e il 13 agosto 1999 (...)» ⁽¹⁾; le dichiarazioni e il comportamento tenuto dal militare Viberti nel corso degli eventi e durante le indagini, con particolare riferimento alle contraddizioni riscontrate dagli inquirenti, mai peraltro sfociate in indagini formali per reticenza o falsa testimonianza; e così via con altre informazioni da acquisire dal militare Guidi Nidio che da voci di com-

militoni apprese che Scieri aveva avuto discussione su pullman, dal militare Ferri Alessandro che era in servizio dal 13 al 16 agosto 1999 e il giorno 13 in particolare fu a disposizione dell'ufficiale di servizio, tenente Magia sino alle ore 00.30 e il militare Gardella Alan che il medesimo giorno 13 agosto era in servizio ed era stato comandato di recarsi a Firenze per ricevere gli allievi ed era sul pullman.

Oltre a ciò la Commissione potrà assumere tutte le iniziative che riterrà più utili e idonee all'accertamento della verità e delle responsabilità connesse alla morte di Emanuele Scieri.

5. Considerazioni finali.

Onorevoli colleghi, mi avvio alla conclusione.

Il compito che attende la nostra Commissione è senz'altro gravoso e impegnativo. Si tratta però di un dovere morale, oltre che istituzionale, al quale tutti noi componenti della Commissione, che ho l'onore di presiedere, sono certa non intenderemo sottrarci. Si tratta del dovere di rispondere a quell'esigenza di giustizia e di certezza del diritto a cui per primo lo Stato non può e non deve sottrarsi. Giustizia che è da troppo tempo attesa dai familiari, dagli amici e dai cittadini tutti.

Pur senza voler entrare nei dettagli della tristemente nota pubblicazione *Zibaldone*, lo scritto di centoventi pagine redatto dall'allora comandante della Brigata Folgore, generale Enrico Celentano, inviato ad alcuni selezionati destinatari il 18 dicembre 1998, più volte citato negli anni passati e anche di recente, è significativo ricordare come a pag. 101, nell'elogio del paracadutista, si scriva: «paracadutista... il *coraggio* e la *lealtà* sono la tua virtù; ...non *abbandonare* mai i tuoi *morti*, i tuoi *feriti*...» ⁽²⁾.

È proprio appellandoci a questo spirito positivo dei paracadutisti, da sempre impegnati in difesa della libertà e della pace

(1) Sul punto si veda I. Guarino – C. Scieri, *Folgore di morte e di omertà*, cit., p. 226.

(2) Così I. Guarino – C. Scieri, *Folgore di morte e di omertà*, Milano, 2007, p. 24.

in giro per il mondo, che noi stessi da essere umani, prima ancora che da italiani e parlamentari, intendiamo procedere nell'accertamento della verità. Emanuele Scieri è stato *abbandonato*, prima *ferito*, agonizzante, e poi *morto*, proprio da coloro che per primi avrebbero dovuto dimostrare coraggio e lealtà: i suoi commilitoni, la caserma Gamerra, la brigata Folgore, i paracadutisti che per primi dovevano soccorrerlo. Forse, è stato abbandonato anche da chi non ha potuto o non ha saputo o non ha voluto giungere alla verità e per tutti questi anni si è nascosto o ha voluto tacere.

Noi invece, colleghi, non possiamo e non vogliamo credere che Emanuele sia

stato aggredito come un *cane morto*, come si legge nello *Zibaldone* di Celentano, un *cagnaccio* che rifiuta le «tradizioni» del reparto dei paracadutisti⁽³⁾: quelle tradizioni che nello *Zibaldone* del generale Celentano sono veri e propri atti di non-nismo, quando non addirittura atti delinquenziali.

Con il nostro lavoro intendiamo invece riaffermare che lo Stato è presente e saprà fare giustizia per uno dei suoi figli caduti che non intende abbandonare, anche dopo tanti anni.

Grazie.

(3) Si veda I. Guarino – C. Scieri, *Folgore di morte e di omertà*, cit., p. 26.

INDICE GENERALE

GIUNTA PER IL REGOLAMENTO

Seguito dell'esame delle proposte di modifica al Regolamento Doc. II, n. 2 (Articolo 12: previsione del Codice etico della Camera dei deputati), Doc. II, n. 11 (Articoli 1- <i>bis</i> e 12, comma 2- <i>bis</i> : nuove norme in materia di trasparenza e introduzione del Codice di condotta dei deputati) e Doc. II, n. 13 (Articolo 12: previsione del Codice per la trasparenza e la garanzia dell'autonomia dei deputati)	3
<i>ALLEGATO 1 (Emendamenti presentati all'ipotesi di codice di condotta dei deputati (Nuova formulazione) pubblicata nella seduta del 23 marzo 2016)</i>	9
<i>ALLEGATO 2 (Emendamenti presentati all'ipotesi di regolamentazione dell'attività di lobbying (Nuova formulazione) pubblicata nella seduta del 23 marzo 2016)</i>	13
<i>ALLEGATO 3 (Emendamenti approvati all'ipotesi di codice di condotta dei deputati (Nuova formulazione) pubblicata nella seduta del 23 marzo 2016)</i>	20
<i>ALLEGATO 4 (Codice di condotta dei deputati. Approvato dalla Giunta per il Regolamento nella seduta del 12 aprile 2016)</i>	21

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO:	
Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze. C. 3634, approvato dal Senato (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere con condizioni, osservazioni e raccomandazione</i>)	24
Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace. Governo C. 3672, approvato dal Senato (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere con condizioni e osservazione</i>)	31

COMMISSIONI RIUNITE (I e III)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	36
---	----

COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:	
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Una strategia dell'Unione europea in materia di riscaldamento e raffreddamento. COM(2016)51 final (<i>Esame e rinvio</i>)	37

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190, e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Atto n. 267 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	41

SEDE REFERENTE:

Disposizioni di attuazione dell'articolo 49 della Costituzione. C. 3004 Fontanelli, C. 3147 Lorenzo Guerini, C. 3438 Roberta Agostini, C. 3494 Zampa e C. 3610 D'Alia (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge nn. 3724 e 3732</i>)	44
--	----

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Interventi per il settore ittico. Testo unificato C. 338 Catanoso e abb. (Parere alla XIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazione</i>)	45
---	----

<i>ALLEGATO (Parere approvato)</i>	46
--	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	45
---	----

II Giustizia**SEDE REFERENTE:**

Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze. C. 3634, approvata dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	48
---	----

Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace. C. 3672 Governo, approvato dal Senato, C. 1338 Greco, C. 1696 Tartaglione e 1669 Carrescia (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	57
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	64
---	----

SEDE REFERENTE:

Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace. C. 3672 Governo, approvato dal Senato, C. 1338 Greco, C. 1696 Tartaglione e 1669 Carrescia (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	64
---	----

III Affari esteri e comunitari**SEDE CONSULTIVA:**

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2015. Doc. LXXXVII, n. 4 (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	68
---	----

IV Difesa**ATTI DEL GOVERNO:**

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 28 gennaio 2014, n. 7 e n. 8. Atto n. 277 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	69
--	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	72
---	----

V Bilancio, tesoro e programmazione**SEDE CONSULTIVA:**

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Bermuda per lo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Londra il 23 aprile 2012. C. 3529 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	74
--	----

Disciplina delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico, educatore professionale socio-sanitario e di pedagoga. Testo unificato C. 2656 e abb. (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	75
---	----

Disposizioni per il coordinamento della disciplina in materia di abbattimento delle barriere architettoniche. Nuovo testo C. 1013 e abb. (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	76
---	----

Contenimento del consumo del suolo e riuso del suolo edificato. Ulteriore nuovo testo C. 2039 Governo e abb. (Parere alle Commissioni VIII e XIII) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, e condizione</i>)	76
--	----

Modifiche al codice della navigazione in materia di responsabilità dei piloti dei porti e disposizioni in materia di servizi tecnico-nautici. Nuovo testo C. 2721 (Parere alla IX Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	79
Interventi per il settore ittico. Testo unificato C. 338 e abb. (Parere alla XIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	79
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190, e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Atto n. 267 (<i>Esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	80
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive ai decreti legislativi 28 gennaio 2014, n. 7 e n. 8. Atto n. 277 (<i>Esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	81
Schema di decreto ministeriale relativo all'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche, con riferimento agli istituti di cui all'articolo 30, commi da 1 a 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171. Atto n. 282 (<i>Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	83
Schema di decreto ministeriale recante adozione di un'integrazione della nota metodologica relativa alla procedura di calcolo e dell'aggiornamento della stima delle capacità fiscali per singolo comune delle regioni a statuto ordinario, di cui all'articolo 1, comma 380- <i>quater</i> , della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Atto n. 284 (<i>Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	83
Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato in attuazione dell'articolo 40 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Atto n. 264.	
Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino della disciplina per la gestione del bilancio dello Stato e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa in attuazione dell'articolo 42 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Atto n. 265 (<i>Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Pareri favorevoli, con condizioni</i>)	84
DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 32, di attuazione della direttiva 2010/64/UE sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali. Atto n. 288 (Rilievi alla II Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi</i>) ..	102
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	104
VI Finanze	
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione del Capo della Direzione V del Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze, Giuseppe Maresca, sulle tematiche relative ai servizi di <i>money transfer</i> .	105
SEDE REFERENTE:	
Sull'ordine dei lavori	105
Delega al Governo per la riforma del sistema dei confidi. C. 3209, approvata dal Senato, C. 1121 Pagano e C. 1730 Giulietti (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	106
SEDE CONSULTIVA:	
Modifiche al codice della navigazione in materia di responsabilità dei piloti dei porti e disposizioni in materia di servizi tecnico-nautici. Nuovo testo C. 2721 Tullo (Parere alla IX Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	106
Interventi per il settore ittico. Testo unificato C. 338 e abb. (Parere alla XIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i>)	109
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	110

VII Cultura, scienza e istruzione

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale per il riparto della quota del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2014 destinata al finanziamento premiale di specifici programmi e progetti. Atto n. 286 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	114
---	-----

RISOLUZIONI:

7-00933 Luigi Gallo e 7-00957 Ghizzoni: Sull'immissione in ruolo di talune categorie di docenti precari (<i>Seguito della discussione congiunta e rinvio</i>)	115
---	-----

COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENTE:

Sulla missione svolta a Dubai, il 12 e 13 marzo 2016	116
--	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	117
---	-----

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

SEDE CONSULTIVA:

Disciplina delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico, educatore professionale socio sanitario e pedagoga. Testo unificato C. 2656 Iori e C. 3247 Binetti (Alla VII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	118
--	-----

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina del dottor Tommaso Pellegrino a presidente dell'Ente parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. Nomina n. 67 (<i>Esame, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, e rinvio</i>)	119
--	-----

Proposta di nomina del dottor Agostino Casillo a presidente dell'Ente parco nazionale del Vesuvio. Nomina n. 68	122
---	-----

Proposta di nomina del dottor Tommaso Navarra a presidente dell'Ente parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga. Nomina n. 69	122
--	-----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del dottor Tommaso Pellegrino, nell'ambito dell'esame della proposta di nomina a presidente dell'Ente parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni	123
---	-----

Audizione del dottor Agostino Casillo, nell'ambito dell'esame della proposta di nomina a presidente dell'Ente parco nazionale del Vesuvio	123
---	-----

Audizione del dottor Tommaso Navarra, nell'ambito dell'esame della proposta di nomina a presidente dell'Ente parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga	123
--	-----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, di attuazione della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Atto 287 (<i>Esame, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, e rinvio</i>)	123
--	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	125
---	-----

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti della regione Calabria, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 1178 Iacono ed altri, recante « Disposizioni per l'istituzione di ferrovie turistiche mediante il reimpiego di linee in disuso o in corso di dismissione situate in aree di particolare pregio naturalistico o archeologico »	126
---	-----

Audizione di rappresentanti della Regione siciliana, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 1178 Iacono ed altri, recante « Disposizioni per l'istituzione di ferrovie turistiche	
--	--

mediante il reimpiego di linee in disuso o in corso di dismissione situate in aree di particolare pregio naturalistico o archeologico»	126
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	126

X Attività produttive, commercio e turismo

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva su « Industria 4.0 »: quale modello applicare al tessuto industriale italiano. Strumenti per favorire la digitalizzazione delle filiere industriali nazionali.	
Sulla pubblicità dei lavori	127
Audizione del dott. Yosuke Nakayama, Consigliere economico dell'Ambasciata del Giappone in Italia (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	127

SEDE CONSULTIVA:

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, riferita all'anno 2015. Doc. LXXXVII, n. 4 (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	128
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	130

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sull'ordine dei lavori	129
------------------------------	-----

INTERROGAZIONI:

5-08135 Pizzolante: Potenziamento della rete distributiva del GNL	129
5-08183 Rocchi: Impatto del costo dell'energia sulla tenuta dei sistemi industriali di Livorno, Collesalveti e Rosignano Marittimo	129
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	132
5-08286 Taranto: Riforma del fondo di garanzia per le PMI	129
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	133

XI Lavoro pubblico e privato

SEDE CONSULTIVA:

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, riferita all'anno 2015. Doc. LXXXVII, n. 4 (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	135
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	150
Modifiche al codice della navigazione in materia di responsabilità dei piloti dei porti e disposizioni in materia di servizi tecnico-nautici. Nuovo testo C. 2721 (Parere alla IX Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	135
Disciplina delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico, educatore professionale socio-sanitario e di pedagista. Nuovo testo unificato C. 2656 e C. 3247 (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	137

RISOLUZIONI:

7-00948 Rostellato: Iniziative in materia di tutele sul piano lavorativo e previdenziale dei lavoratori del comparto della pesca (<i>Discussione e rinvio</i>)	141
--	-----

SEDE REFERENTE:

Tutela dell'occupazione nelle attività di <i>call center</i> . C. 2606 Laforgia, C. 2832 Cominardi e C. 3068 Albanella (<i>Esame e rinvio</i>)	142
--	-----

XII Affari sociali

SEDE CONSULTIVA:

Disciplina delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico, educatore professionale socio-sanitario e di pedagista. Testo unificato C. 2656 Iori e abb. (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	151
---	-----

INTERROGAZIONI:

5-07796 Lenzi: Incremento delle attività di controllo e di vigilanza nei confronti delle strutture socio-educative, sanitarie e di ricovero.	
5-07799 Carnevali: Incremento delle attività di controllo e di vigilanza nei confronti delle strutture socio-educative, sanitarie e di ricovero	155
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	156
5-08201 Brignone: Servizio di ristorazione scolastica per bambini vegani	155
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	158
AVVERTENZA	155

XIII Agricoltura**SEDE CONSULTIVA:**

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, riferita all'anno 2015. Doc. LXXXVII, n. 4 (Parere XIV Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	159
<i>ALLEGATO 1 (Proposta di parere alternativo del gruppo MoVimento 5 Stelle)</i>	160
<i>ALLEGATO 2 (Proposta di parere del relatore approvata dalla Commissione)</i>	161

XIV Politiche dell'Unione europea**SEDE REFERENTE:**

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2015. C. 3540 Governo (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	162
<i>ALLEGATO 1 (Emendamenti ed articoli aggiuntivi approvati)</i>	166
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2015. Doc. LXXXVII, n. 4 (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	164
<i>ALLEGATO 2 (Relazione approvata dalla Commissione)</i>	175

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	179
---	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA**INDAGINE CONOSCITIVA:**

Indagine conoscitiva sui minori fuori famiglia.	
Audizione del Ministro della salute, Beatrice Lorenzin (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	180
Sulla pubblicità dei lavori	180

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA MORTE DEL MILITARE EMANUELE SCIERI

Comunicazioni della Presidente	181
<i>ALLEGATO (Documento riassuntivo « Sulla morte di Emanuele Scieri » presentato dalla presidente Amoddio)</i>	183

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*



17SMC0006370